BIBLIOTECA NAZIONALE VITT. EMANUELE
13
1 C
12

V. Zaccaria I.2.

Sic propria otiis consuluit Annorum

13—24. D. 41.

51.6

XII. 5. 12

Digitized by Google

Is (Marsiglio da Padova) *hostiliter Ecclesiam insectatur, & terrenis Principibus impie applaudens omnem Praelatis adimit exteriorem jurisdictionem, ea dumtaxat excepta, quam Saecularis largitus fuerat Magistratus..... Verum ex sacris litteris coercitus est delirantis hujus haeretici immanis furor, quibus palam ostenditur, non ex Principum arbitrio dependere Ecclesiasticam potestatem, sed ex jure divino, quo Ecclesiae conceditur, leges condere ad salutem fidelium, & in rebelles legitima censura animadvertere.*

Il Concilio Provinciale di Sens celebrato a Parigi l'anno 1528. *T. XIV. Labb. edit. Paris. pag.* 436.

RENDETE A CESARE CIO', CH' E' DI CESARE: MA SI' A DIO RENDETE QUEL, CH' E' DI DIO,

O SIA

DISSERTAZIONE II.

SULLA PODESTA' REGOLATRICE

DELLA DISCIPLINA

OFFERTA AL MERITO SUBLIME

Dell' Emo, e Revmo Principe

IL SIGNOR CARDINALE

GREGORIO BARNABA CHIARAMONTI

Vescovo d' Imola ec. ec.

IN FAENZA MDCCLXXXVIII.

PRESSO GIOSEFFANTONIO ARCHI.

Con Licenza de' Superiori.

BIBLIOTECA N... ROMA VITTORIO EMANUELE

Eñno e Rñno Principe

ON ho dubbio alcuno, Eñno e Revñno PRINCIPE, che al primo apparire, che farà alla luce del pubblico quest' Operetta, non

non sia per trarre a sè gli sguardi d' ognuno in vista dell' interessante argomento, che tratta; e mentre delle dotte e sensate Persone riscuote l' approvazione e l' applauso, non chiami sopra di sè dove le beffe e le risa, dove le invettive e i sarcasmi dei se' dicenti Filosofi, e degl' Illuminati del Secolo. In fatti come lusingarsi, che serbin costoro immota e tranquilla la serenità del ciglio all' aspetto di un libro, che tutti rovesciando da capo a fondo i loro malaugurati sistemi, toglie la maschera agl' infelici fabbricatori dei medesimi, e li scopre, quai sono, non amanti dell' antica Ecclesiastica Disciplina (cui in fine nulla più rispettano, che la moderna), ma novatori sfrontati, e dichiarati nemici della santissima nostra Religione? Quindi quante penne s' impugneranno per iscreditarne l' Autore, e per metterne in

mala

mala fede la dottrina, massime se un possente, valevole scudo nol protegga e difenda! Ecco perche, Eminenza Reverendissima, senza punto esitare ho in Voi cercato il Mecenate, sotto i cui autorevolissimi auspizj rendere pubblica la presente Dissertazione, parto di un Ingegno quanto in sapere profondo ed esteso, tanto per i diritti dell'Ecclesiastica Gerarchia impegnato ed infaticabile. E so ben io, che l'illustre Autore vedrà con occhio di singolar compiacenza dell'eccelso Vostro Nome fregiata l'Opera sua, come quegli, che in Voi riscontrando e cospicua nobiltà di Natali, e soda profondità di dottrina, e fondo inesausto di Virtù Cristiane, ed eminenza di dignità non men che di merito, troverà in Voi riunite quelle prerogative, le quali costituiscano l' opportuno Patrocinator del suo Libro. Resta, Principe Eminen-

TISSIMO, che Vi degniate di accogliere coll' usata vostra benignità l' umile offerta, che io Vi presento, accordando l' onore della vostra Protezione a chi con profondissimo ossequio prostrato al bacio della Sacra Porpora riverentemente si dichiara

Dell' Emza Vostra Rma

Faenza 10. Febbraro 1788.

Umo, Devmo ed Obblmo Servitore
GIOSEFFANTONIO ARCHI.

L' EDITORE

A' corteſi Leggitori di queſta Diſſertazione ſalute, e allontanamento dallo ſpirito di vertigine sì malamente impoſſeſſatoſi del noſtro ſecolo.

DEbbo darvi primamente la lieta nuova, che l' Autore della da voi tanto applaudita Diſſertazione *ſulla mutabilità della diſciplina* è vivo, viviſſimo. Certo ch' egli è un po' vecchiarello, ma ha la teſta ferma, ed un petto di bronzo per reſiſtere a tutti i nemici della Cattolica Romana Chieſa, perſuaſo, che non ha a temere nè d' Uomini, nè di Diavoli, chi ha Dio dalla ſua. In fatti avendo egli letto nel picciol proemio premeſſo dallo Stampatore alla detta Diſſertazione, che ſi ſarebbe deſiderata anche l' altra intorno la podeſtà regolatrice della diſciplina, benchè ſia ſicuro, che i Saccentoni del ſecolo illuminato a fiaccole d' Inferno ſiano per dirne tutto il male, che potranno, ce l' ha mandata ſubito con una terza, che daremo dopo di queſta. Solo ci ha pregati di premetterci alcune ſue oſſervazioni ſopra due to-

metti, *che ſi vendono in Italia*, come dice il frontiſpizio, col titolo: *Rendete a Ceſare ciò ch' è di Ceſare*. Ed è ben dovere, che lo compiacciamo, tanto più, che ſerviran queſte oſſervazioni a rilevare la povera Italia noſtra dal diſonore, di che e preſſo le ſagge perſone del noſtro tempo, e preſſo le future età farebbonle libercolacci, ſiccome queſti ſono, ripieni non ſo ſe più di eretiche ribalderie contro la Santa Sede, o di ſtemperatiſſimi farfalloni, ſe non ci foſſe qualche buon Nazionale, che alzaſſe con coraggio la voce contro Scrittori congiurati ad infamarla colle lor produzioni. Cedaſi dunque il luogo all' Autore della Diſſertazione: egli ſolo parlerà da quì innanzi.

Non vorrei, che qualche o incauto, o troppo frettoloſo leggitore alle prime parole, che a queſta Diſſertazione ho premeſſe: *rendete a Ceſare ciò, ch' è di Ceſare*, gittaſſela via indiſpettito ſulla falſa perſuaſione, che foſſe certa operaccia appunto con queſte ſteſſe parole per tutto titolo venutaci da un confinante Paeſe contro il Romano Pontificato. Nò, per carità, non ſi faccia a queſta mia Diſſertazione il sì grave torto di confonderla in grazia di queſte prime parole del fronteſpizio con quell' altra,

tra, che non può eſſere uſcita ſe non da qualche bolgia di caſa del Diavolo. Leggete tutto: io non finiſco il titolo con quelle ſole parole: *rendete a Ceſare ciò, ch' è di Ceſare.* Mai nò: io ſon Criſtiano Cattolico Romano, ed avrei ben ribrezzo di mozzar le divine parole detteci da Gesù Criſto nel ſuo Vangelo. Criſto ſegue a dire: *ma sì rendete a Dio quel, ch' è di Dio*, e io pur ſeguito il mio titolo con queſte parole, come trovo aver fatto ancora quel buon vecchio di *Oſio*, il quale preſſo di *S. Atanagi* nella lettera *ad ſolitariam vitam agentes* diceva a *Coſtanzo: date* (ſcriptum eſt) *quae ſunt Caeſaris, Caeſari, & quae ſunt Dei, Deo.* Nè avea io biſogno di troncare il teſto Evangelico, perche ſull' eſempio di quel famoſo Veſcovo voleva realmente dare a' Sovrani tutto ciò, che è di lor diritto, ma inſieme era determinato a non rilaſciar loro nulla di quello, che foſſe di ragione del ſolo Dio, Re de' Regi, e Signor de' Signori. Ma il miſero Autore di que' due tometti trovoſſi dalla mala cauſa, per cui ſcrivea, coſtretto a dimezzare il teſto. Era egli riſoluto di torre a Dio ogni coſa, per trasferirla a' Sovrani. E avea a citare intero il teſto dell' Evange-

lio, che vuole renduto a Dio quel, ch' è di Dio? Veramente nol poteva ſenza farſi ridicolo. Vero è, che in vece di renderſi ridicolo per queſto capo, ſi è per cento altri riguardi eſpoſto alle deriſioni di tutto il genere umano; ſvarioni da gaglioffo, contraddizioni da briaco, bugie da Gianſeniſta; oh! veh! il terribil cenſore de' Papi.

Un picciol ſaggio di tutte queſte vaghezze di nuova ſpecie dal ſolo primo tomo. A c. 5. così leggo: *Nell' anno LXVI. dell' Era Criſtiana ſi fiſſa il martirio degli Appoſtoli Pietro, e Paolo, e nell' anno medeſimo nel meſe di Giugno l' inſtallazione di S. Lino PRIMO VESCOVO di Roma, e SUCCESSORE di S. Pietro.* Ch' egli fiſſi tai coſe all' anno LXVI., è padroniſſimo di farlo; ma non è padrone di dire: SI FISSA, come ſe foſſe queſto un dato certo, quando ci ſono Uomini ſommi, che co' *Bollandiſti*, e col *Pagi* fiſſano il martirio de' Santi Appoſtoli, e l' iſtallazion di *S. Lino* all' anno antecedente LXV. E che imbroglio è poi quel chiamare *S. Lino primo Veſcovo di Roma*, e Succeſſore di *S. Pietro*? Se *S. Lino* fu il *primo Veſcovo di Roma*; dunque *S. Pietro* non fu Veſcovo di Roma. E ſe *S. Pietro* non fu Veſcovo di Roma, come, e in che fu *S. Lino Succeſſore di S. Pietro*? Eppure

pure queſta teſta impicciata alza quì cattedra di critica. *Sovvengaci*, dic' egli, *che queſti fatti* (del martirio de' due Principi degli Appoſtoli, e della iſtallazion di *S. Lino*, giacchè di altri non ha ſinora parlato) *ſono ſempre difficiliſſimi a provarſi: ma non è meno vero, che i primi Criſtiani, che vennero a predicar l' Evangelo* (nome da aggiugnerſi alla Cruſca, che non riconoſce ſe non *Vangelo*, ed *Evangelio*) *a' Romani* (*foſſero o Pietro, o Paolo, o altri Appoſtoli, o loro Proſeliti*) *trovaſſero la Capitale dell' univerſo in preda a tutti li* (gli) *orrori*. Adagio un poco: *foſſero o* PIETRO, o PAOLO. Come a dire? E' forſe dubbioſa coſa, che *S. Paolo* ſia ſtato a predicare in Roma? Ma non cel dice *S. Luca* negli Atti? nol dice *S. Paolo* ſteſſo nelle lettere, che ſcriſſe da Roma? Di *S. Pietro* non è di fede eſpreſſa per le Scritture; ma oltrecchè ſi può con raziocinj trarre ancora dalle Scritture la venuta di *S. Pietro* a Roma, è queſta coſa di tradizione la più autorizzata, che in fatto di ſtoria aver ſi poſſa, come ne convengono i Proteſtanti, che ſon meno bruti di un Veleno, e di tali altri. Ma quanto a *S. Paolo*, ſenza trarſi una patente di aperta ereſia come ſi può permettere, ch' egli non ſia ſtato a predicare in Roma, con

quella disinvoltura, che usa questo Anonimo scrivendo? *I primi Cristiani che vennero a predicar l' Evangelo a' Romani* (FOSSERO o PIETRO, o PAOLO, o *altri &c.*)

Tiriam oltre. Il Concilio di Sardica, e il famoso Canone intorno i giudizj Ecclesiastici, sul quale si sono sbracciati a dir tante cose *Simeoni*, il *Ballerini*, *Zaccaria*, e sopra tutti in una Dissertazione a parte il Dottor *Marchetti*, sapete che cosa sia? *E' un preteso Concilio, è un Canone apocrifo*. Bisogna pur crederlo; lo dice l' Anonimo *p.* 17. E que' poveri galantuomini, che tanto hanno faticato per illustrare questo Concilio, e i suoi Canoni? Compatiamoli di cuore. Che farci? Non era nato, o almeno non avea scritto ancora il nostro Arciconsolo de' babbuassi, il quale non tema di rigettar come *preteso* un Concilio, e come *apocrifo* un Canone, che tutta l' antichità ha riconosciuto, e rispettato. Ma egli passa più innanzi, e chiama *imprudente* la celebre legge di *Valentiniano* approvata peraltro da' Vescovi del Concilio Romano del 378., colla quale per ispegnere le dissensioni contro il legittimo Papa *Damaso* mosse dall' ambizioso *Ursicino*, e da' suoi

ſuoi partigiani toglievaſi a' Giudici ſecolari, a' quali coloro eran ricorſi, la cognizione delle diſpute Eccleſiaſtiche, e ſi ſtabiliva, che *de reliquis Eccleſiarum Sacerdotibus Epiſcopus Romanus haberet examen*. Il più mirabile è poi, che *p.* 19. in un altro non diſſimil reſcritto di *Graziano*, e reſcritto dato alle iſtanze di quel medeſimo Concilio Romano per frenare la contumacia degli ſteſſi *Urſiciniani*, reſcritto dove ogni fedel Criſtiano avrebbe riconoſciuto, che *Graziano* ſolo voleva colla ſua autorità dar a' giudizj di *Damaſo* una forza, che non poteſſero eludere i più inſolenti refrattarj; egli ravviſa una *prova autentica, che i Papi eſercitavano la loro giuriſdizione, e ſentenziavano in materie Eccleſiaſtiche per conceſſione degl' Imperatori*. Che bel capo!

Ne abbiam nuove prove. A c. 37. parla egli del tipo di *Coſtante*; ma ſiccome la ſua erudizione è ſingolare, così non ſi degna di parlare nel comun modo, e in vece di *tipo di Coſtante*, per non farſi intendere lo chiama *tipo di Coſtantino*, ſenza dubbio perche da *Niceforo* nel ſuo *Breviario*, e da qualunque altro Greco contro l' uſo degli altri tutti non *Coſtante*, ma

Coſtantino vien detto l' Imperatore autore del tipo. Prendeſi poi la libertà (e chi a tant' Uomo oſi di contraſtarla?) di capovoltare un pezzo di cronologia degl' Imperatori di Oriente. Infatti a c. 38. ci parla di *Coſtantino Pogonato*, e del ſeſto Concilio generale tenuto ſotto l' Impero di Lui l' anno 680., e poi a c. 39. paſſa a parlarci di *Foca* proclamato Imperatore ſino dal 602., ed uccifo nel 610. Se la ſpicci egli co' Cronologi, perche io non me la ſento di pigliarmi per lui queſta briga. Piuttoſto ſcorriamo alcuni fatti, ne' quali riſplende mirabilmente la buona fede, e la critica dell' Autore. Torniamo indietro, e vediamo ciò, ch' ei ci dice a c. 30. *Avendo l' Imperator convocato il Concilio di Efeſo, Leone Veſcovo di Roma vi mandò un Legato, che occupò il ſecondo poſto*. Si potrebbe ſapere, che Concilio di Efeſo ſia ſtato queſto? La Chieſa non ne riconoſce che uno contro *Neſtorio*; ma queſto fu tenuto, quando era *Veſcovo di Roma* (uſiamo più che ſi può le formole dell' Anonimo) *S. Celeſtino*, e ſinche i nuovi Legati del Papa vi giugneſſero, vi preſedette *S. Cirillo* Veſcovo di Aleſſandria, ma come Legato di *Celeſtino*. Vi è ſtato dipoi in

Efe-

Efeſo un Conciliabolo, che fu detto *Latrocinium Epheſinum*; ma in primo luogo *S. Leone* vi avea mandati tre Legati, non uno; e poi il principale, che era *Giulio* Veſcovo di Pozzuolo, ebbe veramente *il ſecondo poſto*, ma contro le antiche regole, e per la temerità dell' Eretico *Dioſcoro*, che ſi arrogò il primo poſto, e colle ſue violenze a favore di *Eutiche* contro la Cattolica verità, e il Santo Veſcovo di Coſtantinopoli *Flaviano* lo fece degenerare in un vero Ladroneccio. Non parrebbe, che il ſecondo poſto aſſegnato in un tal Conciliabolo ad un Legato di *S. Leone* eſſer poteſſe di alcuna pregiudizievole conſeguenza alla Santa Sede. Eppure l' Anonimo credendo di cavarci gli occhi con queſto ſuo dimmezzato racconto, ce l' ha poſto davanti. Non diſs' io, che avremmo fatto ſpiccare la coſtui *buona fede*? La critica è anche più luminoſa. Che ci dice a c. 74. queſto Criticone ſul fatto della Papeſſa *Giovanna*? Che è *forſe vero*, *ma immerſo in una farraggine di favole .... queſto aneddoto non è privo di ogni fondamento*? Oh bella, bellona! Il Concilio di Sardica è un *preteſo Concilio*; il Canone Sardicenſe ſulle appellazioni è *apocrifo*. Ma il fatto della

della Papeſſa *Giovanna*, benchè ad evidenza dimoſtrato una favolaccia dal *Labbè* nel *Cenotafio della Papeſſa Giovanna*, e dal dottiſſimo Signor Cardinale *Garampi* nella incomparabile Diſſertazione ſopra una Medaglia di argento di *Benedetto III.*, *è forſe vero, anzi non è privo di ogni fondamento*. Ha ragione l' Anonimo. Il Canone Sardiceſe è onorifico a Roma; la Papeſſa *Giovanna* è un fatto, che le potrebbe eſſere di diſonore: dunque quello è *apocrifo*; queſto *è forſe vero, e non è privo d' ogni fondamento*. Oh! come penetro io bene la mente dell' Anonimo. Ne ſon divenuto praticone, e ſenza ſcrupolo di giudizj temerarj (che non poco) poſſo omai ſempre intenderlo nella più ſiniſtra parte a danno de' Papi.

Benchè per ciò, che a carte 65. ſi legge di *Adriano* I., non vi è biſogno di gran penetrazione. La coſa parla da ſe. *Un Concilio*, ci dice l' Autore, *un Concilio di Veſcovi adunati a Roma ſotto il Pontificato di Adriano* I. *conferì a Carlo M., ed a' ſuoi Succeſſori il diritto di eleggere il Veſcovo di Roma*. Che bel privilegio! Ma ſembrami, che il noſtro Critico bea all' ingroſſo. Dove ſta queſto Concilio, che a *Carlo M.*

Io M., e a' ſuoi Succeſſori diede una podeſtà sì fuori di ordine? Mi vergogno per lui a dirlo. Queſto *preteſo* Concilio, e queſto Canone (altro che il Sardiceſe) è *apocrifo*. *Sigeberto* l' ha accoccata al buon Monaco *Graziano*, e queſti colla miglior fede del mondo ricopiando nel Capo *Hadrianus* le fandonie di quello ſciſmatico l' ha affibbiata a più d' uno anche de' Canoniſti Romani. Ma oggimai chi ha un po' po' di ſale in zucca, maſſimamente dopo le ultime fortiſſime Diſſertazioni de' dotti PP. *Gallade*, e *Ditterich* Profeſſor di Strasburgo, ſe la ride di *Sigeberto*, del ſuo Concilio, e di una conceſſione sì ſgangherata. Capiſco tuttavia, che chi, come il noſtro Autore, ha il ſegato guaſto contro di Roma, non ſi riterrà, anche a coſto di farſi compatire, non ſi riterrà, dico, dal rammentare una tal frottola, appunto perche è ſvantaggioſa al Papato; che finalmente non mancano mai in buon numero baggei, i quali ſe la crederanno ſe non come *Evangelio*, quaſi come *Evangelo*. Ma più che l' Anonimo avanza, ſi fa più conoſcere per vero Maeſtro in critica di color, che ſanno almen l' abbicì. Reca egli a c. 83. un periodo di una lettera da *Adriano II.* ſcrit-

ſcritta a' Grandi del Regno di *Carlo Calvo*, nella quale li eſortava ad impedire, che queſto Re contro le giuſte pretenſioni dell' Imperador *Lodovico Pio* non s' impadroniſſe degli Stati del morto Re *Lotario*, avvertendoli che la Santa Sede teneva a difeſa delle ragioni dell' Imperadore preparate le armi ſpirituali da Dio concedutele. Queſto è un parlare, che all' Anonimo non piace, e lo riguarda come una prova, che i Papi contavano aſſai *ſulla debolezza dei Re, e ſulla ſtupidità de' Popoli*. Su ciò torneremo ſopra or ora. Per altro queſto avviſo Pontificio meritava meno diſprezzo, ſe non altro, perche indirizzato era alla difeſa delle ragioni di un Imperadore contro le violenze di un figliuolo, qual era *Carlo Calvo* riguardo a *Lodovico Pio*. Ma ora non cerco queſto. Cerco bensì qual conneſſione abbia tutto ciò con quel che viene appreſſo. *Queſto Adriano*, ſeguita a dire l' Anonimo, *era ammogliato. Viveano ancora la ſua Moglie Stefana, e una Figlia, che egli avea avuta da queſto Matrimonio*. Biſogna pur dire, che queſte circoſtanze nel belliſſimo capo dell' Anonimo deſſero gran peſo per rilevare la forza, che hannò le parole di queſto Papa ammogliato

gliato a dimoſtrare, *quanto i Papi contavano ſulla debolezza dei Re, e ſulla ſtupidità de' popoli*; altrimenti niuno in eterno intenderà, come leghi tutto queſto tratto dell' Anonimo. Ma è egli vero, che *Adriano II.* foſſe ammogliato, e viva ancor foſſe la moglie, e una figliuola, quando l'anno 867. fu eletto a Papa, anzi come ſembra voler l' Anonimo accennarci, quando ancora nell' anno 869. ſcriſſe a' Franceſi quella ſua lettera? Io veramente nè di queſto Matrimonio, nè di Stefana, nè di figliuola non trovo nell' antichità veſtigio. I monumenti degli Scrittori contemporanei ci rappreſentano *Adriano* come un Cardinal Prete del titolo di S. Marco pieno di carità, e d' inſtancabile zelo per la Chieſa, il quale ben due volte avea ricuſato il Pontificato, e che finalmente di anni 76. fu voluto dal Clero Romano per Succeſſore il più degno, che aver poteſſe un *S. Niccolò I.* Anche il *Muratori*, ſempre per altro aſſai parco nel lodare i Sommi Pontefici, lo innalza alle ſtelle per le ſue virtù. Queſto è quanto di *Adriano II.* eraſi ſaputo, finchè nel 1782. sbucò da' gelati Trioni un Anonimo Proteſtante con un libraccio degno di andar a coppia co' due tometti del

ti del noſtro Anonimo Italiano, cioè con certe ſue *premuroſe rappreſentanze alla umanità, ed alla ragione per ottenere l' abolizione del Celibato del Clero Cattolico*, e in queſte appunto tra' Papi ammogliati del IX. Secolo a c. 72. ſi annovera *Adriano II.* promoſſo al Papato *non oſtante, che Stefana ſua moglie foſſe ancor viva con una legittima figliuola*. Non vorrei, che il noſtro Italiano aveſſe tratta la ſua sì rara notizia di *Adriano II.* da una fonte sí limaccioſa, ed infetta; ſeppure non l'aveſſe preſa da qualche inacceſſibile archivio dell' Etruria bella, dove appiattata ſi ſteſſe inſieme *co' fondamenti*, de' quali egli ci diſſe *non eſſer priva* la vergognoſa novellaccia della Papeſſa *Giovanna*. Io per altro dubito forte, che egli non abbia di queſto Matrimonio altro mallevadore, che quell' Anticelibatario Settentrionale. Nè perciò crederei, che il noſtro Anonimo aveſſe mentovato il Matrimonio di *Adriano II.* per lo medeſimo malvagio fine, per cui il *Tedeſco* l' ha poſto in iſcena, cioè ad argomento di doverſi abolire il Celibato. E ſe a caſo aveſs' egli pure ciò preteſo, biſognerà, che o torni a conſultare i ſuoi archivj, o ſe la intenda per lettere col ſuo Socio

Tedeſ-

Te leſco, onde ſcoprir monumenti, ma chiari, e lampanti, che *Adriano II.* preſe a moglie *Stefana* dopo di eſſerſi meſſo *in ſacris*, o dopo la conſecrazione ebbe da lei quella *legittima* figliuola. Senza ciò la pellegrina erudizione del Matrimonio di *Adriano* oltre di eſſere affatto fuori di luogo, come ſi è dianzi oſſervato, è ancora vanamente ſprecata. Mi rimetto a quanto contro quell' *animalem hominem* di Germania è ſtato detto nella *nuova giuſtificazione del Celibato ſacro*, Fuligno 1785. p. XXVI., e p. 98 ſegg.

Io vo' divagando quà e là, perche avrei ad entrare nel gran pecoreccio degli errori, e dell' ereſie, che queſto temerario Anonimo ſi è laſciato ſcorrere con infinita ſvergognatezza dalla rea penna; e non ſo ridurmici; ma pure conviene entrarci. Lo vuole la cauſa di Dio, e della Chieſa. I veri Cattolici raccapriccieranno, lo sò; ma in fine il loro zelo per la Religione dovrà godere, che de' coſtui errori *aliquid ſcribam* (perche dicalo con *Sant' Agoſtino* nel proemio al Libro *de haereſibus*) *dignum lectione cupientium dogmata devitare contraria fidei Chriſtianae, & Chriſtiani nominis obum-*

obumbratione fallentia. Alle corte. Queſto infelice ſi è fitto in capo quel di *Giovenale*, *Sat.* I.

Aude aliquid brevibus Gyaris, & carcere dignum,
Si vis eſſe aliquis;

e con queſto principio che dovea egli fare, ſe non quel che ha fatto? ſpropoſitando lietamente contro i Papi, e la ſacra lor dignità ſulle tracce degli eretici più inſolenti, e più libertini, onde poi raccattarſi la poderoſa amicizia de' novelli Filoſofi, e di altri congiurati (pazzi che ſono!) a ſmuovere, ſe poſſibil foſſe, la fondamental pietra, ſu cui Criſto ha eretta, e fabbricata la ſua Chieſa.

Ecco dunque il bel ſiſtema, ch' ei ci propone a *car.* 10. del Governo Eccleſiaſtico. „ *Coſtantino*, dic' egli, diviſe il governo Ec„ cleſiaſtico in Giuriſdizione *interna*, *ed eſterna*: „ la prima (notiſi bene) ch' egli confidò ai Ve„ ſcovi, ed ai Concilj, riguardava le contro„ verſie di Religione, le forme del culto Divi„ no, la funzione dei Preti, i vizj degli Ec„ cleſiaſtici ec. L' amminiſtrazione *eſterna*, ch' „ egli ſi riſerbò, comprendeva tutto ciò, che „ concerne lo ſtato eſteriore, e la diſciplina

„ Ec-

„ Eccleſiaſtica. „ Che penſare! Affè, che ſe l' Anonimo foſſe ſtato coetaneo di *Marſiglio da Padova*, avrebbe avuti tutti i requiſiti, perchè coſtui l' aveſſe per conſigliere propoſto a *Lodovico il Bavero*. Ma la verità è, che nè a *Coſtantino* toccava far queſto ſiſtema di governo Eccleſiaſtico, che già Criſto avea ſtabilito, ed affidato agli Appoſtoli, ed a' Veſcovi lor ſucceſſori, i quali aveanlo per tre ſecoli mantenuto, e nelle ſteſſe fieriſſime perſecuzioni de' Ceſari Pagani dilatato: nè *Coſtantino* penſò mai a queſti ſogni. Oh moſtrifi il Codice Coſtantiniano, ove una forma di governo Eccleſiaſtico sì contrario alle maſſime dell' Evangelio, e alla tradizione Appoſtolica ſia comandato. In vigore di queſto aſſurdo ſiſtema ſegue per altro l' Anonimo a dirci *pag.* 13. che gl' *Imperatori convocarono ſempre i Concilj fino a che l' Impero fu diviſo in tante parti, che non vi foſſe più alcun Principe, gli Stati del quale abbracciaſſero una così vaſta eſtenſione*. Dal che non vede l' Anonimo, qual triſta conſeguenza per la Chieſa ne venga? Queſta è, che non vi potranno più eſſer Concilj generali con gran danno della Religione. Ma conſoliamoci: toc-

cherà al Papa di convocarli, e non perche fiasi egli *arrogato* nella divisione dell' Impero *questo diritto*, come vaneggia l' Anonimo, ma perche (voglia egli, o non voglia) la giurisdizione del solo Papa si stende a tutta la Cattolica Chiesa, ed egli l' ha sempre esercitata, anche quando l' Impero non era diviso, non essendovi mai stato nella Chiesa di Dio general Concilio, il quale non fiasi adunato, dirò con *Incmaro di Rhems ep.* 33. all' altro *Incmaro*, *Apostolica jussione*, che è la convocazione canonica, che sola può render legittima la celebrazione, & *Imperiali convocatione*, che è la convocazione civile sì per lo consentimento Imperiale dalle politiche leggi richiesto ad ogni adunanza, e sì per lo pubblico corso delle vetture, che lecito non era di usare senza particolare licenza. Delle quali cose chi più ne voglia sapere, non ha che a leggere l' *Antifebbronio Zaccariano Tom. IV. pag.* 2. Noi passiamo a sentire dall' Anonimo un altro corollario del *pretesо Costantiniano* sistema di governo Ecclesiastico. „ Dal fatto de' *Donatisti* (così „ egli *pag.* 24.), che ancora dopo il Concilio „ di Arles si rappellarono all' istesso Imperato„ re, COSTA, CHE ALLORA uno non si cre„ deva

„ deva condannato da una deciſione dei Papi, „ e che le loro ſentenze non potevano eſſere „ eſeguite ſenza la conferma degl' Imperato- „ ri. „ O ſanta fede! che abbiamo da udire a queſti tempi. Una temeraria oſtinatezza, che da un Concilio di almeno dugento Veſcovi, qual fu quello di Arles, in una cauſa Eccleſiaſtica ſi rappella all' Imperadore, ha da portarſi in trionfo per prova certa (*COSTA*), *che allora uno non ſi credeva condannato da una deciſione dei Papi*; i quali Papi ſolo per malizia ſi nominano in vece di dire, come la verità richiedeva, *che allora uno non ſi credeva condannato da una deciſione* neppur di un Concilio *plenario di dugento Veſcovi*? Ma, Signor Anonimo, a queſto modo potremo anche dire: *Dal fatto de' Luterani, e de' Calviniſti, che rigettarono nel ſeſto decimo ſecolo il Concilio di Trento*, COSTA, CHE ALLORA *uno non ſi credeva obbligato a ſoggettarſi alle deciſioni di un Concilio Ecumenico, ancorche confermato dall' Imperadore ec.* Che vi pare? E' egli queſto un penſar da Cattolico? Ripiglierete forſe, che i Luterani, e i Calviniſti a torto, e contro ogni ragione ricuſavano di ubbidire alle condanne de' Padri

dri di Trento. Ma e i *Donatiſti ſi rappellarono* legittimamente all' iſteſſo Imperadore? Queſto ſarebbe ſtato da vedere prima di dommatizzare, *che allora non ſi credeva ec.* Ma che ſarebbe, ſe l' Imperadore medeſimo aveſſe eſecrato queſto appello come illegittimo? Eppure non può dubitarſi, che ſia così ſtato. Eſiſte ancora la lettera di *Coſtantino* a' Padri di Arles dopo il Sinodo (*Tom. 1. Concil. Labb. Venetae edit. col.* 1455.) nella quale così ſcrive di queſto appello: *Meum judicium poſtulant, qui ipſe judicium Chriſti exſpecto. Dico enim, ut ſe veritas habet, Sacerdotum judicium ita debet haberi, ac ſi ipſe Dominus reſidens judicet..... o rabida furoris audacia! Sicut in cauſſis gentium fieri ſolet, appellationem interpoſuerunt..... Quid hi detractores Legis, qui renuentes caeleſte judicium meum putaverunt poſtulandum &c.* A ragione però *Sant' Agoſtino* (*ep. XLIII. al.* 162.) ſcrivea: *Dedit ille* (*Coſtantino* dopo il Concilio Romano di Papa *Melchiade*) *aliud Arelatenſe judicium, aliorum ſcilicet Epiſcoporum, NON QUIA JAM NECESSE ERAT*, come ſarebbe ſtato nel ſiſtema dell' Anonimo, *ſed eorum perverſitatibus cedens, & omnimodo cupiens tantam impudentiam cohibere..... Alios, ut dixi, Epiſcopos dedit:*

dit: a quibus tamen illi ad ipſum rurſum Imperatorem provocare maluerunt: qua in re illos quemadmodum deteſtetur, audiſtis. Vero è, che infine *Coſtantino* ſi arreſe a giudicare egli medeſimo di queſta cauſa, ma come avverte nella citata Lettera *S. Agoſtino*, lo fece *a Sanctis Antiſtitibus poſtea veniam petiturus* di eſſerſi arrogata una giudicatura, che non era di ſua competenza, e perche quegli sfacciati *quod ulterius dicerent, non haberent; ſi ejus ſententiae non obtemperarent, ad quem ipſi provocaverunt.* Ma ubbidirono eglino alla ſentenza dell' Imperadore? Nientemmeno. Io dunque, Signor Anonimo, proporrò un canone di grand' uſo nel governo Eccleſiaſtico, e ſippure civile: *Dal fatto dei Donatiſti, che ancora dopo la ſentenza dell' Imperadore, a cui dal Concilio di Arles aveano appellato, ſeguirono a tumultuare contro i Cattolici nello ſciſma*, COSTA, CHE ALLORA uno non ſi credeva in cauſe Eccleſiaſtiche condannato *nè da una deciſione di Concilj, nè da una ſentenza Imperiale, e che tali ſentenze non potevano eſſer eſeguite.* Piace all' Anonimo queſto canone? Le conſeguenze non ſaranno molto favorevoli a niun governo nè ſacro, nè profano,

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

fano. Ma che ci poſſo far io? Io l' ho lavorato ſul modello, ch' ei me ne ha dato.

Dopo l' idea, che l' Autore ci ha dichiarata, del Governo Eccleſiaſtico verrebbe la curioſità di ſapere, che coſa egli creda de' Papi, che ne ſono i Capi. Che Capi, che Papi, ci dirà egli ſubito con aria di diſprezzo? Quando trattaſi di metter fuori coſe ingiurioſe alla lor dignità, allora egli non ha difficoltà di chiamarli *Papi*; ma quando non ſene parli che ſtoricamente, e in circoſtanze, nelle quali non han luogo accuſe, e vilipendj, vuol egli che non ſi uſi il nome di *Papa*, ma ſolo quello di *Veſcovo di Roma*. Così dic' egli a c. 8. *I Papi, o PER MEGLIO DIRE i Veſcovi di Roma*. E sì egli non può ignorare, che queſto nome fu ne' primi ſecoli comune a tutti i Veſcovi. Tutto bene: egli non ſarebbe forſe neppur ora alieno da largheggiare nel nome de' *Papi* con tutti i Veſcovi dell' Orbe Cattolico; ma coi Veſcovi di Roma ci vuol cautela: è troppo auguſto il nome di Papa per un Veſcovo di Roma. Veramente anche in ſecoli, dove i Papi non potevan *contare nè ſulla debolezza dei Re, nè ſulla ſtupidità dei Popoli*, ſi trovano i Veſcovi di Roma chiamati *Papi*, e con che aggiunti! Io non citerò

ſe

ſe non la Sinodica a *Silveſtro* benchè ſol mutila a noi pervenuta del già mentovato Concilio di Arles, tenuto per diſpoſizione di quello ſteſſo *Coſtantino*, il quale ſecondo l' Anonimo piantò quel ſuo nuovo ſiſtema di governo Eccleſiaſtico: *Te glorioſiſſime Papa*, (ci contenteremo anche ſolo di *Religioſiſſime Papa*, come hanno altri Codici) dicono i Padri, *cum merita reverentia ſalutamus..... Utinam*, Frater dilectiſſime, *ad hoc tantum ſpectaculum* (de' Donatiſti convinti di calunnie) *intereſſe*, *tanti fècisſes*. *Profecto credimus*, *quia in eos ſeverior fuiſſet ſententia prolata*, *& te pariter nobiſcum judicante*, *coetus noſter majori laetitia exultaſſet*. Confeſſan dappoi la maggioranza di lui, e la giuriſdizione, ch' eſercitava, come quegli, *qui majores dioeceſes tenet*, e infine a lui mandano i Canoni fatti nel Sinodo, i quali *placuit per te potiſſimum inſinuari*, cioè non ſolo pubblicarſi nelle Dioceſi del Patriarcato Occidentale, come intendo quel *majores dioeceſes*, ma pubblicarſi con autorità. Chi non vegga però, che i dugento Padri di Arles con tutti i tempi del *preteſo* governo Eccleſiaſtico Coſtantiniano aveano un po' più di riſpetto al Veſcovo di Roma, che non l' ha un

Anonimo di niun altro carattere, che quello della malignità, dell' insolenza, dell' eresia? E non s' ha a fremere?

Non paja un avanzato rigore, che io tacci di eresia questo Anonimo. Il solo sistema, che abbiamo da lui udito attribuirsi a *Costantino*, del governo Ecclesiastico, è inseparabile da eresia; lo è pure ciò, ch' ei ci disse del fatto de' *Donatisti*. Ma vogliamo sentir dell' eresie spiattellate? Chiediamo all' Anonimo, se creda, che questi Papi, o Vescovi di Roma abbiano un primato, o una supremazia di giurisdizione sulla Chiesa universale. Pensatel voi, ci dirà egli. Però egli li chiama *p.* 86. *PRETESI Capi della Chiesa universale*; anzi *p.* 39. avea osservato, che *Bonifacio III. con intrighi cercò d' impegnare* (Foca) *il tiranno più odioso..... a spogliare i Patriarchi di Costantinopoli della supremazia universale PER RIVESTIRNE SE MEDESIMO.* E come nò? Poco innanzi (*p.* 38) aveaci detto con un entusiasmo di furore: *Non si può neppure concepire, come i Papi abbiano ardito d' arrogarsi l' autorità universale, mentre nell' Istoria non vi è una pagina, che non provi là dependenza, in cui erano, degl' Imperatori fino a tanto che le tene-*

tenebre dell' ignoranza non ebbero ridotti i Capi dell' Impero a non eſſere altro, che ſimulacri impotenti, cioè ſino all' ottavo ſecolo. Oſſervino i Leggitori l' ignoranza di queſto tracotante ſcrittore, che per torre la ſpirituale autorità univerſale de' Papi appella alla dipendenza temporale, che ebbero dagl' Imperatori di Oriente, non già *ſino a tanto, che le tenebre dell' ignoranza non ebbero ridotti i Capi dell' Impero a non eſſere altro, che ſimulacri impotenti*, ma ſintantochè la pervicacia degl' Imperadori Orientali in combattere il culto delle ſacre Immagini moſſe in prima il Ducato di Roma, e poi la reſtante Italia a ſcuotere il giogo dell' ubbidienza a quegl' empj Principi, malgrado le cure che ſi preſero i Papi *Gregorio II.*, e *III.*, e *Zaccheria*, di ritrarre dall' abiſſo dell' ereſia quegl' infelici Sovrani, e di allontanare quanto era poſſibile quella generale rivoluzione. A me baſta per dichiararlo eretico, ch' egli non ſolo non riconoſca *l' autorità univerſale*, che ebbero ed eſercitarono ſempre ancora cogl' Imperadori Orientali, quantunque li riguardaſſero ſino a quell' epoca funeſta, che abbiamo accennato, come Capi ſupremi nel temporale dell' Italia, e di Roma ſteſſa; ma ancora

cora tacci di *ardire* i Papi, perche con tutta quella temporal dipendenza, che ſino all' ottavo ſecolo dichiararon più volte verſo gl' Imperadori di Oriente, *ſi arrogarono l' autorità univerſale.* La ſupremazia ſpirituale de' Sommi Pontefici ſu tutta la Chieſa è un dogma di Cattolica fede, quanto lo ſia ogni altro dogma, che a' veri ſuoi Figli di creder propone la Romana Chieſa, e ſiccome ſarebbe eretico chi negaſſe alcuno di queſti, così lo è ſenza riparo, chi ripugna a credere quel Primato, e molto più chi lo combatte, e più ancora chi lo ſcherniſce, come fa queſto inſolentiſſimo ciarliere.

Se non che non accade di andare ad uno ad uno noverando i coſtui errori. Vuolſi un gruppo di ereſie, e delle più orribili, che in materia di Pontificio Primato uſciſſero mai o da Vittemberga, o da Ginevra? Scorra chi a tanto può reggere il Tomo ſecondo a *car. 77. ſegg.* Io mi contenterò di un paſſo: „ Perche „ un Uomo dice colla maggiore eſtenſione: *Dio* „ *ha rimeſſo in me il ſuo potere: io ſono il* „ *ſuo Vicario: io ho le chiavi del Cielo: io* „ *lego, e ſciolgo a mio piacere il tutto; i miei* „ *ordini ſi eſeguiſcono ſino in Cielo ec.*, tutti „ gli

„ gli Uomini dovranno proſternarſi in ſilenzio, „ e credergli? Nò. L' ubbriachezza della ſu- „ perſtizione, e della ignoranza non impedi- „ ſcono agli Uomini di ſentire l' autore della „ natura. „ O inſano! e veramente briaco di ereticale perfidia! Che garriſci tu dell' *Autore della natura*. Sentilo pure, e riſpettane l' autorevol voce; ma ſenti molto più, e riſpetta le voci di lui autor della grazia, e della religione. Quell' Uomo, a cui ricuſi di *proſternarti in ſilenzio*, e di credergli perche dice: *Dio ha rimeſſo in me il ſuo potere; io ſono il ſuo Vicario; io ho le chiavi del Cielo; io lego, e ſciolgo, non già a mio piacere*, come gli fai ſtoltamente dire da deſpota, *ma ſecondo i meriti, e 'l dovere, il tutto; i miei ordini ſi eſeguiſcono ſino in Cielo*; ſappi, o temerario, dice così, perche Dio, l' onnipotente Iddio in *Pietro* l' ha ſuo Vicario coſtituito, gli ha date le chiavi de' Cieli, gli ha dato il potere di ſciorre, e di legare il tutto in terra, sì che quanto egli in terra legherà, in Cielo pure ſarà legato, quanto egli ſciorrà, ſarà pure ſciolto nel Cielo; gli ha dato e comando, e podeſtà di confermare i ſuoi Fratelli; l' ha ſtabilito Paſtor

ſtor delle pecore, e degli agnelli tutti del ſuo ovile. E tu te ne ridi? tu a ſuperſtizione, e ad ignoranza attribuiſci, che gli altri Uomini debbano in ſilenzio proſtrarſi a lui, e credergli? Rinega pur dunque il Vangelo, ove e per *San Matteo*, e per *San Giovanni* tutte tai coſe gli ha Dio infallibilmente promeſſe, e concedute. Già tacitamente l' hai fatto. Fallo omai con modi eſpreſſi, acciocchè tutti conoſcan chi ſei, ti fuggano, e ti deteſtino. Vano ſarebbe, che al ſolo *Pietro* voleſſi reſtrignere sì ampia podeſtà. Inganno, errore, ripiglierebbeti *San Zoſimo*, come già ſcriſſe nel 419. a' Padri del Concilio Cartagineſe: (*ep. XII.*) *Par poteſtatis data conditio in eos, qui ſedis hereditatem, ipſo annuente, meruiſſent: habet enim ipſe cum omnium Eccleſiarum, tum hujus maxime* (la Romana) *ubi ſederat, curam, nec patitur aliquid privilegii, aut aliqua titubare aura ſententiae, cui ipſa ſui nominis firma, & nullis hebetata motibus conſtituit fundamenta, & quae ſine ſuo periculo* (aſcolta, e trema) *temere*, come hai fatto tu, *nullus inceſſat*. E queſto è pure tanto di fede, e di cattolica verità, quanto lo è il Vangelo, dal quale coſta, che eſſendo ſtato il primato di *Pietro* iſtituito da Criſto per lo reggimen-

mento, e per l'unità della Chieſa, la qual ſuperiore a tutti gli ſforzi d'Inferno durerebbe ſino alla conſumazione de' ſecoli, dovea dal grande Appoſtolo paſſare ne' Succeſſori di Lui, i quali ſono i ſoli Veſcovi di Roma.

Dopo queſte ereſie dovrà mai alcuno maravigliarſi, che coſtui vadaci tratto tratto mettendo innanzi certe pitturine de' Papi, le quali ſon tutte fatte a colori d'inferno? Di queſte abbonda nel tomo ſecondo, dove in particolare a *c.* 10. sfoga l'una, e l'altra bile contro *S. Gregorio VII.* ſenza pur vergognarſi di richiamare le calunnie degli Sciſmatici ſulle tenerezze di queſto incorrotto Pontefice verſo la Conteſſa *Matilde*. Ce n'ha pure nel primo Tomo qualcuna, come a *car.* 67. Io mi fermerò ſu d'una ſola, ſu quella cioè, che l'Anonimo a *carte* 40. ci preſenta de' Papi de' primi otto ſecoli. Egli avea già detto a *carte* 8., *che i Papi, o per meglio dire, i Veſcovi di Roma, che occuparono per* 250. *anni la Cattedra Appoſtolica, non fecero alcuna azione rimarcabile;* e sì, laſciando anche ſtare la cura preſaſi da *San Clemente* della Chieſa di Corinto travagliata da ſciſmatiche diviſioni; le tante da *San Dionigi* di Corinto commendate

date largizioni di *San Sotere* a' lontani fedeli; le Legazioni mandate a *Sant' Eleuterio* e da' Martiri di Lione, e da *Lucio* Re della Brettagna, e la controverſia della Paſqua deciſa da *San Vittore*, e le molte coſe adoperate da *San Cornelio*, laſciando ſtare tai coſe, ed altre ſimili, quaſi tutti queſti Pontefici diedero per la confeſſione di Criſto tra' tormenti la vita; ma il martirio per coſtui non è *azione rimarcabile*. Dunque che fecero dal 250. ſino all' ottavo ſecolo i Papi? Sentiamolo, e, ſe ſi può, ſentiamolo ſenza orrore: *Queſti Capi della Chieſa Criſtiana, queſti perſonaggi, che avrebbono dovuto conſacrarſi alla pietà, alla carità, e all' eſempio in una parola di tutte le virtù, non facevan pompa, che d' una ambizione ſenza limiti, d' una avarizia inſaziabile, di religioſe frodi, d' un orgoglio inſopportabile, e di un inſolente diſprezzo dei diritti de' popoli, e della maeſtà de' Re.* Ma pure tra queſti Papi (per non dire di altri moltiſſimi, che venerati ſono dalla Chieſa per Santi) debb' eſſerci *S. Leone M.* Veriſſimo: ma, ripiglia l' Anonimo *p.* 28., *neſſuno ſoſtenne con più vigore, e ſucceſſo le* Pretenſioni Romane, *quanto Leone.* Come a dire? Le *Pretenſioni Roma-*

Romane ſon tanto antiche? Davver davvero che non poſſon dunque eſſere tanto ingiuſte, quanto vorrebbecele far credere l'Anonimo. Pretenſioni, che già erano in piedi prima di *S. Leone*, cioè ne' tempi della più pura diſciplina, e di più ſoſtenute da *S. Leone* con *vigore*, e CON SUCCESSO, quando nè i Principi erano *ſimulacri impotenti*, nè i popoli *ſtupidi*, come al dire dell' Anonimo furonlo nell' ottavo ſecolo, ancor preſcindendo dalla Santità di *Leone*, che con tanto vigor le ſoſtenne, potranno mai a non pregiudicate perſone ſembrare ingiuſte?

Torniamo per poco a' Papi. Tra queſti Papi dall' Anonimo dipintici con sì tetri colori debb' eſſervi anche *S. Gregorio M.* Veriſſimo: ma gli ſforzi di lui contro il Patriarca di Coſtantinopoli, che ſi arrogava il titolo di Patriarca Ecumenico, *furono vani*. „ *Allora*, ſegue l' Anonimo „ *p. 36.*, *Gregorio non eſſendo riuſcito nè colle* „ *iſtanti ſue ſuppliche preſſo l' Imperadore*, *nè* „ *colle ſue lettere ai Veſcovi Orientali*, *che ſi e-* „ *rano dichiarati per lui*, ECCITO' DELLE „ TURBOLENZE, che ſarebbero facilmente de„ generate in una guerra civile, ſe la prudenza „ degl' Imperatori, e la diſpoſizione dei popoli

„ in

„ in generale non aveſſero dimoſtrata l' impa-
„ zienza, che li cagionava il ſoffrire il giogo
„ di ſchiavitù, che la Sede Romana voleva im-
„ porre. „ Poſſibile? Un *Gregorio*, il Papa più umile, più modeſto, che foſſe ſeduto ſulla Cattedra di *S. Pietro*; un *Gregorio*, che con tutto il ſuo impegno di ridurre *Giovanni* Patriarca di Coſtantinopoli a dimettere l' ambizioſo mal uſurpato titolo di Patriarca Ecumenico nol ſeparò dalla comunion della Chieſa; un *Gregorio*, che del Veſcovo di Aleſſandria ſi dolſe *lib. VIII. ep.* 30., perche aveſſegli ſcritto, *ſicut juſſiſtis*, e però lo avvertì: *quod verbum juſſionis, peto, a meo auditu removete*; queſto *Gregorio* avrà *eccitate turbolenze?* queſto avrà voluto imporre *un giogo di ſchiavitù* agli Orientali? Io non mel perſuaderò mai, e nè tampoco mi perſuaderò, che egli poſſa a ragione riprenderſi, perche con tutto il vigore ſiaſi oppoſto all' ambizione di *Giovanni*, e del ſuo ſucceſſore *Ciriaco*. Veggaſi di ciò i Padri *Maurini* nella Vita del Santo Pontefice *lib. III. cap.* 1. Un' altra volta torniamo a' Papi, de' quali l' Anonimo ci ha regalata una sì ſcandaloſa pittura. Tra queſti Papi de' primi otto ſecoli dovrebbe pur eſſervi anche il Santo Martire *Martino I.*? Veriſſimo. Ma (così l'

sì l' Anonimo *p. 37.*) *contraddiſſe alla ſaviezza dell' Imperatore* (Coſtante), *dando contro i Monoteliti* (biſognava per amore di verità aggiugnere nel Concilio di Laterano con almeno 104. Veſcovi d' Italia, di Sicilia, di Sardegna, e dell' Affrica) *una ſentenza piena di termini oltraggianti l' Editto di pacificazione*, cioè il Tipo di quell' Imperadore, perche non vi era allora la bella moda della tolleranza. *L' Imperadore fece prender Papa Martino da Calliopo Eſarca di Ravenna. Al ſuo arrivo a Coſtantinopoli fu condotto prigione, e fu trattato come reo di leſa Maeſtà. Rogo*, conviene pure che io lo dica con *S. Girolamo* nel ſuo primo libro *adverſus Jovinianum, rogo quae ſunt haec portenta verborum* (anzi *mendaciorum* di queſto Anonimo?) *quod deſcriptionis dedecus?* (*Martino* punito come *reo di leſa Maeſtà*, ſenza dar cenno dell' atroce calunnia, che queſta era!) *Nonne vel per febrem eum putes, vel arreptum morbo phraenetico Hippocratis vinculis alligandum?* Se è così, laſciamolo alla buon' ora; che con un frenetico ſi perderebbe il tempo. Agli altri, acciocchè ſe ne guardino, poſſon baſtare le coſe ſinora dette. Paſſiamo dunque ad animare chi ne ha biſo-

gno, a rendere a Dio ciò, che è di Dio: che è la cosa non voluta dal nostro frenetico: tanto più, ch' egli ha assai compagni.

In fatti nella controversia sì viva, che a' nostri tempi arde tra 'l Sacerdozio e l' Impero, niuna cosa è a udirsi più usitata ancor da persone, che de' guai della Chiesa mostrano compassione, quanto questa, che trattandosi in fine di cose di Disciplina, si possono più facilmente dissimulare gli attentati de' Regalisti a danno del Santuario. Ma i Regalisti passan più avanti, e con *Vigorio* francamente decidono, che la Disciplina è soggetta agli ordini del Principato. *La potestà Ecclesiastica*, dice l' Anonimo Autore del mal augurato libercolo intitolato = *La Chiesa, e la Repubblica dentro i loro limiti* = (1), *la potestà Ecclesiastica in quanto ha in mira la felicità eterna, è indipendente; inquanto poi influisce nella felicità presente, è subordinata alla potestà politica; e il culto interno, che ognuno è tenuto prestare al sommo Creatore di tutte le cose, è un affare di coscienza; il culto esterno è un affare di stato.* Pensate poi, se per cose di Disciplina si possano fulminare scomuniche. L' Autore *delle ri-*

(1) *Pag.* 160.

le riflessioni sulla Bolla della Cena, il gran Canonista de' nostri giorni, dichiara altamente (1), che *Gesucristo nell' instituire il Corpo della Chiesa non volle, che da questo fossero esclusi per via di scomunica, SE NON QUELLI, che peccassero o contro l' unità della Chiesa coll' eresia, o contro la santità colla PUBBLICA violazione della MORALE EVANGELICA*. E se voi oserete colla Storia alla mano produrre Concilj e Papi, che contra a' trasgreditori della Disciplina minacciaron sentenze di escomunicazione, o ancor le portarono, risponderà il citato Anonimo ponitore de' limiti *tra la Chiesa, e la Repubblica* (2) esser ciò *innegabile*; ma domanderà con sarcasmo, *se i fatti provano i diritti, se gli abusi provano la legittimità, e se le illusioni sono verità?* L' Autor poi delle *Riflessioni sopra la Bolla in Coena Domini* usando di certa sua maggior petulanza ripiglierà, essere tai fatti *una manifesta usurpazione, nata per la calamità de' tempi nel secolo X.* (3). Che dire? Che e quegli uomini dabbene, e questi fomentatori di una pratica apostasia errano grandemente, quegli o per pusillanimità, o per soverchio desiderio di

(1) *Pag.* 80. (2) *Pag.* 128. (3) *Pag.* 81.

una pace, che più d' ogni guerra ſarebbe a temer dalla Chieſa; queſti e per miſcredenza, e per deteſtabil brama d' una guerra, a cui non pace, ma rovina intiera della Chieſa ſeguiti, e ponga fine. Egli è impertanto ufizio e dovere di buon fedele accorrere al conforto, e al diſinganno de' primi, e alla fellonia, e all' empietà de' ſecondi opporre argine, e reſiſtenza. E queſto è ciò, che intendo ſecondo mia poſſa di fare in due altri trattatini oltre quello già uſcito ſulla *mutabilità della Diſciplina*. Nel preſente, a cui premetteraſſi un troppo neceſſario Diſcorſo preliminare ſull' origine, e ſull' eccellenza della Diſciplina, farò vedere, qual ſia della Diſciplina la ſola, e vera podeſtà regolatrice. Baſterà queſto, perche ſi comprenda, non eſſere queſta reverendiſſima Diſciplina sì leggier coſa, che come pii Uomini, ma meno ſperti ſi avviſano, al capriccio, e alla paſſione de' contradditori debbaſi vilmente ſagrificare, e i nimici del Sacerdozio diſperino di vedere dalla ſecolar podeſtà invaſo impunemente un sì prezioſo depoſito, che Criſto ha voluto alla ſola ſua Chieſa raccomandato.

DI-

DISCORSO PRELIMINARE

Della origine, ed eccellenza

DELLA

ECCLESIASTICA DISCIPLINA.

1. LE origini degli umani governi ſono di que' problemi, che d' ordinario non ad altro più ſervono, che ad eſercitare i Letterati con fama, ſe vuolſi, di profondi, ed eruditi ricercatori, ma non col merito di avere dopo lunghe, e moltiplicate diſputazioni raggiunta, e ſcoperta la verità. E' queſto proprio dell' antichità, che tra le tenebre di rimotiſſimi tempi ravvolta, inviluppata anche più da vaneggiamenti di favoloſi ingegni goda bensì di vedere intorno a ſe occupate le menti de' più valoroſi e reputati Scrittori, ma insieme ricuſi di farſi loro conoſcere o per non perdere ella la gloria di eſſere l' obbietto favorito di tante fatiche, o per non togliere a' letterarj contraſti una troppo piacevol materia di emulazione. Ma la Dio mercè tutto diverſa da quella delle mondane ſocietà e delle lor leggi è l' origine della Eccleſiaſtica Diſciplina; nè gran travaglio addomanda, da chi vogliala ritrovare, nè ambiſce di tenerſi naſcoſa. Vuolſi conoſcere, chi ſiane ſtato l' Autor primo? Veggaſi ſolo, chi abbia la Chieſa tra noi ſtabilita. Gesù Criſto, chi non lo sà? è il fondatore divino di queſto nuovo Impero, che ſecondo i profetici oracoli non altri confini aver dovea che quelli dell' Univerſo

G. C. Autor primo della Eccleſiaſtica Diſciplina, come traeſi dalla Coſtituzion medeſima della Chieſa.

(1), e in mezzo alle fragoroſe rovine l' une dall' altre naſcenti di temute ampliſſime monarchie reggerebbeſi ſaldo alla prova delle rivoluzioni di tutti i ſecoli (2). Gesù Criſto è dunque l' iſtitutor primiero della Eccleſiaſtica Diſciplina. Imperciocchè avendo egli voluto, che la ſua Chieſa foſſe da una parte viſibile, onde a niuno foſſe diſdetto il trovarla, e dall' altra ſaggiamente ſi governaſſe, perche i Fedeli in eſſa e per eſſa alla ſola verace beatitudine veniſſer condotti, neceſſario era, che forniſſela di tutto ciò, che ad un ſaggio governo di una viſibile Società più ſi richiede, cioè e che egli medeſimo le più acconce, e più ſalutevoli leggi le preſcriveſſe ancora per l' eſterior reggimento, e che podeſtà le laſciaſſe di ſtabilirſene di mano in mano delle nuove, ſecondo che le circoſtanze de' tempi, de' luoghi, e delle mondane vicende lo eſigeſſero; e in queſte leggi tutta appunto ſta l' Eccleſiaſtica Diſciplina, di cui ragioniamo. Perciocchè non altro intendiamo col nome di Eccleſiaſtica Diſciplina (e meglio il vedremo dove della ſua varietà dovrem ragionare) ſe non quel Corpo di ordinazioni, con che la Chieſa regge e indirizza i Fedeli ſubordinati al loro Capo, cioè al Romano Pontefice, in ordine alla ubbidienza dovuta a ſe, al culto interno ed eſterno di Dio Signore, e alla propria loro Santificazione. *Marcantonio de Dominis*, quel famoſo apoſtata, perche dalla Chieſa tolta volea ogni eſterna giuriſdizione, nella quale il nerbo della Diſciplina conſiſte, cercò di liberarſi da queſto moleſtiſſimo argomento affermando, che coloro, i quali della Eccleſiaſtica Repubblica non altramente filoſofavano, che delle mondane, a grande ſpazio ſi allon-

(1) *Pſ. II. 8. Dabo tibi.... poſſeſſionem tuam terminos terrae.* (2) Dan. VII. 14. *Et regnum ejus, quod non corrumpetur.*

allontanavano dal diritto ſentiero, e davane queſta miſerabil ragione, che la gloria della Chieſa ſtavaſi tutta al di dentro (3). Ma la facoltà Teologica di *Parigi* nel 1617. la condannò come eretica, e di tutto l'ordin Gerarchico perturbatrice, e capace di portar nella Chieſa una confuſione Babbiloneſe (4). Sentenza giuſtiſſima! Perciocchè qual più grave errore, che torre di mezzo la viſibilità della Chieſa, e pretendere, che una maniera di governo ſtabilita dalla ſteſſa increata Sapienza foſſe di peggior condizione, che altro qualunque reggimento introdotto dagli uomini, cioè ſenza conſiglio, ſenz' ordine, ſenz' autorità? Non vuolſi certamente della Chieſa diſcorrere in tutto come delle umane Repubbliche, in quanto cioè l'altezza del ſuo fine domanda mezzi di altro ordine, che gli umani non ſono: quello tuttavia, che alla ragione di ben regolata viſibile ſocietà è eſſenziale, non può mancarle, ſe non vogliamo appunto contro le intenzioni di Criſto degradarla dall'eſſere di ben regolata viſibile Società. Ma perciocchè l'Eccleſiaſtica Diſciplina ſuppone data alla Chieſa, e data per ſempre la podeſtà di far leggi, le quali non il ſolo interno culto riguardino, ma sì ancora l'eſterno regolamento de' fedeli, veggiamo

(3) *Qui de Republica Eccleſiaſtica, ſicut de pure humanis philoſophantur, mihi videntur non parum a recto tramite aberrare: non modo quia in ea requirunt veram juriſdictionem externam, ubi tamen omnis gloria ejus ab intus.* Prop. II. inter damnatas a Facultate Theologica Pariſienſi. (4) *Haec propoſitio qua parte veram juriſdictionem, ideſt vim coactivam & ſubjectionem externam Eccleſiae denegat, eſt haeretica & totius ordinis hierarchici perturbativa, atque confuſionem Babylonicam in Eccleſia generans.*

quando il divin Signore abbiale particolarmente conferita una sì neceſſaria podeſtà.

La ſtabilì Criſto, quando diede a' ſuoi Appoſtoli la Miſſione.

II. Ci ſerviranno in queſta ricerca di ſcorta due graviſſimi Prelati della *Francia*, cioè l' Arcivescovo Duca di *Cambray Carlo* di *Orleans* nel *Mandamento* contro *la memoria* de' Signori *Sam-ſon* Curato di *Olivet*, *Covet* ec. ſtampato nel 1731. a *Parigi*, e l' Arciveſcovo Principe di *Embrun* poi Cardinale *Pietro* di *Guerin* di *Tencin* nella *Iſtruzion Paſtorale* l' anno medeſimo 1731. pubblicata a *Grenoble* ſopra l' accennata *memoria* di quegli Eccleſiaſtici *appellanti come d' abuſo*. Io volentieri cito perſone, che nella ſteſſa lor dignità hanno una favorevole prevenzione di certa grandezza, che ſi concilia riſpetto, e di una forza, che penetra gli animi, e li aſſoggetta. „ Attacchiamoci dapprima (è l' Arciveſcovo di *Cambray* (5), che ora parla a' ſuoi dioceſani) „ a quelle memorande parole, che „ Gesù Criſto diſſe a' ſuoi Appoſtoli l' ultimo „ giorno, ch' egli apparve in ſulla terra, e preſto era di abbandonarli per ſalire al Cielo: „ *Ogni podeſtà mi è ſtata data nel Cielo, e nella* „ *terra; andate dunque, e tutte ammaeſtrate le* „ *nazioni del Mondo, battezzandole nel nome del* „ *Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, inſe-* „ *gnando loro l' oſſervanza di tutte le coſe, che* „ *io vi ho comandate. Ed ecco che io ſono con* „ *eſſo voi ſino alla conſumazione de' Secoli* (6). „ Oſſervate, cariſſimi miei Fratelli, che Gesù „ Criſto dà a' ſuoi Appoſtoli la podeſtà d' iſtruire „ tut-

(5) *Pag.* 44. (6) Matth. XVIII. 18. ſegg. *Data eſt mihi omnis poteſtas in caelo, & in terra; euntes ergo docete omnes gentes baptizantes eos in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti, docentes eos ſervare omnia quaecumque mandavi vobis. Et ecce ego vobiſcum ſum uſque ad conſummationem ſaeculi.*

„ tutte le nazioni del Mondo, e d' insegnar lo-
„ ro tutta l' economia della salute: vale a di-
„ re tutto ciò, che creder doveano, e insieme
„ tutto ciò, che doveano per salvarsi adoperare.
„ Il perche sono autorizzati ad insegnare tutte
„ le verità rivelate da Gesù Cristo, e a con-
„ dannare tutti gli errori, che combatter potreb-
„ bono queste verità, e contrariarle. *Docete*.„

I Protestanti dopo l' *Hobbes* ne convengono; ma osservano, che Cristo non disse agli Apostoli *andate, e comandate, ma andate, ed insegnate:* così discorrono *Pfaff* Cancellier di *Tubinga*, *Boemero*, e *Buddeo*, anzi questi riprende (7) *Federigo Spanemio*, e *Filippo Jacopo Hartmann*, (8) perche alcuna sorta di autorità legislativa riconoscono da Cristo conceduta agli Appostoli. I 40. Avvocati, che stesero la memoria confutata dall' Arcivescovo di *Cambray*, rinnovarono lo stesso errore. Cammina su gli stessi falsi principj l' Autore del Libretto della *Chiesa* e della *Repubblica dentro i loro limiti*. Egli ci fa sapere (9), *che il nostro Divin Redentore rivelò a' suoi Discepoli, quanto era necessario per la salvezza degli uomini, e commesse lor d'* ISTRUIRE *il genere umano colla dolcezza e carità nelle verità rivelate e ne' precetti*. Quindi distinguendo le viziose azioni in quelle, che *non compariscono agli occhi del pubblico, ma corrompono solamente colui, che le commette*, e in quelle, che *si manifestano con sembianze così ardite da influire nel buon costume*, vuole, che riguardo alle prime appartenga alla Potestà Ecclesiastica (notisi bene) *il predicare la buona morale*, e per l' altre sia della Potestà politica il *prevalersi di quei rimedj, che sieno più atti a ricondurre gli uomini alla retta via, da cui si son dipartiti* (10).

Ma

(7) *Eccles. Apost. pag.* 647. (8) *Ivi pag.* 645.
(9) *Pag.* 12. (10) *Pag.* 21.

Ma contro tutti coſtoro è coll' Arciveſcovo di *Cambray* (11) da avvertire, che Gesù Criſto non invia gli Appoſtoli ad inſegnare *per la ſola via di perſuaſione*. Nientemeno. „ Se queſto foſſe, non avrebbono eglino avuto nulla, „ che li levaſſe ſopra i Filoſofi, gli Oratori, e „ i Sofiſti, cioè ſopra que' profani Dottori, che „ Criſto non ha ad ammaeſtrare l' univerſo traſcelti più, che i 40. Avvocati (e noi diremo l' Autore de' *limiti* con tutto l' altro gregge *Obbeſiano*). Nò, egli mandali per inſegnare con „ tutta l' autorità, che è ſtata a lui data, e che „ ad eſſi vuole liberalmente comunicare. Benchè abbia egli detto, come i 40. Avvocati l' „ hanno ancora oſſervato (ed avealo prima di loro notato (12) il Luterano *Buddeo*), che il „ *ſuo Regno non è di queſto Mondo*, tuttavolta „ non iſpediſce gli Appoſtoli ad iſtruire tutte le „ Nazioni, ſe non dopo averli aſſicurati, che „ *ogni podeſtà eragli ſtata data nel Cielo, e ſulla Terra*. E' queſta la podeſtà, ch' egli come „ Redentore avea ſu tutto il genere umano, ed „ eraſi collo ſpargimento del ſuo Sangue acquiſtata. Perciocchè avendo egli colla ſua morte riſcattati gli uomini tutti ſenz' alcuna eccezione, avea un incontraſtabil diritto di riunirli tutti nel Regno ſpirituale, ch' ei volea „ ſtabilire, e di aſſoggettarli al nuovo ſuo Impero.....

„ Ecco, miei Fratelli cariſſimi, l' origin „ prima della Eccleſiaſtica podeſtà, e della giuriſdizione, che Gesù Criſto ha data a' Miniſtri della ſua Chieſa. Queſta podeſtà ſuprema, ch' egli ha ricevuta ſu tutti gli uomini „ col ſuo ſangue redenti, sì queſta è il titolo „ primordiale della miſſione, ch' ei dà a' ſuoi „ Appoſtoli: „ *Andate dunque, ed inſegnate:*

Eun-

(11) *Pag.* 45. (12) *L. c. pag.* 619.

Euntes ERGO docete; *ma insegnate con tutta l' autorità, di cui sono io rivestito, e che io vi comunico. Andate per tutta la terra, e dappertutto la mia autorità vi accompagnerà, perciocchè tutte le Nazioni sono la mia eredità; e il Regno, che col vostro Ministero vuò stabilire, non ha altri termini, che quelli del Mondo.*

„ Ma Gesù Cristo dando a' suoi Apostoli „ la Missione non si contenta di loro comuni- „ care la sovrana autorità, della quale egli è „ rivestito; promette ancora loro di non ab- „ bandonarli mai, e d' essere sempre seco loro: „ *Andate dunque ed insegnate.... Ed ecco che io sono con essovoi tutti i giorni fino alla consumazione de' secoli.* „ Questa maniera di dire: *sono* „ *con essovoi* trovasi in innumerabili luoghi del- „ le divine Scritture, e in tutti significa una „ protezione assicurata, ed invincibil di Dio. „ In virtù di questa divina promessa son dun- „ que gli Apostoli assicurati, che, quando inse- „ gnano, Gesù Cristo è seco loro, e che la „ loro predicazione è munita dal sigillo della „ divina sua protezione; protezione, che non „ può mai incontrare il menomo interrompi- „ mento; conciossiachè Gesù Cristo abbia loro „ promesso di essere seco loro *tutti i giorni*, e „ imperciò ne' giorni di turbamento e di divi- „ sione del pari, che ne' giorni di pace e di „ tranquillità.....

„ Dando adunque, carissimi miei Fratelli, „ Gesù Cristo a' suoi Apostoli la Missione li „ ha incaricati d' insegnare a questo modo. Or „ insegnare in questa maniera, e con questa au- „ torità non è egli realmente un comandare? „ Quando gli Apostoli rivestiti dell' autorità, „ che aveano dal loro divino Maestro ricevuta, „ si sparsero in tutto il Mondo, e v' insegnaro- „ no le verità della salute, non erano i popoli „ obbligati di ascoltare i loro insegnamenti, e

„ di

„ di ſottometterciſi? Quando quelli condanna-
„ vano l' Ereſie, che nelle nuove Chieſe da
„ lor fondate inſorgevano alla loro ſtagione,
„ non imponevano con queſta condanna a tutti
„ i Fedeli una indiſpenſabile obbligazione di de-
„ teſtarle?

„ Gesù Criſto dando la Miſſione a' ſuoi Ap-
„ poſtoli non gl' incaricò ſolamente di annun-
„ ziare la ſua parola, e d' inſegnare, ma anco-
„ ra d' amminiſtrare il Batteſimo, e gli altri Sa-
„ gramenti, che ſervir doveano alla Santificazio-
„ ne del nuovo popolo. Per la qual coſa fu ne-
„ ceſſario, che gli Appoſtoli fondando per tutta
„ la terra nuove Chieſe iſtituiſſero Miniſtri, a'
„ quali foſſe queſta amminiſtrazione addoſſata,
„ e preſcriveſſero loro i regolamenti, che do-
„ vean ſeguire. Ecco l' origine della Eccleſia-
„ ſtica Diſciplina, la quale però fu ſtabilita per
„ quella ſteſſa ſovrana autorità, che Gesù Criſto
„ avea a' ſuoi Appoſtoli comunicata, Diſciplina,
„ che è il proprio ſiſtema di governo del nuovo
„ Regno di Gesù Criſto, e tanto lontano dal
„ general reggimento di ciaſcuna nazione, quan-
„ to lo è il ciel dalla terra.

E quando a San Pietro comandò di paſcere le ſue pecorelle.

III. Quando tutto il fin quì detto dall' Arci-veſcovo di *Cambray* non baſtaſſe a rintuzzare la temerità di coloro, che negano avere gli Appoſtoli da Criſto, e dagli Appoſtoli i lor Succeſſori avuta la podeſtà di far leggi di Diſciplina, perche Criſto non diſſe agli Appoſtoli: *andate, e comandate*, ma *andate*, ed *inſegnate*, non avrebbono gli avverſarj occaſione di trionfare. Perciocchè Gesù Criſto (dimanderei allora coll' Arciveſcovo di *Embrun* (13)) „ non diſſe altrove „ a *Pietro* di paſcere i ſuoi agnelli, e le ſue pe-
„ core?

(13) *Pag.* 11. *Per altro lo ſteſſo argomento ſi promuove con molta forza anche dall' Arciveſcovo di Cambray pag.* 52.

„ core? (14) E *Piero* egli ſteſſo non avvertì a
„ nome del ſupremo Paſtore i Veſcovi di paſcer
„ il gregge alla lor cura raccomandato? (15)
„ Già chi ignorò mai, che nella Scrittura il
„ termine di *paſcere* ſignifica governare? Che in
„ queſto ſenſo è preſo per eſprimere il governo
„ di Dio medeſimo ſopra il ſuo popolo nel teſto
„ originale del Salmo LXXIX., dove in luogo
„ di *regis* della Volgata ſi ha *qui* PASCIS *Iſra-*
„ *el*, *intende*? Chi non sà, che in queſto medeſ-
„ ſimo ſenſo altrove ſi uſà per denotare la Rega-
„ le autorità di *Davidde* ſul popol di Dio? *Elegit*
„ *eum de gregibus ovium* PASCERE Jacob *ſervum*
„ *ſuum* (16). E nel luogo degli *Atti*, dove l'
„ Appoſtolo avverte i primi Paſtori, che lo Spi-
„ rito Santo li ha ſtabiliti Veſcovi per gover-
„ nare la Chieſa di Dio, (17) il teſto *Greco* por-
„ ta non il *reggere* della verſion *Latina*, ma ποι-
„ μαινειν, che vale *paſcere*. Anzi il termine
„ *paſcere* ſovente nello ſteſſo ſenſo prendeſi da'
„ profani Autori, i quali chiamano i Regi *Paſto-*
„ *ri de' popoli*. E' dunque aperto, che Gesù Cri-
„ ſto ordinando agli Appoſtoli (in *Pietro* come
„ Capo del Collegio Appoſtolico) di paſcer la
„ greggia loro affidata, diede ad eſſi il diritto di
„ governarla, e di governarla con tutta l' auto-
„ rità ad ogni buon governo richieſta e neceſſa-
„ ria. Ora ogni buon governo ſuppone, come
„ dicea-

(14) Joh. XXI. 15. e 17. *Paſce agnos meos, paſce oves meas*. (15) I. Pet. v. 2. *PASCITE qui in vobis eſt gregem*. (16) *Pſ. LXXVII.* 70. e 72. E così pure II. Reg. v. 2. *PASCES populum meum Iſrael*, e di nuovo II. Reg. VII. 7. *cui praecepi, ut PASCERET populum meum*. Similmente parlandoſi de' Giudici, i quali governaron dianzi lo ſteſſo popolo, diceſi I. Par. XVII. 6. *ut PASCERENT populum meum*. (17) *Act. XX.* 28.

„ diceaſi dapprincipio, un potere di comandare, „ di ordinare le coſe, di preſcrivere gli oppor- „ tuni regolamenti ec. „ Perche dunque Gesù Criſto agli Appoſtoli, ed a' lor ſucceſſori coſtituendoli Paſtori diede queſto ſovrano potere, come dubitare, che da lui abbia la Eccleſiaſtica Diſciplina la ſua origine, quando ella appunto non è, che un eſercizio di queſta medeſima podeſtà?

Aſſai coſe particolari intorno la diſciplina preſcritte avea il Signore ne' ragionamenti, che cogli Appoſtoli tenne riſorto.

IV. Ma non credaſi, che Criſto a' ſuoi Appoſtoli deſſe ſoltanto la podeſtà di ſtabilire queſta ſantiſſima Diſciplina. Egli è certo, che molte coſe laſciò alla diſpoſizion loro, molte altre alla diſpoſizione de' lor Succeſſori. Indubitata coſa eſſer dee tuttavia, che aſſai furono di ſua iſtituzione. E il vero ne' quaranta giorni, che riſorto dimorò in ſulla terra co' ſuoi Appoſtoli, *apparens eis, & loquens de Regno Dei* (18), aver non poteva più acconcia materia d' intertenerſi con eſſo loro, quanto iſtruendoli del modo, che tener doveano nel fondare, e nel governare le Chieſe, de' Sacri riti, con che dicevole era, che i Sagramenti ſi amminiſtraſſero, e di altre tai coſe, che il buon ordine, e la Diſciplina riguardano della ſua Chieſa. E queſta è l' eſpreſſa ſentenza di *Lattanzio* nell' egregio libro *delle morti de' perſecutori* (19). Nè improbabil coſa direbbe chi ſoſteneſſe, che a queſta iſtituzione del riſuſcitato divino Maeſtro alludeva l' Appoſtolo *Paolo*, laddove ſcrivendo a' *Corinti* dinunzia loro: *Si quis videtur Propheta aut ſpiritualis, cognoſcat, quæ ſcribo vobis*, QUIA DOMINI SUNT MANDATA (20), onde le coſe quì ordinate da *Paolo* foſſero ſtate di quelle, che il riſorto Signore ne' familiari ragionamenti co' ſuoi Appoſtoli avea loro preſcritte. Benchè quanto a *Paolo* dobbiamo

(18) *Act. I. 3.* (19) *C. 22.* (20) *I. Cor. XIV. 37.*

mo ancora confeſſare, che da Gesù Criſto medeſimo già montato al Cielo di parecchie coſe fu per immediata rivelazione iſtruito. Certamente egli a' *Corinti* laſciò per tradizione ciò, che alla iſtituzione della diviniſſima Eucariſtia appartiene; ma proteſtò, che le coſe in tal propoſito da sè narrate loro aveale da Criſto inteſe: *Ego enim accepi a Domino, quod & tradidi vobis* (21). Ma quali in particolare ſieno le regole di Diſciplina, che Criſto inſegnò agli Appoſtoli, noi ſappiamo indubitatamente affermare. Queſto sì dir poſſiamo ſicuramente, che gli Appoſtoli Santi della podeſtà dal Divin Signore loro comunicata ſi valſero ſubito per iſtabilire nella nuova Chieſa la convenevole Diſciplina. Mettiamo ſotto degli occhi diſegnata in non molti tratti di penna l' Appoſtolica Diſciplina, di cui i ſacri Libri del nuovo Teſtamento ci fanno menzione.

V. E perchè con alcun ordine ſi proceda, a quattro quaſi claſſi riducaſi la Diſciplina, a quella cioè, che alla Gerarchia, e alla maniera tutta del ſuo governo ſi appartiene, a quella che ſi riſguarda co' Sagramenti la ſantificazione delle anime, a quella finalmente, che regola la condotta di ciaſcheduno. Già dalla prima incominciando troviamo a' tempi degli Appoſtoli, che a tutto il Corpo de' Fedeli fu dato il nome di *Chieſa* (22), e i Fedeli oltre di queſto ſteſſo nome (23) chiamati furono *credenti*, *fratelli*, *diſcepoli* (24), *Santi* (25), e finalmente in *Antiochia Criſtiani* (26). Ma la Gerarchia di queſto miſtico Corpo conſiſteva in tre gradi, di Veſcovi, di Preti, e di Diaconi,

Gli Appoſtoli inerendo alle istruzioni di Criſto, e uſando della condotta poteſtà, come appare da' ſacri libri, molte coſe ordinarono di Diſciplina. E prima

(21) *I. Cor. XI.* 23. (22) *Act. XI.*
(23) *Act. X.* 45. (24) *Act. XI.*
(25) *Act. IX.* 32. (26) *Act. XI.* 26.

intorno la Gerarchia. Suoi gradi

ni, nè altri, che queſti gradi trovanſi nominati nelle piſtole genuine dell' inclito Martire *Ignazio*; anzi neppur *Clemente Aleſſandrino* altri ne mentova, laddove ſcrive (27): *In Eccleſia progreſſiones Epiſcoporum, Presbyterorum, Diaconorum ſunt, ut arbitror, imitationes gloriae antiquae, & illius oeconomiae, & diſpenſationis.* Ben è vero, che in que' primiſſimi anni, e quaſi in quella infanzia della Chieſa queſti medeſimi gradi non furono in tutta la Chieſa. Gli Appoſtoli da principio non crearono che Veſcovi, i quali furono poi detti Veſcovi delle Nazioni, o Regionarj, perche andaſſer quà e là annunziando il Vangelo, non perche ſteſſero fiſſi in un luogo. Alcuni altri ne ſtabilirono nelle principali Città, e così *S. Pietro* poſe in *Antiochia* la ſua Sede, e mandò *Marco* in *Aleſſandria*, benchè queſti ſteſſi Veſcovi non fermaſſero nelle lor Chieſe ſiffattamente la lor dimora, che ſovente non traſcorreſſero ad altre terre. Nelle Città o men popoloſe, o non così fruttifere per lo Criſtianeſimo dagli Appoſtoli collocaronſi ſemplici Preti, a' quali tuttavia fuori della ordinazione, e della impoſizione delle mani, che furono ſempre il diſtintivo carattere del Veſcovato, tutta diedero la eſteriore Veſcovile ſopraintendenza, onde ancora ebbero il nome di *Veſcovi*, e preluſero a' Coreveſcovi. Perciocchè ne' maggior biſogni o di ordinazione, o di confermazione, o di altro portavanſi là gli Appoſtoli ſteſſi, o alcuno de' Veſcovi Regionarj, che più ſi trovaſſero vicini. Nè ciò dee recar maraviglia, quando, come ben riflette il *Petavio* (28), abbiamo dagli Atti (29) la Chieſa di *Samaria* eſſere ſtata formata, e governata da un Diacono, qual

(27) *L. VI. Strom.* (28) *De Eccleſ. hier. lib. II. cap. V. n. 9.* (29) *Act. VIII. 14.*

qual era *Filippo*. E da altra parte, che Preti, e non Veſcovi, quali noi li chiamiamo, foſſero in *Corinto*, in *Filippi*, e in altre Città, par chiaro dal titolo della lettera di *S. Paolo* a' *Filippenſi*: *Paullus & Timotheus ſervi Jeſu Chriſti, omnibus Sanctis in Chriſto Jeſu, qui ſunt Philippis cum Epiſcopis, & Diaconis*. Perciocchè come ſulla piſtola del medeſimo *Paolo* a *Tito* argomenta *S. Girolamo* (30): *Philippi una eſt urbs Macedoniae, & certe in una Civitate plures, ut nuncupantur, Epiſcopi eſſe non poterant: ſed quia eoſdem Epiſcopos, quos & Presbyteros appellabant*. Dove non erano Veſcovi nel più ſtretto ſenſo, ma Preti con iſpezione Veſcovile, *communi Presbyterorum Concilio Eccleſiae gubernabantur*, ſegue a dire *Girolamo*. Fu queſto il ſiſtema della naſcente Chieſa, *antequam Diaboli inſtinctu ſtudia in Religione fierent* (è ſempre *Girolamo*, che parla) *& diceretur in populis: Ego ſum Pauli, ego Apollo, ego Cephae. Poſtquam vero unuſquiſque, quos baptizaverat, ſuos putabat eſſe, non Chriſti, in toto orbe decretum eſt, ut unus de Presbyteris electus ſuperponeretur ceteris, ad quem omnis Eccleſiae cura pertineret, & ſchiſmatum ſemina tollerentur*. E così ancora nelle altre Città veri Veſcovi furono collocati. Io far non poſſo a *S. Girolamo* il torto di dargli una mentita ſopra di un fatto, che egli ben più di noi potea ſapere, e che a niun certo monumento ripugna. Ammetto queſto Decreto, e dico, che non può eſſere, ſe non un Decreto degli Appoſtoli. Perciocchè in niun generale Concilio trovaſi ciò ſtabilito, e innoltre già nel ſecolo Appoſtolico avanzato certa coſa è, che Veſcovi in tutto il rigore di queſto nome governavano Chieſe anche di minor conto. Ma non

(30) *In Cap. I. ep. ad Tit.*

biſogna crederlo un Decreto fatto dagli Appoſtoli in qualche Concilio; intendaſi qualche ordinazione di *Paolo*, o di *S. Pietro*, o dall' uno, o dall' altro laſciata in *Oriente*, e di là alle *Occidentali* parti paſſata. Pensò *Queſnello* (31), che queſto Decreto degli Appoſtoli emanaſſe ſubito dopo lo ſciſma di *Corinto*, al quale allude *Girolamo* con quelle parole: *Ego ſum Pauli, ego Apollo &c.* Ma ciò ripugna allo ſteſſo *Girolamo*. Queſto ſciſma ſecondo la Cronologia de' *Bollandiſti* avvenne verſo il 51. anno di Criſto, e contra quello è indiritta buona parte della prima lettera da *S. Paolo* ſcritta a' *Corinti* nel 52. Ora *S. Girolamo* moſtra evidentemente di aver tenuto a queſto ſciſma di alcuni anni poſteriore il Decreto Appoſtolico. Perciocchè in prova, che innanzi di queſto Decreto i Preti facevano nel governo di molte Chieſe le veci de' Veſcovi, e Veſcovi ſi chiamavano, cita, come vedemmo, il coſtume indicato da *Paolo* nella lettera a que' di *Filippi*, la qual lettera fu da lui mandata nel 54., anzi valſi ancora di un paſſo della lettera agli *Ebrei* (32), e queſta lettera fu da *Paolo* nel 58. ſpedita agli *Ebrei*, dappoiche a *Roma* fu meſſo in libertà. Sembra dunque, che lo ſciſma di *Corinto* foſſe da altri ſeguito in altre Chieſe; onde gli Appoſtoli finalmente ſi determinaſſero ad eſeguire l' ordine, che ſu ciò aveano da Criſto già ricevuto, e per torre queſte funeſtiſſime diſſenſioni vollero, che non più Preti ſemplici di comun conſiglio eſercitaſſero la Veſcovile ſopraintendenza, ma Veſcovi preſiedeſſero alle Chieſe, e a' Preti ſteſſi. L' inſinua il medeſimo *S. Girolamo*, ſcrivendo poco appreſſo: *Paullatim vero ut diſſenſionum plan-*

(31) *La Diſcipline de l' Egliſe T. I. pag.* 556.
(32) *Cap. XIII.*

plantaria evellerentur, ad unum omnem ſollicitudinem eſſe delatam. Perciò crederei, che eſſendo *Paolo* dopo la ricuperata libertà paſſato in *Oriente*, e veggendo creſcere ſomiglianti pericoloſi diſordini, cominciaſſe ad eſeguire, ſecondo che aveano già diviſato gli Appoſtoli, il piano laſciato loro da Criſto di mettere dappertutto Veſcovi nelle Città, e ordinaſſe che queſto ſolo ſiſtema ſi ſeguiſſe per l'avvenire. Ma di ciò tornerà diſcorſo nel ſeguente Trattato. Oltre i tre gradi di Veſcovi, Preti, e Diaconi, che furono ſempre come *Gerarchici* dalla Chieſa tenuti, eranci di que' giorni parecchi miniſteri. *S. Paolo* ne novera dieci (33). Il primo, e più eccellente d' ogni altro era quel degli *Appoſtoli*; nè queſti erano d' una maniera. Eranvi gli *Appoſtoli* di *Gesù Criſto*, quelli cioè, che o vivente avea egli medeſimo all' Appoſtolato chiamati, o già glorioſo inviò dal Cielo alle genti, come il medeſimo *Paolo*; eranci gli *Appoſtoli* dello *Spirito Santo*, quai furono *Barnaba*, e lo ſteſſo *Paolo*, perchè lo Spirito Santo avea ordinato di ſegregarli *ad opus, ad quod adſumpſi eos* (34). Eranci finalmente gli *Appoſtoli* delle *Chieſe*, oſſia quelli, che ricevevano la lor miſſione o dalla Chieſa adunata in corpo, come *Giuda* e *Sila* mandati dal Concilio di *Geruſalemme*, o da' medeſimi Appoſtoli di Gesù Criſto, e tali furon parecchi da *S. Paolo* inviati a predicare. Gli altri miniſteri erano di *Profeti*, di *Evangeliſti*, di *Dottori*; di *Virtù*, cioè di perſone fornite del dono di fare certi ſtraordinarj miracoli, ne' quali più campeggia la divina poſſanza di Gesù Criſto; di *Sanatori dalle malattie*. Altri aveano particolari talenti e grazie o di ſoccorrere con ogni maniera di ajuti i biſognoſi, o di governare, o di parlare più lingue, o d' interpetrarle. Al ſa-

Suoi Miniſteri.

(33) *I. Cor. XII. Eph. IV.* 11. (34) *Act. XIII.*

cro miniſtero per qualche modo (e meglio or ora il vedremo) appartengono le *Diaconeſſe*.

Elezioni. Veggiamo per ora come ſi faceſſero l' elezioni a queſti gradi, e miniſteri. L' elezione di *S. Mattia* in Appoſtolo fu fatta per via di ſorti (35); ma perche io lo dica colle parole del *Tommaſini* (36), fu queſto un ultimo avanzo della Sinagoga già preſta a mancare piuttoſto, che un cominciamento di nuova durevole Eccleſiaſtica Diſciplina. Da ciò, che della Elezione de' ſette Diaconi leggiamo negli Atti (37), è piuttoſto ad argomentare qual forma nelle ſacre elezioni ſi praticaſſe. Gli Appoſtoli unironſi come in Concilio, vi chiamarono anche la moltitudine degli altri Fedeli, e ordinarono, che nominaſſero ſette, a' quali la conoſciuta vita rendeſſe buona teſtimonianza: il popolo allora preſentò ſette, e gli Appoſtoli li conſecrarono al nuovo lor miniſtero. Il maſcherato *Piero Aurelio* (38), e *Queſnello* nella *Diſciplina della Chieſa* (39) pretendono, poterſi quinci trarre, che il popolo in ogni tempo ha nell' elezioni de' miniſteri della Chieſa avuta parte. Falſo. Il popolo ebbe parte nel dare le richieſte informazioni di coloro, che più ſi giudicaſſero degni, e quando gli Appoſtoli a ciò condiſceſero, ancora ebbe parte nel nominare tali perſone; ma non ebbe parte nella elezione. E' troppo noto il Canone dell' antico Concilio di *Laodicea* (40): *Quod non ſit permittendum turbis electiones eorum facere, qui ſunt ad Sacerdotium promovendi*, perche crediamo, che gli Appoſtoli aveſſero al popolo conceduto nella elezione de' ſacri miniſtri alcun diritto.

Requiſiti. Due coſe, quando alcuno doveaſi al ſacro miniſtero, e maſſimamente del Veſcovato promove-

(35) *Act. I.* (36) *De Benef. P. II. l. II. cap.* 1.
(37) *Act. VI.* (38) *Vindic. pag.* 28.
(39) *T. I. pag.* 28. (40) *Can. XIII.*

movere, erano da conſiderare; ſe aveſſe ſeconda Moglie, e ſe foſſe neofito. *S. Paolo* comanda, che non ſi elegga o Veſcovo, o Diacono, che, ſe celibe non era, almeno non ſi foſſe dalle ſeconde nozze aſtenuto (41); i Neofiti pure volevagli eſcluſi dal Veſcovato (42). Anche nella elezione delle Diaconeſſe eranci alcune condizioni da oſſervare. L' elette oltre la teſtimonianza di una ſanta condotta eſſer doveano ſe non vergini, almeno vedove, e vedove di un ſolo Marito, nè aver doveano meno di 60. anni (43). Tutte queſte cautele erano ben neceſſarie, perche gli eletti riſpondeſſero alla ſantità del loro grado. Doveano i Veſcovi vacare principalmente *alla Orazione* (ſotto queſto nome oltre le preghiere intendaſi il ſagrifizio, e ancora l' amministrazione de' Sacramenti, la forma de' quali è ſempre da preci accompagnata), e *al miniſtero della divina parola* (44), che è ſtato ſempre reputato eſſenziale, e precipuo dovere di un Veſcovo. I Santi Appoſtoli *Pietro* (45), e *Paolo* (46) più ſteſamente dichiarano le grandi obbligazioni de' Veſcovi. Una (e ſembra di divina iſtituzione) è quella della viſita delle loro Dioceſi. Ne abbiamo più eſempli negli Atti (47); anzi nella ſcelta, che fece *S. Paolo di Timoteo* per viſitare le Chieſe (48), traluçono le qualità, che ricercanſi in coloro, che alle viſite accompagnano i Prelati. Ciò tuttavia non toglieva, che gli Appoſtoli non conſtituiſſero a quando a quando altri Viſitatori delle novelle Criſtianità. E così *S. Paolo* ſpedì *Tichico* a viſitare i Fedeli di *Coloſſo* (49). Erano innoltre i Veſcovi

Doveri degli Eletti.

(41) *I. Tim. III. 1. e 12.* (42) *I. Tim. III. 6.*
(43) *I. Tim. V. 12.* (44) *Act. VI. 4.*
(45) *I. Petr. V.* (46) *Act. XX. 28.*
(47) *Act. IX. 32. XIV. 20. XV. 36.*
(48) *Act. XVI. 3.* (49) *Coloſ. I.*

arbitri o anche giudici delle liti, che talvolta tra' Criſtiani naſcevano (50). A' Diaconi apparteneva la cura de' poveri, e l' aſſiſtenza alle Vedove (51); ma non sì, che altre funzioni non foſſero loro addoſſate, come il battezzare, il predicare ec.; ſiccome vedeſi ne' Santi *Steſano* e *Filippo*. Le Diaconeſſe, che il Martire *S. Ignazio* chiama *ordinem Viduarum* (52), aveano per precipuo impiego l' aſſiſtere a' biſogni della Chieſa, e delle Donne maſſimamente (53), alle quali ancora lavavano i piedi, come *S. Paolo* ci aſſicura di *Febe* (54). Un' altra di queſte Diaconeſſe era *Maria*, e da ciò, che ne dice lo ſteſſo Appoſtolo (55), ben ſi argomenta, che le Diaconeſſe ſi affaticavano nelle caſe private iſtruendo le donne catecumene, e diſponendole al ſanto lavacro. Il citato Martire *S. Ignazio* (56) chiama le Diaconeſſe *portarum cuſtodes*, cioè *ad introitus feminarum*, come ſpiegaſi nelle *Coſtituzioni* dette *Appoſtoliche* (57). Le Lettere Eccleſiaſtiche, delle quali il *Ferrari*, il *Priorio*, e il *Bencini* hanno amplamente trattato, ſono dall' eſempio degli Appoſtoli autorizzate non ſolo nella ſoſtanza, ma ancora in certe formole particolari. Soglioño i Veſcovi in fronte delle lor Paſtorali mettere il loro nome, e quello della lor dignità; così praticò *S. Pietro:* Petrus *Apoſtolus Jesu Chriſti electis advenis* (58), dove quell' *Apoſtolus Jesu Chriſti* equivale a *Dei gratia Epiſcopus*. Più chiaramente *S. Paolo:* Paullus *Apo-*

Lettere Eccleſiaſtiche.

(50) *I. Cor. 6.* (51) *Act. VI.* (52) *Ep. ad Philip.* (53) *Rom. XVI.* (54) *Ivi.*
(55) *Ivi V. 6.* (56) *Epiſt. ad Antioch.*
(57) *L. II. c. 61.* Delle Diaconeſſe molti hanno trattato, come *Agnello Onorato*, e il Bollandiſta *Pien*. Veggaſi anche la *Diſciplina della Chieſa di Queſnello T. I. pag. 498. ſegg.*
(58) *I. Petr. I. 1.*

Apoſtolus, non ab hominibus, neque per hominem, ſed per Jeſum Chriſtum & Deum Patrem &c. (59); e così altrove (60): Paullus *vocatus Apoſtolus Jesu Chriſti per voluntatem Dei*. Similmente è coſtume de' Veſcovi dare a coloro, cui ſcrivono, qualche augurio ſacro di ſalute; nè altrimenti gli Appoſtoli: *Gratia vobis & pax multiplicetur*; così *S. Pietro*, e quaſi ſempre *S. Paolo*, il quale nelle due lettere a *Timoteo* vi aggiugne la miſericordia: *Gratia, miſericordia, & pax*; ma *S. Giovanni* nella ſeconda piſtola, e *S. Giuda* nella ſua hanno in vece: *Miſericordia, & pax, & caritas* (61). Abbiamo di più in queſti primi tempi della Chieſa alcune lettere Eccleſiaſtiche di particolare maniera. Circolare o *enciclica* è quella di *S. Paolo* a' *Galati*, perche non indiritta ad una ſola Chieſa, ma *Eccleſiis Galatiae*. Le lettere *commendatizie*, che *ſiſtatiche* ancora ſon dette, hanno la loro origine da quel detto dello ſteſſo Appoſtolo (62): *Numquid egemus commendatitiis epiſtolis ad vos, aut ex vobis?* Anzi una vera lettera di raccomandazione per la Diaconeſſa *Febe* inſerì il Santo nell' ultimo capo della ſua a' *Romani*. Anche quella a *Filemone* ſcritta in favore dello ſchiavo *Oneſimo* è una vera lettera commendatizia. Dalla ſeconda lettera del medeſimo *Paolo* a' *Corinti* impariamo il laudevole uſo de' Veſcovi di comunicare ad altri Prelati i travagli, ond' erano od eſſi afflitti, o gravate le loro Chieſe. Gli Appoſtoli nello ſcrivere queſte lettere ſervivanſi ora di un qualche Segre-

 tario,

(59) *Gal. I.* 1. (60) *I. Cor. I.* 1. Veggaſi ſu queſto luogo *la Diſciplina della Chieſa* dianzi citata *T. I. pag.* 24. (61) Su queſte formole Appoſtoliche *Giangiorgio Walchio* ha ſteſa una Diſſertazione, che può eſſer veduta nelle ſue *Meſcolanze ſacre*. (62) *II. Cor. III.* 2.

tario, ora di un interpetre, qual fu *Terzo*; ma acciocchè (maſſimamente nella moltiplicità de' malizioſiſſimi Eretici, che ancora a que' giorni felici diſertavan la Chieſa) non naſceſſe ſoſpizione di frode, le ſottoſcrivevano di loro pugno. Quindi è, che *S. Paolo* chiude la ſeconda ſua lettera a quei di *Teſſalonica* con queſte parole: *Salutatio mea manu Paulli, quod eſt ſignum in omni epiſtola: ita ſcribo.* I Concilj ſono il ſoſtegno della Diſciplina, e il nerbo della Gerarchia. Però qual maraviglia, che gli Appoſtoli ne radunaſſero? Ne abbiamo uno (63), che da noi direbbeſi Dioceſano. *San Paolo* va a *Geruſalemme*, e *Jacopo* Veſcovo di quella Città aduna per fargli onore i *Seniori*, o dir vogliamo i Preti della ſua Chieſa. Ce n' ha ancora degli Ecumenici. *Queſnello* nella ſua *Diſciplina della Chieſa* (64) vuole, che per tali ſi riconoſcano le aſſemblee, nelle quali in luogo di *Giuda* ad Appoſtolo fu eletto *S. Mattia*, fu trattata la cauſa di *Anania*, e *Saffira*, e furono iſtituiti i ſette Diaconi. Una ſpecie di Concilio Provinciale fu, ſe crediamo allo ſteſſo *Queſnello* (65), tenuto ad *Antiochia* ſulla queſtione delle Moſaiche oſſervanze, e da queſto egli pretende, che foſſe fatta appellazione al general Concilio, che poi ſi tenne in *Geruſalemme* (66). Laſciamogli queſt' appellazione, s'egli la vuole; che finalmente non è un' appellazione irregolare, come quella, ch' ei poi fece così ſolenne dalle Bolle de' Papi. Certo è, che il Concilio ſi celebrò a *Geruſalemme*, benchè non ſia così certo, come con eſſo lui han altri voluto, che queſto Concilio *Geroſolimitano* ſia ſtato Ecumenico. Ma qual ch' eſſo ſia ſtato, *S. Pietro* Primate e

Concilj.

Capo

(63) *Act. XXI.* 18. (64) *T. I. pag.* 2. 12. 22.
(65) *Ivi pag.* 82. (66) *Act. XV.*

Capo della Chieſa, non *S. Jacopo* Veſcovo di quella Città ci preſedette. *Queſnello* dopo di avere portate, e con tutta la forza promoſſe dieci ragioni per attribuire a *S. Jacopo* la preſidenza del Concilio, conchiude freddamente (67): *Non oſtanti queſte ragioni vi è motivo di credere, che S. Pietro come il primo* (notiſi bene) *e il più antico degli Appoſtoli preſedeſſe al Concilio.* Miſerabile artifizio per coprire il ſuo antigenio col Pontificato di *Piero*, antigenio, che non era per anco ſicura coſa di paleſare! Queſto Concilio può chiamarſi la norma di tutti i Concilj. Gli Appoſtoli comecchè illuminati dallo Spirito Santo vogliono, che ſi eſaminino i punti controverſi, ſentono i pareri, decidono, parlando prima d' ogni altro *Pietro*, formano Canoni, ſpediſcono una lettera Sinodale, e in *Antiochia*, dove il fuoco della diſcordia eraſi acceſo, fan promulgare la loro ſentenza. Anche fuor di Concilio la Chieſa ha un tribunale, dove aſcolta, condanna, puniſce i rei. La maniera, con che proceſſare ſi debbono i delinquenti, ci viene moſtrata da *S. Pietro*, quando eſaminò *Anania* (68) del ſuo fallo, e delle ragioni, che a commetterlo aveanlo moſſo. La ſcomunica era in uſo preſſo gli Appoſtoli, e con queſta punirono certi più gravi delitti. Negli *Atti* (69) veggiamo, che molti di coloro, i quali a vane e ſacrileghe curioſità eranſi dati, recarono a' piedi di *Paolo* gli empj lor libri, e li bruciarono. Fu ſenza dubbio queſta una condizione, che l' Appoſtolo preſcriſſe loro, perche degni ſi rendeſſero del ſalutare Batteſimo; ed è già ſino d' allora un eſempio dell' autorità, che ha la Chieſa di condannare i Libri malvagi, de' quali oh Dio! quan-

Tribunal della Chieſa e ſua autorità di punire.

(67) *L. c. pag.* 90. (68) *Act. V.* 3. 4.
(69) *Act. XIX.*

quanto a' giorni noſtri ſi moltiplica il numero. Poche parole reſtano a dire de' beni, che la primitiva Chieſa godette. L' Autore del ragionamento *ſulle mani morte*, quello delle *Rifleſſioni ſulla Bolla della Cena*, il facitore di oſſervazioni ſulla Carta di *Roma* ec. ſi uniſcono a rinnovare la *Wicleffiana* dottrina, che la Chieſa come tale non può ſecondo lo ſpirito di Gesù Criſto poſſeder beni terreni, e meno il poſſono i ſuoi Miniſtri. Nel che non intendono già eſſi, che la Chieſa come Congregazione de' Fedeli non poſſa poſſedere: ſarebbono bene ſtupidi, ſe non ſi avvedeſſero, che ſe ciò foſſe, i laici Criſtiani, i quali formano la più numeroſa parte di queſta Congregazione, ſarebbono per la profeſſione del Criſtianeſimo eſcluſi da ogni diritto di poſſedere; vogliono, che alla Chieſa ſecondo il ſuo Corpo Gerarchico, che n' è la più nobile e ſacra porzione, ſia proibito il poſſedere; quindi uſano quella formola *la Chieſa come tale*. Perciò io credo, che a confutare con forza queſto ſtoltiſſimo errore non debbanſi recare in mezzo dalle Scritture quegli eſempli dell' Appoſtolica Chieſa, da' quali raccoglieſi, che i Fedeli d' allora poſſedeſſero; eglino l' accorderanno volentieri, e per poſſedere anch' eſſi liberamente dirannoſi diſcendenti di que' felici Fedeli, che abbondavano di beni. Eſempli ci vogliono, che al ſolo ordine Gerarchico, agli Appoſtoli, e agli Eccleſiaſtici, e a tutto, e ſolo il lor ceto (queſto è la Chieſa *come tale*) moſtrino eſſere di que' giorni appartenuti de' beni. E ſe di fondi ſtabili ſi tratti, ſarà difficile il provarlo. Perciocchè veggendo noi, che gli ſteſſi laici Criſtiani de' primiſſimi tempi per non imbarazzare gli Appoſtoli vendevano i lor beni ſtabili, e poi per ſovvenimento de' biſognoſi davano ad eſſi il ritratto danaro, non poſſiamo ragionevolmente penſare,

Beni e rendite Eccleſiaſtiche.

ſare, che gli Appoſtoli voleſſero poi eglino ſteſſi caricarſi di fondi. Qualche eſempio potrebbeſi tuttavia recare, come di *S. Giovanni* Evangeliſta (70), di *Filippo* Diacono (71), e di *Mnaſone* (72), che tutti aveano caſe, dove alloggiavano Criſtiani. Ma converrebbe poi provare (coſa ben difficile a riuſcire), che queſte foſſero caſe di lor pertinenza, e non de' loro parenti, o anche ſol preſe a pigione. Anche gli Eccleſiaſtici, ſe non hanno a ſtarſi perpetuamente al rezzo, debbono e ſenza dubbio in qualche caſa ricoglierſi: queſto niuno lo nega; negaſi da' *Wicleffiſti* moderni, che quelle tali coſe eſſer poſſano di proprietà o de' particolari Eccleſiaſtici, o del loro ceto; ma non potrebbono gli Eccleſiaſtici abitar caſe, che proprie non foſſero, nè della Chieſa? Non potrebbono ſtare co' lor genitori, e fratelli? Non potrebbono appigionare alcun altra abitazione? Potrebbonlo, eppure allora ſecondo il comune linguaggio ſarebbe veriſſimo il dire, che ſtanno in caſa loro, e potrebbono riceverci ancor altri ad albergare. Or ſe queſti Signori zelanti della Eccleſiaſtica povertà, cavillatori che ſono, riſpondeſſero, che *Giovanni*, che *Filippo*, che *Mnaſone* aveano veramente caſe loro, ma a queſto modo, come combatterli con ſucceſſo? Laſciamo dunque alla buon ora i fondi per lo ſecolo Appoſtolico, e riſtrigniamoci a quello, che è innegabile, e che baſta ad atterrare ſenza riparo il *Wicleffiano* coloro ſiſtema, dico a' beni mobili, alle rendite, a' denari ec. In primo luogo abbiamo da *S. Luca* (73), che i Criſtiani di *Geruſalemme poſſeſſiones & ſubſtantias vendebant & dividebant illa omnibus, prout cuique opus erat*. Domando ora, ſe in queſta diviſione

(70) *Joh. XIX. 27.* (71) *Act. XXI. 8.*
(72) *Ivi 16.* (73) *Act. II. 45.*

ne i ſoli Appoſtoli ſi trovaſſero eſcluſi? Ma come? Se anzi agli Appoſtoli portavaſi il danaro tutto de' venduti beni, perch' eglino poi a' poveri lo diſtribuiſſero ſecondo il biſogno di ciaſcheduno? *Quotquot enim poſſeſſores agrorum aut domorum erant, vendentes afferebant pretia eorum, quae vendebant, & ponebant ante pedes Apoſtolorum; dividebatur autem ſingulis, prout cuique opus erat* (74). In ſecondo luogo ſappiamo da *S. Paolo* (75), ch' egli, e sì pure gli Appoſtoli, i Fratelli del Signore, e *Cefa* conducevanſi ſeco ne' loro viaggi ſecondo il coſtume della giudaica nazione (76), e però ſenza alcuno ſcandalo alcune pie donne, le quali del loro provvedevanli in ciò, che a vitto, ed a veſtito partiene. Veggiamo ancora lo ſteſſo *Paolo* ora in *Geruſalemme*, ora a' *Filippi* da quelle Chieſe ricevere il neceſſario ſoſtentamento, e ſolo quando particolari trovava, da' quali eſſer mantenuto, metterſi nelle loro caſe per non eſſere alla Chieſa di carico (77). Dunque le Chieſe aveano qualche rendita, con che ſovvenire anche alle indigenze degli oſpiti. E quando le Chieſe foſſer ridotte a gran biſogno, non facevanſi dappertutto delle ſtraordinarie collette? Così ſe ne fecero e in *Antiochia* per ſovvenire i fedeli di *Geruſalemme* (78), e nelle Chieſe di *Galazia*, e di *Corinto* (79), e in quelle di *Macedonia* (80). Ma queſte limoſine

(74) *Act. IV.* 34. (75) *I. Cor. IX.* 5.
(76) *Conſuetudinis Judaicae fuit, dice S. Girolamo in cap. Matth. XXVII., nec ducebatur in culpam more gentis antiquo, ut mulieres de ſubſtantia ſua victum atque veſtitum praeceptoribus miniſtrarent.* (77) *Veggaſi S. Giangriſoſtomo hom. XLV. in Acta Apoſt.* (78) *Act. XI.* 29. (79) *I. Cor. XVI.* 1. (80) *II. Cor. VIII.* 1.

moſine, oltrecchè non ſi mandavano alle povere Chieſe, ſe non per fidate ed approvate perſone di ſacro carattere (81), ſi depoſitavano nelle mani de' Sacerdoti (82): donde poi ci vennero gli economi della Chieſa *Aleſſandrina* da *Teofilo* rammentati.

Diſciplina ſul culto ſacro.

V. Queſta è la Diſciplina, che ne' ſacri Libri incontriamo riguardo al reggimento della Gerarchia. Già volgiamoci a quella, che al culto ſacro appartiene, e regola i giorni ſacri, i luoghi ſacri, le funzioni ſacre. Quanto a' giorni ſacri, l' *una* cioè *prima Sabbati*, che ſi mentova negli Atti Appoſtolici (83), eſſer non può che la Domenica (84): e Paſqua ſotto nome *de' giorni degli azzimi* (85), e Pentecoſte (86) ci ſi veggono con gran feſtività ſolenneggiate. I luoghi deſtinati alla celebrazione de' Divini Miſterj furono dapprincipio le ſteſſe caſe de' Fedeli; onde leggiamo: *Frangentes circa domos panem* (87). Creſciuto poi il numero de' Fedeli, pare, che alle ſacre adunanze foſſero già deſtinati alcuni luoghi particolari. Certamente *S. Paolo* nella prima a' *Corinti* (88) riprendendo gli abuſi, e le profanazioni de' ſanti luoghi chiamali Chieſe: *convenientibus vobis in Eccleſiam*, e dalle private caſe li diſtingue: *numquid domos non habetis?* Uno de' principali ornamenti di queſti luoghi era l' altare, che *S. Paolo* chiama anche *Menſa* (89). Ma quali erano le occupazioni di queſte aſſemblee, o adunanze? *Erant omnes perſeverantes in doctrina Apoſtolorum, & communicatione fractionis panis, & orationibus* (90). La dot-

Giorni ſacri.

Luoghi ſacri.

Funzioni ſacre.

(81) *I. Cor. XVI.* (82) *Act. XI.* 29. (83) *Act. XX.* 7. (84) *Vegg. La Diſcipline de l' Egliſe T. I. pag.* 127. *ſegg.* (85) *Act. XX.* 6. (86) *Act. XX.* 16. (87) *Act. II.* 46. (88) *I. Cor. XI.* (89) *I. Cor. X.* 21. (90) *Act. II.* 42.

dottrina degli Appoſtoli ci fa conoſcere la cura, che aveaſi d' iſtruire colla predicazione i raunati Fedeli. In fatti gli Appoſtoli predicavan bensì nel Tempio ſteſſo di *Geruſalemme*, e nelle piazze pubbliche, ma inſieme non laſciavano d' iſtruire i già convertiti *circa domos* (91), nelle quali, come abbiam detto, ſi celebravano le ſacre aſſemblee. La predicazione era principalmente l' impiego degli Appoſtoli, e de' Veſcovi; ma ancora a' Diaconi era permeſſa. Alle donne *S. Paolo* con tutta l' autorità la proibiſce (92). Conſiſteva la predicazione nell' eſortare i Criſtiani, nello ſpiegar loro i miſterj della Religione, nel confrontare le profezie dell' antico Teſtamento colle coſe già avvenute nel nuovo, e mostrarne il ſeguito avveramento; onde lo ſteſſo *Paolo* col nome di *profetare* additò la ſacra predicazione (93). Leggevanſi ancora in queſte adunanze le lettere degli Appoſtoli (94); dal che nacque il coſtume delle lezioni de' ſacri Libri, e degli Atti ſteſſi de' Martiri nelle Chieſe. Quindi il *Profeta*, o ſacro miniſtro prendeva occaſione di dichiararne i luoghi men chiari. Il frangimento del pane era la ſeconda importantiſſima funzione delle adunanze, cioè l' Eucariſtia, o come parla *Paolo*, *Dominicam coenam manducare* (95). Dapprima ſolevano i Criſtiani fare in comune una mangiata di carità, onde *Agape* ſi appellava; quindi ſi comunicavano, ma per gl' introdotti abuſi fu da' medeſimi Appoſtoli determinato, che le Agapi non ſi celebraſſero da' Fedeli, ſe non dopo avere digiuni preſa l' Eucariſtia (96). Quanto alle orazioni, ſi domanderà quali

(91) *Act. V.* 4. (92) *I. Cor. XII.* 34. (93) *I. Cor. XI.* (94) *I. Theſſ. V. Adjuro vos per dominum, ut legatur epiſtola haec omnibus Sanctis Fratribus.* (95) *I. Cor. XI.* 18. (96) *S. Giangriſoſt. hom. XXVII. in pri. ad Cor.*

quali orazioni, e per cui, e come si facessero? Dico, che molte consistevano in Salmi, anche estemporanei, a' quali il popolo rispondeva *Amen* (97). Le altre preci sonoci da *S. Paolo* noverate, laddove a *Timoteo* scrive: *Obsecro igitur primum omnium fieri obsecrationes, orationes, postulationes, gratiarum actiones pro hominibus, pro Regibus, & omnibus, qui in sublimitate sunt, ut quietam, & tranquillam vitam agamus in omni pietate, & castitate* (98). Ed ecco insieme per cui si pregasse. Per altro eranci alcune particolari occasioni, nelle quali la Chiesa porgeva al Signore fervide preci, come sarebbe l' afflizione de' suoi Pastori (99). Intorno il modo di orare, assai comune fu il pregare a ginocchia piegate. *Santo Stefano positis genibus clamavit* (100). Anche *S. Pietro ponens genua oravit* (101), e così pure *S. Paolo* dopo aver ragionato a' Preti di *Efeso positis genibus suis oravit cum omnibus illis.* (102) Oltre le dette funzioni quando occorreva di far questue per le Chiese povere, s' intimavano le collette per la seguente Domenica; perciocchè appunto in Domenica, forse per essere giorno di maggiore sollennità, e concorso alle adunanze, costumavasi di raccogliere le limosine (103). Ora innanzi che procediamo, vuolsi avvertire, che queste adunanze si celebravano talora dopo la mezza notte, e prolungavansi in fino all' albeggiare del giorno (104) o per lo timor de' Gentili, onde anche da *Plinio* nella sua famosa pistola a *Trajano* si mentovano *antelucani coetus* celebrati da' Cristiani, o per onorare il Mi-

(97) *I. Cor. XII.* (98) *I. Tim. II.* 1.
(99) *Act. XII.* 5. (100) *Act. VII.*
(101) *Act. IX.* 40. (102) *Act. XX.* 36.
(103) *I. Cor. XVI.* 2. *Per unam Sabbati unusquisque vestrum apud se ponat recondens, quod ei bene placuerit.* (104) *Act. XX.* 7. 11.

il Miſtero della Riſurrezione ſeguita la notte della Domenica; ciò che ſembra aver data occaſione alle ſacre veglie nelle maggiori ſolennità. Per altro quando potevano i Criſtiani, guardavano diligentemente tra 'l giorno per pregare l' Altiſſimo certe ore, e quelle maſſimamente di Terza, Seſta, e Nona, che poſſono veracemente dirſi Appoſtoliche (105), e alle noſtre ore Canoniche diedero il modello. E del culto ſacro non più.

Diſciplina intorno i Sagramenti.

Batteſimo.

VI. Maraviglia ſarebbe, ſe i Sagramenti nobiliſſima parte della Criſtiana Diſciplina non aveſſero dalle Appoſtoliche iſtituzioni avuti i particolari loro regolamenti. Nel Batteſimo dell' Eunuco della Reina *Candace* abbiamo chiariſſima la Diſciplina tutta di queſto primario Sagramento. In primo luogo biſogna deſiderarlo, come fece l' Eunuco con quelle parole: *Ecce aqua, quis prohibet me baptizari* (106)? In ſecondo luogo deeſi avere la fede nel cuore: *Si credis ex toto corde, licet* (107); In terzo luogo deeſi colla bocca far la profeſſione di Gesù Criſto: *Credo Filium Dei eſſe Jeſum Chriſtum* (108). Ecco donde nata ſia la Diſciplina, che il catechiſmo preceder doveſſe il Batteſimo. Quindi *S. Pietro* (109) diceva: *Quod & vos nunc ſimilis formae ſalvos facit Baptiſma, non carnis depoſitio ſordium, ſed conſcientiae bonae interrogatio in Deum;* il che *Beda* ed *Eſtio* riportano alla cirimonia anche in oggi oſſervata di domandare a quello, che vuole eſſere battezzato, ſe crede in Dio, ſe rinunzia a Satanaſſo, e alle ſue pompe ec., dalla riſpoſta a queſta interrogazione, e dalla ſua ſincerità più che dall' eſterior lavamento dipendendo la ſalute del Battezzato. Dopo le dette coſe

(105) *Act. II.* 15. *III.* 9. *X.* 9. (106) *Act. VIII.* 36. (107) *Ivi.* (108) *Ivi.* (109) *I. Petr. III.* 21.

coſe il Diacono *Filippo* battezzò l'Eunuco, e battezzollo per immerſione. Nell' immerſione ci ſi appaleſa il modo antichiſſimo di battezzare, benche ſia probabile, che alcuna volta in que' primi tempi atteſa la moltitudine de' Catecumeni ſi uſaſſe ancora l'aſperſione (110). Nel Diacono, che battezza, abbiamo una giuſtificazione della Diſciplina, che dove prima a' ſoli Veſcovi fuori di caſo di neceſſità riſtrignevaſi la facoltà di amminiſtrare il Batteſimo, l' ha poi accordata a' Preti, e anche a' Diaconi. La forma del Batteſimo non altra era, che quella preſcritta da Gesù Criſto: *In nomine Patris &c.* E' vero, che più volte negli *Atti* leggeſi, che i Catecumeni ſi battezzavano: *In nomine Chriſti;* ma quèſto non vuole già dire, che queſta foſſe la forma del Batteſimo, ma ſolo o che il Batteſimo ſi dava *in profeſſione nominis Chriſti*, la qual confeſſione, come dicevano, dovea neceſſariamente premetterſi al Sagramento; o che conferivaſi *in virtute Chriſti*. Laſciando le altre prove, che i Teologi ſogliono ſu queſto punto recare, baſta riflettere a ciò, che in *Efeſo* avvenne a *S. Paolo*. S' incontrò egli in alcuni Diſcepoli, ch' egli credea già battezzati, e domandò loro: *Si Spiritum Sanctum accepiſtis credentes* (111). *Che Spirito Santo?* ripigliarono quelli: *nè tampoco udimmo mai, che ci foſſe uno Spirito Santo.* Ma *Paolo* replicò toſto: *In quo ergo baptizati eſtis?* Or queſta riſpoſta di *Paolo* manifeſtamente ſuppone, che non potevano aver ricevuto il Batteſimo ſenza ſentirſi nella forma nominare lo Spirito Santo. Mille volte s' incontra negli *Atti* l' impoſizione delle mani per la Creſima, ſiccome ancora i mirabili effetti, che in virtù di queſto Sagramento ancora viſibilmente pro- *Creſima.*

E ducea

(110) *Act. II.* 41. (111) *Act. XIX.* 2.

ducea ne' novelli Criſtiani lo Spirito Santo. Trovaſi anche in queſto medeſimo paſſo, di cui or or ſi diceva. Ma queſto ci dà innoltre luogo a conghietturare, che ancora in quel primo incominciar della Chieſa ſi deſſe talvolta la Creſima ſeparatamente dal Batteſimo. Perciocchè *Paolo*, come abbiamo oſſervato, credeva, che quegli *Efesj* foſſero battezzati, e dubitava tuttavia, ſe aveſſero ricevuto lo Spirito Santo: *Si Spiritum Sanctum accepiſtis credentes*, cioè ſe foſſero confermati: il qual dubbio come ſarebbegli nato, ſe inſieme col Batteſimo ſi foſſe pur ſempre conferita la Creſima? Queſta ſeparazione de' due Sagramenti non accadeva nondimeno, ſe non ſe quando i Miniſtri del Batteſimo erano perſone, che non aveano la podeſtà d' imporre le mani, come erano i Diaconi. Della Eucariſtia abbiamo, parlando delle ſacre funzioni, diſſopra accennato ciò, che ne' ſacri libri ſe ne dice per la Diſciplina. Si può aggiugnere tuttavia, che *S. Paolo* uſa termini, che apertamente alludono all' azione del ſagrifizio: *Calix benedictionis, cui benedicimus..... panis, quem frangimus* (112); e da queſto ſecondo nome perche non argomenteremmo noi, che conſecravaſi allora un ſolo pane, il quale dopo la ſeguita tranſuſtanziazione dividevaſi in più parti per diſtribuirlo a' divoti Criſtiani? Lo ſteſſo *Paolo* aſſai giuſtifica la pratica tanto da' Novatori ſcreditata delle Indulgenze, che alla Penitenza hanno relazione. Il celebre inceſtuoſo di *Corinto* dolente dell' enorme ſua ſcelleratezza avea buona parte già fatta della penitenza impoſtagli dalla Chieſa. *Paolo* lo aſſolve, e col Clero di quella Chieſa condonagli la più lunga pena, che al graviſſimo fallo di lui era dovuta, e gliela rimette *in perſona Chriſti*, *ne forte*

Eucariſtia.

Penitenza.

(112) *I. Cor. X. 6.*

forte abundantiori triſtitia abſorberetur (113). Chi colle noſtre indulgenze paragonerà accuratamente la condotta di *Paolo*, vedrà, che troppo riſerbo fu quello del P. *Du Meſnil*, il quale ſi contentò di affermare (114): *En primum indulgentiarum veſtigium* (115). Ciò, che dell' Eſtrema Unzione ſcrive *S. Jacopo* nella ſua canonica lettera, troppo è noto, perche debbaſi quì ripetere. Impoſizion delle mani, preghiere, e digiuno coſe ſono, che nelle ſacre ordinazioni non mai vanno diſgiunte (116). Più coſe avremmo a dire ſul Matrimonio, ſe non quale ſia ſtata, ma quale agl' interpetri paja eſſere ſtata la Diſciplina degli Appoſtolici tempj, voleſſimo dichiarare. Due punti di Appoſtolica Diſciplina intorno al maritaggio ſon certi dalla prima lettera di S. *Paolo* a' *Corintj*. Il primo è, che quando di due persone maritatesi insieme nella infedeltà una paſſi al Criſtianeſimo, non dee ſepararſi dall' altra, che rimanga infedele, ſe queſta vogliasi viver coll' altra ſenza darle noja ſull' articolo della Religione, o come ſogliono dire, *ſine contumelia Creatoris* (117). Il ſecondo è, che ſe nel detto caſo il conjugato, il quale reſta infedele, non vuole conviver coll' altro, il matrimonio intendeſi rotto non ſolamente quanto all' abitazione, ma pure quanto al legame, sì e per modo, che la moglie battezzataſi poſſa ad altre nozze lecitamente paſſare (118).

Gli altri Sagramenti.

VII. Ora perche dalla Disciplina de' Sagramenti a quella ultimamente divengaſi, che fu ſtabilita per lo regolamento della vita privata de'

Diſciplina riguardante la

(113) *II. Cor. II.* (114) *Doct. & Diſcipl. Eccleſ. T. I. lib. II. n.* 64. (115) *Veggaſi la Diſcipline de l' Egliſe T. I. pag.* 403. *ſegg. dove queſto punto è ſteſamente trattato.* (116) *Act. VI. 6. e XIV.* 22. (117) *I. Cor. VII.* 12. (118) *Ivi v.* 15.

vita privata de' Criſtiani.

de' Criſtiani, non penſi alcuno, che io sia quì per deſcrivere l' ammirabil condotta de' primi Fedeli, e le preclare loro virtù. Chi di tali racconti aveſſe vaghezza, veder potrà i coſtumi de' primitivi Criſtiani o del *Fleury*, o del P. *Mamachi*. Mio intendimento è di accennar della vita de' Criſtiani ſol quelle coſe, che cadono sotto l' Appoſtolica Diſciplina. Or dunque l' Appoſtolo raccomanda colle più forti maniere, ed eſtolle il merito della incontaminata Verginità (119). E bene i Criſtiani aveano già avuto un illuſtre eſempio di queſta virtù nelle quattro figliuole del Diacono S. *Filippo*. Elle erano Vergini (120), e la lor caſa può in qualche guiſa riguardarſi come il primo Monaſtero di Vergini, che ſtato sia nella Chieſa. Perciò forſe è avvenuto, che i Criſtiani con grande cura conservaſſero quella caſa, e ancora a' tempi di S. *Girolamo* ſi moſtraſſero in *Ceſarea* le loro cellette. S. *Pietro* poi anche alle maritate proibiſce l' acconciarſi con troppa cura i capelli, e l' usare finiſſimi ornamenti d' oro, e d' abiti troppo sfoggiati (121). I digiuni erano innoltre in grand' uſo preſſo i primitivi Criſtiani, e maſſimamente quando gli affari pubblici della Chieſa domandavano in maggior copia celeſtial lume e conforto (122). E concioſſiachè non aveſſer eglino nè pubblici carichi, nè libertà di traffico, e poche cure domeſtiche, impiegavanſi in lavori di mano ſecondo il precetto datone loro da S. *Paolo* (123); per le quali ragioni medeſime fu poi in iſpezial modo a' Religioſi raccomandato il manuale travaglio. Siccome poi la fraternal carità è ſtata ſempre il più luminoſo ſegnale del Criſtianeſimo; così a mantener queſta gli Appoſtoli principalmente ri-

In ordine a ſe

Riſpetto a' Proſſimi.

(119) *Ivi* 25. (120) *Act.* XXI. 9.
(121) *I. Petr.* III. 3. (122) *Act.* XIII. 2.
(123) *I. Theſſ.* IV. 11.

te rivolſero le loro cure. Quindi i dolci ſaluti, che nelle lor lettere mandavano ſcambievolmente a' più lontani Fedeli; quindi il bacio *ſanto* le tante volte ricordato nelle piſtole di S. *Paolo*, oſſia il bacio di *Carità*, come ha il greco teſto della prima lettera di S. *Pietro*; quindi l' oſpitalità sì raccomandata dall' uno e dall' altro Principe degli Appoſtoli (124). Pure difficil coſa era, che talora alcun litigio non naſceſſe tra' Criſtiani. In queſti caſi l' Appoſtolo, per uſare l' eſpreſſione di S. *Agoſtino*, *terribiliter vetat* di chiamarſi in giudizio preſſo un tribunale infedele, e vuole, che cerchinſi giudici preſſo i *Santi* (125). Che abbia l' Appoſtolo inteſo per *Santi*, ſi controverte. La Diſciplina de' ſeguiti ſecoli, anche del quarto dopo data la pace alla Chieſa, favoriſce l' opinion di coloro, che vogliono aver quì l' Appoſtolo ſtabiliti o per giudici, o almen per arbitri delle temporali cauſe de' laici Criſtiani i Veſcovi. Ma da una parte il nome di *Santo* era allora comune a tutti i Criſtiani; dall' altra l' Appoſtolo ſembra contentarſi, che in ſiffatti litigj ſi ſceglieſſe a giudicar tra' Criſtiani un Uomo di maggiore ſapienza fornito: *Voi*, ſcriv' egli a' *Corintj*, *ſe avete alcuna lite ſecolareſca, conſtituite a giudici i più diſpregevoli, che ſon nella Chieſa (anzi che a' Pagani giudici rechiate le voſtre cauſe). Dicolvi a voſtra vergogna: così dunque non havvi tra voi alcun ſaggio Uomo, il quale delle liti de' Fratelli portar non poſſa giudizio? ſic non eſt inter vos SAPIENS QUISQUAM, qui poſſit judicare inter FRATREM ſuum?* La qual maniera di dire aſſai moſtra, che non ſi parla di Veſcovi (126). Nondime-

(124) *Caritas fraternitatis*, ſcrivea agli *Ebrei* S. *Paolo*, *maneat in vobis, & hoſpitalitatem nolite obliviſci.* (125) *I. Cor. VI. 1. ſeqq.* (126) *Veggaſi la Diſcipline de l' Egliſe T. I. p. 283. ſegg.*

no conſiderando io, che ne' ſecoli appreſſo, come accennavaſi, i Veſcovi erano i giudici anche de' laici nelle temporali lor liti, (127) conjetturo, che queſt' uſo appunto ſia nato dal ſupporſi nel Veſcovo più che in altro qualunque la ſapienza da *Paolo* richieſta nel giudice. La carità de' Criſtiani ſtendevaſi anche agl' Idolatri, co' quali però potevan mangiare (128); ma per tutto ciò non potevano entrare ne' loro templi, o accoſtarſi a' loro altari (129). Nè meno pietoſi erano co' defunti. Ne accompagnavano i funerali col pianto, e con tutte le cirimonie di un ſacro lutto (130). Agli ſteſſi rei non negavano i doveri della ſepoltura, come vedeſi in *Anania*, e *Safira*, comecchè da Dio medeſimo foſſer percoſſi (131). Il marito e la moglie ſeppellivanſi l' uno accanto dell' altro (132).

Altre più leggi di Diſciplina, che ſcritte non ſono, laſciarono gli Appoſtoli per tradizione.

VIII. Ecco la Diſciplina degli Appoſtolici tempi conſervataci ne' ſacri libri. Ma troppe più coſe ſtabiliron eſſi, che a noi giunte non ſono, ſe non ſe per tradizione. *Paolo* medeſimo nella prima a' *Corintj* ricorda i precetti da lui laſciati loro a viva voce: *Laudo vos, quod per omnia mei memores eſtis, & ſicut tradidi vobis, praecepta mea tenetis* (133). Similmente nella ſua ſeconda piſtola a' *Teſſaloniceſi* raccomanda loro di guardare le tradizioni, che da lui o per ſermon familiare, o per lettera aveano inteſe: *Fratres, tenete traditiones, quas didiciſtis ſive per ſermonem, ſive per epiſtolam noſtram* (134). Quindi ci avvertiva il gran *Baſilio*: *De' domini, e de' precetti cuſtoditi nelle Chieſe altri certamente ne abbiamo dalla*

(127) *Conſultiſi il P. Bianchi dell' eſterior polizia della Chieſa T. III. pag. 456. e ſegg.*
(128) *I. Cor. VIII. 27.* (129) *I. Cor. VIII. 10.*
(130) *Act. VIII. 2.* (131) *Act. V. 6. 10.*
(132) *Ivi.* (133) *I. Cor. XI.* (134) *II. Theſſ. II. 14.*

la ſcritta dottrina, altri ne ricevemmo in occulto dalla tradizion degli Appoſtoli a noi laſciata: gli uni e gli altri de' quali hanno alla pietà pari forza (135). Tra queſti novera poi il ſegnarci che uſiamo colla Croce; le parole della preſcritta invocazione nell' Eucariſtico Sacrifizio; il conſecrare l' acqua del Batteſimo, e l' Olio della ſacra Unzione; lo ſteſſo ugnimento dell' olio: il volgerſi, che facevan i Criſtiani ad *Oriente*, quando pregavano; lo ſtare in piedi ad orar le Domeniche, e tutto il tempo, che dalla Paſqua corre a Pentecoſte; la profeſſion medeſima, o 'l Simbolo della fede. Ma S. *Clemente* Papa nella ſua prima lettera a' *Corintj* tra le Appoſtoliche coſtituzioni mentova la continuata ſucceſſione de' Veſcovi. Tradizion degli Appoſtoli è ancora il digiuno della Quareſima, come a *Marcella* ſcriſſe *Girolamo* (136). S. *Leone* Magno aggiugne oltre il digiuno de' quattro tempi (137) la conſuetudine di eſorcizzare i Catecumeni, e quella di battezzare nelle feſtività della Paſqua, e della Pentecoſte, ſiccome ancora il coſtume di tenere le ordinazioni de' Diaconi, de' Preti, e de' Veſcovi le ſole Domeniche (138). Ma per non diſcorrere ragionando a più minute coſe, poſſiamo generalmente affermare con S. *Agoſtino* (139), che *tutto ciò, che tiene la Chieſa univerſale, nè trovaſi da' Concilj iſtituito, ma bensì fu ſempre tenuto, dirittamente ſi crede dall' Appoſtolica autorità a noi tramandato*. Quando però diciamo, che gli Appoſtoli grandiſſima parte

(135) *De Spirit. S. cap. XXVII.* (136) *Ep. LIV.* (137) *Ep. XVI. Cacciar. edit.*
(138) *Ep. XI. e altrove.* (139) *L. IV. de Bapt. contr. Donat. cap. 24. Quod univerſa tenet Eccleſia, nec Conciliis inſtitutum, ſed ſemper retentum eſt, nonniſi ab Apoſtolica auctoritate traditum rectiſſime creditur.*

te della Eccleſiaſtica Diſciplina e in iſcritto, e per tradizione ci hanno traſmeſſa, ciò principalmente vuolſi intendere del Principe degli Appoſtoli *Piero*. E' certo, come già ſcriſſe S. *Bonifacio I.*, *che l' iſtituzione della naſcente Chieſa univerſale dall' onore del B.* Piero *ebbe principio; nel quale onore tutto il reggimento ſuo, e la forza conſiſte. Imperciocchè dal fonte di lui, creſcendo già la coltura della Religione, in tutte le Chieſe derivò l' Eccleſiaſtica Diſciplina.* (140).

E S. Piero maſſimamente.

IX. Ma è da tornare oggimai al primo intendimento. Dunque le coſe tutte dagli Appoſtoli coſtituite dir ſi poſſono ordinate da Criſto, ſia perche, come dicevamo, egli medeſimo o converſando con eſſo loro in ſulla terra, o loro apparendo anche dopo il beatifico ſuo aſcendimento alla deſtra del Padre abbiale loro preſcritte, ſia perche eglino per la podeſtà da lui compartita loro abbianle comandate. Ma queſta legislativa podeſtà non fu già agli Appoſtoli da Criſto conceduta per eſſo loro, ma per lo ben della Chieſa. Che voglio dire? Queſto dir voglio, che tal podeſtà non dovea eſſere a' ſoli Appoſtoli riſtretta, ma paſſare ne' lor Succeſſori. La vita degli Appoſtoli aver dovea il ſuo termine; nè al governo della Chieſa baſtar potevano le leggi da loro laſciate. Perocchè anzi a miſura che la fede ſi dilatava, creſceva il biſogno di ſeparare i miniſteri, perche gli operaj Evangelici, e i Paſtori maſſimamente poteſſero al numero de' moltiplicati Criſtiani ſoddisfar colla cura; la diverſità ſteſſa delle nuove convertite

Ma la podeſtà di far leggi di Diſciplina dagli Appoſtoli paſsò a' lor Succeſſori.

(140) *Ep. XIV. col. 1037. edit. Couſt. Inſtitutio univerſalis Eccleſiæ de B. Petri ſumpſit honore principium; in quo regimen ejus & ſumma conſiſtit. Ex ejus enim Eccleſiaſtica Diſciplina, Religionis jam creſcente cultura, fonte manavit.*

tite Nazioni, del loro genio, delle lor costumanze, i non pensati difetti, che nella gran moltitudine sogliono pullular facilmente, il corrompimento delle usate pratiche per le false ed eretical dottrine di malvagissimi uomini domandavano innovazioni, interpetramenti, riforme di Disciplina. Come a ciò sarebbesi provveduto, se col mancar degli Appostoli si fosse la Chiesa trovata sfornita della necessaria autorità a formare decreti di Disciplina? Ma consoliamoci. I Vescovi siccome nel carico di pascere la greggia di Cristo, così nella podestà di regolare la Disciplina succedono a' que' primi Padri, e legislatori della Chiesa. Perciò Cristo non a tempo limitò la protezione, che promise agli Appostoli, ma stesela a tutte l' età *fino alla consumazione de' secoli*. Dal che seguita, che quantunque considerata la Disciplina riguardo a' suoi immediati istitutori possa acconciamente dividersi in *Divina*, *Appostolica*, ed *Ecclesiastica*, secondo che da Cristo, o dagli Appostoli, e da' Vescovi fu immediatamente ordinata, nondimeno riferendola al primo autore, che è Cristo, dal qual solo la podestà di stabilirla è derivata, può e dee dirsi tutta divina.

Onde la Disciplina Ecclesiastica è perciò ancor essa d' origine divina.

X. E ciò già vale di per se solo a farne bastantemente conoscere anche la eccellenza somma della Ecclesiastica Disciplina sopra le leggi civili. Perciocchè ella ci viene in parte da Gesù Cristo medesimo, in parte da lui immediatamente discende. Non è così delle leggi civili. Queste da podestà umana sono prescritte, e da podestà umana, la quale benche da Dio derivi ella pure, perciocchè *ogni podestà è da Dio* (141), pur nondimeno solo mediatamente e rimotamente ha origin divina. I Regalisti con *Giovanni Marsiglio* noto Scrittore nella causa de' *Veneziani* con *Paolo V.*, *Renato Choppin*

Eccellenza della Ecclesiastica Disciplina sopra le leggi civili per la sua origine tutta divina.

Dove le leggi civili sono da u-

(141) *Rom. XIII.* 1.

mana podestà, che sólo mediatamente viene da Dio.

pin (142), de *Marca* (143), per tacere i Protestanti *Gianfederigo Hornio* (144), *Giannadamo Osiandro* (145), ed altri citati dal P. *Schwarz* (146), sostengono veramente, che la podestà de' Sovrani abbia Iddio per autore immediato. Nondimeno ci sarà permesso di dire, che la contraria opinione a così forti ragioni è appoggiata, che una sola irragionevole adulazione a' Principi ha potuto introdurre un linguaggio, che ad altro non mira, se non ad uguagliare nella istituzione alla Ecclesiastica la civil podestà, per poi sottometter quella a questa nella esecuzione. Nè credasi già, che questa dottrina, la quale alla podestà de' Principi non dà altra derivazione da Dio, che la mediata e rimota, sia sentimento di soli Teologi affezionati al Papato. E difendonla veramente il *Bellarmino* (147), il *Suarez* (148) il *Charlas* (149), il P. *Bianchi* (150), e molto c' inclinano lo *Schwarz* (151), e 'l P. *Mamachi* (152); ma non pertanto sono dello stesso avviso anche Teologi, e Canonisti niente parziali per Roma, come il P. *Zallwein* (153), anzi parecchi di quegli stessi, l' autorità de' quali alla Corte *Romana* viene da *Richerio*, da *Dupino*, da *Febbronio*, e da somiglianti opposta con fasto, come *Giovanni* Ger-

(142) *De sacr. polit. lib. I. tit. 7. §. 9.* (143) *De Conc. lib. II. cap. 2.* (144) *De Civit. lib. II. cap. 1.* (145) *Observ. in Gret. l. I. c. 3. §. 7.* (146) *Instit. Jur. nat. & gent. P. II. Tit. 2. Instruct. 3. §. 1.* (147) *De laicis lib. III. c. 6.* (148) *Defens. fid. adv. Reg. Angl. lib. III. cap. 2. & 3.* (149) *De libert. Eccles. lib. IV. c. 4. edit. Leod.* (150) *T. I. p. I. segg. e III. pag. 6. segg.* (151) *Loc. cit.* (152) *T. IV. Orig. & Ant, Christ. lib. IV. c. 2. §. 2. pag. 56. segg.* (153) *Princip. Jur. Eccles. T. IV. pag. 32. segg.*

Gerſone, *Giovanni Maggiore*, il Cardinale *Pier* di *Alliaco*, e *Jacopo Almaino*, le teſtimonianze de' quali ſono dal citato P. *Bianchi* recate, e ſinceramente diſaminate (154). Nè da tacer ſono e *Grozio*, e *Pufendorf*, e *Noodt*, e *Gianfranceſco Buddeo*, de' quali accennanſi i luoghi dal P. *Manachi* (155), tutti buoni Proteſtanti, e tra' Pubblicisti di altiſſima fama. Queſto ſolo può torre il pregiudizio, che alcuno di tali materie mal pratico potrebbe formarſi, che noi voleſſimo far ſolo da Dio mediatamente derivare la Podeſtà de' Principi, perche aveſſerla immediatamente dal Papa. Non avrebbono così penſato queſti Scrittori; nè ad alcuno (preſcindendo dalla Imperial podeſtà come in *Carlo* Magno rinnovata nell' *Occidente*) è in mente caduto un sì bel ſogno. Quello dunque che in primo luogo diciamo è, che la ſuprema podeſtà riguardo alla comunità viene immediatamente da Dio, dalla qual comunità fu poi ne' ſuoi governanti trasferita. Spieghiamoci chiaramente. Avendo Iddio tra gli altri naturali doni all' uman genere conceduti dato ancor quello di ſaperſi conſervare nella umana Società, difenderſi dall' oppreſſione de' Prepotenti, e cuſtodire l' equità e la giuſtizia contro la violenza de' malvagi, gli hà conceduto ancora il diritto d' inſtituire i Principi, e i Magiſtrati, e di collocare la pubblica podeſtà, o in un ſolo, che agli altri ſoprantendeſſe, o in alcuni de' più ſcelti, che di comun conſiglio amminiſtraſſero la giuſtizia, e le violenze impediſſero. Per la qual coſa, come oſſerva *Cicerone*, il vedere, che la più meſchina moltitudine rimaneva premuta dalle violenze di coloro, che maggiori forze, e maggiore ricchezza aveano, obbligò gli uomini a ricorrere ad un altro uomo di eccellente valore ſopra

(154) *T. I. pag. 8. e ſegg.* (155) *Loc. cit.*

ſopra di tutti, il quale allontanando le ingiurie da i più deboli per coſtituire fra tutti l' equità, con pari diritto uguagliaſſe gl' infimi co' ſommi nelle leggi del giuſto, e dell' oneſto. *Juſtitiae fruendae cauſſa videntur* (mihi) *olim bene morati Reges conſtituti. Nam cum premeretur inops multitudo ab iis, qui majores opes habebant, ad unum aliquem confugiebant virtute praeſtantem, qui cum prohiberet injuria tenuiores aequitate conſtituta, ſummos cum infimis pari jure retinebat* (156). „ E' dunque dell' ultima eviden„ za, dirò con un Autore niente ſoſpetto a' Politici, coll' Autor, dico, *della Chieſa e della Repubblica dentro i loro limiti* (157) „ che l' „ origine della Sovranità, o della podeſtà poli„ tica viene immediatamente dal patto ſociale, „ cioè da convenzioni di uomini riunitiſi in un „ ſol corpo per la loro tranquillità. „ Il che con poche parole eſpreſſe Santo *Agoſtino* ſcrivendo (158): *generale pactum eſt ſocietatis humanae obedire Regibus*. Segue però a dire il citato Autor della *Chieſa e della Repubblica* (159): „ Lo „ ſtabilimento delle Società ed in conſeguenza „ dell' Autorità ſovrana era nelle vedute della „ Providenza, perche Iddio, che ama eſſenzial„ mente l' ordine, ha voluto ſenza dubbio, che „ vi ſia ſopra la terra una ſuprema Poteſtà, che „ ſia atta a procurarlo, ed a mantenerlo frà „ gli uomini. Ma gli uomini hanno ſtabilito „ queſta podeſtà non in conſeguenza di un co„ mando di Dio, ma di loro volontà, perche „ così Dio ha voluto, e perche ha permeſſo, „ che provaſſero gli effetti degl' inſulti, e della „ violenza altrui, ch' era per la moltiplicazione „ del genere umano ridotta ad un ſegno, che „ uomini iſolati non potevano repellerla. „ Que-

ſto è

(156) *De Offic. lib. I. cap.* 12. (157) *Pag.* 32.
(158) *Lib. III. Confeſſ. c.* 8. (159) *Pag.* 33.

Ro è ciò, che in altri termini propoſe *Almaino* Teologo Regaliſta in una queſtione da lui pubblicamente recitata nell' Univerſità di *Parigi*. Approva egli la ſentenza di *Durando*, il quale aſſeriſce, quella eſſer da Dio quanto al debito, non quanto all' uſo e all' acquiſto, e ſpiega indi queſta diſtinzione dicendo, che eſſendo naturalmente dovuto agli uomini il giudizio retto, per cui conoſcano, eſſer neceſſario, che eſſi ſieno ſoggetti ad alcuno, che loro il diritto, e la giuſtizia amminiſtri, ed avendo Dio tra gli altri doni di natura inſerito negli uomini queſto lume, e queſta cognizione, perciò la pubblica civil podeſtà procede da Dio inquanto al debito, ma da lui non procede regolarmente in quanto alla comunicazione; poiche non mai Dio, regolarmente parlando, comunicò ad alcun uomo queſta podeſtà, nè diede alcun precetto, che ad alcun uomo foſſe comunicata (160): *Pro reſolutione dicit* Durandus *in I. de origine juris, quod poteſtas temporalis, ſive laica eſt a Deo quantum ad debitum, ſed frequenter non eſt a Deo quantum ad acquiſitionem, & uſum. Primum probatur; nam ſecundum dictamen rectum debitum eſt, talem poteſtatem eſſe; naturaliter enim judicant homines, quod oportet, eos ſubjici alicui, qui eis judicium, & jus, ſive juſtitiam adminiſtret: ergo ſecundum judicium rectum naturaliter nobis inſitum debitum eſt, talem poteſtatem Regiam ſeu ſaecularem eſſe: ex ordinatione enim inſitum eſt nobis tale judicium naturale, ut conformiter ad ipſum vivamus, & hoc a Deo; hoc eſt Deus naturaliter nobis inſeruit lumen vultus ſui, hoc eſt unum judicium, quo naturaliter judicamus, omnes politice ad invicem viventes debere eſſe ſubjectos alicui, vel aliquibus, quibus incumbat ex officio facere mutuam juſtitiam: ergo quo ad debitum ipſa po-*

(160) *De Poteſt. Eccleſ. & laica q. I. cap. 1.*

ſa poteſtas ſaecularis, ſive laica eſt ex ordinatione divina: ſed non eſt a Deo regulariter ad iſtum ſenſum, quod alicui Deus communicaverit iſtam juriſdictionem laicam, quia nunquam alicui regulariter immediate communicavit hanc poteſtatem, nec dedit ſpeciale praeceptum, ut alicui communicaretur, & ideo non eſt a Deo quantum ad iſtum ſenſum. In ſecondo luogo diciamo, che quantunque la collazione della ſuprema podeſtà venga immediatamente dalla ſocietà nel modo dianzi ſpiegato, nondimeno ſuppoſta quella collazione naſce immediatamente da Dio per diritto naturale e divino e nel Principe, che l' ha accettata, l' obbligazione di uſarla, e di comandare al popolo, e nel popolo, il quale in lui l' ha trasferita, l' obbligazione di ubbidire (161). Il che è conforme a quello, che inſegnava il Cardinale *Alliacenſe*, il quale per teſtimonianza dell' *Almaino* (162) in due coſe coſtituiva il fondamento della civil podeſtà temporale, cioè in un titolo creato, qual ſarebbe la ſucceſſione, l' elezione, l' eredità, la vendita, o la permutazione; e nella divina approvazione, dicendo, che allora il Principe divien legittimo Signore, quando Dio approva il dominio a lui conferito dagli uomini per qualche titolo umano. Per la qual coſa ſiccome le umane leggi quantunque riconoſcano immediatamente l' autorità dalla volontà del legittimo Principe, che le fà, contuttociò, poichè Dio le approva colla ſua volontà, obbligano in coſcienza i ſudditi all' oſſervanza (163); e chi reſiſte alle umane leggi, reſiſte alla volontà di Dio; così avvegnachè il terren Principato ſia immediatamente dalla umana iſtituzione, contuttociò per due titoli può giuſtamente a Dio riferirſi la po-

deſtà

(161) *Schwarz loc. cit.* (162) *L. c. quaeſt. 2. cap. 1. §. quantum ad haec.* (163) *Suarez l. c. lib. III. cap. 2. n. 13.*

deſtà di lui, mediato l' uno, immediato l' altro; cioè e perche Dio naturalmente inſerì agli uomini la diritta ragione, ſecondo la quale iſtituiſſero il Principato (che è titolo mediato); e perche coſtituito il legittimo Principe, Dio col ſuo volere approva queſta umana diſpoſizione, come neceſſaria alla civil ſocietà, e al conſervamento, e alla temporal ſalute de' Popoli (il che è titolo immediato). Così ſenza che ci ſtanchiamo più oltre, ſpieganſi acconciamente le autorità della Scrittura, de' Padri, e de' Concilj, dove aſſeriſcono *eſſer data dal Signore la podeſtà, e dall' Altiſſimo la virtù a quelli, che hanno il governo de' popoli* (164), *per Dio regnare i Regi, e i Legislatori decretar coſe giuſte* (165), *non eſſerci podeſtà, la quale non ſia da Dio* (166), *dovere i Principi credere, che non dagli uomini, ma da Dio ſia loro ſtato il Regno raccomandato* (167), *eſſer l' Impero a' Sovrani conferito per ſupernale diſpoſizione* (168). Ma ſe a Dio quale immediata cagione ſi attribuiſca, che quella podeſtà, la quale generalmente riſedeva nella Comunità, o ſi riuniſca in un ſolo, come nelle Monarchie, o ſi traſporti in più ſieno Ottimati, come nell' Ariſtocrazia, o nel popolo, come nella Democrazia, ſi potrà egli dar ragione, perche una Nazione ſiaſi al Monarchico Principato anzi che ad altro appigliata, un' altra per lo contrario governiſi o con popolare, o con ariſtocratico reggimento? Si potrà egli ſpiegare la diverſità, che negli ſteſſi

Regi

(164) *Sap. VI. 3.* (165) *Prov. VIII. 15.* (166) *Rom. XIII. 1.* (167) *Conc. Pariſ. a. 829. cap. V. T. IV. Conc. Hard. col. 1338.* (168) *Gelaſio ep. IV. ad Anaſtaſ. Imp. Di queſta e delle altre ſopra recate autorità veggaſi il Suarez, il Bianchi, il Mamachi ne' luoghi citati, ove più ſteſamente l' eſaminano.*

regj governi s' incontra? Onde altri Re ſotto-poſti erano alle leggi dalla moltitudine ſtabilite; come di quei di *Macedônia* narrasi da *Q. Curzio* (169); altri avean col popolo comune la pubblica podeſtà, come de' Regi *Spartani* abbiamo da *Dionigi* di *Alicarnaſſo* (170); altri dipendono o da' Parlamenti, come i Re d' *Inghilterra*, o dalle Diete, come i Re di *Polonia*. Si potrà egli ſpiegare quella variazion de' governi, la quale non pur nelle *Greche* Repubbliche, ma nell' *Ebraica* ancora ſi può oſſervare, e nella *Romana* maſſimamente così famoſa, in cui la pubblica civil podeſtà dapprincipio collocata ne' Regi, da eſſi paſsò nel Senato, e nel popolo, e da queſto fu trasferita ne' Ceſari? Certamente che tanto varia forma di governi s' introduceſſe negli umani dominj, ſalva una ſpeziale e poſitiva divina iſtituzione, della quale non abbiamo veſtigio, non può attribuirſi, che al ſolo conſenſo de' popoli, i quali anzi queſta maniera che altra ſi eleſſero. Perciocchè la natural ragione, che moſtra neceſſaria la politica podeſtà per lo conſervamento della ſocietà, non determina piuttoſto una foggia di governo, che un' altra. Stabilita poi queſta, eſſer dovrebbe immutabile, ed invariabile, nè potrebbe ad arbitrio de' popoli trasferirſi dal Principe negli Ottimati, o ritenerſi dalla moltitudine, nè per lo contrario da molti riunirſi in pochi, e da pochi in un ſolo: ovvero ſarebbono in iſtato contrario alla divina ordinazione quelle Repubbliche, che per comune deliberazione cangiarono forma, e dalla Monarchia paſſarono all' Ariſtocrazia, o temperarono con ambe le ſpecie la pubblica Signoria, o altra forma di governo ſi eleſſero più acconcia alla loro conſervazione. La qual coſa

(169) *Lib. IV. lib. VI. e lib. VIII.*
(170) *Lib. XI. cap. 15.*

cosa quanto sia ingiuriosa all'uman genere, non v'ha chi nol vegga. Dal che s'inferisce, essere molto più grave errore contro il senso comune quella sentenza di *Chopino* (171), e di *de Marca* (172), i quali avvisaronsi, che la Regal podestà in ciascuno de' Regi immediatamente derivi da Dio, non meno che la spirituale in ciascuno Pontefice. Pare certamente che il *Grisostomo* sponendo quel detto di *Paolo: non est potestas nisi a Deo*, prevedesse questa travolta opinione, e volessene anticipatamente confondere i partigiani, così parlando ad un di loro (173): *Quid dicis? Omnis ergo Princeps a Deo constitutus est? Istud non dico: nec enim de quovis Principe mihi sermo nunc est, sed de ipsa re. Quod enim Principatus sint, quod hi quidem imperant, illi vero subjecti sint; quodque non simpliciter, ac temere cuncta ferantur, hoc divinae sapientiae opus esse dico. Propterea non dicit* (S. Paolo), *non enim Princeps est nisi a Deo, sed de re ipsa disserit, dicens: Non enim potestas est nisi a Deo.* Eppur si dirà: *S. Agostino* (174) ci assicura, che quel Dio, *qui* Augusto (diede il Regno), *ipse* (cioè Dio) & Neroni; *qui* Vespasianis *vel Patri vel Filio suavissimis Imperatoribus*, *ipse* & Domitiano *crudelissimo*. Così è. Ma *Agostino* non altro dir volle, se non che gl' Imperi e i Regni non da bugiardi Numi del Gentilesimo doveano riconoscersi, come stoltamente faceasi da' Pagani, ma dal solo verace Iddio de' Cristiani; e così ancora contro gl' Idolatri disputava *Tertulliano* (175); e contro gli *Gnostici*, i quali bestemmiavano ogni Principato, ed ogni civil Magistrato come opera del malvagio Spirito e del Diavolo, pro-

 fessa-

(171) *Loc. cit.* (172) *Lib. II. cap.* 1. *n.* 1.
(173) *Hom. XXIII. in ep. ad Rom.*
(174) *De Civit. Dei lib. V. c.* 21.
(175) *Apol. cap.* 29.

feſſava *S. Ireneo* (176); volendo con ciò denotare, che i Principi non ſovraſtavano agli uomini per iſtigazione maligna del Diavolo, ma per altiſſimo conſiglio della Provvidenza divina, e non per ſemplice volontà di Dio, ſenza cui nulla di vantaggioſo, o di nocevole può accadere agli uomini, ma per un volere benefico, per cui all' uman genere provvide del Principato per conſervazione di quello, dotandolo di que' lumi, che neceſſarj ſono per iſtituirlo, ed approvando l' iſtituzione da quello fatta. Per la qual coſa ſcriſſe il medeſimo *Sant' Ireneo* (177), che *cujus juſſu homines naſcuntur, hujus juſſu & Reges conſtituuntur*, riferendo il Principato a' doni dovuti alla umana natura. Se poi l' uman Principato da lui agli uomini immediatamente ſi conferiſca, nol dice alcuno degli allegati Padri, e molto meno poteal pretendere *S. Agoſtino*, il quale parlava de' *Romani* Imperadori. Perciocchè certa coſa è, che gl' Imperadori di *Roma* non ebbero altra maggior podeſtà di diritto, che quella, la quale fu in loro trasferita dal popolo. *Pomponio* famoſo Giureconſulto nel Libro, che intitolò *Enchiridio*, favellando della *Romana Repubblica* afferma, che *quia difficile plebs convenire coepit, populuſque multo difficilius in tanta turba hominum; neceſſitas ipſa curam Reipublicae ad Senatum deduxit.* Quinci aggiugne, che *noviſſime ſicut ad pauciores juris conſtituendi via tranſiſſe, ipſis rebus dictantibus, videbatur; per partes evenit, ut neceſſe eſſet Reipublicae per unum conſuli..... Igitur conſtituto Principe, datum eſt ei jus, ut quod conſtituiſſet, ratum eſſet.* Ulpiano poi altro celebre Giureconſulto inſegna: *quod Principi placuit, legis habet vigorem, utpote cum lege regia, quae de ejus imperio lata eſt,* popu-

(176) *Adverſ. haer. lib. V. cap.* 24.
(177) *Loc. cit.*

populus ei, & in eum omne ſuum imperium, & poteſtatem contulerit. Ed è da notare, che le ſentenze di queſti due Giureconſulti furono per certe tenute in tanto, che *Giuſtiniano* le inſerì amendue nelle *Pandette* (178), e quella di *Ulpiano* fu dallo ſteſſo Imperadore riferita anche nelle ſue *Iſtituzioni* (179), in quel Libro cioè, nel quale ei volle ad iſtituzione della gioventù raccolti i più indubitati principj della ragione civile. Ma per buona ſorte eſiſte ancor in oggi in rame un frammento della legge *Regia* citata da *Ulpiano*, e da queſta vedeſi chiaramente, che queſto Giureconſulto eſagerò un pocolino, ſcrivendo, che il popolo avea ne' Ceſari conferito ogni ſuo potere, e ſcioltili da tutte le leggi. Perciocchè vedeſi in quella, che *Veſpaſiano* viene ſolamente ſciolto da quelle leggi, e da que' plebiſciti, onde andati erano liberi alcuni de' ſuoi Anteceſſori, e gli fu data podeſtà di far quello, che per conſenſo del popolo, e per decreto de' Padri era a quegli ſteſſi Predeceſſori di lui ſtato conceduto di poter fare (180). Or

 dopo

(178) *ff. de orig. jur. l. 1. §. 4. e 6., ff. de Conſtit. Princ. l. 1. tit. 3.* (179) *Inſtit. lib. 1. tit. 2. §. 6.*

(180) *VTIQVE. QVIBVS. LEGIBVS. PLEBISVE. SCITIS. SCRIPTVM. FVIT. NE. DIVVS. AVG. TIBERIVSVE. IVLIVS. CAESAR. AVG. TIBERIVSQVE. CLAVDIVS. CAESAR. AVG. GERMANICVS. TENERENTVR. IIS. LEGIBVS. PLEBISQVE. SCITIS. IMP. CAESAR. VESPASIANVS. SOLVTVS. SIT. QVAEQVE. EX. QVAQVE. LEGE. ROGATIONE. DIVVM. AVG. TIBERIVMVE. IVLIVM. CAESAREM. AVG. TIBERIVMVE. CLAVDIVM. CAESAREM. AVG. GERMANICVM. FACERE. OPORTVIT. EA. OMNIA. IMP. CAESARI. VESPASIANO. FACERE. LICEAT.*

dopo ciò come avrebbe *S. Agoſtino* potuto dire con verità, che a quegli Auguſti era da Dio ſtata la Imperial podeſtà immediatamente donata? Stia dunque pur fermo, che il Santo Dottore a queſto ſolo mirava di ſgannare i Pagani del vecchio error loro, onde a' falſi Dei attribuivano l' Impero *Romano*. E, in fatti avea detto poco avanti: *Qui ergo* Perſis *dedit ſegetes ſine cultu Deae* Segetiae, *qui alia dona terrarum ſine cultu tot Deorum, quos iſti rebus ſingulis ſingulos, vel etiam rebus ſingulis plures praepoſuerunt, ipſe etiam regnum dedit ſine cultu eorum, per quorum cultum ſe iſti regnaſſe crediderunt.* Or non ſarebbe ridicola coſa volere, che *S. Agoſtino* quì accennaſſe produrſi da Dio immediatamente le biade, e gli altri frutti delle campagne, e degli orti, perche afferma, non alla Dea *Segezia*, e a tali altri Dei dalla Gentilità prepoſti a' fiori, alle viti, ec., ma al ſolo Dio da' Criſtiani venerato doverſi queſte ricchezze della terra? Come dunque può ragionevolmente affermarſi, che il Santo credeſſe il noſtro Dio cagione immediata dell' Impero per queſto ſolamente, che diſſelo autor ſolo dell' Impero ad eſcluſione degli Dei pagani? Noi diciamo, che il ſolo verace Iddio de' Criſtiani alla Comunità diede immediatamente la podeſtà del Principato; ma benchè ne' Regi, negl' Imperadori, e negli altri Sovrani con qualſiaſi nome vengan chiamati ſiaſi poi queſta trasfuſa dal popolo, è egli men vero, che il fonte primiero della politica podeſtà ſia il ſolo Dio vero de' Fedeli, e non o 'l reo principio degli *Gnoſtici*, e de' *Manichei*, od uno ſtuolo d' intenſate gentileſche divinità? Nò certamente, ſiccome, quantunque la terra ſia, che fecondata dalle piogge, avvivata dal ſole, coltivata dall' induſtria de' campagnuoli immediatamente ci dà i grani, e gli altri frutti, è ſempre tuttavia veriſſimo, che non altro Dio dal noſtro le ha data que-

ta que-

ta queſta producitrice virtù. Già al primo noſtro intendimento tornando, ſe è falſo, come abbiamo ſinora potuto vedere, che la temporal poſſanza de' Principi, e de' Regnanti abbia da Dio il ſuo immediato principio, come l' ha certamente la podeſtà della Chieſa, chi non riconoſca il maggior pregio, che ſopra le leggi civili hanno l' Eccleſiaſtiche leggi di Diſciplina per la più alta origine di quella podeſtà, da cui derivano?

XI. Nè tuttavia per queſto ſol capo la preſtanza dell' Eccleſiaſtiche leggi vantaggia quella delle civili; ſiccome non per lo ſolo titolo della origine è alla civile l' Eccleſiaſtica podeſtà ſuperiore. E in vero la civil podeſtà legislativa è una podeſtà di ſolo ordine naturale, e però indiritta a fine ſol naturale, qual è l' eſterna felicità naturale della vita preſente, fine non che non adequato, ma il men perfetto della politica ſocietà; ma l' Eccleſiaſtica podeſtà di legislazione è ſtata principalmente e per ſe data da Criſto alla Chieſa; perche indirizzaſſe gli uomini alla immortale e ſuperna felicità della vita futura, e quindi anche alla interna felicità preſente, che conſiſte nella virtù e nella oneſtà delle azioni, ed è il fin primario e più nobile delle ſteſſe civili Comunità. Però niente che ſia ſolamente terreno, nè alla ſalute delle anime appartenga, è di ragione della Eccleſiaſtica podeſtà; ma tutto e quel ſolo, che ha ragione di ſpirituale, ed alle ſpirituali coſe abbia riguardo, cade ſotto la ſua forza divina. E quindi altre nuove notabiliſſime differenze tra l' una e l' altra podeſtà potrebbonſi trarre, cioè per riguardo e alla loro materia proporzionata al loro fine, e a' mezzi di ottener queſto medeſimo fine, e alle azioni, che ad eſſo conducono (181). Ma una

Altri pregi della Eccleſiaſtica Diſciplina ſopra le leggi civili tratti dal fine della podeſtà Eccleſiaſtica,

(181) *Veggaſi di queſte differenze* Piero Tirco

e dal ſuo ſoggetto ſia primario,

ſola conſideriamone, che naſce dal primario e quaſi immediato ſoggetto delle due podeſtà. Perocchè la civile podeſtà, come ſi è veduto, immediatamente riſiede nella Comunità, da cui ſi partecipa a' Sovrani della terra; ma la Eccleſiaſtica riſiede principalmente in Criſto. Innoltre ſiccome il proſſimo ſoggetto della temporal podeſtà è quella tale perſona, a cui la Comunità la traſferiſce; così il proſſimo ſoggetto della ſpirituale è quegli, a cui Criſto Signore l' ha o immediatamente conferita, come *S. Pietro*, e i Succeſſori di Lui, o mediatamente cioè per mezzo di queſti, come i Veſcovi ſono, e gli altri Prelati. Dal che nuovi vantaggi derivano alla ſacra podeſtà ſulla profana. Perciocchè può, chi non lo sà?, può la civil podeſtà anche ad un Principe infedele competere; e così l' Impero *Romano* ſino a *Coſtantino* fu in mano di gentili Imperadori: può ancora una donna avere la politica podeſtà, come per laſciare le *Debbore*, e le *Atalie* celebri ne' Santi Libri, ebberla già e *Pulcheria*, e *Irene*. Ma ben diverſa è la Eccleſiaſtica podeſtà, la quale ſiccome richiede la ſacra ordinazione, così non può convenire nè a donna di conſecrazione incapace per ſua natura, nè ad uomo infedele, che n' è incapace per mancanza del Battesimo, porta principale, che a tutti i Sagramenti apre l' ingreſſo. Nè credo già io doverſi alcun trovare sì parziale del femminil ſeſſo, che far voglia valere, non dico, le ſtranezze de' *Colliridiani*, ed antichi Eretici da *Epifanio* rammemorati, i quali alla Eccleſiaſtica Gerarchia ammiſero volentieri le donne, o le *Greche* follie, che ſulla Cattedra Pontificale di *Roma* travidero ſedente la Papeſſa *Giovanna*, sì vigoroſamente ſventate dallo *Scherer*, dall' *Allacci*,

e dal ſuo ſoggetto ſia proſſimo.

nella diſputa de poteſtate Eccleſiaſtica ſtampata a Magonza 1586. P. I. cap. 3.

laeci, dal *Labbè*, e da tanti altri, e ultimamente con nuova forza, e coll' ultima evidenza da un chiariſſimo Prelato, dico Monſ. *Garampi*, ora Cardinale celebratiſſimo nella eccellente diſſertazione ſopra una medaglia di *Benedetto III.*; ma l' erudite ricerche del *Grozio* maeſtrevolmente confutate dal gran *Petavio* nella diatriba *de poteſtate conſecrandi*. Or queſta preminenza della Eccleſiaſtica podeſtà ridonda in pregio della Diſciplina, che ella preſcrive. Il qual pregio non è una ſterile prerogativa, ma tale, che ſiccome l' Eccleſiaſtica podeſtà tienſi ſubordinata la civile, come più amplamente ſi proverà nel ſeguente Trattato, così la Diſciplina Eccleſiaſtica ſi aſſoggetta le leggi civili, e ſe alle ſue determinazioni trovile contrarie, le corregge, ed annulla. Lo riconobbe lo ſteſſo *Giovanni Launojo*, ed ivi lo riconobbe, dove ſembrava di voler egli eſtollere la Regal podeſtà, dico nel ſuo Trattato *de Regia in matrimonium poteſtate*. Perciocchè egli pone in terzo luogo queſta aſſerzione: *Uſus ſupremae poteſtatis civilis in diſponendis matrimoniis, & ſanciendis legibus matrimoniorum, ſpectata natura rei, jure poteſt a Sacerdotali ordine in omnibus Principibus ſimul ſumptis coerceri*, e per ragione ne dà, *quia nihil vetat abſolute, & ut loquuntur metaphyſice, quominus Principes ſimul convenirent omnes, ut ſua poteſtate in matrimonium, & qua eſt officium naturae, & ſocietatis civilis, & qua eſt Sacramentum, graviter abuterentur*. E appunto nel matrimonio ne abbiamo parecchi ſingolariſſimi eſempli. Nelle leggi Ceſaree (per recarne alcuno) come ben oſſerva il *Vinio* (182), ſono invalidi, e nulli i matrimonj, che i figliuoli di Famiglia, o gli ſchiavi contraggono ſenza l' aſſenſo de' genitori, o de' loro

Donde infine la ſubordinazione delle leggi civili alla Diſciplina ſi, che ove a queſta ſien quelle contrarie, l' Eccleſiaſtica podeſtà le corregge, ed annulla.

(182) *Ad lib. I. Inſtit tit. 10.*

loro padroni (183); ma la Chieſa ha dichia ra te tai nozze illecite sì, ma valide. Così pure ſecondo il Gius delle *Pandette* e del *Codice di Giuſtiniano* ha il marito facoltà di uccider la moglie, ſe colgala in adulterio; anzi ancora al Padre le leggi civili fan lecito il mettere a morte la figliuola trovata in adulterio, purchè inſieme all' adultero tolga la vita. Or queſte leggi furono tutte dalla Chieſa caſſate (184) con altre molte, delle quali può vederſi *Benedetto XIV.* (185), e Mon. *Bortoli* nelle ſue *Iſtituzioni di diritto Canonico*. Un altro eſempio nondimeno non vuol laſciarſi, perche de' tempi, ne' quali la Chieſa quanto era più perſeguitata, tanto era più pura in ogni maniera di ſanta coſtumatezza. Un Sinodo *Affricano*, che prima del 249. dovette eſſer tenuto, e lodato è da *S. Cipriano* (186), contro la libertà dalle leggi data ad ogni padre di famiglia di laſciare de' ſuoi figliuoli tutore chiunque più gli foſſe piaciuto, decretò, *ne quis de clericis, & Dei Miniſtris tutorem vel curatorem teſtamento ſuo conſtitueret;* e ſimilmente *ne quis frater accedens ad tutelam, vel curam clericum nominaret; ſi quis hoc feciſſet, non offerretur pro eo, nec ſacrificium pro dormitione ejus celebraretur*. Dove oſſerva il *Fello* editore di *S. Cipriano a Oxford* (187), che *ex Jure Romano tutela pupillorum pro munere publico habita onus fuit, a quo nonniſi ex certis, iiſque graviſſimis cauſſis lege definitis excuſatio concedebatur, quas qui ſcire velit, adeat Librum* 1. *Inſtitut. Tit. XXV.* Tralle quali cagioni di ſcuſa non eraci il Sacerdozio gentileſco, e molto meno poteaci eſſere

(183) *L. Nuptiae 2. ff. de ritu nuptiarum.*
(184) *Can. inter haec 33. queſt. 2.*
(185) *De Synodo Dioeceſ. lib. IX. cap. 11. e 12.*
(186) *Ep. LXVI. edit. Pam.* (187) *In notis ad epiſt. I. al. LXVI. Pam. edit.*

eſſere il Chericato Criſtiano, *quum minime exſpectandum fuerit*, (ſeguita lo ſteſſo Editor Proteſtante) *ut privilegio aliquo tam peculiari ex indulgentia ethnicorum Imperatorum fruerentur Sacerdotes Chriſtiani*. E nondimeno *vi canonum caveri potuit, ne Chriſtianus aliquis id oneris cuiquam de Clero vellet imponere, idque ſub poenis iiſdem canonibus contentis*. Ed è oſſervabile, che queſto non era un Concilio Ecumenico, ma Nazionale, e forſe ancor non plenario. Certamente S. *Cipriano* in quella lettera non nomina ſe *non Concilium Epiſcoporum*, ed *Epiſcopos anteceſſores ſuos*. *Giovanni Launojo* prova quella ſua terza aſſerzione, che abbiam recitata, ancora *ex auctoritate* Ambroſii Catharini *in quaeſtione de clandeſtinis matrimoniis*. *Oportet, inquit, Canones, civilem aliquam legem irritantes, ab aliqua ſolida ratione proficiſci: nulla vero poteſt eſſe alia ratio, niſi quia forte viderint, quod a lege civili conſtitutum erat vel contra jus divinum, vel contra jus naturale*. E contro il gius divino ſono certamente quelle altre leggi civili, che poco avanti abbiamo accennate, e forſe alcuna di eſſe ferisce ancora il naturale diritto. Ma non perciò ſi ha a ſtabilire per regola, che la Chieſa non poſſa abolire altre leggi civili, che quelle, le quali ripugnano o alla legge naturale, o alla divina. Il veggiamo nell' eſpoſto Canone di quel Concilio *Affricano*. Perciocchè che i Cherici ſieno tutori, non opponſi certo al naturale diritto, e nè tampoco al divino, ſe non per quella rimotiſſima ragione di convenienza da S. *Cipriano* allegata, che *nemo militans Deo obligat ſe moleſtiis ſaecularibus*; ragione, che non può conſiderarſi come divino precetto, appartenendo ella ugualmente a' Cherici, che a' laici; onde il Santo ſoggiugne: *quod quum de omnibus dictum ſit, quanto magis Clerici*.. Al più potrebbe queſto

averſi

averſi per un precetto Appoſtolico, onde il Concilio *Cartagineſe* dell' anno CCCXLVIII. proibendo (188), che *qui adnexi ſunt Clero, non accedant ad actus, ſeu adminiſtrationem, vel procurationem domorum*, aggiugne: *&* APOSTOLORUM STATUTA *ſunt quae dicunt: nemo militans Deo &c.* Ma tornerà ſempre la ſteſſa coſa, che le leggi Eccleſiaſtiche (perciocchè queſta Appoſtolica non può dirſi aſſolutamente divina) poſſon correggere le civili, quantunque queſte non contrariino nè il gius naturale, nè il divino.

Altra notabile conſeguenza della eſpoſta origine della Diſciplina è, che i due fonti primarj del diritto Canonico ſono I. la Scrittura,

XII. Ora dalle coſe dianzi dette intorno l' origine della Eccleſiaſtica Diſciplina non ſeguita queſto ſolo, che ſi è da noi diviſato della ſua eccellenza e ſuperiorità alle leggi civili; ma innoltre debbeſi trar coſa di ſomma importanza per le Canoniche leggi, cioè che i due fonti primarj di eſſe ſono e la Scrittura, e la Tradizione; e perciocchè di queſti due principali luoghi Canonici in un libro moderno, del quale più edizioni ſonoſi fatte, e una a *Venezia* col nome di *Giuſtino Febbronio*, ſonoſi dette parecchie coſe, le quali eſigono confutazione: innanzi di paſſare ad altro trattenghiamoci un poco ad eſaminarle, non isfuggendo di ribattere al tempo ſteſſo altri errori o di Proteſtanti moderni, o ancor di Scrittori Cattolici. Il libro, di cui parlo, è intitolato: *Principia juris publici Eccleſiaſtici Catholicorum*. Ma conviene avvertire, che dopo la prima edizione fatta nel 1746. a *Francfort* uſcirono a *Trento* l' anno 1754. alcune egregie *animadverſioni* del P. *Franceſco Staidel Minor Conventuale*. Nè fu inutile queſta cenſura. Perciocchè nelle ſeguenti riſtampe di quel libretto, e nominatamente in quella di *Vienna* del 1761. ſono ſtate non poche coſe ammendate, come ſem-

(188) *Cap. VI. T. I. Conc. Hard. col. 686.*

ſembra, ſu queſte *animadverſioni*. Io mi varrò di queſta corretta *Vienneſe* edizione, nella quale tuttavia leggonſi alcuni de' paſſi dal *P. Staidel* notati oltre più coſe, che il dotto *Conventuale* ha laſciate correre per non apparire cenſor troppo ſevero. Già dalla Scrittura incominciando, e le queſtioni laſciando, che ne' libri degl' Interpetri, e de' Polemici diſputatori s' incontrano pienamente diſcuſſe, diciamo ſolo dell' uſo, che nelle Canoniche determinazioni aver poſſono i ſanti libri. E intorno a queſto la maggior diſputa cader può ſu quelli dell' antico Teſtamento. Perciocchè dubbio non v' ha, che le coſe o di Criſto, o degli Appoſtoli raccontateci nel nuovo Teſtamento eſſer debbono riguardate come principaliſſimo fonte della Eccleſiaſtica Diſciplina. Due coſe adunque ſono in queſtione. Una è, ſe le Giudaiche leggi ſieno ſiffattamente da Dio abolite, che non ſi poſſano rimettere in vigore. L' altra è, ſe e come dagli uſi preſſo l' Ebraica nazione introdotti ſi poſſa argomentare per quelli della Chieſa Criſtiana. Alla prima queſtione riſponde il citato Autor de' *principj* (189), che i precetti politici della Sinagoga hanno veramente nello ſpirare di quella Repubblica perduta la forza di obbligare: *Quamquam*, ſegue egli a dire, *Principi Chriſtiano non ſit prohibitum, eadem pro ſuo territorio reſuſcitare*. E ſe parlaſi di que' precetti, i quali alla ſola tranquillità, e al civil governo dello ſtato ſi riferiſcono, non può eſſervi in queſto ragionevole difficoltà; ma ſe queſti precetti ſieno conneſſi colla Religione, e molto più ſe la Chieſa abbia fiſſate altre regole, egli è queſto un mettere al Principe in man l' incenſiere. Eppur queſto egli intende principalmente. Perocchè ſoggiugne queſta

non ſolo del nuovo, ma anche del vecchio Teſtamento, potendoſi alcune delle leggi antiche Giudaiche religioſe ritornare in uſo dalla Chieſa, ma non dal Principe,

(189) *Cap. I. n. IX.*

queſta annotazione: *Cum enim a ſapientiſſimo legislatore provenerint, quidni adoptare illa poſſit Princeps? Cur gradus nuptiarum prohibiti non poſſent ſtatui ad normam capitis XVIII. Leviticì?* Dove non veggo, che ad altro ſi poſſa queſto ſtatuto riportare, che al Principe laico, del quale ſi è immediatamente parlato, e della podeſtà, di cui ſi rechi quaſi un eſempio. Maſſimamente che ſeguitando egli a dire: *Cur ſancire nequiret Eccleſia, ut clerus noſter dimiſſis fundis exemplo ſtirpis leviticae viveret ſolis decimis, primitiis, & oblationibus?* aſſai dimoſtra, che il primo eſempio cade non ſulla Chieſa, che avrebbe ivi pur nominata, ſiccome quì fa, ma ſul Principe ſecolare, che è il primo obbietto di quella ſua annotazione. E sì non poteva egli allegare un eſempio, che più lontano foſſe dalla podeſtà di un Principe temporale. Perciocchè non quì ſi tratta ſolamente di dare al Principe autorità di ſtabilire gl' impedimenti del matrimonio nella legge di grazia innalzato a dignità di Sacramento (il che tra' Teologi è per parlar mitemente molto controverſo, e da più ſi nega, come bene oſſerva lo *Staidel*), ma di dargli autorità di riformare gl' impedimenti dalla Chieſa già fiſſati nel Concilio di *Trento*, e di riformarli ſulle pretenſioni de' Proteſtanti, che vogliono non altri impedimenti del matrimonio doverſi guardare, che quei del *Levitico*; la qual coſa a capricci del Principe ſoggetterebbe le determinazioni della Chieſa in materia la più ſacroſanta, quale ſi è quella de' Sagramenti, e condurrebbe gli eterodoſſi a raffermarſi ne' loro errori. E ſe ciò una volta ſi ammetta, perche non potrà il Principe nel ſuo territorio riſtabilire la legge del *Deuteronomio* (190) *de ſuſcitando ſemine fratris defun-*

(190) *Deut. XXI.*

defuncti? *Quo nil abſurdius*, dirò col citato *Staidel* (191), *atque ineptius*. Era certamente ancor queſta una delle leggi giudiziarie da Dio ſapientiſſimo legislatore data agli *Ebrei*. La Chieſa sì potrebbe richiamare in uſo alcuna di quelle leggi. E delle cirimoniali aſſai ne abbiamo di Ebraica origine, come la dedicazione de' Templi, la conſecrazione de' Pontefici, le veſti ſacre, l' incenſo, le lampadi, il canto ec., benche dalla Chieſa ſieno tai coſe preſcritte con fine aſſai diverſo, e con ſignificazione differentiſſima dal fine, e dalla ſignificazione, che aveano nell' antica legge, come nota *S. Agoſtino* (192). Quanto alle giudiziali, non può negarſi, che alcune pure di queſte ſieno a noi trapaſſate, ma non direi aſſolutamente, come fa l' Autore de' *Principj* (193), *exemplo legis Moſaicae*. Perciocchè egli ſteſſo ne porta per eſempio il Papato, che con poca eſattezza dice eſſere *inſtar Pontificatus Aaronici*, i Concilj *more Synedrii Moſaici*, e le ſcomuniche. Ora il Papato fu iſtituito da Criſto; e parleremmo noi con aſſai reverenza di queſto divin Signore dicendo, ch' egli prendeſſene l' eſempio dall' Ebraico Pontificato? Dicaſi il medeſimo de' Concilj, a' quali egli ſe generali foſſero promiſe l' infallibile aſſiſtenza dello Spirito Santo, e delle ſcomuniche, delle quali gli Appoſtoli ci diedero i primi eſempli, ma egli alla Chieſa laſciò la podeſtà. Egli non avea certo meſtiere di formar la ſua Chieſa ſull' eſempio della Sinagoga, che abbandonava; e d' altra parte ſiffatte coſe, che trovanſi nell' antica legge, ſon nella noſtra di tanto maggior perfezione, che tutt' altre divengono. Nè pertuttociò negherò io, che la Chieſa potrebbe ſull' eſempio di quelle antiche

(191) *Pag.* 9. (192) *Contra* Fauſtum *lib. XX. cap.* 23. (193) *Cap. I. n.* 17. *pag.* 9.

che formare qualche ſua determinazione, e tal ſarebbe appunto quella legge, che il noſtro Clero laſciati i fondi: *Exemplo ſtirpis leviticae viveret* (*ſolis*, dice l' Autore, ma a torto, come or ora vedremo) *decimis, primitiis, & oblationibus*. In fatti *S. Agoſtino*, come nella Vita di lui racconta *Paſſidio, dum forte, ut adſolet, de poſſeſſionibus ipſis invidia Clericis fieret, adloquebatur plebem Dei, malle ſe ex oblationibus plebis Dei vivere, quam illarum poſſeſſionum curam, vel gubernationem pati, & paratum ſe eſſe illis cedere, ut eo modo omnes Dei ſervi, & Miniſtri viverent, quo in veteri Teſtamento leguntur altari deſervientes in eodem comparticipari. Sed* (oh! quì ſta il guajo) *numquam id laici ſuſcipere voluerunt*: e i noſtri laici ſarebbono di umor diverſo da quegli *Affricani* de' tempi di *S. Agoſtino*? Io per me temo di molto, che malgrado le inſinuazioni dell' Anonimo, non vogliamo vedere queſta Ebraica legge rifuſcitata. Ma paſſiamo alla ſeconda più importante queſtione. Si può egli dallo ſtato pubblico della Sinagoga trarre argomento allo ſtato pubblico della Chieſa Criſtiana? Mai nò, ripiglia l' Autor de' *principj* (194): *Friſtra eſſe, qui a ſtatu publico Synagogae, Sacerdotio veteris legis, ſacrificiis &c. argumentum ducunt ad ſtatum, & ſacra Eccleſiae Chriſtianae*. L' eruditiſſimo *Benedettino D. Gregorio Zalwein* rigetta queſta illimitata regola del noſtro Anonimo (195), e a molta ragione. Perocchè un ſiffatto Canone va a ferire e Padri e Concilj, che aſſai volte uſarono cotal modo di argomentare, ed apre la ſtrada a confermare le petulanti accuſe di *Boemero* (196), e di altri Proteſtanti,

e da molti uſi degli Ebrei argomentare pe' noſtri;

(194) *Pag.* 8. *n.* 16. (195) *T. I. Princip. Jur. Eccleſ. q.* 2. *cap.* 2. *§.* 9. *pag.* 155. (196) *In diſſert. Eccleſ. diſſ. IX. de veteri Eccleſiae ſtatu, e diſſ. XII. de extraordin. primit. Eccleſ. ſtat.*

ſtanti, che non riſinano di calunniare il Clero Cattolico, che ſiaſi ambizioſamente arrogati gli onorifici titoli, i diritti, e i privilegi de' Sacerdoti dell' antica legge, anzi pure la Chieſa *Romana*, perche abbia parecchi riti dalla Sinagoga adottati. E' tuttavia da confeſſare, che non è ſempre o legittimo, o convincente l' argomento, che dall' Ebraiche coſtumanze prendeſi per le noſtre. Perciò il dotto *Benedettino* propone ſu queſta materia cinque ſue regole. La prima è: *La Chieſa Cattolica nè ha mai adottato, nè può adottare veruna legge di Ebraica diſciplina, la quale alla nuova legge, e alla Eccleſiaſtica Diſciplina da Criſto iſtituita foſſe per alcun modo contraria.* La verità di queſta regola apparirà più manifeſta da quello, che in altro Trattato ſarà da noi detto; e intanto ſi potrà quindi dedurre, che la Cattolica Chieſa non ha dalla Sinagoga ricevuto il Sacerdozio, non la diſtinzione tra i Cherici, e i Laici, non la forma dell' Eccleſiaſtico reggimento, come ſegna il *Boemero*, ma da Gesù Criſto medeſimo. La ſeconda regola è queſta: *Ha la Chieſa potuto ammettere certi Ebraici riti, e alcuni capi di antica Diſciplina, che non ſolo colla nuova legge non han ripugnanza, ma aſſai conducono a rendere a Dio Signore un eſterno culto più decoroſo, allo ſplendor della Chieſa, alla Maeſtà delle Sacre cirimonie.* E da queſta Regola ſeguita, che la Chieſa ha legittimamente introdotta la conſecrazione de' Templi, e ſomiglianti coſe, delle quali ſono alcune ſtate già poco avanti accennate. Regola terza: *Debole è l' argomento, che dall' antico gius divino ſia giudiziario, ſia cirimoniale del vecchio Teſtamento ſi trae per lo gius divino della nuova legge, quando nè dalla Scrittura, nè dalla Tradizione non può provarſi, che ſtato ſia rinnovato da Criſto, e maſſimamente ſe la Diſciplina della primitiva Chieſa ſiagli ſtata contraria, nè per l' uno e per l' altro mili-*

con alcune regole tuttavia da doverſi oſſervare.

militi *la ſteſſa ragione*. Due eſempli ne dà l' Autore, uno nelle decime, l' altro nella immunità de' Sacerdoti dalle gravezze comuni, e da' tributi. Perciocchè non avendo i Leviti nell' antico Teſtamento avuti beni ſtabili, troppo diverſa è dalla loro la condizione de' noſtri Sacerdoti, che hanno di tali beni, perche goder poſſàno il privilegio di quelli; e quanto alle decime, oltrecchè niente ne dicono i Libri del nuovo Teſtamento, ne' primi tre ſecoli della Chieſa non ſi eſigevano, e d' altra parte ſupponſi, che i noſtri Eccleſiaſtici abbiano d' altronde il neceſſàrio ſoſtentamento. Quarta regola. *Può l' antico gius eſſere di qualche conjettura a comprovar il gius nuovo, ſe di queſto abbiaſi altronde legittimo fondamento*. Così ſtabilito che ſia il Cattolico domma della diſtinzione de' cherici da' laici, il Sacerdozio Criſtiano ec.; ſi può lo ſteſſo dirittamente confermare dall' antica legge con argomento *a pari*, e *quaſi a fortiori*. Regola ultima. *Nelle controverſie, che nè dalla Scrittura, nè dalla Tradizione ſi poſſon decidere, ſe una parte abbia per ſe grande probabilità, può queſta non vanamente valerſi della pratica antica, benchè non in guiſa da convincere, ſe o uguale o maggior ragione ſiaci per lo nuovo Teſtamento, che non eraci per l' antico*. Queſte le regole ſono del *Benedettino*; e le prime due, come ſi è potuto vedere, ſono anche da noi approvate. Non così poſſiamo aſſolutamente ricever le altre, le quali ſotto un lungo giro di parole contengono poco o nulla, onde fiſſare ſicuramente la forza o la debolezza dell' argomento dell' antica diſciplina alla noſtra, e molto meno poſſiamo approvare gli eſempli, con che l' Autore ſpiega la terza. E in vero per ciò, che alla immunità ſi appartiene, falſiſſima coſa è, che i Sacerdoti dell' antico Teſtamento non aveſſèro beni ſtabili, come i noſtri; ſulla qual ſola ragione combatte

batte l' Autore l' argomento dalla immunità de' Leviti *Ebrei* a quella de' Sacerdoti Criſtiani. Perciocchè avean pure i Leviti 48. Città con tanto di campagna inalienabile attorno delle lor mura, che in lungo ſtendeaſi per ogni parte un miglio, e ivi paſcolavano i loro armenti (197); ma campagne, e molto più Città ſon pure beni ſtabili. Poſſedevano innoltre i Leviti delle caſe, e poteano venderle, e vendute, che aveſſerle, poteanle redimere, e quando non aveſſerle redente, al dominio loro tornavan ſenz' altro nell' anno giubbileo; *quia domus Levitarum pro poſſeſſionibus ſunt inter filios Iſrael* (198). Più. Leggeſi nel *Levitico* (199), eſſere ſtato ordinato dal Signore, *che homo, ſi agrum poſſeſſionis ſuae voviſſet, & conſecraſſet Domino, juxta menſuram ſeminis aeſtimaretur pretium... Quod ſi redimere voluiſſet agrum ille, qui voverat, adderet quintam partem aeſtimationis pecuniae, & poſſideret eum; ſi autem noluiſſet redimere, ſed alteri cuilibet fuiſſet venumdatus, ultra eum qui voverat, redimere non poſſet: quia cum jubilaei veniſſet dies, SANCTIFICATUS ESSET (AGER) DOMINO, ET POSSESSIO CONSECRATA AD JUS PERTINET SACERDOTUM.* Or ſi ha egli a credere, dirò coll' Autore dell' opera *del diritto libero della Chieſa di acquiſtare ec.* (200), *che in tanti ſecoli, quanti paſſarono* da Mosè a Geconìa Rè, *non abbiano molti in queſta guiſa conſacrato de' campi al Signore? e ſe ne conſacrarono, quali guadagni non avranno quindi ritratti i Sacerdoti?* Poſſedean dunque i *Leviti* Città, campagne, caſe ſino dal primo loro ſtabilimento, e di più le poſſeſſioni, che di mano in mano ſi

(197) *Num. XXXV. 1. ſeg.* (198) *Levit. XXV. 32.*
(199) *Levit. XXVII. 16. ſeg.* (200) *Tom. I. pag. 159.*

offeriſſero al Signore, divenivano di lor ragione. Come dunque il Ch. *Benedettino* potè affermare, che i *Leviti* non poſſedeſſero beni ſtabili? E per dirlo di paſſaggio, come potrebbe il noſtro Clero vivere *exemplo ſtirpis leviticae*, ſe come pretende l' Autore Anonimo *de' principj di gius pubblico Eccleſiaſtico, dimiſſis fundis viveret SOLIS decimis, primitiis, & oblationibus?* Ma non vuol laſciarſi una egregia oſſervazione di un dotto Avvocato *Napoletano*, che fu *D. Ottavio Ignazio Vitagliano* in un volume in 4. ſtampato nel 1733. col titolo di *Ragioni, che ſi propongono per dimoſtrare e ſoſtenere il vero e pubblico intereſſe della fedeliſſima ed eccellentiſſima Città di* Napoli, *e di tutto il Regno dintorno a' nuovi acquiſti di beni ſtabili, che potran fare gli Eccleſiaſtici ec.* Pretende egli (201), che le ſteſſe decime e de' *Leviti*, e de' Sacerdoti Criſtiani abbiano a rîputarſi per beni ſtabili, e lo prova con una Coſtituzione di *Giuſtiniano*, nella quale vietandoſi l' alienazione de' beni della Chieſa di *Coſtantinopoli*, ſi proibiſce parimenti l' alienazione de' Servi aſcritti al ſervigio di quella Chieſa, e delle annone civili: *nam & haec* (odaſi la ragione di quell' Imperadore) *nam & haec inter immobilia ſunt numeranda* (202). Or qual differenza eraci mai tra le annone civili, e le decime? Niuna. Non eran quelle che certe ſovvenzioni ſtabilite o dal Pubblico, o dalla Chieſa maggiore, o da un Privato in beneficio di una Chieſa, e pagavanſi non già in denaro, ma ſecondo che intender ci fa una Coſtituzione di *Valentiniano e Marciano* (203), in

(201) *Cap.* 1. *pag.* 25. *ſeg.* (202) *Authent. de non alien. aut permut. &c. §. a* Leone.
(203) *L. Privilegia* 12. *C. de Sacroſ. Eccleſ. Veggaſi anche* Cujacio *Parat. C. de Annon. Lib.* 10.

in frumento, in vino, in olio, in carne, e in ſale. Ma le decime non erano di diverſa natura. Perciocchè doveanſi dal frutto annuale, che raccoglievaſi dal campo, e dal gregge, che è quanto dire, che non davanſi in danaro, ma nella ſteſſa ſpecie, per cui eran dovute. Se dunque le leggi conſiderano per beni ſtabili le annone civili, perche non ſaranno pure come beni ſtabili riguardate le decime? Però con tutta ragione ſi potrà coll' eſempio della immunità de' *Leviti* ſoſtenere l' immunità de' noſtri Sacerdoti, come appunto fece nell' anno 863. il Concilio *di Aquiſgrana* (204). *Perſpicuum ſane eſt, & noſſe volentibus apertiſſimum, quod Deus idcirco populo ſuo de haereditate poſſeſſionum ſuarum DOMOS, ET AGROS, ET MANCIPIA, inſuper etiam CIVITATES, ET SUBURBANA Sanctuario ſuo famulantibus dari praecepit, ut Miniſtri Sanctuarii ſui inſtantius, honeſtiuſque, atque inexcuſabilius ſacrum ſuum cultum exercere, ſuumque famulatum potuiſſent liberius explere. Quibus verbis liquido colligi poteſt, quod quiſquis, quae alii fideles de haereditate poſſeſſionum ſuarum ob remedium animarum ſuarum Deo, ad honorem & decorem Eccleſiae ſuae, ejuſque miniſtrorum uſus contulerunt, aut abſtulerit, aut auferre praeſumpſerit, procul dubio aliorum data in animae ſuae convertit periculum.* Paſſando ora alle decime io non poſſo avere il coraggio di ſcreditare una maniera di argomentare, che uſarono i Padri della Chieſa più illuminati. *Origene* (205) domanda: *Quomodo ergo abundat juſtitia noſtra pluſquam Scribarum, & Phariſaeorum, ſi illi de fructibus terrae ſuae guſtare non audent, priuſquam primitias Sacerdotibus offerant, & Levitis decimae ſeparentur: & ego nihil horum faciens fructibus*

 terrae

(204) C. 37. Tom. IV. Conc. Hard. col. 1423.
(205) *In Num. hom. XI.*

terrae ita abutar, ut Sacerdos neſciat, Levites ignoret, divinum altare non ſentiat? S. Girolamo (206) negli ſteſſi ſenſi ſi eſprime: *Quod de decimis, primitiiſque diximus, quae olim dabantur a populo Sacerdotibus ac Levitis, in Eccleſiae quoque populis intelligite; quibus praeceptum eſt, non ſolum decimas dare & primitias, ſed & vendere omnia, quae habent, & dare pauperibus, & ſequi Dominum Salvatorem. Quod ſi facere nolumus, ſaltem Judaeorum imitemur exordia, ut pauperibus partem demus ex toto, & Sacerdotibus ac Levitis honorem debitum referamus.* Sentiamo anche *S. Agoſtino* (207): *Numquam hoc facietis, niſi aliquid de rebus veſtris repoſitum habueritis, quod cuique placet pro neceſſitate rei familiaris ſuae, tanquam debitum, quaſi fiſco reddendum. Si non habet Rempublicam ſuam Chriſtus, non habet fiſcum ſuum &c. Praecidite ergo aliquid, & deputate aliquid fixum, vel ex annuis fructibus, vel ex quotidianis quaeſtibus veſtris. Exime aliquam partem redituum tuorum. Decimas vis? Decimas exime, quanquam parum eſt. Dictum eſt enim, quia Phariſaei decimas dabant: jejuno bis in Sabbatho, decimas do omnium quae poſſideo. Et quid ait Dominus? Niſi abundaverit juſtitia veſtra pluſquam Scribarum & Phariſaeorum, non intrabitis in Regnum Caelorum. Et ille, ſuper quem debet abundare juſtitia tua, decimas dat; tu autem nec milleſimam das. Quomodo ſuperabis eum, cui non aequaris?* Lo ſteſſo argomento propone *S. Giovanni Griſoſtomo* (208). *Illi decimas, & rurſus decimas praebebant orphanis, viduis, proſelytis. Si tunc erat periculum decimas non relinquere, cogita quantum nunc ſit.* Anche i Veſcovi del ſecondo Concilio di Tours nella loro Sinodica fannoſi forti ſull' eſempio de'

(206) *In Malach. C. III.* (207) *In Pſ. CXLVI.*
(208) *Hom. V. in Epiſt. I. ad Epheſ.*

de' Leviti: *Illud vos inſtantiſſime commonemus, ut Abrahae documenta ſequentes decimas ex omni facultate non pigeat Deo pro reliquis, quae poſſidetis, conſervandis afferre: ne ſibi ipſe inopiam generet, qui parva non tribuit, ut plura retentet: & quod dicendum eſt verius, ſuum perſolvat pretium, ne ſe trahi videat peccato dominante captivum. Ergo ſi quis in Abrahae conlocari vult gremio, ejuſdem non repugnet exemplo; & ſolvat eleemosynae pretium, quiſquis optat regnare cum Chriſto.* E ben potrei recitare innumerabili altri e Padri e Concilj, che ragionarono ſimilmente; ma queſti baſteranno a chiunque abbia pe' Maeſtri del Criſtianeſimo il riſpetto, che loro ſi dee, per intendere, che eſſer non può sì diſpregevole, e da nulla un argomentazione, che tanto ſovrani ingegni hanno forte creduta, e felicemente maneggiata anche contro la cupidigia ſecolareſca, cioè contro il più acuto nimico, che abbia la Chieſa, e la Criſtiana carità. Nè vale il dire col P. *Zallwein*, che nella Chieſa de' primi tre ſecoli non pagavanſi le decime, o che avendo i noſtri Eccleſiaſtici altronde il congruo ſoſtentamento, ceſſa per loro la ragione, che dava a' *Leviti* diritto di eſigerle. Perciocchè a cominciare di quà, l' armare queſto titolo contro le decime ſembra di molto accoſtarſi all' errore de' *Fraticelli*, o *Seudo-Appoſtoli*, i quali preſſo *Torrecremata* (209) inſegnavano, non poter ricever le decime quei, che ſull' eſempio degli Appoſtoli non oſſervano l' evangelica povertà. Poi non deeſi in queſta materia tanto guardare il ſoſtentamento de' Sacerdoti, quanto ch' eglino ſervono all' utilità del popolo; la qual ragione ſoggetta il popolo a pagare le decime a' Sacerdoti quali che ſieno o poveri, o ricchi, ſiccome per queſta ragion

(209) *Summae Lib. IV. P. II. c. 37.*

medeſima pagavanle gli *Ebrei* a' lor *Leviti*, quantunque ricchiſſimi foſſero e di altri beni comuni, e di altri di particolare lor proprietà. Se ciò non foſſe, come ſalverà il *P. Zallwein*, che dove egli non vuole le decime ne' primi tre ſecoli, quando cioè i Sacerdoti erano più biſognoſi, cominciaſſe la Chieſa ad eſigerle ne' ſecoli quarto e quinto, ne' quali il Sacerdozio era fiorente in fondi, e in altri beni temporali. Finalmente ſe poſto il bene ſtare de' Sacerdoti non abbiſognano eſſi delle decime, ſon queſte nientemeno neceſſarie a' poverelli; onde un antico Sermonatore trall' Opere di *S. Agoſtino* (210) diceva: *decimae tributa ſunt egentium animarum; redde ergo tributum pauperibus*. Ma neppure è vero, che ne' primi tre ſecoli niun uſo delle decime foſſe introdotto. Abbiamo udito poc' anzi raccomandarſi le decime da *Origine*; e *S. Cipriano* ſi querelava, che dove i primitivi fedeli vendevano e caſe e campi per metterne il prezzo ritratto nelle mani de' poveri, *nunc de patrimonio NEC DECIMAS damus, & quum vendere jubeat dominus, emimus potius & augemus* (211). Ma ſenza ciò poſſibil non è d' intendere, come, ſe ne' primi tre ſecoli non ſi foſſer pagate le decime, all' improvviſo le aveſſe la Chieſa rimeſſe in uſo ne' poſterior ſecoli, e nel 585. poteſſele il ſecondo Concilio di *Macon* chiamar *leggi divine, e leggi nella Chieſa per lungo tratto di tempo ſervate, e di antico coſtume*. *Leges divinae* (così quel Concilio) *conſulentes Sacerdotibus ac Miniſtris Eccleſiarum, pro haereditatis portione omni populo praeceperunt, decimas fructuum ſuorum ſacris locis praeſtare, ut nullo labore impediti, horis legitimis ſpiritalibus poſſint vacare miniſteriis. Quas leges Chriſtianorum*

(210) *Serm. CCXIX. de temp.* (211) *De unit. Eccleſ.*

norum congeries longis temporibus cuſtodivit intemeratas... unde decernimus, ut mos antiquus a fidelibus reparetur; & decimas Eccleſiaſticis famulantibus ceraemoniis populus omnis inferat, quas Sacerdotes, aut in pauperum uſum, aut in captivorum redemptionem praerogantes, ſuis orationibus pacem populo, ac ſalutem impetrent (212). Egli è tuttavia da avvertire, che ſe l'uſo delle decime non fu ne' primi tre ſecoli tanto univerſale, ciò era, perche in parecchi luoghi per alcun tempo era tra' Criſtiani in vigore la vita comune, per cui, dirollo colle parole del Concilio *Parigino* dell'anno 829. (213), *vota fidelium ante pedes ponebantur Apoſtolorum* (e di altri Appoſtolici uomini), *eorumque judicio, unicuique, prout opus erat, diſtribuebantur*. Ora, come bene oſſerva il *Tommaſini* (214), *qui totum largitur, primitias, & decimas largitur, nec ſolas. Si plerique autem in hoc primo Eccleſiae fervore totum erogabant patrimonium, quis ab alüs ambigat primitias ſaltem & decimas impenſas fuiſſe?* I Criſtiani poi ne' tempi delle perſecuzioni non potevano avere gran poſſeſſioni, dalle quali pagaſſero al Clero le decime; le obblazioni loro nondimeno erano così copioſe, che il Sacerdozio abbondava d'ogni coſa a vivere neceſſaria, e largamente diffondeva a' poveri gli avanzi. Ma queſte ſteſſe obblazioni furono dagli antichi Padri conſiderate come decime. Teſtimonio ſiane Sant' *Ireneo* (215): *Nihil enim ocioſum, nec ſine ſigno & ſine argumento apud eum; & propter hoc illi quidem decimas ſuorum habebant conſecratas; qui autem perceperunt libertatem, omnia quae ſunt ipſorum, ad dominicos decernunt uſus hilariter, & libere dantes ea, non quae ſunt*

(212) *Can.* 5. (213) C. 15. (214) *De Benefic. P. III. l. I. cap. I. n.* 16. (215) *Lib. IV. c.* 24.

minora, utpote majorem ſpem habentes; e S. Cipriano (216): *Quae nunc ratio & forma tenetur, ut qui in Eccleſia Domini ad ordinationem clericalem promoventur, nullo modo ab adminiſtratione divina avocentur, ne moleſtiis & negotiis ſaecularibus alligentur, ſed in honore ſportulantium fratrum, tanquam decimas ex fructibus accipientes, ab altaribus & ſacrificiis non recedant.* Il perche in tutta la ſua forza rimau l' argomento a favor delle decime preſo dall' antico Teſtamento, e le Regole del P. *Zallwein* viemmagiormente vacillano. Tentiamo dunque di ſoſtituirne altre più conformi a' ſentimenti de' Padri e de' Concilj. Sia dunque queſta la prima regola: *Quando non abbiaſi che a giuſtificare una pratica del vecchio Teſtamento certamente adottata dalla Chieſa, l' uſo degli Ebrei dirittamente ſe ne recherà in difeſa.* Chiara n' è la ragione. Perciocchè ſe non vogliaſi co' *Manichei* a malvagio Principio attribuire l' antico Teſtamento, non potrà negarſi, che le leggi, e le uſanze da Dio agl' *Iſdraeliti* preſcritte foſſero, da ogni e ſuperſtizione ed empietà lontane, buone, laudevoli. Dal che reſtano confutati i Proteſtanti, che di tante Feſte, di tanti ornamenti de' ſacri Templi, di tanti riti nella liturgia ſi beffano, eſſendo queſte coſtumanze baſtevolmente difeſe dall' origin divina, che ebbero preſſo gli *Ebrei*. Regola ſeconda. *Quando ſi voleſſe provare, che uno od altro articolo di Diſciplina debba nella Chieſa Cattolica aver luogo, male argomenterebbeſi dall' uſo dell' antico Teſtamento, ſe queſt' uſo foſſe ſtato ſolamente o permeſſo, o tollerato da Dio nella Sinagoga, o anche un uſo foſſe fondato nella particolare coſtituzione, e natura della legge vecchia.* Eſempio degli uſi permeſſi nella Moſaica legge ſia quello

(216) *Ep. LXVI. Pamel. edit.*

quello di poter lecitamente un marito ripudiare la moglie; il che tra noi Criſtiani non è lecito. Eſempio delle coſtumanze fondate nella coſtituzione e natura dell' antica legge eſſer può l' obbligo, che avean le donne, le quali per mancanza di prole maſchile ſuccedeſſero nell' eredità del padre, di non prender marito, ſe non della loro Tribù. Quindi il *Bellarmino* (217) opponendoſi, che agl' Imperadori appartiene il giudicare del Papa, perche nell' antica legge il Re giudicava, e deponeva il Sommo Pontefice, riſponde, che quando pur ciò foſſe vero (il che non è), *negari poteſt ſimilitudo: nam cum in veteri Teſtamento promiſſiones tantum temporales fuerint, & in novo ſpirituales & aeternae, ut docent* Hieronymus *Lib. I. contra* Pelagianos, *& in epiſt. ad* Dardanum *de terra promiſſionis*, & Auguſtinus *quaeſt. 33. in librum Numeri, & lib. 19. contra* Fauſtum, *cap. 31., non mirum eſſet, ſi in Teſtamento veteri ſumma poteſtas fuiſſet temporalis, in novo ſpiritualis.* Regola terza. *Ne' precetti giudiziarj, e cirimoniali dell' Ebraica legge può ritrovarſi qualche ragione di precetto anche morale, e declaratorio del gius naturale; però ſecondo queſta ragione ſi può legittimamente argomentare dal vecchio Teſtamento al nuovo.* E veramente i precetti morali, che nell' antica legge doveanſi oſſervare, non ſono già ſtati tolti, ſiccome annullati ſono nel nuovo Teſtamento i precetti giudiziali, e cirimoniali come tali. Per quella ragione adunque, che queſti aver poſſono di morali, durano ancora, e però quelle coſe, che nell' antico Teſtamento furono introdotte per principj morali, e per forza di gius naturale in queſti o compreſo o dichiarato, poſſono, e debbon pure ritrovarſi nella legge di Grazia. E così

(217) *De Rom. Pont. Lib. II. cap. 29.*

così il citato *Bellarmino* (218), ſeguito dal *Suarez* (219), dall' eſenzione de' *Leviti* deduce l' immunità del noſtro Clero dal Foro ſecolare; perciocchè quantunque appartenelſe quella a' precetti cirimoniali, obbligava tuttavia il popolo *Ebreo* non preciſamente come cirimoniale, ma come diritto morale conſeguente al Sacerdozio, e declaratorio del gius naturale. Regola quarta. *Ciò che nell' antica legge era perfezione, e dignità nella Sinagoga, e nel ſuo Sacerdozio, è ottima e ſicura regola di argomentare per la Chieſa Cattolica e per lo noſtro Sacerdozio: nunc autem*, dicea S. *Leone M.* (220) *& ordo clarior Levitarum, & dignitas amplior Seniorum, & ſacratior unctio Sacerdotum*. Non poſſon dunque mancare nel noſtro Sacerdozio quelle coſe, che nell'antico ſi ritrovavano come perfezioni del grado, e privilegj della dignità. E di queſta maniera di argomentare ſervesi *S. Girolamo* per provare la continenza de' Sacerdoti: *nam & in veteri lege*, dic' egli (221), *qui pro populo hoſtias offerebant, non ſolum in domibus ſuis non erant, ſed purificabantur ad tempus ab uxoribus ſeparati, & vinum & ſiceram non bibebant, quae ſolent libidinem provocare*. Papa *Siricio* medeſimo nella famoſa ſua lettera ad *Imerio di Tarragona* gravemente conferma la ſua legge del Celibato coll' eſempio de' Sacerdoti *Ebrei*. Ecco le ſue parole: *dicat mihi nunc* (222) *quiſquis ille eſt ſectator libidinum, praeceptorque vitiorum, ſi aeſtimat, quia in lege* Moyſi *paſſim ſacris ordinibus a Domino laxata ſunt frena luxuriae, cur eos*,

(218) *De Clericis lib. I. cap.* 30. (219) *Defenſ. Fidei adverſ. Anglic. Sectae errores lib. II. cap.* 9. *n.* 21. *ſeqq.* (220) *Serm. VIII. de Paſſ. Dom.* (221) *Lib. I. contr. Jovinian.* (222) *T. I. ep. R. P. edit. Couſt. col.* 630.

eos, quibus committebantur Sancta Sanctorum, praemonet dicens: Sancti eſtote, quia & ego Sanctus ſum Dominus Deus veſter? *Cur etiam procul a ſuis domibus, anno vicis ſuae, in templo habitare juſſi ſunt Sacerdotes? Hac videlicet ratione, ne cum vel uxoribus poſſent carnale exercere commercium, ut conſcientiae integritate fulgentes, acceptabile Deo munus offerrent. Quibus expleto deſervitionis ſuae tempore, uxorius uſus ſolius ſucceſſionis cauſſa fuerat relaxatus; quia non ex alia, niſi ex tribu Levi, quiſquam ad Dei miniſterium fuerat praeceptus admitti.* Con queſte regole alla mano ſi potrà facilmente giudicare qual uſo nelle particolari materie aver poſſa l' argomento da' coſtumi dell' Ebraica Nazione.

II. La Tradizione;

XIII. Queſto è ciò, che intorno la Scrittura come fonte dello ſtudio Canonico erami propoſto di eſaminare. Volgiamoci all' altro fonte, che è la Tradizione. Il Capo II. dell' Autore *de' principj* è tutto ſulla Tradizione. Come è corretto, non ha que' molti errori, de' quali fu accuſato dal P. *Staidel*, e poi dal P. *Zallwein*, che non ebbe alla mano alcuna delle ammendate riſtampe. Nondimeno ce n' ha non pochi, e oltre agli errori domina in queſto capo una maraviglioſa oſcurità. Perciocchè avendo pur l' Autore voluto almeno all' apparenza riformare le ſue dottrine, ci ha nondimeno laſciati i ſemi di altri errori caſſati; il che produce grandiſſima confuſione. E primieramente egli ci dice, che la queſtione tra noi e i Proteſtanti intorno le tradizioni è queſtione *facti potius, quam juris.* Ma nè queſto è aſſolutamente vero inſegnando *Kemnizio* (223), e *Baſna-*

ſulla quale la queſtione de' Cattolici co' Proteſtanti non è di fatto piuttoſto, che di gius;

(223) *Preſſo il* Bellarmino *l. IV. de verbo Dei non ſcripto c. 2.*

Baſnage (224), che la divina Parola ſcritta è di tale autorità, che ſola eſſer può perfettiſſima regola di Fede, e alla Provvidenza divina ripugnerebbe l' averne data un' altra non iſcritta; la qual coſa è queſtione di vero gius: nè comecchè a fatto vogliaſi ridur la queſtione *ſe ci ſieno Tradizioni*, era da Teologo il chiamarla *fatti* per contrappoſto al *gius*, e per conſeguente di *mero fatto*; altrimenti diremo queſtioni di fatto il cercare *ſe ci ſia Dio*, *ſe diaſi Scrittura divina*, *ſe i Sacramenti ſien ſette*, le quali queſtioni ſiccome quelle, che trattano dell' eſiſtenza delle coſe, verſano certamente ſul fatto; ma perche non è queſto un ſemplice fatto, ma un fatto, il quale è domma, e da cui i dommi della Fede dipendono principalmente, niun Teologo diralle mai aſſolutamente *queſtioni di fatto*, e molto meno queſtioni *piuttoſto di fatto*, che *di gius* (225). Peggio poi è ridurre, come fa poco appreſſo l' Autore (226), la queſtione delle tradizioni a una mera contenzione ſcolaſtica, *in jurgium mere ſcholaſticum*. Ma il grazioſo è, che l' Autore ſoggiugne, *de quo* §. 10.; ed al §. 10. non ſe ne fa parola. Che è ciò? Eccolo. Innanzi ch' egli ammendaſſe il ſuo libro, così leggeaſi al §. 10.: *An dentur dogmaticae traditiones a Verbo Dei ſcripto plane ſeparatae, quarum ne obſcura quidem mentio fiat in ſacris Paginis, quaeſtio eſt pure ſcholaſtica, quae tantas rixas haud meretur, & adfinis illi Theologorum controverſiae, qua quaeritur, an materia fidei creverit ab* Adamo *uſque ad Chriſtum per legem novam Evangelii*. Il P. *Staidel* gli fece riflettere (227), che così appunto

e molto meno una ſcolaſtica contenzione.

(224) *In Annal. Polit. T. III. diſſ. IX.*
(225) *Veggaſi il P.* Zallwein *T. I. q. 2. c. 3. §. 6. pag. 176. ſegg.* (226) *N. IV. pag. 19.* (227) *Pag. 29. ſegg.*

punto *Euſebio di Nicomedia* Coriſeo *degli Ariani* gridava, la queſtione della divinità del Verbo eſſere una queſtione da nulla, nè appartenente alla Cattolica Fede, e *Pelagio* negava eſſer dommatica la ſua controverſia intorno la Grazia, ma ſtrinſelo principalmente coll' eſempio della divinità de' ſacri Libri, della quale non v' ha nelle Scritture veſtigio, e dalla tradizione ſiamo informati. Che fece dunque l' Autore? Cancellò al §. 10. quel sì pericoloſo periodo, ma ſi dimenticò di caſſare al §. IV. la citazione di quel paragrafo. Intanto avendo egli laſciato nel §. IV. quel detto, che la preſente queſtione ricade *in jurgium mere ſcholaſticum*, è manifeſto, che non ha levate dal §. 10. le recitate parole, colle quali ſpiegava meglio queſte antecedenti del numero IV., ſe non per torſi l' odioſità di sì patente errore, ma non ſi è ricreduto dell' error medeſimo: e dicolo errore; perciocchè ſiccome nota il citato P. *Zallwein* (228): „ hic eſt genuinus ſtatus quaeſtionis, „ hoc eſt illud diſſidium, non utique *mere ſcho-* „ *laſticum*, ut aſſerit Author, quod Catholicos „ & Proteſtantes per plura ſaecula colliſit, & „ adhuc colliſos tenet, an videlicet dentur „ *doctrinae dogmaticae*, quae nec in terminis „ terminantibus praecontinentur, (nella Scrittu- „ ra) nec legitima atque doctrinali deductione „ inde deduci poſſunt, id quod negant Prote- „ ſtantes, & affirmant Catholici. Quod ſi jam „ tales doctrinae adſtrui poſſint, neſcio ſane, „ quo auſu Author Catholicus quaeſtionem de „ Traditionibus oralibus per duo & ultra Sae- „ cula tanto molimine diſcuſſam ac finali ju- „ dicio poſt plurimam ex utraque parte ponde- „ ratis cauſae momentis, deliberationem deni- „ que a PP. Concil. Trident. decifam ad rixas

„ pure

(228) *L. c. pag. 179.*

„ pure ſcholaſticas poſſit detrudere. At vero „ proſtant ſimilia dogmata plura: nam ubinam „ dogma Catholicum de authentia, & canone „ Scripturae a Concil. Trident. edito *de genu-* „ *initate* epiſtolae *Petri ad Hebraeos*, *vel obſcu-* „ *re*, vel ſaltem ita *obſcure* continetur, ut per „ legitimam, vere Theologicam deductionem „ inde inferri poſſit? Ubinam ſcriptum legi- „ tur, Baptiſmum ab Haereticis collatum eſſe „ validum, Sacramentum Baptiſmi, Confirma- „ tionis, & Ordinis eſſe initerabilia, alia eſſe „ iterabilia? Ad haec quam probroſum eſt Ec- „ cleſiae Catholicae, ſi dicatur, eam quaſi cum „ larvis pugnare, atque per plura ſaecula uni- „ ce occupari circa quaeſtiones inanes diſcuſ- „ ſione indignas? Saniorum Theologorum haec „ potius eſt doctrina, quod Synodus Trident. „ ubivis ſtudioſe declinaverit deciſionem fina- „ lem quaeſtionum ſcholaſticarum in utramque „ partem diſputabilium, neque rixis ſcholarum „ ſe immiſcere voluerit. „ Nuovi errori s' incontrano nella ſpiegazione, che dà l' Autore delle varie tradizioni. Diſtingue egli la Tradizion divina dall' umana Appoſtolica, e di queſta pronunzia (229), *che tantum concernit res diſciplinae; nam in rebus fidei & ritibus pragmaticis nulla admittitur traditio humana, etiamſi foret Apoſtolica*. Noi in queſto diſcorſo parliamo delle ſole Tradizioni Appoſtoliche in ordine alla Diſciplina, perciocchè queſte ſole al noſtro iſtituto appartenevano. Ma il dire, che le Tradizioni Appoſtoliche non concernono ſe non la Diſciplina, e che nelle queſtioni di fede non ſi dà luogo ad Appoſtoliche Tradizioni è, come avea bene avvertito il P. *Staidel*, un doppio errore, uno contro una certiſſima verità, l' altro contro la diffinizione del ſacro Concilio

ſia divina, ſia Appoſtolica, che può ancora riguardare il dogma,

(229) *N. 6. pag. 19.*

cilio di *Trento*. E veramente la divinità de' libri del Nuovo Teſtamento è certo un domma, e principaliſſimo domma; eppure queſto non è fondato ſe non ſull' Appoſtolica Tradizione, nè quì aver può luogo la Tradizion divina di Criſto, eſſendo i ſacri Libri del nuovo Teſtamento ſtati compoſti alcuni anni dopo la morte del divino Maeſtro. Ma il Concilio di *Trento* così parla delle Tradizioni: *Traditiones ipſius Chriſti ore ab Apoſtolis acceptae, aut ab ipſis Apoſtolis Spiritu Sancto dictante quaſi per manus traditae ad nos uſque pervenerunt.... omnes libros .... nec non traditiones ipſas TUM AD FIDEM; tum ad mores pertinentes tamquam vel oretenus a Chriſto, vel a Spiritu Sancto dictatas... veneratur* (230). Ecco che il ſacro Concilio ammette Tradizioni Appoſtoliche, che appartengono *ad fidem*. E con ragione: Perciocchè Criſto Signore avea detto agli Appoſtoli (231): *Adhuc multa habeo vobis dicere, ſed non poteſtis portare modo. Quum autem venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem*. Io non intendo però come l' Autore sì ad evidenza convinto di graviſſimo fallo non abbial corretto nella nuova riſtampa. Neppure intendo, come abbia in queſta riſtampa rinnovato (232) quel ſuo *traditionem ſola orali tranſmiſſione abſque monumentis Conciliorum, & Patrum non poſſe probari*, quando il P. *Staidel* avea (233) con invitte prove dimoſtrato, che ciò non potevaſi per alcun modo ſoſtenere ſenza derogare a quello, che abbiamo di più autorevole nell' un Teſtamento, e nell' altro. Biſognerà ripetere le coſe dette dall' egregio Teologo *Conventuale*. E in primo luogo ſi oſſervi, che da' primi uomini ſino a *Mosè* le coſe avvenute nel mondo paſſa-

e tradizione anche puramente orale, e non iſcritta.

(230) *Seſſ. IV.* (231) *Joh. XVI.* (232) *N. XIV. pag. 23.* (233) *Pag. 36. ſegg.*

paſſarono di mano in mano per ſola tradizione ſenz' alcun monumento ſcritto. Il ſiſtema del P. *Simon*, che immaginò memorie di quelle antiche età compilate da certi Scrittori della Nazione Ebrea, e quello del Sig. *Aſtruc*, che le fece innoltre da *Moſe* inſerire intere a colonne nel *Geneſi*, può piacere agl' increduli, che non vorrebbono *Moſè* autore del *Pentateuco*, ma non a' Cattolici. Or ſe per ſola oral tradizione ſi poteſſero conſervar le memorie di tanti ſecoli, quanti dalla creazione del mondo ne ſcorſero ſino a *Moſè*, e memorie di coſe non già indifferenti per la ſalute degli uomini, ma neceſſarie in buona parte per lo ſpirituale loro indirizzo, perche non potrebbe anche al preſente ſenza nè libri, nè monumenti per ſola oral tradizione traſmetterſi qualche punto di Diſciplina, o anche di Fede? Ma non iſtiamo nelle ſole congruenze, quando abbiamo argomenti, che ciò ſia per effetto. Non raccomandava S. *Paolo a Timoteo? depoſitum cuſtodi* (234)*; formam habe ſanorum verborum, quae a me audiſti: haec commenda fidelibus hominibus, qui idonei erunt & alios docere* (235). Qui parlava l' Appoſtolo delle tradizioni, ch' egli avea a lui inſegnate, e volea, che ad altri pur le inſegnaſſe non in iſcrittura, ma a voce, acciocchè queſti ad altri ſimilmente le traſmetteſſero. Dimando ancor all' Autor *de' principj*, quali ſcritti monumenti, o de' Padri, o de' Concilj recaſſe in mezzo Papa *Stefano*, allorchè agli *Affricani*, e agli *Orientali*, che voleano ribattezzare gli Eretici, opponeva la tradizione? Alla ſola oral tradizione appoggiavaſi *Stefano*; ond' è, che Santo *Agoſtino* inſegnando la ſteſſa dottrina di *Stefano*, che non doveaſi rinnovare il Batteſimo de' battezzati dagli

(234) *II. Tim. I. 13.* (235) *II. Tim. II. 2.*

gli Eretici, diceva (236): *Quam consuetudinem credo ex Apostolica traditione venientem, sicut multa non inveniuntur in litteris eorum, neque in Conciliis posteriorum, & tamen quia custodiuntur per universam Ecclesiam, nonnisi ab ipsis tradita & commendata creduntur.* Chiarissimo su questo argomento è pure un detto di S. *Basilio*: (237) *Ex adservatis in Ecclesia dogmatibus, & praedicationibus alia quidem habemus a doctrina scripto prodita, alia vero nobis in mysterio tradita recipimus ex traditione Apostolorum ... Nam si consuetudines, QUAE SCRIPTO PRODITAE NON SUNT, tanquam haud multum habentes momenti adgrediamur rejicere, imprudentes evangelium in ipsis rebus praecipuis laedemus, immo potius praedicationem ad nudum nomen contrahemus.* Risalendo poi a' tempi più vicini agli Apostolici troveremo, che *Papia* compiacevasi grandemente ove in alcun si avvenisse, che vivuto fosse cogli Apostoli, d' interrogarli *quid* Andreas, *quid* Petrus, *quid* Thomas, *quid* Jacobus, *quid* Johannes, *quid* Matthaeus, *quid ceteri Domini discipuli dicere soliti essent, quidnam* Aristion & Johannes *presbyter discipuli Domini praedicarent; neque enim*, dic' egli presso *Eusebio*, (238) *ex librorum lectione tantam me utilitatem capere posse existimabam, quantum ex hominum superstitum viva voce. Papia* non volea tanti libri; contentavasi di udir dalla viva voce di quelli, che aveano inteſi ragionanti gli Apostoli, i loro detti, nè chiedeva per prova delle loro asserzioni nè monumenti de' Padri, nè Concilj, nè altri scritti. Per poco infine, che uno ricorra coll' animo la sì famosa Disciplina dell' arcano, della quale dopo lo *Scheleſtrate* eruditamente trattò il P. D. *Gerbert*

(236) *De Baptisino Lib. II. c. 7.* (237) *De Sp. S. c. 27.* (238) *Lib. III. hist. Eccles. cap. 39.*

Benedettino in una *Mantiſſa* a' ſuoi *Principj Theologiae exegeticae*, ſi vedrà, che non può pretenderſi, che la Tradizione comproviſi cogli ſcritti, ſenza dannar la Chieſa, che ne' primi ſecoli con grandiſſima geloſia ſerbava il ſilenzio in certi più alti miſterj, come della Euchariſtia, e nelle forme maſſimamente de' Sagramenti, nè permetteva, che in iſcritto ſi deſſero per mano, ſiccome da quelle parole d' *Innocenzio* I. nella lettera al Veſcovo di *Gubbio Decenzio* ſi fa manifeſto. *Verba vero* (la formola della Creſima) *dicere non poſſum, ne magis prodere videar, quam ad conſultationem reſpondere.* Conchiudaſi dunque, che la Tradizione, perche tutta abbia la ſua forza, non abbiſogna di prove ſcritte, baſtando, che a viva voce da uno ad' altro ſino a noi ſia venuta; e quando della verità della Tradizione naſceſſe dubbio, per confermarla batterà conſultare la Chieſa, come accennavaci S. *Agoſtino*, e prima di lui avea inſegnato Sant' *Ireneo* con queſte illuſtri parole, colle quali a queſto Diſcorſo daremo fine: *Non oportet adhuc quaerere apud alios veritatem, quam facile eſt ab Eccleſia ſumere, quum Apoſtoli quaſi in depoſitorium dives pleniſſime in eam contulerint omnia, quae ſunt veritatis.*

TRAT-

TRATTATO

TEOLOGICO-CANONICO

DELLA

PODESTA' REGOLATRICE

DELLA DISCIPLINA.

I. „ QAQ Qual coſa paragoneremo noi il „ preſente ſtato della Chieſa? „ (ſiami permeſſo di dare a queſto Trattato cominciamento coll' eloquentiſſima orazione, con che il *Magno Baſilio* pon fine al ſuo dottiſſimo libro *dello Spirito Santo*) (1) „ a qual coſa paragoneremo noi il preſente „ ſtato della Chieſa? E' raſſomiglia certamente una battaglia navale, che alcuni militari „ uomini e alle marittime impreſe già avvezzi „ per molto odio da vecchie offeſe lungo tratto di tempo tralloro alimentato prendanſi a „ dare. Però in queſta immagine fingiti di vedere dapprima un terribile incontro delle „ due armate, indi ſcoppiando già l' ira per „ modo, che immedicabil diviene, l' una e l' „ altra parte finirſi inſieme abbattuta. Poni ſe „ vuoi da violento turbine aggirarſi l' armata, „ e una denſa caligine di nuvole ſovraſtarle, „ e tutte ſiffattamente oſcurare le ſpecie delle „ viſibili coſe, che niuna tra amici e nemici „ ſcorgaſi diſtinzione, perciocchè nella gran „ confuſione ignoti ſieno i ſimboli militari. A

Stato preſente della Chieſa deſcritto colle parole di S. Baſilio.

(1) *Cap. XXX.*

„ queſta immagine per maggiore evidenza ag-
„ giugniamo, che il mare ſi gonfj, e ſconvol-
„ gaſi dal profondo, roveſciſi dalle nubi dirot-
„ tiſſima pioggia, e una orribil procella alzi
„ ſpaventoſiſſimi flutti; quindi battagliando da
„ ogni lato i venti tutti fralloro ſi urtino con
„ impeto, e cozzino le navi; di coloro poi,
„ che ſono in battaglia, altri tradiſcano il lo-
„ ro partito, e nell' ardor della miſchia ſi fug-
„ gano; altri ad un tempo ſieno coſtretti e a
„ ſpignere i legni balzati dal vento, e ad an-
„ dare incontro agli aſſalitori, e vicendevol-
„ mente per ſedizione mettanſi in pezzi, la
„ qual ſedizione parte invidia contro i più va-
„ loroſi abbia eccitata, parte in tutti acceſa
„ bramoſa voglia di vincere. T' immagina in-
„ noltre d' udire per tutto quello ſpazio di ma-
„ re riſonante un confuſo, e indiſtinto ſchia-
„ mazzio parte dallo ſtrepito de' venti, parte
„ dall' urto de' navilj, parte dal romoreggiare
„ delle bollenti onde, parte dal gridare de'
„ Combattenti, che ſecondo i varj affetti loro
„ alzan varie le voci sì, che nè voce di pilo-
„ to, nè di capitano s' intenda, ma ſolo una
„ prodigioſa meſcolanza e confuſione, fatti co-
„ loro dalla incredibil grandezza de' loro mali,
„ e dalla diſperazion della vita a peccare più
„ arditi... Già paſſa dalla immagine allo ſteſ-
„ ſo eſemplare del male...„ Quì il Santo ac-
cenna le diſſenſioni nate per le varie ſette de-
gli *Ariani*, e poi ripiglia: „ Ma deh! di qual
„ marittima procella non è più atroce queſta
„ tempeſta delle Chieſe? nella quale ſiccome
„ tutti i termini ſtabiliti da' noſtri Padri furono
„ ſmoſſi di luogo, così ogni fondamento, e
„ qualunque fortificazione di dommi è divelta.
„ Scompiglianſi innoltre, e ſi sfaſciano tutte
„ le coſe quaſi da imputridita baſe ſoſtenute,
„ e mentre gli uni andiamo contro degli altri,

„ ſia-

„ ſiamo gli uni atterrati dagli altri: e ſe il ni-
„ mico non è il primo a percuoterti, da lui,
„ che in ajuto ti viene, ti trovi ferito.....
„ ognuno vuol eſſer Teologo, comecchè d' in-
„ numerabili macchie abbia la coſcienza con-
„ taminata. Quindi a' cercatori della novità
„ gran copia ſi aggiugne di perſone, che pro-
„ movono la ſedizione. „ Io non ſaprei qual ſi voleſſe più vivo ritratto de' noſtri miſeri tempi, ne' quali dappertutto alle perſone di Chieſa ſi fa guerra, tutte le conſuetudini e le leggi de' noſtri Padri ſi manomettono, i dommi ora con riſpettoſe ſimulazioni s' inſultano, ora con aperta impudenza o ſi corrompono, o ſi diſprezzano, ſoffiando intanto nel fuoco della sì aſpra ſedizione per mantenerlo ogni ora più vigoroſo Teologi di qual coſcienza nol voglio dire, ma certo di dannabil dottrina. Se io dica vero, in queſto, e in un altro Trattato ſi farà a tutti manifeſto. Perocchè non in altra coſa più queſti falſi Teologi fanno all' Appoſtolica Sede guerra più dichiarata, che in ciò, che riguarda la podeſtà regolatrice, e la forza obbligatoria della Diſciplina. Di queſta riſerbiamo all' altro Trattato il dire; per ora di quella prenderemo a ragionare, e nelle due parti del preſente Trattato moſtreremo, come alla ſola Eccleſiaſtica Podeſtà appartenga il regolare l' eſterior Diſciplina, e quale, riſpetto a queſta, ſia l' uffizio, che ſolo alla ſecolar podeſtà ſi conviene.

Diviſion del Trattato.

II. Diremo adunque ſubito in primo luogo, che alla Chieſa, cioè a' Prelati di eſſa compete il regolare la Diſciplina, qualch' ella ſiaſi, anche eſteriore. Ne abbiamo già data la prova nel preliminare Diſcorſo. Perciocchè Criſto laſciò agli Appoſtoli la diſpoſizione della Diſciplina, ma negli Appoſtoli laſciolla anche a' lor ſucceſſori: Certamente ſe ancor viventi gli Appoſtoli e cambiamenti, e accreſcimenti di

PRIMA PARTE. Della Diſciplina riguardo alla Eccleſiaſtica podeſtà.

I. Il regolamento della Disciplina appartiene alla Chiesa.

Disciplina furono fatti a misura, che moltiplicavansi i Fedeli, quanti ne dovean seguire sino alla fine de' secoli in tante vicende, che il solo correr de' tempi porta necessariamente con seco, e in quelle più, che la diversità delle Nazioni, le insorte eresie, gli scismi, e somiglianti cose domandano! Non dovea dunque a' soli Apostoli ristrignersi lo stabilimento della Disciplina. Ma a chi sarebbe ciò con maggior ragione appartenuto, che a' Vescovi lor successori? Or qui è da rispondere ad un celebre Protestante, che fu il *Mosemio*. Vinto dalla forza della verità si allontanò egli dal sistema dello *Pfaff*, del *Boemero*, e di altri suoi Protestanti, quali ancora agli Apostoli contro l'aperto parlare delle Scritture negarono la podestà legislativa nelle cose di Disciplina; ma insieme per sostenere il sistema in oggi dagli Eterodossi dopo l'*Obbes* comunemente abbracciato, che la Chiesa non è se non una società uguale senza distinzione di superiorità nella sua Gerarchia, si è egli divisato (2) di distinguere negli Apostoli due uffici, quello di Dottori, e quello di Legati straordinarj con somma podestà mandati da Dio; a questo poi vuole attribuita la podestà, che ebber gli Apostoli di regolare colle lor leggi la Disciplina, ma pretende, che i Vescovi succedano agli Apostoli bensì nel primo uffizio di Dottori, ma non nel secondo. E se egli nella missione, che ebbero gli Apostoli, avesse ciò, che nello stesso uffizio di Legati aveano di straordinaria podestà, distinto da quello, che aveano di podestà ordinaria, non avrebbe detto cosa, che non gli si potesse da noi accordare. Eran Legati di Gesù Cristo gli Apostoli, e lo son pure i Vescovi, a' quali

(2) *Instit. hist. Christ. Saec.* 1. *p.* 11. *§.* 3. *e in un libro Tedesco intitolato: Allgmeines Kirchen-Recht pag.* 224.

quali negli Appoſtoli fu data da Criſto la miſſione, e in queſto ſenſo agli Appoſtoli ſuccedono i Veſcovi, i quali occupano il luogo degli Appoſtoli, e fanno tra noi le loro veci. Ma in queſto impiego di Legati di Gesù Criſto eraci coſa di ordinaria podeſtà, e queſta era l' ordin ſacro Veſcovile, ed eraci coſa di ſtraordinaria podeſtà, alla quale apparteneva il predicare, e fondar Chieſe in tutto il Mondo, l' avere ſu tutta la Chieſa una univerſale giuriſdizione, lo ſcriver libri Canonici, l' eſſer eglino forniti d' inſigne dono di lingue, e di miracoli. Ora è vero, che i Veſcovi non ſuccedono per alcun modo agli Appoſtoli in queſte ſtraordinarie coſe, che per lo ben della Chieſa volle a' primi Appoſtoli compartite; ſuccedono tuttavia agli Appoſtoli in tutto ciò, che è di ordinaria Veſcovil podeſtà benchè piuttoſto per comunicazione di queſta medeſima podeſtà, che per proprietà di ſucceſſione. Perciocchè la ſucceſſion propria in una determinata Chieſa ſuppone precedenza di un Appoſtolo Veſcovo ſuo, e ad eſſa congiunto per ſacro legame, e però non può ſtenderſi ſe non ad alcune Chieſe, che furono veramente dagli Appoſtoli governate non in qualità di Veſcovi univerſali, ma di Veſcovi loro particolari, come l' *Antiochena* da S. *Pietro*; e da S. *Jacopo*, ſeppur fu de' 12. Appoſtoli, come per altro i più pretendono, la *Geroſolimitana*. Ma e di quale Appoſtolo furono ſucceſſori a cagion d' eſempio *Tito*, e *Timoteo*, i quali furono bensì da *Paolo* Veſcovi coſtituiti, ma non reſſero dopo *Paolo* le Chieſe di *Candia*, e di *Efeſo*? Ciò poſto, l' uffizio di Veſcovo vuole certamente l' autorità d' inſegnare, ma richiede ancora la podeſtà di regger la Chieſa, sì e per guiſa, che ſe i Veſcovi nella ſpiegata maniera agli Appoſtoli ſuccedono nell' uffizio di Dottori, ſuccedano ſimilmente loro nell' uffizio di reggitori. Ma la podeſtà legislativa è

inſeparabile dalla dignità di reggitor della Chieſa (e lo abbiam veduto nel Diſcorſo preliminare) ed ebberla gli Appoſtoli non come Appoſtoli e Legati ſtraordinarj di Criſto, ma come Veſcovi, e Legati ordinarj di Lui, e ſolo come Appoſtoli, e Legati ſtraordinarj ebberla più ampla, cioè pari alla univerſal giuriſdizione, che ſiccome dicevaſi godevano ſu tutta la Chieſa. Dunque i Veſcovi anche nella podeſtà legislativa ſono degli Appoſtoli ſucceſſori. E ben lo moſtra la continuata pratica di tutti i ſecoli, la quale con innumerabili teſtimonianze ci confermano e Padri, e Concilj, e gli ſtorici monumenti di tutte l'età.

II. Il regolamento della Diſciplina appartiene alla ſola Chieſa;

III. Paſſo già innanzi, e ſtabiliſco, che alla ſola Chieſa, cioè a' ſoli Prelati appartiene il regolamento dell' Eccleſiaſtica Diſciplina. Non è difficile il provarlo. A' ſoli Appoſtoli diede Criſto la miſſione, colla quale, come nel citato Diſcorſo preliminare ſi è detto, li autorizzò a ſtabilire la Diſciplina; i ſoli Appoſtoli pure la diſpoſero. Lo ſteſſo è dunque a dire de' Veſcovi, a' quali negli Appoſtoli Criſto parlava. Ma quì due ſchiere di avverſarj ci ſi fanno incontro. La prima è de' moderni Proteſtanti, che fittiſi in capo di diſtruggere la Gerarchia e di ſtabilire la Diſciplina com' eſſi chiamano *confederata*, pretendono, che la Diſciplina ſia di tutto e ciaſcun ceto Criſtiano di Eccleſiaſtici, e di laici compoſto, il quale, come parla *Boemero*, con vicendevol patto, conſiglio, ſacramento la preſcriva, ma non a foggia di vere leggi, ma piuttoſto di ſemplice regola. Ma queſto eterodoſſo opinare è già diſtrutto col fatto argomento. Perciocchè la miſſione, che Criſto diede agli Appoſtoli, è miſſione con podeſtà ſomigliante a quella al medeſimo Criſto compartita dal Padre, (*ſicut miſit me Pater &c.*) li coſtituì non ſolo *Dottori* e Maeſtri del mondo *in Divinis*, ma ancora Legislatori; dunque ſiccome non il ceto de'

e non a tutto il ceto de' Criſtiani, come vogliono i Proteſtanti.

Gri-

Criſtiani, ma i ſoli Appoſtoli ſono i Dottori dati da Criſto alla ſua Chieſa, così non il ceto de' Criſtiani, ma i ſoli Appoſtoli (intendaſi ſempre co' lor ſucceſſori) furono da Criſto deſtinati Legislatori della ſua Chieſa. Quindi è, che in tante ordinazioni, che fecero gli Appoſtoli e in Concilio e fuor di Concilio, adoperarono ſempre con pieniſſima autorità, e indipendenza. Il fondamento della Dottrina de' Proteſtanti anche più la moſtra falſa e inſuſſiſtente. Perciocchè eglino vogliono, che la Chieſa non ſia Stato, ma un Collegio, e una ſocietà non diſuguale, com' è una Repubblica, dove ſono governanti con impero e governati, ma uguale come un Collegio, una confraternita, e che sò io. Ma queſto è apertamente contro l' iſtituzione di Criſto, il quale ha voluto la Chieſa ſubordinata ad un Primate, il quale non con impero dominatore a guiſa de' mondani Principi, ma tuttavia con impero di autorità coſtringitiva reggeſſela tutta; il che eſſendo ſtato da' noſtri Teologi con ampli trattati moſtrato, non accade, che quì ne imprendiamo una più larga ricerca. Ma riſerbandomi a ſpiegare più abbaſſo quella propoſizione: *la Chieſa è nello Stato*, ſolo quì mi piace ſciogliere un argomento del *Moſemio* (3), perche non sò, che alcuno abbiagli fatta riſpoſta. Egli nel Libro *de jejuniis*, che ſcriſſe *Tertulliano* in difeſa de' digiuni de' *Montaniſti*, trova 1. che la Religione non ammette proprie leggi: 2. che le iſteſſe regole neceſſarie al buon ordine di eſſa ci debbono non da' Veſcovi, ma venire dalla Congregazion de' Fedeli. E in vero per cominciare dal primo introduce *Tertulliano* (4) gli *Pſichici*, cioè i Cattolici ad obbiettare, che i digiuni non debbonſi fare per altrui comandamen-

e 'l Moſemio pretende trarre da Tertulliano.

(3) *De rebus Chriſtianor. ante Conſtant. pag. 264 ſeqq.* (4) *Cap. XIII.*

mento, ma di libera volontà: *denique reſpondetis, haec ex arbitrio agenda, non ex imperio.* Dunque, argomenta ſubito il *Moſemio*, i Criſtiani di quel tempo credevano, che la Religione non doveſſe eſſer con leggi riſtretta. Ma gli ſi nega la conſeguenza. Perciocchè è queſta un' aperta calunnia, che dà *Tertulliano* a' Cattolici per avere occaſion di riprenderli, nè mai potevano eglino ſognare di dir ciò, che loro oppone queſto Scrittor *Montaniſta*, quando, come or ora vedremo, egli medeſimo confeſſa, che i Veſcovi ſoleano tra' Cattolici comandare de' digiuni ſtraordinarj. Proſeguiamo. Due riſpoſte dà *Tertulliano* a queſta preteſa obbiezione, ch' ei falſamente pone in bocca a' Cattolici. La prima è, che i *Montaniſti* digiunavano per ubbidire a Dio, o allo Spirito Santo, il quale per mezzo de' veraci ſuoi ſervi comandava que' digiuni: *plus humanae licebit voluntati, quam divinae poteſtati? Ego me ſaeculo, non Deo liberum memini: ſic meum eſt ultro officium facere Domino, ſicut indicere illius eſt*; dunque, inferiſce il *Moſemio*, accorda *Tertulliano* a' Cattolici, che l' uman volere non dee aſſoggettarci con leggi, ricorrendo egli per ſalvare i digiuni de' *Montaniſti* allo Spirito Santo, da cui erano ſpirati ad intimarli. La ſeconda riſpoſta di *Tertulliano* è *ad hominem* contro i Cattolici: *Bene autem quod & Epiſcopi univerſae plebi* MANDARE *jejunia adſolent: non dico de induſtria ſtipium conferendarum, ut veſtrae capturae eſt; ſed interdum & ex aliqua ſollicitudinis eccleſiaſticae cauſſa:* dal che il *Moſemio* conchiude, che tutta l' autorità Veſcovile nel ſecol ſecondo Criſtiano era ridotta a comandare qualche ſtraordinario digiuno, e a mettere per qualche biſogno della Chieſa una colletta. Perciocchè, dic' egli, *ſi plura ſtatuere licuiſſet Epiſcopis ſine populi voluntate ac conſenſu, non ea in hac cauſſa praetermiſiſſet* Tertullianus, *in qua de homi-*

num

num in gregem Chriſtianum jure ac poteſtate diſceptabatur. Dove non poſſo abbaſtanza maravigliarmi, che un Proteſtante per altro di ſottile ingegno, e di molta moderazione fornito, come fu il *Moſemio*, poteſſe sì miſeramente torcere i ſentimenti di *Tertulliano*, nè ſi avvedeſſe della violenza, che faceva a queſto Scrittore. E certo nella prima riſpoſta co' digiuni volontarj, cioè que' ſoli che nella obbiezione avea attribuiti a' Cattolici, paragona i digiuni comandati da' *Montaniſti*, e quindi contra i Cattolici pretende, dovere alla libera volontà di ciaſcuno prevalere i divini comandamenti. Ma perche il *Moſemio* poteſſe al ſuo intendimento argomentare, converrebbe che *Tertulliano* aveſſe i digiuni comandati de' *Montaniſti* poſti in confronto co' digiuni de' Cattolici non fatti per elezione di ciaſcuno, ma per comandamento della Chieſa, e aveſſe detto, che non doveano oſſervarſi i digiuni comandati dagli uomini, ma i ſoli comandati da Dio. Ciò *Tertulliano* non diſſe, nè dir poteva egli, che non riprende i digiuni ſtraordinarj comandati da' Veſcovi. Perciocchè *Tertulliano* vuole, che ſi ammettano i digiuni comandati da Dio. Ma i digiuni comandati dalla Chieſa (e così dicaſi di ogni altro precetto Eccleſiaſtico) ſono per Divina autorità impoſti, e poſſono dirſi comandati da Dio ſteſſo, il quale dichiarò, che tanto era aſcoltare i Paſtori della Chieſa, che udir lui medeſimo: *qui vos audit, me audit* (5). Dunque *Tertulliano* non potevagli eſcludere. Ma per la ſeconda riſpoſta di *Tertulliano* è anche più chiaro l' abbaglio del *Moſemio*. A chi potrebbe mai venire in penſiero, che per la preſente controverſia de' digiuni doveſſe *Tertulliano* mettere in campo tutto il diritto proprio de' Veſcovi? Era forſe ciò neceſſario? nè baſtava, che i Cattoli-

(5) *Luc.* 10. 16.

tolici oſſervaſſero parecchi digiuni ſtraordinarj comandati da' Veſcovi per avere qualche verisimil ragione di conchiudere, che non dovean eſſi riprovare gli altri digiuni de' *Montaniſti?* Perche non parlò egli dunque anche dell'autorità di rimettere i peccati, che hanno i Veſcovi, comecchè vogliaſi queſta interpetrare, di che ora non facciamo queſtione? In fatti *Tertulliano*, checchè dica il *Moſemio*, non parla, che degli ſtraordinarj digiuni impoſti da' Veſcovi Cattolici, e accenna due occaſioni nelle quali ſolevano queſti ordinarli. Una era *ex aliqua ſollicitudinis cauſſa*, per qualche neceſſità della Chieſa, e de' digiuni per tale occaſione favellando, quaſi tra parenteſi rammenta le collette per calunniare i Cattolici, come ſe i Veſcovi noſtri intimaſſero i digiuni per avere un preteſto di raccattare danaro: *non dico de induſtria &c.* Perciocchè nulla ne' Padri è più comune, che l'eſortare alle limoſine in tempo di digiuno, acciocchè quello, che per lo digiuno ſottraeſi al corpo, diaſi a' poverelli; anzi l'antichiſſimo *Erma* introduce l'Angelo a dirgli, che ne' digiuni delle ſtazioni dar dovea a' poveri *computata quantitate cibi, quem ceteris diebus comeſturus eras, ſumptum diei illius, quem facturus eras* (6). Però non mentovò *Tertulliano* le collette per denotare, come travide il *Moſemio*, un altro diritto de' Veſcovi, oltre del quale non ne aveſſero altro, ma per burlarſi de' Cattolici; e volle dire: *ma i voſtri Veſcovi ſogliono pure a tutta la Chieſa intimar de' digiuni, non dico, vedete, per potere con queſta bella induſtria ritrarre del danaro in limoſina, come per altro è loro coſtume; ma per cagione di qualche comun travaglio della Chieſa:* nè queſte parole *ex aliqua ſollicitudinis eccleſiaſticae cauſſa* vanno ſconciamente col *Moſemio* riportate alle

(6) *Lib. III. Similit. V.*

le collette, ma agl' intimati digiuni. L' altra occaſione de' digiuni era per la celebrazione de' Concilj, ma queſta ci conduce al ſecondo errore, che coll' autorità di *Tertulliano* vorrebbe il *Moſemio* difendere; che cioè le regole Eccleſiaſtiche non da' Veſcovi come tali, ma da tutto il Ceto Criſtiano debbanſi ſtabilire. *Tertulliano* ſoggiugne: *Aguntur praeterea per* Graecias *illa certis in locis Concilia ex univerſis Eccleſiis, per quae & altiora quaeque in commune tractantur, & ipſa repraeſentatio totius nominis Chriſtiani magna veneratione celebratur. Et hoc quam dignum fide auſpicante congregari undique ad Chriſtum!... Conventus autem illi ſtationibus prius & IEIUNATIONIBUS operatis &c.* Ecco i digiuni, che intimavanſi da' Veſcovi a preparazione del Concilio. Ma il *Moſemio* dalle prime parole crede poterſi didurre 1. che i Concilj erano allora conſiderati come adunanze per umana volontà e autorità introdotte, e le loro leggi non come dettati dallo Spirito Santo, ma come regole umane: 2. Che tutta l' autorità loro prendevanla dalla Chieſa, che rappreſentavano. Ma dove di tai coſe nelle parole di *Tertulliano* abbiaci veſtigio, io non lo veggo. Veggo bene, che volendo egli difendere i *Montaniſti*, perche pretendevano di digiunare al comandamento dello Spirito Santo ne' lor Profeti parlante, poteva valerſi dell' autorità de' Concilj, ancorche le lor leggi foſſero dallo Spirito Santo dettate, e dire, che ſe i Cattolici digiunavano per ubbidire allo Spirito Santo, la voce di cui riconoſcevan ne' Veſcovi adunati in Concilio, anche i *Montaniſti* potevano farlo per ubbidire allo ſteſſo Spirito Santo, che faceaſi loro ſentire per le bocche de' loro Profeti. Veggo, che queſti Concilj ſi congregavano non per umano conſiglio, ma *fide auſpicante*, i quali *auſpicj della Fede* ci obbligano a venerar ne' Concilj qualche

coſa

cosa di più, che una semplice radunanza di uomini. Veggo, che le stazioni, e i digiuni, che agli atti de' Concilj si premettevano, a non altro mirar potevano meglio, che ad implorare l'assistenza del divino Spirito. Veggo per confessione dello stesso *Mosemio*, che in Concilio si radunavano i Vescovi, non il Clero, non il popol minuto. Veggo finalmente, che accrescева l'autorità del Concilio *repraesentatio TOTIUS nominis Christiani*, perche quanto un Concilio Nazionale (che de' Nazionali Concilj quì parla *Tertulliano*, cioè de' Concilj celebrati *per Graecias*) quanto, dico, un Concilio Nazionale più supera nel numero de' Vescovi i Concilj Provinciali, e molto più i diocesani, tanto le sue decisioni, anche umanamente parlando, sono più rispettabili. Ma come da queste cose dedurne le conseguenze del *Mosemio* senza tutte sconvolgere le sane idee, e a' sentimenti affatto contrarj stirare le parole di *Tertulliano*?

Nè a' Principi, come col Vigorio pretendono i Regalisti.

IV. Lasciamo dunque il *Mosemio* troppo dagli errori della sua setta pregiudicato, e facciamoci a combattere un' altra truppa, che sotto divise Cattoliche vorrebbeci trarre con seco a non guari diverso genere di perversione. Capo di costoro è *Simon Vigorio* Giureconsulto, il quale colla data di *Colonia*, e a spese di *Teofilo Franco*, cioè alla macchia, stampò nel MDCXII., dissimulando tuttavia il suo nome, un libro pieno di arroganza, di livore contro la Santa Sede *Romana*, di errori, e d' imposture intitolato: *Ex responsione synodali data* Basilae *oratoribus Domini* Eugenii *Papae IV. in congregatione generali tertio nonas Septembris* 1442. *pars praecipua, & in eam commentarius*. Egli dunque distingue due maniere di Disciplina, una *privata*, *quando regularia examinantur*, quando cioè si tratta di articoli di Fede, di Sagramenti, o di cose, che al foro inter-

interno della coſcienza appartengono; *pubblica* l' altra, la quale conſiſte nel preſcriver leggi alla Chieſa, nell' adunare Concilj, nel diſaminare e giudicare le cauſe de' Cherici, e nello ſtabilire altre coſe o utili o neceſſarie al governo della Chieſa: e quella attribuiſce alla Chieſa, queſta eſſer dice de' Principi, e de' Maeſtrati, e aggiugne eſſer ciò così certo, *ut qui hoc ignorat, omnia ignorare fateatur, neceſſe eſt*. Le ſteſſe dottrine furono poi dal *Giannone* rinnovate nella ſua famoſa *Storia civile di Napoli*, anzi egli nota (7), che generalmente gl' Imperadori, *quando volevano, che con effetto ſi oſſervaſſero* (i Canoni), *ſolevano per mezzo delle loro Coſtituzioni comandare, che foſſero oſſervati, e lor davan forza di legge con inſerirli nelle loro Coſtituzioni*. Dal che è manifeſto, avere il *Giannone* penſato, che i Canoni della Chieſa, e la ſua Diſciplina non avean di per ſe forza di leggi, ma riceveanla dalle ſole Imperiali Coſtituzioni. Nel 1730. uſcì in *Francia una memoria pe' Signori* Samſon *Curato d'* Olivet, Covet *Curato di* Darvoi, Gaucher *Canonico di* Targeau *nella dioceſi d'* Orleans, *ed altri Eccleſiaſtici appellanti come d' abuſo contro il Veſcovo d'* Orleans, *ed altri Arciveſcovi, e Veſcovi di varie Dioceſi*. In queſta trovaſi una conſulta di 40. Avvocati, i quali affermano, che la *Diſciplina Eccleſiaſtica forma una parte integrante della polizia generale di ciaſcuna nazione Criſtiana*, e però debb' eſſer ſubordinata alla ſovrana autorità. Ma accoſtiamoci a' noſtri tempi: troveremo le ſteſſe dottrine promoſſe, magnificate, ampliate. *Antonio Genoveſi, che tal morio qual viſſe*, nel ſuo libro *de jure & officiis* inſegnò, che *in externis actionibus, quo divina jura propagantur, & in Republica adminiſtrantur, Sacerdotium imperio civili ſubje-*

(7) T. I. *lib.* II. *cap. ult.*

bjectum eſt (8). L' Autore del libro *la Chieſa e la Repubblica dentro i loro limiti* uſcito nel 1768. ſtende anche più queſta dottrina *Genoveſiana*, e pronunzia (9), che „ ciò che riguarda ſpiri„ tualità, cioè le coſe dell' altra vita, appartie„ ne alla Poteſtà Eccleſiaſtica, e che ciò, che „ ſi rapporta in qualche forma a queſto mondo, „ ed alla ſocietà, appartiene alla poteſtà politi„ ca; che la prima viene immediatamente da „ Dio, e la ſeconda dagli uomini mediante la „ di lui volontà. Che la Poteſtà Eccleſiaſtica „ in quanto ha in mira la felicità eterna è in„ dipendente, in quanto poi influiſce nella fe„ licità preſente, è ſubordinata alla Poteſtà po„ litica, e che il culto interno, che ognuno è „ tenuto preſtare al Sommo Creatore di tutte le „ coſe, è un affare di coſcienza, e che il cul„ to eſterno è un affare di Stato. „ Queſti ſono gli Avverſarj. Entriamo nel combattimento. Preſterannoci le armi que' dotti uomini, che contro gli accennati più antichi vilipenſori dell' Eccleſiaſtica podeſtà ſi ſegnalarono. Contro il *Vigorio* ſcriſſe *Andrea Duval* Dottor Sorbonico nel libro *de ſuprema Pontificis in Eccleſiam poteſtate*, che nel 1614. vide in *Parigi* la meritata pubblica luce colle ſtampe di *Dionigi Langle*. Il *Giannone* fu confutato dal celebre P. *Bianchi* nella grand' opera *della podeſtà e della polizia della Chieſa*. Nel 1731. vide la *Francia*, come nel Diſcorſo abbiamo già detto, due illuſtri Arciveſcovi impugnare la penna, e l' armi delle cenſure contro la conſulta de' XL. Avvocati. Uno fu l' Arciveſcovo di *Embrun* Piero de *Guerin* de *Tencin* poi Cardinale, che a *Grenoble* pubblicò una lunga Iſtruzion Paſtorale a confutazione, e condanna di quella conſulta; l'altro l' Arci-

(8) *Cap. VIII. §. 38. pag. 221. edit. Neap. 1765.*
(9) *Pag. 160.*

l' Arciveſcovo di *Cambrai Carlo d' Orleans*, il quale ſimilmente in *Parigi* fece ſtampare un copioſo mandamento, e Iſtruzion Paſtorale a riprovazione di eſſa. Ma innanzi, che io venga agli argomenti, ſiami permeſſo lo ſfogo di un giuſto dolore. Chi non sà, come ſu queſta materia abbian penſato i Proteſtanti de' primi tempi? *Melantone*, benchè forſe non molto coerente a ſe ſteſſo, pur dicèva (10): *Non condant Magiſtratus dogmata in Eccleſia, nec inſtituant cultus* ſenza diſtinzione del culto interno, e dell' eſterno, anzi nel numero del più comprendendo l' uno e l' altro. *I Maddeburgeſi* preſſo il *Duval* (11) non altrimenti avvertono i Maeſtrati: *Sint ſane Magiſtratus membra Eccleſiae, flagrent quoque zelo pietatis, ſed non ſint capita Eccleſiae, quia ipſis non competit iſte primatus*. Più preciſo, e più ſtretto al noſtro punto proteſtava *Muſcolo* (12): *Haec conſtitutio Diſciplinae Eccleſiaſticae per Principes nihil aliud eſſet, quam verſionem facere, & arbitrariam Religionis conſtituendae poteſtatem Pontificum magiſterio ereptam Magiſtratibus adſignare*. Or come tai coſe poſſono leggere perſone, che vantano Cattolicismo, perſone ancora di Chieſa, e non vergognarſi, che Capi del partito Eterodoſſo abbian nodriti ſentimenti più moderati, e più religioſi de' loro? Ma penſate, ſe coſtoro ſieno di vergogna capaci. Se lo foſſero, eſſi felici! dalla vergogna al pentimento non ſarebbevi che un paſſo da fare. Ma troppo dal pentirſi ſono lontani. Dunque coſtrigniamoli a forza della più indeclinabile perſuaſione, e ſe non ſi arrendono, almeno per altrui cautela, e ſalute divengano il ludibrio delle aſſennate e ragionanti perſone.

V. E prima ritorniamo per poco all' origine della Eccleſiaſtica Diſciplina. Vedemmo eſſer queſta *Moſtraſi ciò con molti argomenti.*

I

(10) *In Examine Ordinandorum.* (11) *Pag.* 357.
(12) *In loc. commun. cap. de Magiſtrat. ſect. ult.*

Il primo è preſo dalla coſtituzion della Chieſa.

queſta ſtata la miſſione, con che Criſto in virtù della podeſtà dal divin Padre a lui medeſimo compartita deſtinò gli Appoſtoli, e i lor ſucceſſori ad inſegnare alle genti, ma ad inſegnare con podeſtà, e con podeſtà di Paſtore, cioè di Reggitore. Ora io ſaper vorrei volentieri, dove abbia Criſto diſtinta o col *Vigorio* la Diſciplina *privata* dalla *pubblica*, o col *Genoveſi*, e coll' Autore della *Chieſa* e della *Repubblica ne' loro limiti* la Diſciplina *interna* dalla *eſterna*, ed abbia alla Chieſa negli Appoſtoli traſmeſſo il libero diſponimento della ſola Diſciplina *privata* od *interna*, riſerbando a' Sovrani la *pubblica* e l' *eſteriore*. Poſſibile, che Criſto non abbiaci di tanto importante diſtinzione iſtruiti, onde nè la Chieſa invadeſſe i diritti del Principato, nè il Principato quei della Chieſa? Ma sì che Egli ci ha abbaſtanza ſpiegato il voler ſuo. Egli certamente volle tra noi ſtabilita non qualunque Chieſa, ma una Chieſa viſibile, la quale aveſſe però il ſuo eſterior reggimento. Dunque non la ſola *privata* od *interna* Diſciplina, ma la *pubblica* ancóra e l' *eſterna* eſſer dovea nella Chieſa, e in mano ſolamente di eſſa, acciocchè eſſer poteſſe colle leggi proprie nel coſpetto degli uomini governata. Innoltre molte coſe di *eſterior* Diſciplina ſono col buon eſſere, anzi coll' eſſere della Chieſa ſiffattamente congiunte, che ſenza di eſſe o diverrebbe ben preſto una ſinagoga di riprovazione, o recherebbeſi a niente: tali ſono a cagion d' eſempio gli uffizj, gli ordini, le ordinazioni de' Cherici, e le condizioni, che agli Ordinandi ſi richieggono, i vizj e difetti, che nelle ordinazioni poſſon ſeguire; i giudizj, che la violazione de' Canoni, e i delitti chiamati *Eccleſiaſtici* addomandano. Tolgaſi queſta Diſciplina, che ſarà della Chieſa? Perciò *de Marca* per l' autorità de' Principi, come ognun sà, tanto portato, alla ſola Chieſa pronunziò appartenere queſta

parte

parte di eſterior Diſciplina con tutte le coſe, *quae crimini Eccleſiaſtico materiam praebent* (13). Ma la ſteſſa ragione, che moſſe *de Marca* a raffermare alla ſola Chieſa queſta parte di eſterna Diſciplina, dimoſtra, che tutta la eſterior Diſciplina Eccleſiaſtica è della Chieſa. Egli ſaggiamente ci dice, che *ſane nullam penes Principes ſpiritualem auctoritatem eſſe in confeſſo eſt apud omnes, quum ligandi & ſolvendi poteſtatem. & paſcendarum ovium curam* Petro, *& Apoſtolis Chriſtus tribuerit, & iis, quos ipſi hujus miniſterii participes facturi eſſent. In quo nulla Regum mentio* (14). Ma come mai è *ſpirituale* queſta podeſtà, ſe ſtendeſi a coſe eſterne, e temporali? Eccolo, ripiglia il citato Autore; il Cherical miniſtero è iſtituito da gius divino, e però *quae neceſſaria ſunt ad illud explicandum aut vindicandum, ei poteſtati commiſſa cenſentur, quae jus imponendarum manuum a Chriſto Domino noſtro accepit* (15). Dunque per conoſcere ſe una coſa ſia di Eccleſiaſtica podeſtà, la ſola regola è vedere non ſe ſia privata e interna, o pubblica ed eſterna, ma ſe ſia neceſſaria per regolar l' uſo, e l' eſercizio della ſpiritual podeſtà di paſcere la greggia di Gesù Criſto, e per vendicarne l' abuſo; e ſe tal ſia, appartiene ſolamente a coloro, a' quali Criſto ha queſta medeſima ſpiritual podeſtà conceduta. Ora tutto ciò, che è di pubblica, e di eſterior Diſciplina, è neceſſario per regolar l' uſo e l' eſercizio, e vendicare l' abuſo di queſta ſpiritual podeſtà, come a chiunque conſideri ciaſcuna coſa, ſi farà manifeſto; dunque tutto ciò, che è di pubblica e di eſterior Diſciplina, appartiene ſolamente a' Paſtori della Chieſa. Innoltre argomento così. Benche Criſto abbia agli Appoſtoli compartita ogni autorità ſulla Diſcipli-

(13) *De Conc. lib.* 11. *cap.* 7. *n.* 1. (14) *Ibi lib.* 11. *cap.* 4. *n.* 2. (15) *L.* 2. *cap.* 7. *n.* 1.

na, quando diſſe loro: *andate ed inſegnate, e paſcete le mie pecore*; nondimeno aveala loro promeſſa, quando aveali aſſicurati (16) che *quaecumque adligaveritis ſuper terram, erunt ligata & in coelo, & quaecumque ſolveritis ſuper terram, erunt ſoluta & in coelo* (17); dunque la data podeſtà tanto ſtender ſi dee, quanto ſteſa era la promeſſa. Ora qual limitazione nella podeſtà promeſſa? Niuna; anzi la promeſſa era univerſaliſſima: *quaecumque;* dunque univerſaliſſima, e ſenza limitazione esser dovette anche la podeſtà conceduta intorno la Diſciplina ſenza eccettuarne la pubblica e l' eſteriore. Di più: La podeſtà promeſſa apparteneva alla podeſtà delle chiavi; a queſta dunque riduceſi la podeſtà compartita; ma la podeſtà delle chiavi è di ragione della ſola Chieſa, e de' ſoli Paſtori; dunque della ſola Chieſa, e de' ſoli Paſtori è la univerſal podeſtà da Criſto concceduta agli Appoſtoli ſopra la Diſciplina, qual che queſta eſſer doveſſe o privata o pubblica, o interna o veramente eſterna.

Il ſecondo dalla pratica degli Appoſtoli.

VI. Ma conſideriam qual condotta teneſſer gli Appoſtoli. Niuno meglio di loro ſapea, qual Diſciplina aveſſe Criſto laſciata alla loro diſpoſizione. Domando dunque: ſi riſtrinſero eglino alla ſola Diſciplina privata, alla ſola Diſciplina interna, o colle loro ordinazioni ſtabiliron coſe di pubblica, e di eſterior Diſciplina? Rileggaſi quì il preliminare Diſcorſo, ove la Diſciplina degli Appoſtolici tempi fu da noi diligentemente deſcritta. Quale azione più eſterna, e più pubblica, che quella di predicare il Vangelo? Ma a queſto ſi riſponderà forſe, che ella riſguardava la Fede. Ma e il radunar Concilj, e il preſcrivere l' aſtinenza dal ſangue degli animali ſoffocati, e dalle carni immolate agl'

(16) *Matth. XVIII.* 18. (17) *Veggaſi il* Bellarmino *de Rom. Pont. lib.* 1. *cap.* 12.

agl' idoli, e l' ordinare, che ſi riceveſſer le accuſe *in duobus vel tribus teſtibus*, non erano coſe di Diſciplina, e di Diſciplina eſterna, e Diſciplina pubblica? Un eſempio anche più chiaro ci ſi forniſce da *S. Paolo* nella prima ſua lettera a' Criſtiani di *Teſſalonica*. *Operamini*, ſcrive egli (18), *manibus veſtris, ſicut praecipimus vobis*. Avea dunque l' Appoſtolo comandato a' *Teſſaloniceſi* di lavorare. Ma il lavorare non appartiene al culto *interno*, non è coſa privata, ma ſtendenteſi al pubblico commercio, anzi non è coſa di ſua natura ſpirituale. Come dunque ſi arrogava l' Appoſtolo di fare tali comandamenti? Noi diremo, che il lavorare non è certo ſpiritual coſa per ſua natura, ma può riportarſi alla ſpirituale, in quanto cioè i Fedeli lavorando mettevanſi in ſtato di non aver biſogno de' Gentili, e toglievanſi dalla tentazione di deſiderare, o di prender la roba degli altri; e queſta è la ragione, che reca il medeſimo *Paolo*, *ut nullius aliquid deſideretis*. Ma gli avverſarj potranno adottare un ſentimento, che per parità di ragione alla podeſtà Eccleſiaſtica aſſòggetterebbe ogni temporal coſa, che poteſſe allo ſpirituale aver relazione? Se replicaſſero, che cogli Appoſtoli, e co' Paſtori de' primi tre ſecoli atteſo l' eſſere in mano di Principi idolatri l' Impero usò Criſto una diſpenſagione, la quale non ha più luogo, dappoichè *Coſtantino*, e i ſeguiti Imperadori abolirono il Paganeſimo, ſe replicaſſero queſto, chiederei loro di queſta diſpenſa qual abbiaci o ne' ſagri libri, o nella tradizione veſtigio? Perciocchè non dobbiamo in coſe di fatto conſultare i noſtri capricci, le noſtre idee, o la poſſibilità delle coſe; voglionci monumenti, o almeno qualche vigoroſo argomento ci vuole, onde render-

(18) *I. Theſſ. IV.* 11.

cele verisimili, chiederei innoltre, se pensino aver la Chiesa sotto de' Cristiani Principi migliorato di condizione, oppur peggiorato. Non parrebbe certo, che dovesse la Chiesa temere da' Principi Cristiani di esser in quel servaggio ridotta, dal quale era pur libera in mezzo alle più sanguinose persecuzioni de' *Cesari* idolatri. Che? Sinchè gl' Imperadori adorarono i falsi Dei, la Chiesa godea di una pienissima libertà nella sua Disciplina, facea le sue sacre adunanze, e celebrava Concilj, promulgava leggi, intimava collette, giudicava de' delitti de' suoi fedeli, puniva i delinquenti senza alcun riguardo alle leggi Imperiali, che tali cose vietavano: appena che salì la fede sul trono Imperiale, cioè quando sperar dovea giorni più lieti e sereni, si sarà veduta inceppata, e costretta a ricevere regolamenti stranieri in tutto ciò, che all' esterna sua Disciplina appartiene? Son queste cose, alle quali il buon senso ripugna; eppure i gran pensatori de' nostri giorni se le inghiottono franchi franchi. Ma ritorniamo agli Appostoli. Eglino dunque liberamente ordinavano checchè al reggimento della Chiesa più si affacesse, e mentre nulla più a' Cristiani inculcavano, quanto l' ubbidienza alle sublimi podestà, e a' Principi anche discoli, in tutto ciò nondimeno, che allo spirituale avea qualche legittima relazione, nè colle pubbliche leggi, o colle costumanze introdotte si fosse potuto accordare, disponevan eglino, e si facevano da' Fedeli ubbidire. Dunque o dobbiamo ricorrere alle assurdità, che abbiamo accennate, o bisogna confessare, che Cristo, del quale eran gli Appostoli fedelissimi interpetri e ministri, ha voluto alla sola sua Chiesa soggetto tutto il corpo di Disciplina, qualunque siasi od interna e privata, od esterna e pubblica.

VII. Ed a tutta ragione l'ha egli voluto. Non poſſono gli avverſarj ſoffrire, che la podeſtà ſpirituale ſi eſerciti ſopra coſe temporali, benche ci ſi frammiſchi qualche ragione di ſpiritualità; perciocchè, come abbiam veduto, pretendono, che *ciò che ſi rapporta in qualche forma a queſto mondo, ed alla ſocietà, appartiene alla poteſtà politica*. Ma io vorrei ſapere perche piuttoſto non abbiaſi a dire, che ciò che ſi rapporta in qualche forma al mondo di là, ed alla Religione, appartenga alla podeſtà Eccleſiaſtica? Non sì, che le temporali coſe come tali ſieno di ragione della podeſtà Eccleſiaſtica, ma che le appartengano per quella relazione, che hanno alla eterna vita, ed alla ſpiritualità. Riſponderà forſe l'Autore *della Chieſa*, e della *Repubblica dentro i loro limiti*, del quale appunto ſono le citate parole, non poterſi ciò affermare; perciocchè le coſe, che a queſto mondo han riguardo, quantunque poſſano averne qualche altro al mondo di là, influiſcono ſulla felicità *preſente e momentanea, la direzione di cui appartiene alla poteſtà politica* (19). Ma torna la difficoltà: queſte coſe, che per un riguardo influiſcono nella felicità preſente, per l'altro influiſcono nella felicità futura, ſe dunque appartengono alla poteſtà politica per l'influenza, che hanno colla felicità preſente, perche non apparteranno alla podeſtà Eccleſiaſtica per l'influenza, che hanno colla felicità futura? Il lavorare influiſce, chi può dubitarne? nella felicità preſente: eppur *Paolo* credetteſi in diritto di comandarlo: *ſicut praecepimus vobis*, per l'influenza, che avea ancora colla felicità futura: *ut nullius aliquid deſideretis*. Ma *Paolo* non avea ſtudiato *Puffendorff*, come han fatto i noſtri Regaliſti, e tra gli altri il mentovato Anonimo. Quel Pubblicista

Il terzo dal fine della Repubblica maſſimamente come Criſtiana.

(19) *Pag.* 16.

bliciſta Proteſtante ſtabiliſce per fine delle Civili Società la ſola eſterna felicità della vita preſente ſenza la neceſſaria relazione alla intrinſeca felicità, la quale conſiſte nella virtù, e negli oneſti coſtumi per conſeguire l' ultimo fine della beata vita avvenire. Una volta, che ammettaſi queſto principio da Proteſtante, la Religione non entra più per nulla nelle coſe, che influiſcono nella felicità di queſta vita, e lo confeſſa il *Puffendorff* ſenz' alcuna vergogna, dicendo, che la Religione riſpetto allo ſtato civile *ſe habet quaſi impertinenter, ut adeo Principis nil interſit, quid quiſque civium credat, dummodo civili officio ſatisfaciat* (20). Ma queſto non è il fine adequato della civil Repubblica come tale, e molto meno eſſer lo può di una civil Repubblica, ma Criſtiana. Lo hanno già avvertito dottiſſimi uomini (21): io brevemente così la diſcorro con S. *Tommaſo*. Il fine immediato di una Repubblica non è il vivere ſemplicemente, ma il vivere virtuoſamente. E certo gli uomini non ſi radunano in ſocietà per lo ſolo vivere, altrimenti anche gli animali verrebbono a parte della civile congregazione; ma per viver bene, ciò che non potrebbe ciaſcuno di per ſe ſolo vivendo ottenere. Or la buona vita è una vita ſecondo la virtù; dunque la virtuoſa vita eſſer dee il fine della civil Società. E concioſiachè l' uomo vivendo ſecondo la virtù (anche nella conſiderazione dello ſtato meramente naturale) è ordinato ad altro fine maggiore, il quale conſiſte in godere di Dio (in quella maniera, che a qualunque ſtato può eſſer conforme) è aperto, non altro fine ave-

(20) *De habitu Relig. Chriſt. ad vitam civilem* §. 50. e 54. (21) *Vegganſi il* Benedettino Zalwein *princip. Jur. Eccleſ. T. IV. p.* 27. *e 'l P.* Schwarz *Inſtit. Jur. nat. & gent. p.* 11. *tit.* 1. *Inſtruct.* 111. §. 1.

avere una moltitudine umana da quello dell' uomo; dal che in fine ſeguita, che l' ultimo fine della umana Società è il pervenire virtuoſamente adoperando al divin godimento proporzionato al ſuo ſtato ancor naturale. Quindi è, che l' eſterna felicità, anzichè fine, è mezzo ordinato alla interna felicità, la quale conſiſte nella oneſtà della vita, e nella giuſtizia alle naturali leggi conforme, e ſenza cui l' eſterna felicità non è nè ben ſodo e varace, nè ben durevole. Riſguardando poi una Repubblica come Criſtiana, chi non vede che l' adequato ſuo fine non può eſſere neppure la felicità umana, che abbiamo or ora conſiderata nella Repubblica come tale, ma la felicità criſtiana ripoſta in queſto, che come dicea l' Appoſtolo (22), *quietam & tranquillam vitam agamus in omni pietate & caſtitate*, cioè ſecondo le leggi, e i dettami della Fede Criſtiana, e ci diſponghiamo ultimamente al ſupernale goder di Dio. E queſto è il fine, che Criſto medeſimo preſcriſſe alla Criſtiana Repubblica: *hoc enim bonum eſt*, ſegue a dir *Paolo*, *& acceptum coram Salvatore noſtro Deo, qui omnes homines vult ſalvos fieri, & ad agnitionem veritatis venire*. Per fiſſar dunque i termini della Chieſa, e della Repubblica non biſogna paragonare gli obbietti della preſente felicità, e della felicità avvenire, ma gli obbietti della preſente eſtrinſeca felicità, e gli obbietti della preſente felicità intrinſeca. Gli obbietti della felicità avvenire ſono l' ultimo comun fine dell' una e dell' altra felicità; gli obbietti della felicità preſente intrinſeca ed eſtrinſeca ſono il proſſimo fine e della Società criſtiana e delle due podeſtà, che la reggono, l' Eccleſiaſtica, e la Secolare, primario l' uno, e ſecondario l' altro, e da queſti, non da quelli dipende la diſtinzione di

(22) *I. Tim.* II. 2.

di queſte due podeſtà. Dicaſi però, che le coſe pertinenti alla preſente felicità eſtrinſeca della Società ſono di ragione della civil podeſtà; ma le coſe appartenenti alla intrinſeca ſua felicità ſono alla podeſtà Eccleſiaſtica ſubordinate, sì, che una coſa medeſima in quanto conduce alla felicità preſente, ma eſtrinſeca della ſocietà apparterrà al Principato, e in quanto ſi riporta alla preſente felicità, ma intrinſeca della ſteſſa ſocietà alla ſpiritual podeſtà della Chieſa dovrà eſſer ſoggetta. Non ci dipartiamo dal lavoro comandato da *Paolo*. Non v' ha dubbio, che il lavorare conferiſca alla preſente eſtrinſeca felicità della Repubblica, ajutando il commercio, e ſotto queſto riguardo la conſidera il Principe, e l' aſſoggetta alle ſue leggi; ma perche queſto medeſimo lavorare può riferirſi alla virtuoſa vita, cioè alla intrinſeca felicità della Repubblica, ſotto queſto aſpetto lo rimirò *Paolo*, e alla ſua autorità lo ſottopoſe. E qual coſa più dicevol di queſta? La Religione di Gesù Criſto ci fa conoſcere l' ultimo ſuperno fine della Repubblica Criſtiana, e i mezzi ci ſomminiſtra di giugnervi regolando la virtuoſa vita, e l' oneſtà de' coſtumi, che è, come diceaſi, la intrinſeca felicità preſente, e il primario proſſimo fine della ſteſſa Criſtiana Repubblica. A qual podeſtà dunque più conviene, che le coſe a queſto primario fine della Repubblica Criſtiana appartenenti ſoggiacciano, che alla Eccleſiaſtica, cioè all' Impero della medeſima Religione? Ora le coſe di pubblica ed eſterior Diſciplina ſon pure quelle, che alla intrinſeca felicità della Repubblica ne conducono dirittamente. E ne daremo la direzione alla politica podeſtà?

Il quarto dalla Santità di molti, che han

VIII. Sì, riſpondeſi; perciocchè è queſto un eſſenziale diritto della civile ſovranità. Ma già le coſe ſinora dette abbaſtanza dimoſtrano, quanto ciò ſia lontano dal vero. Uſiamo nondime-

dimeno un nuovo argomento, che quando non *difesa l'Ec-*
ſiaſi rinunziato alla Cattolica Fede, non laſcia *cleſiaſtica*
a repliche luogo. Si venerano dalla Chieſa al- *libertà*,
cuni Santi, chi non lo ſa? ſolo perche o con immenſe fatiche, e travagli grandiſſimi hanno ſoſtenuta l' Eccleſiaſtica libertà, o anche col ſangue l' hanno difeſa. Così tra gli altri la Chieſa per Santo riconoſce *Gregorio VII. Roman* Pontefice, per martire *S. Tommaſo* Arciveſcovo di *Conturbia*. E quanto a *Gregorio VII.* chi di lui troveraſſi da più illuſtri Scrittori con preclariſſime lodi levato al Cielo? Il *Gretſero* nella ſua *Apologia* per queſto ſanto Pontefice reca non men di cinquanta ſtorici inteſi tutti ad ornarne le geſta, e a difenderle contro le ingiurie, e le calunnie degli Sciſmatici; e altri monumenti di ſomma gloria a *Gregorio* raccolſe e pubblicò *Sebaſtiano Tengnagel* Bibliotecario Imperiale. Quanto a *S. Tommaſo*, ci baſti ſentire come ne parli Monſignor *Boſſuet* nella inſigne *Storia delle Variazioni*: *La ſua gloria*, dic' egli (23), *vivrà al par della Chieſa, e le ſue virtù, che la* Francia, *e l'* Inghilterra *han quaſi a gara riverite, non mai ſaranno dimentiche. Quanto più la cauſa, che queſto Santo ſoſteneva, è paruta a' Politici, ed a' mondani dubbioſa ed equivoca, tanto più la Divina Poſſanza ſi è dall' alto dichiarata a favore di lui co' terribili caſtighi, con che piombò ſopra Arrigo II., il quale avea perſeguitato il ſanto Prelato, colla eſemplar penitenza di queſto Principe, la qual ſola potè calmare l' ira di Dio, e co' miracoli così luminoſi, che al ſepolcro di lui traſſero non ſolo i Re d'* Inghilterra, *ma quelli ancora di* Francia; *miracoli d' altra parte sì continui, e tanto teſtificati dall' unanime concorſo di tutti i coetanei Scrittori, che per revocarli in dubbio, è uopo tutte*

(23) *T. I. lib. VII.*

te rigettare le ſtorie. Che più? In mezzo al *Lovre* ſteſſo i Re di *Francia* gli ereſſero un tempio, il quale ſino a queſti ultimi tempi fu in piedi, come atteſta il vivente grandiſſimo Arciveſcovo di *Parigi*, e vero imitatore di *S. Tommaſo* nella *Iſtruzion Paſtorale* del 1756. *intorno l' autorità della Chieſa ec.* (24) Or bene: Qual fu la cauſa, in cui tanto ſi ſegnalarono queſti due Santi, e per la quale meritaronſi onori così ſublimi? La cauſa di *Gregorio* fu l' opporſi con tutta la forza alle inveſtiture de' Veſcovi come diritto preteſo dall' Imperadore, lo ſterpamento della ſimonia, e la riparazione del celibato negli Uomini di Chieſa. La cauſa di *Tommaſo* fu il reſiſtere con petto Sacerdotale alle *conſuetudini*, che ſpacciava il mentovato *Arrigo II.* e copriva col riſpettabiliſſimo titolo di *dignità della Corona* (25). E queſte *conſuetudini* per reali diritti magnificate che erano? Nominerò le ſole condannate da *Aleſſandro III.*, laſciando quelle, che per minor male giudicò di tollerare. 1. Che le liti ſopra la preſentazion della Chieſa ſi doveſſero nella Curia del Re terminare. 2. Che i Cherici doveſſero eſſere nella Curia del Re accuſati. 3. Che a' Veſcovi non foſſe lecito l' uſcire dal Regno ſenza aſſentimento del Re. 4. Che niuno de' Cortigiani, e Miniſtri del Re poteſſe ſenza il conſenſo del Re eſſere ſcomunicato. 5. Che ſi appellaſſe dall' Arcidiacono al Veſcovo, quindi all' Arciveſcovo, in fine al Re, da queſto a niun altro ſenza licenza del Re. 6. Che quando tra un Cherico, ed un Laico naſceſſe conteſa di qualche tenuta, ſe foſſe limoſina, o fondo, ſi portaſſe a' Miniſtri Regj per eſſere terminata. 7. Che ſe alcuno citato a comparire dall' Arcidiacono, o dal Veſcovo,

(24) *Pag.* 21. (25) *Veggaſi le lettere di S.* Tommaſo *lib.* 3. *Ep.* 55. *e* 56.

vo, ricuſaſſe di farlo, poteſſe eſſere interdetto, ma non iſcomunicato ſenza licenza del Regio Miniſtro, ſe foſſe del dominio del Re. 8. La Regalia. 9. Che i placiti in materia di debiti, o ci foſſe giuramento interpoſto, o nò, ſi teneſſero nella Curia Regia. Queſte ſono le famoſe *conſuetudini* di *Arrigo*, o piuttoſto *pravitates*, *quibus*, dice *S. Tommaſo* (26) *perturbatur*, *& confunditur ad praeſens Anglicana Eccleſia*; per queſte il Santo fu da prima ſoggettato a duriſſimo eſiglio, indi incontrò il Martirio. Or quì comincia il mio diſcorſo. Io non voglio quì difendere l' infallibilità del Pontificale giudizio, che a queſti Santi ha decretato gli onor degli Altari. Già ognun vede, che ſe la libertà Eccleſiaſtica ne' punti diviſati di Diſciplina da loro ſoſtenuta è un diritto regio, eglino non ſono Santi, ma rei di graviſſimo delitto, ma deteſtabili uſurpatori, ma nimici della pubblica tranquillità, ma ſollevatori de' popoli, ma diſpregiatori di Dio, il quale ci comanda di onorare i Sovrani, e di mantenere inviolate le lor preminenze. Nè ſarebbe già queſto sì picciol diſordine, volere, che il Papa ſia caduto in errore canonizzando uomini ſol degni di abbominazione. *In Eccleſia*, dice *S. Tommaſo* (27), *non poteſt eſſe error damnabilis*, *ſi veneraretur tamquam Sanctus qui fuit peccator*, *quia aliqui ſcientes peccata ejus crederent hoc eſſe falſum*, *& ſi ita contingeret*, *poſſent ad errorem perduci*; *ergo Eccleſia in talibus errare non poteſt*. Ma i Regaliſti non ſon uomini da ſgomentarſi, perche ſia grandiſſima temerità degradare dal privilegio della infallibilità in ſiffatti giudizj il *Romano* Pontefice. Prendiamo dunque con eſſi altra maniera di argomentare. La Chieſa non ſolo a' Fedeli met-

(26) *Lib.* 1. *Epiſt. ep.* 96. (27) *Quodlibet IX. q.* 7. *art.* 16.

mette innanzi queſti due Santi per Santi, ma dichiara che tali ſono, perche hanno difeſa l' Eccleſiaſtica libertà. *Salerni*, diceſi nel Martirologio *Romano* a' 25. di Maggio, *depoſitio beati* Gregorii *Papae VII.*, *Eccleſiaſticae libertatis propugnatoris*, *ac defenſoris acerrimi*; e a' 29. di Dicembre: Cantuariae *in* Anglia *Natalis* S. Thomae *Epiſcopi & Martyris*, *qui ob defenſionem juſtitiae & Eccleſiaſticae immunitatis*, *impiorum hominum factione*, *in Baſilica ſua gladio percuſſus migravit ad Chriſtum*. La Chieſa dunque, (non dico il ſolo Papa, perciocchè il giudizio del Papa è ſtato dalla univerſal Chieſa accettato nel ricevere, che ha fatto la feſta, l' uffizio, e il recato elogio di queſti due Santi) la Chieſa riguardo ad eſſi propone a' fedeli due giudizj: uno particolare, e di fatto, ch' eglino ſieno ſtati della Eccleſiaſtica libertà valoroſiſſimi difenditori; l' altro generale, e di gius, che il difendere l' eccleſiaſtica libertà, e molto più il difenderla col ſangue ſia azione ſanta, e degna degli Eccleſiaſtici onori. Il primo appartiene alla loro canonizzazione, e ſe vuolſi (dicolo con ribrezzo) potrà in queſto giudizio errare il Papa, e ancora ſecondo *Occamo* un generale Concilio. Il ſecondo appartiene a dottrina, e in queſto non può errare la Chieſa ſenza che per virtù propongaci il vizio; nè alcuno, ſalva la cattolica verità, potrebbe avviſarſi di attribuire alla Chieſa un ſiffatto errore. Nò: è formale ereſia l' affermare, che in dottrina di coſtume ſia la Chieſa ad errar ſottopoſta. Se dunque la Chieſa dichiara, che è ſanta coſa la difeſa della Eccleſiaſtica libertà in que' punti, ne' quali hannola que' due Santi con ogni vigore e ſtudio ſoſtenuta, ſarebbe eretico il dire, che l' Eccleſiaſtica libertà in que' punti certamente di pubblica, ed eſterior Diſciplina ſia un diritto de' Sovrani, non della Chieſa ad eſcluſione de' Principi. Eppure queſta è appunto la precipua

parte

parte di quella Diſciplina, che qual diritto Regio magnificano i Regaliſti, anzi forſe in grazia di queſta alla Sovranità ſoggettano tutta la pubblica, ed eſterior Diſciplina. O dunque con aperta ereſia ſoſtengano, che la Chieſa nella dottrina de' coſtumi può cadere in errore, o riconoſcano, che la pubblica ed eſterior Diſciplina non entra nè poco, nè punto nel Regio diritto.

Il quinto dall' autorità de' Padri.

IX. E queſto è ſtato il ſentimento di tutta la Criſtianità de' ſecoli trapaſſati. Cominciamo da *S. Atanaſio*. Ecco com' egli parli all' Imperadore *Coſtanzo*, il quale volea meſcolarſi negli affari Eccleſiaſtici. *Dum ſimulat Eccleſiaſticum ſe curare Canonem, omnia contra Canonem agere molitus eſt..... Quis Canon praecipit, ut e Palatio Epiſcopus mittatur? Quis tradidit comites, inconſideratoſque ſpadones Eccleſiaſticis praeeſſe rebus?..... Quandonam a ſaeculo res hujuſmodi audita eſt? Quandonam Eccleſiae decretum ab Imperatore accepit auctoritatem?* (28) Ammettaſi, che la pubblica ed eſterna Diſciplina è del Principe, *Atanaſio* avrà torto: ma queſto vuol dire, che *Atanaſio* era niente meno che Regaliſta. Neppur eralo certamente *S. Gregorio Nazianzeno*. Egli non riguardava i Maeſtrati, ſe non come ſue pecorelle: perciò nell' orazione, che fece agl' intimoriti ſuoi Cittadini, voltoſi all' infuriato Prefetto, *non dubito*, gli dicea, *quin hanc dicendi libertatem in optimam partem accepturus ſis, utpote ſacri mei gregis ovis ſacra, magnique paſtoris alumna*. Dovea però ben eſſer lontano dal credere, ch' ei doveſſe da' Miniſtri Imperiali ricever le leggi di Diſciplina. Perciocchè il Paſtore è quegli, che con in man la bacchetta dirige le moſſe delle pecore; non ſon le pecore, che governino il Paſtore. Infatti eſſendo avvenuto, che due fratelli *Aerio*, e *Alipio*

(28) *Ep. ad Solitar.*

Alipio mal ſofferenti, che la madre loro aveſſe alla Chieſa per teſtamento laſciata parte della ſua eredità, per non ſoddisfare al legato oppoſero certe leggi Imperiali. E *S. Gregorio*, che diſſe? diſſe, che a queſte non doveaſi ſtare, ma sì a quelle della Chieſa: *rigettando le leggi di fuori*, così ſcriſſe a que' Fratelli (29), *ſervite alle noſtre*: e già ognun vede, che trattavaſi di coſe temporali, e di pubblica Diſciplina. Così pur *S. Ambrogio* nel celebre Sermone contro l' *Ariano Auſſenzio* proteſtò: *quid enim honorificentius, quam ut Imperator Eccleſiae filius eſſe dicatur?... Imperator enim intra Eccleſiam, non ſupra Eccleſiam eſt* (30). Ma qual non più veduta moſtruoſità ſarebbe, che non la madre teneſſe in diſciplina il figliuolo, ma il figliuolo la madre, e chi è dentro la Chieſa, e però ſoggetto alla Chieſa, volesse ſopraſtare, e darle leggi? Ma ſentiamo *Gelaſio* Papa. Scriv' egli all' Imperadore *Anaſtaſio* in queſti termini (31). *Duo ſunt, Imperator Auguſte, quibus principaliter mundus hic regitur, auctoritas ſacra Pontificum & regalis poteſtas. In quibus tanto gravius eſt pondus Sacerdotum, quanto etiam pro ipſis Regibus in divino reddituri ſunt examine rationem. Noſti enim, Fili Clementiſſime, quod licet praeſideas humano generi dignitate, rerum tamen praeſulibus divinarum devotus colla ſubmittis, atque ab eis cauſas tuae ſalutis expetis, inque ſumendis caeleſtibus Sacramentis, eiſque, ut competit, diſponendis, ſubdi debere te cognoſcis religionis ordine potius, quam praeeſſe. Noſti itaque inter haec ex illorum te pendere judicio, non illos velle ad tuam redigi voluntatem. Si enim quantum ad ordinem pertinet publicae Diſciplinae, cognoſcentes imperium tibi ſuperna diſpoſitione collatum, legibus tuis ipſi pa-*

(29) *Ep.* 80. (30) *N.* 36. (31) *T. IV. Conc. Labbe Pariſ. edit. pag.* 1182.

parent Religionis Antiſtites.... quo, rogo, te decet affectu eis obedire, qui pro erogandis venerabilibus ſunt attributi myſteriis? Conſideriamo attentamente quelle parole del S. Pontefice *inque ſumendis caeleſtibus Sacramentis*. Il celebre *Conventuale* M. *Antonio Capello* nel libro, che l' anno 1610. ſtampò a *Bologna adverſus praetenſum Primatum Eccleſiaſticum Regis Angliae* (32), fa una buona rifleſſione. *Gelaſio* volea in queſta lettera avvertire *Anaſtaſio*, che non dovea impacciarſi ne' giudizj Eccleſiaſtici. Perciocchè quell' Imperadore apertamente patrocinava *Acacio* Veſcovo di *Coſtantinopoli*, nè permettea, che eſeguimento ſi deſſe alla ſentenza del Papa, il quale avealo ſcomunicato, e depoſto, parendogli, che trattandoſi di un Veſcovo della Imperiale Città, doveſſe il Pontefice giudicarlo in Concilio. Dunque che inteſe mai *Gelaſio* col nome di *Sagramenti*? L' Eucariſtia, la Creſima, o altro qualunque de' Sagramenti? Ma come ciò? Qual conſeguenza ſarebbe queſta? *Tu Imperadore dei dipendere da' Prelati in quello che riſguarda i Sagramenti: dunque a te non tocca il giudicare, come e con qual ordine ſi debbano i Veſcovi deporre*. Non ſembra veramente molto naturale queſta maniera di ragionare. Piuttoſto crede il *Capello*, che *Gelaſio* con queſto nome di *Sagramenti* intendeſſe tutte le coſe di Religione, anche di Diſciplina, e allora il diſcorſo del Papa è diritto, e pianiſſimo. Il che ſe ſi ammetta, abbiamo chiaro da *Gelaſio*, che nella Diſciplina Eccleſiaſtica l' Imperadore non ha alcuna giuriſdizione. Ma perciocchè abbiamo a fare con gente caparbia, e che tutti cerca i modi di ſcapparci di mano, accordiſi, che *Gelaſio* de' veri Sagramenti ragioni. In primo luogo avremo queſto, che la Diſciplina ſagramentale in tutto ciò, che appartiene al

 pren-

(32) *Cap. XIII. pag. 87.*

prendere, e al *disporre* i Sagramenti, è della Chiesa; con che appariran manifesti gli attentati, che contro i Ministri del Santuario da non molt' anni si usano per obbligarli ad amministrare i Sagramenti a persone refrattarie alla Chiesa. In secondo luogo diverremo per altra via al medesimo intendimento. Perciocchè allora converrà dire, che *Gelasio* tai cose mettesse all' Imperadore sotto degli occhi per esaltargli la dignità de' Pontefici, e quindi poi argomentarne, quale sconvenevolezza sarebbe, ch' egli nelle cose di Chiesa volesse a lor comandare. Sarà pertanto sempre vero, che *Gelasio* non riconosceva nelle cause Ecclesiastiche, benchè di pubblica ed esterior Disciplina, l' autorità Imperiale, e voleala anzi soggetta alla sua. Ma come? ripiglia quì il *Manetti* (33), se *Gelasio* protesta, *quantum ad ordinem pertinet PUBLICAE Disciplinae Principibus parere ipsos Religionis Antistites?* L' istanza non è nuova; di questa mozzata sentenza di *Gelasio* erasi prima del *Manetti* servito *Giannone*, prima di *Giannone Dupino*, prima di *Dupino Simon Vigorio* di tanta infedeltà ripreso dal *Duval* (34). La *publica Disciplina*, di cui parla *Gelasio*, non è già l' Ecclesiastica, ma la civile; onde segue a dire il Pontefice: *Etenim Imperator, si contra LEGES PUBLICAS aliquis, quod absit, quidpiam fortasse tentaret, nulla pati id ratione potuisset.* Or che gli *Ecclesiastici*, dirò col *P. Bianchi* (35), *sieno tenuti all' osservanza delle leggi civili almeno per via direttiva, quando queste a' Canoni non si oppongono, non v' ha Uomo sensato, che lo nieghi.* Ma come quinci dedurre, che i Principi hanno diritto di far leggi Ecclesiastiche, e di regolare la pubblica ed esterior Disciplina della Chie-

(33) *Avvertim. Polit. pag.* 10. (34) *Pag.* 358.
(35) *T. IV. pag.* 608.

Chieſa? ciò che eſpreſſamente da *Gelaſio* ſi contraſtava. Vuolſi ora qualche altra teſtimonianza de' Padri? Aſcoltiſi il *Damaſceno*: *Imperatoris edicto obtemperari non permittemus* (intorno le ſacre Immagini, l' uſo delle quali è certo un punto di Diſciplina) *Patrum conſuetudinem evertere conantis; neque enim Religioſorum fuerit Imperatorum Eccleſiaſticas convellere ſanctiones..... ligandi atque ſolvendi poteſtatem non Regibus tradidit Chriſtus, ſed Apoſtolis eorumque ſucceſſoribus, & Paſtoribus, atque Doctoribus* (36). Ma udiamo come ſullo ſteſſo argomento ragionaſſe al medeſimo Imperadore *Lione Iſaurico*. *Penes Imperatores poteſtas non est, ut Eccleſiis leges ſanciant. Attende quid dicat Apoſtolus*: Quoſdam quidem poſuit Deus in Eccleſia, primum Apoſtolos, ſecundo Prophetas, tertio Paſtores & Doctores ad perfectionem Eccleſiae: *non adjecit* Imperatores. *Verbum loquuti non ſunt vobis Reges, ſed Apoſtoli, & Prophetae, Paſtoreſque & Doctores... Tibi parebimus, o Imperator, in his, quae ad hujus ſaeculi negocia pertinent... verum ad res Eccleſiae ſtatuendas Paſtores habemus, qui nobis verbum loquuntur, atque eccleſiaſtica inſtituta tradiderunt* (37). Gran coraggio ci vuole ad affermare, che queſti grand' uomini, dati da Dio per Maeſtri alla ſua Chieſa, non intendeſſero i veri limiti tra la Chieſa, e la Repubblica. Ma gl' inteſero almeno gl' Imperadori, e i Monarchi? Certamente io trovo, che *S. Ambrogio* non temette di ſcrivere all' Imperador *Valentiniano il Giovane* (38): *Auguſtae memoriae Pater tuus, non ſolum ſermone, ſed etiam legibus ſuis ſanxit, in cauſſa fidei, vel Eccleſiaſtici alicujus ordinis* (cioè ſpiega *de Marca* ne' prolegomeni alla ſua *Concordia*, *in Fidei & DISCIPLINAE* *e de' medeſimi Imperadori.*

(36) *De Imag. Orat. 1. verſ. fin.* (37) *Orat. 11.*
(38) *Ep. 22.*

negociis) eum judicare debere , qui nec munere impar ſit , nec jure diſſimilis : haec enim verba reſcripta ſunt , hoc eſt Sacerdotes de Sacerdotibus voluit judicare . Anche l' Imperadore *Marciano* credeva , non eſſère di ſua ragione l' entrare nelle coſe di Diſciplina . Perciò dovendoſi nella ſeſta azione del Sinodo *Calcedoneſe* fare alcuni regolamenti intorno l' Ubbidienza da' Monaci dovuta a' Veſcovi , e ſulla maniera , con cui debbono i Cherici comportarſi nell' amminiſtrazione delle Chieſe loro affidate , *Marciano* diſſè a' Padri in pieno Concilio , che giudicava *decorum eſſe a vobis haec regulariter potius formari per Synodum , quam noſtra lege ſanciri* . E generalmente di quel pio Imperadore narra *Facondo Ermianeſe* (39) , che *ſciens ... Oziae Regi non impune ceſſiſſe , quia ſacrificare praeſumpſit ..... multo magis ſibi impune cedere non poſſe cognovit , vel quae jam de fide Chriſtiana rite fuerant conſtituta , diſcutere , quod nullatenus licet , vel novos conſtituere Canones , quod nonniſi multis , & in unum congregatis primi ordinis Sacerdotibus licet . Ob hoc itaque vir temperans , & ſuo contentus officio Eccleſiaſticorum Canonum executor eſſe voluit , non conditor , non exactor* . Ma non è da tacer più oltre la famoſa allocuzione , che l' Imperador *Baſilio* fece nell' ottavo Concilio Ecumenico di *Coſtantinopoli* (40) . *Non datum eſt laicis , aut iis , qui civilibus officiis mancipantur , ſecundum Canonem dicendi quidquam penitus de Eccleſiaſticis cauſſis : opus enim hoc Pontificum , & Sacerdotum eſt ..... de vobis autem laicis tam qui in dignitatibus , quam qui abſolute converſamini , quid amplius dicam , non habeo , quam quia nullo modo vobis licet de Eccleſiaſticis cauſſis ſermonem movere ..... hoc enim inveſtigare , & quaerere*

Pa-

(39) *Lib. XII. cap.* 13. (40) *T. V. Concil. Hard. col.* 920.

Patriarcharum, Pontificum, & Sacerdotum eſt, qui regiminis officium ſortiti ſunt; qui ſanctificandi, qui ligandi & ſolvendi poteſtatem habent; qui Eccleſiaſticas, & caeleſtes adepti ſunt claves: non noſtrum qui paſci debemus, qui ſanctificari, qui ligari, vel a ligamento ſolvi debemus &c. Troppo a lungo andrei, ſe voleſſi continuare una così coſpicua tradizione di Sovrani, che riconobbero di non avere autorità ſulla Diſciplina. Baſtici trarre in mezzo due nobiliſſimi Monarchi della *Francia* Luigi XIII. e Luigi XIV. Quegli adunque in un ſuo Editto del *1629.* all' articolo XXXI. dice così: *Proibiamo alle dette noſtre Corti, e a' Giudici di prendere alcuna cognizione, e giuriſdizione delle cauſe ſpirituali, nè di quelle, che concernono l' amminiſtrazione de' Sagramenti, e di altre, che appartengono a' Giudici Eccleſiaſtici, nè d' intraprendere coſa alcuna direttamente, nè indirettamente ſulla loro giuriſdizione.* Queſti nell' editto del *1695.* all' articolo XXXIV. parla con maggiore, e più minuta diſtinzione di coſe: *La cognizione*, dic' egli, *delle cauſe concernenti i Sagramenti, i voti di Religione, l' uffizio divino, la Diſciplina Eccleſiaſtica, e di altre puramente ſpirituali apparterrà a' Giudici di Chieſa. Ingiungiamo a' noſtri Uffiziali, e ancora alle noſtre Corti di Parlamento di laſciarne loro, e sì pure di rimetterne loro la cognizione ſenza prendere alcuna giuriſdizione nè cognizione delle cauſe di queſta natura.*

X. A fronte di tanta autorità, e che è più ſoſtenuta dalle sì forti ragioni, che abbiamo finora eſpoſte, che poſſono mai gli argomenti del *Manetti*, e di altri ſiffatti Scrittori? Mettonci davanti (41) l' eſempio di *Mosè*, e degli altri Giudici, e Regi del popolo *Ebreo*, i quali eſer-

Riſpondeſi alle contrarie ragioni, e ſi moſtra che le coſe Sa-

(41) *Manetti p. 1.*

cre non furono presso gli Ebrei de' Governanti Politici,

citarono autorità nelle cose Ecclesiastiche, e Sacre. Ma nè vale l' argomento dalla legge scritta alla nostra, nella quale abbiamo a stare alla divina istituzione di Gesù Cristo, non a ciò, che nella Sinagoga fosse già praticato; nè è vero per alcun modo, che i Giudici, e i Re del popolo Ebreo stendessero alle cose Sacre la podestà, salvo *Mosè*, che egli medesimo fu Sacerdote, e sommo Sacerdote, e maggior d' *Aronne*, benchè straordinario (42), onde per la podestà del Sacerdozio, non per la podestà di condottiero del popolo potè più cose ordinare, che erano di sacra giurisdizione. Dicono che la stessa Real podestà *usaronla senza riserbo anco i* Romani; *mentre dopo il Re* Numa *loro legislatore* (43) *disponevano anch' eglino secondo che esigevano le convenienze, e l' interesse dello stato delle cose sacre, e continuò ne' medesimi dopo anche formata la Repubblica fino all' espulsione de' Tiranni*. Il *Manetti*, di cui son queste parole (44), se vivo fosse, potrebbe dirci, chi fossero questi *Tiranni*, che furono *espulsi da Roma formata la Repubblica;* ma non c' importerà gran cosa, se per la seguita morte di lui ci rimarremo all' oscuro di questa faccenda da niuno Storico raccontata. Quello che importa è sapere, che i Re di *Roma* s' ingerivano negli affari di Religione, non perche in vigor della lor podestà ne fossero creduti Capi, ma o per ragione di qualche loro special Sacerdozio per altro titolo da' medesimi assunto, o innanzi che Re divenissero, da loro esercitato (e così da *Cicerone* nel secondo *delle leggi* s' impara, *Romolo* essere stato Augure peritissimo prima che Re),

nè presso i Romani in potere de' Re, e degl' Imperadori in vigore della podestà o Regia o Imperiale,

(42) *Veggasi* Bellarmino *de Verbo Dei lib.* III. *cap.* IV., *e de Rom. Pont. lib. V. cap. 9.*
(43) *Plutarc. in Numa, e Tito Livio Deca* 1. *Virg. Eneid. lib.* 2. (44) *Avvert.* 1. *pag.* 2.

Re); ovvero per cagione delle loro impoſture, onde eran ſaliti in credito di avere intelligenza co' Numi, e di riceverne le leggi del loro culto, come di *Numa* ſappiamo da *Livio*. E veramente ſe queſto Re de' *Romani* aveſſe penſato mai, che i Popoli a quella età foſſero perſuaſi, che a' Principi per Regio diritto toccaſſe regolare gli affari di Religione, poſſiamo noi ſeriamente eſtimare, che per dar credito alle ſue iſtituzioni intorno le ſacre coſe foſſe egli ricorſo alla ſolenne finzione di ſparger nel popolo *ſibi cum Dea* Egeria *congreſſus nocturnos eſſe; ejus ſe monitu, quae acceptiſſima Diis eſſent, ſacra inſtituere, Sacerdotes ſuos cuique Deorum praeficere?* (45) Segue a dire il *Manetti* (46) *Diſtrutta* (la Repubblica) *da Ceſare..... paſsò agl' Imperatori..... li quali conſiderando, quanto loro importava il diritto ſovra le coſe della Religione, unironvi alla Imperiale Maeſtà anco la Sacerdotale de' Sommi Pontefici.* E non riflette, che appunto *i Ceſari* idolatri aſſunſero il maſſimo Pontificato, perche conoſcevano non eſſere della podeſtà del Principe l' ingerirſi nelle coſe di Religione, e perciò abbiſognavano della ſomma Sacerdotal podeſtà. Il che quantunque ſia manifeſto, pur nondimeno avvaloriamolo con un paſſo di *Dione* (47). Ci aſſicura queſto famoſo Scrittore delle coſe *Romane*, che col diſegno di ſoprintendere a tutti gli affari di Religione faceanſi gl' Imperadori aſcrivere ne' Collegj de' Sacerdoti, e quando inſieme due, o tre reggeſſer l' Impero, uno d' eſſi era ſempre inaugurato col maſſimo Pontificato; dal che, dic' egli, *continuo fit, ut omnium religionum, ac ſacrorum domini ſint.* Ed è ben vero, che il Preſidente *Bouhier* nella erudita Diſſertazione,

(45) *Liv. lib.* 1. *c.* 19. (46) *Loc. cit.* (47) *Lib. LIII.*

zione, che ſopra il Pontificato maſſimo de' *Romani* Imperadori pubblicò a *Dijon* nel 1742., pretende, che quando eranci più Imperadori, a tutti, e non ad un ſolo, come moſtra di accennare *Dione*, attribuivaſi queſto onorifico nome di Pontefice Maſſimo; ma quand' ancora *Dione* in queſto aveſſe errato, tanto non abbiamo motivo di non credergli nel principal punto dell' autorità ſulle coſe ſacre dal Pontificato derivata negl' Imperadori, che anzi queſt' affettazione di quegli Auguſti pel Maſſimo Pontificato, onde ambivanlo tutti, nè uno dell' altro collega voleva in queſto onore eſſer dammeno, n' è un' apertiſſima prova. Perciocchè non altra veriſimil ragione può recarſene, ſe non ſe queſta, che tutti ugualmente deſideravano di far nelle coſe ſacre da padroni, e a tal uopo vedevano eſſer loro neceſſaria la Pontifical podeſtà. Ma il più valido argomento, che armino gli avverſarj, prendeſi dalle moltiſſime leggi, che e nel Codice di *Teodoſio*, e in quello di *Giuſtiniano*, e ne' Capitolari de' Re *Franchi* ci ſi preſentano fatte dagl' Imperadori Criſtiani intorno le coſe Eccleſiaſtiche. Già Fra *Paolo* nella famoſa controverſia dell' Interdetto ſotto *Paolo V.* aveal poſto in opra; rinnovollo poi *Giannone*, e a' noſtri giorni più che mai ci ſi oppone con faſto e dal *Manetti*, e dall' Anonimo, che ebbe la inſigne temerità di dare in luce alcune *oſſervazioni ſulla Carta di Roma ec.* e da altri; anzi il *P. Antonio Pereira* Prete e Teologo della Congregazione dell' Oratorio di *Lisbona* nel libro intitolato: *Dottrina dell' antica Chieſa intorno la ſuprema podeſtà de' Re*, fece (48) un lungo novero delle principali tra le *Teodoſiane*, e quelle di *Giuſtiniano*. Queſto è il più decantato argomento, che per lo gius de' Principi

nè preſſo i Criſtiani gl' Imperadori ebbero legittima podeſtà di far leggi Eccleſiaſtiche ſe non o per autorità della Chieſa, o in preſidio de' Canoni già ſtabiliti.

ſopra

(48) *Pag. 133. ſegg.*

ſopra le coſe ſacre abbiano dopo *Grozio* (49) portato i Proteſtanti *Guglielmo Prynne*, *Enrico Stebbin*, ed altri moltiſſimi; ed è maraviglia, che Cattolici Scrittori non ſi vergognino di attignere a fonti sì guaſte ed avvelenate. Nondimeno appunto perche mi trovo obbligato a confutare Cattolici, uſerò di altre riſpoſte da quelle, che darei ad un Proteſtante. Comincio dunque di quà. Non v' è Cattolico, che acconſenta, o ſalva la Religione poſſa acconſentire, che i Sovrani ſieno regolatori de' dogmi, e ſi meſcolino nelle cauſe di Fede. Perciocchè i Veſcovi ſon quelli, *qui cum Epiſcopatus ſucceſſione chariſma veritatis certum ſecundum placitum Patris, acceperunt*, come parlà *S. Ireneo* (50). *Ubi igitur*, ſeguita il Santo, *chariſmata Domini poſita ſunt, IBI DISCERE OPORTET VERITATEM, apud quos eſt ea, quae ab Apoſtolis Eccleſiae ſucceſſio, & id quod eſt ſanum, & irreprobabile converſationis, & inadulteratum, & incorruptibile ſermonis conſtat.* Quindi avendo l' Imperadore *Valentiniano* invitato *S. Ambrogio* a ſcerſi, come avea fatto *Auſſenzio*, alcuni laici del corpo de' Magiſtrati per eſaminare una cauſa, che verteva tra lui, e queſto Veſcovo *Ariano*, acciocchè ne foſſe poi recato il giudizio al Conciſtoro Imperiale, il Santo Veſcovo così ſcriſſe a *Valentiniano* (51): *Quando audiſti, clementiſſime Imperator, in CAUSSA FIDEI laicos de Epiſcopo judicaſſe? Ita ergo quadam adulatione curvamur, ut ſacerdotalis juris immemores, & quod Deus donavit mihi, hoc ipſe aliis putem eſſe credendum? Si docendus eſt Epiſcopus a laico, quid ſequetur? Laicus ergo diſputet, & Epiſcopus audiat; Epiſcopus diſcat a laico. At certe ſi vel Scripturarum ſeriem divinarum, vel vetera tem-*

(49) *De Imperio ſummarum poteſtatum circa ſacra.* (50) *Lib. IV. cap. 26.* (51) *Ep. XXI.*

tempora retractemus, *QUIS EST QUI ABNUAT IN CAUSSA FIDEI EPISCOPOS SOLERE DE IMPERATORIBUS CHRISTIANIS, NON IMPERATORES DE EPISCOPIS JUDICARE?* Nè in ciò diſcordano gli ſteſſi Imperadori: *Nemo umquam*, dicea *Teodoſio il grande* nel reſcritto a *Cineſio* preſſo il *Sirmondo*, che lo pubblicò dopo il memoriale de' Preti *Luciferiani Fauſtino*, e *Marcellino*, *Nemo umquam tam profanae mentis fuit, qui cum SEQUI Catholicos DOCTORES DEBERET, QUID SEQUENDUM SIT, DOCTORIBUS IPSE CONSTITUAT:* e *Teodoſio* il *minore* cogli ſteſſi ſenſi proteſtava, che *illicitum eſt, eum, qui non ſit ex ordine ſanctiſſimorum Epiſcoporum, eccleſiaſticis interminiſceri tractatibus.* Eppure io trovo, che parecchi Imperadori fecero leggi in materia di Fede. Così *Coſtantino* dannò *Ario*, e i ſuoi errori, *Teodoſio* con ſacra legge proſcriſſe *Neſtorio*, e i ſuoi partigiani. E a chi innoltre per poco, che nella Eccleſiaſtica Storia verſato ſia, non è noto o l' *Enotico* di *Zenone*, o l' editto di *Giuſtiniano* a favore dell' Ereſia degl' *Incorrutticoli*, o l' *Etteſi* di *Eraclio*, o 'l *Tipo* di *Coſtante?* Ora io chieggo di grazia agli avverſarj, ſe alcuno con queſti eſempli pretendeſſe di aggiudicare al Principato l' autorità di decidere nelle cauſe di Fede, qual darebbon eſſi riſpoſta? Io non credo certamente, che altra ne poteſſer dare, ſe non queſta, che o quegl' Imperadori fecero quelle leggi come Protettori della Chieſa ſeguendo le ſue diffinizioni, ed eſigendone dagli Eretici colla Imperiale podeſtà l' oſſervanza, o uſurparonſi un diritto, che non aveano, degni imperciò degli anatemi della Chieſa. E così veramente e *Coſtantino*, e *Teodoſio* ſonoſi lodi immortali meritate, perche appunto colle lor leggi ſoſtennero le deciſioni degli Ecumenici Concilj di *Nicea*, e di *Efeſo*; ma gli altri furono dalla Chieſa riprovati:

ti: il nome di *Zenone* fu raſo dalle tavole Eccleſiaſtiche, come vedeſi nella relazione a Papa *Ormiſda* mandata da' Legati Appoſtolici (52); l' editto di *Giuſtiniano* non ebbe effetto, eſſendo egli morto *Deo praevertente*, ſecondo che narra *Teofane* (53), l' *Etteſi* di *Eraclio*, fu da *Giovanni IV.* proſcritta in un Concilio, anzi *Eraclio* ſteſſo la ritrattò; il *Tipo* di *Coſtante* fu dichiarato *impiiſſimus* dal Concilio *Lateraneſe* ſotto *Martino I.*, il quale Pontefice a tutte le Chieſe, e all' Imperador medeſimo ne notificò la condanna. Ma non ſi dolgano gli avverſarj, ſe una ſomigliante riſpoſta ſi farà da noi alle Imperiali leggi in materia di Diſciplina tanto da loro eſagerate. Dico adunque in primo luogo, che molte di queſte leggi furono dagl' Imperadori fatte ad iſtanza o de' Romani Pontefici, o di altri Veſcovi, perche l' Imperiale autorità rendeſſele più riſpettabili a perſone della Eccleſiaſtica podeſtà poco curanti. Se ne vogliono eſempli, gliene daremo. Abbiamo un famoſo reſcritto di *Graziano*, e di *Valentiniano* al Vicario *Aquilino* (54) nella cauſa di Papa *Damaſo* coll' Antipapa *Urſicino*, e in queſto ſi ordina qualche punto di Pontificia giuriſdizione; ma queſto reſcritto fu nel 378. chieſto dal Concilio *Romano* per raffrenare l' audacia di *Urſicino*, e de' ſuoi ſeguaci. Magnifica per la Chieſa *Romana* è pure la *Novella* di *Valentiniano III.* nella quale parlando l' Imperadore della Sentenza da *S. Leone Magno* portata contro *Ilario* di *Arles* proteſta, che *erat quidem ipſa ſententia per Gallias etiam ſine Imperiali ſanctione valitura: QUID ENIM TANTI PONTIFICIS AUCTORITATI IN ECCLESIIS NON LICERET? Sed*

(52) *T. V. Concil. edit. Colet. col.* 625. (53) *In chron. ad ann.* 557. (54) *T. I. Epit. R. P. edit. Couſt. col.* 530. *ſegg.*

Sed noſtra quoque praeceptio, ſoggiugne, *& ratio probavit, ne ulterius vel* Hilario, *quem adhuc Epiſcopum nuncupari ſola manſueti Praeſulis permittit humanitas, nec cuiquam alteri Eccleſiaſticis rebus arma miſcere, aut praeceptis* Romani *Antiſtitis liceat obviare.* (55) E queſta *Novella* fu procurata dallo ſteſſo Santo Pontefice, ſiccome anche l' altra dell' anno precedente 444. contro de' *Manichei*. Due leggi avemmo dall' Imperador *Leone I.* una nel 469. contro l' elezioni Simoniache, l' altra nel 471. contra i Monaci, che uſcivano da' Monaſteri, e andavano quà e là vagando. Nè alcuno ignora, che l' una, e l' altra legge fu promulgata a perſuaſione di *S. Gennadio* Veſcovo di *Coſtantinopoli*. Nè è da dubitare, che in altre molte di tali leggi i Veſcovi ſteſſi, o i Romani Pontefici abbiano avuta parte. E così col *Baronio* (56) ed altri Cattolici l' erudito *Antonio Merenda* (57) penſa, che *Valentiniano I.*, quando alle Vedove vietò di laſciare o donar nulla a quegli Eccleſiaſtici e Continenti, i quali *ſè privatim ſub praetextu Religionis adjunxerint*, ad eſſo loro ad iſtanza di *S. Damaſo* ſpediſſe la legge; anzi lo ſteſſo *Samuele Baſnage*, benchè *Calviniſta*, confeſſa, *eſſe quidem veriſimile, ipſo* Damaſo *id agente editam eſſe legem deſtruendae ſordidae avaritiae Clericorum, & Monachorum* (58). Si dirà forſe, che ſe gl' Imperadori a far queſte leggi ſi foſſer moſſi dalle premure de' Prelati, o de' Papi, ne avrebbono nelle leggi medeſime dato un qualche cenno. Ma riſpondo con opporre le leggi di ſopra indicate, nelle

(55) *Inter Epiſtol.* S. Leonis *pag.* 45. *Cacciar. edit.* (56) *Ad ann. CCCLXX. n.* 133. (57) *Opuſc. & geſt.* S. Damaſi *pag.* 25. (58) *Veggaſi il libro del diritto libero della Chieſa ad acquiſtare ec. T. II. p. II. pag.* 324. *ſeg.*

le quali benchè certamente da' Veſcovi, o da' Pontefici della *Romana* Chieſa ricercate e promoſſe, nulla di queſto ſi dice, ed è rimarchevole, che *Valentiniano III.* nella *Novella* contro de' *Manichei* mentova il giudizio fattone da *S. Leone*, e nell' altra contro *Ilario* d' *Arles* la *relazione* mandatagli dallo ſteſſo Pontefice, ma non accenna per nulla la richieſta di quelle leggi. Per la qual coſa come dal non trovarſi nelle leggi menzione di Veſcovi, o Papi, che abbianle domandate, argomentarne francamente, che tali ricerche non furon fatte? Se aveſſimo i monumenti tutti, che le precedettero, e che ci dichiaraſſero i motivi, onde gli Auguſti determinaronſi a pubblicarle, ſiccome li abbiamo per quelle, delle quali ho parlato, vedrebbeſi forſe chiaramente, che le più hanno avuta una ſteſſa origine ſacra. Ma quanto *a' Capitolari* de' Regi *Franchi* o ſieno della prima, ovvero della ſeconda dinaſtia, chi può tollerare lo ſtrapazzo, con che del *Gretſero* parla il *Baluzio* nella Prefazione a' medeſimi *Capitolari*, perche diſſeli fatti non preciſamente per autorità di que' Monarchi, ma per iſtanza, e coll' aſſentimento de' Veſcovi, e maſſimamente del *Romano* Pontefice? Non accade tuttavia, che io mettami a vendicare il *Gretſero*; egli già è ſtato con tutta la forza difeſo dal *Charlas* (59), ſenza che io prendami queſta briga. I miei leggitori preſſo queſto Scrittor *Franceſe* troveranno inſieme chiariſſime prove dell' influſſo, che in que' *Capitolari* ebbero e Ve-

(59) *De libertat. Eccleſ. Gallic. lib. V. c.* 10. 11. 12. *edit. Rom. Se quando fu primamente compoſto queſto trattato, foſſe ſtata ſtampata la celebre opera del Sig. Canonico Pey de l' autorité des deux Puiſſances, l' autore e quì, e altrove avrebbela citata. Pel punto, di che trattaſi in queſto luogo, veggaſene il Tomo III. pag.* 411. *ſegg.*

e Veſcovi, e Papi. Baſterà quì l' oſſervare, che negli ſteſſi *Capitolari* viene come certiſſima regola da oſſervarſi propoſta quella, che inſegna, *non debere abſque ſententia* Romani *Pontificis Concilia celebrari* (60). *Dal che*, dirò col P. *Bianchi* (61), *chiaramente ſi raccoglie, che que' Sinodi, e quelle adunanze de' Veſcovi, dove ſi formavano i detti Capitolari, non ſi congregavano da que' Principi ſenza l' autorità della Santa Sede*. Ma ancorchè non tutte le leggi Imperiali di Eccleſiaſtica Diſciplina ſieno ſtate o da' Veſcovi, o da' Papi volute, non ſegue per tuttociò, che gl' Imperadori nel farle abbiano uſata di loro autorità. Biſogna vedere, ſe diſponeſſero coſe, le quali da' Canoni, e da' Concilj, o ancor da' Papi non foſſero dianzi ordinate. Quando ſienoſi contentati di autorizzare anche colla forza civile le canoniche leggi, nè hanno oltrepaſſati i termini della lor podeſtà, nè hanno eglino decretato della Diſciplina, ma hanno ſeguita la Chieſa nel proteggerne i fatti decreti. Ne darò una prova, che invano cercherebbeſi di eludere. Tutti i generali Concilj hanno interpoſte preſſo gl' Imperadori le loro iſtanze, perche voleſſero colla loro autorità ſoſtenere i Conciliari Decreti ſopra i dogmi contro la pervicacia degli Eretici. In fatti abbiamo ſu tali Decreti editti e leggi degl' Imperadori, incominciando da *Coſtantino M.* Or bene, ſarebb' egli di diritto criſtiano ragionatore da tali leggi argomentare, che a' Sovrani appartiene la legislazione ſul dogma? Non crederei, che a tanto ſi poteſſe avanzare il Regaliſta più fanatico. Può dunque il dogma eſiger dal Principe, che ne ordini la difeſa, ſenza che ne ſegua, avere il Principe ſovrana legislazione ſu' dogmi, e lo può eſigere per l' obbligo, che corre

(60) *Lib. VI. Capitul. cap.* 187. (61) *T. IV. pag.* 408.

re al Principe di mantenere la Religione contro l' ereticale temerità. Non cerchiſi dunque neppure altra ragione ſulle leggi di Diſciplina fatte da' Principi per autorizzare quelle de' Canoni, ſe non la proteggitrice mano, che tenuti ſono di dare alla legislazion della Chieſa, anche in materia di Diſciplina. Quindi alcuni ſcuſano *Giuſtiniano*, che tanto pizzicore moſtraſſe di dar fuora leggi in materia di Diſciplina, perche come in un ſuo reſcritto a *Daciano* ſi dichiarò, in ſiffatte leggi ſoſtenne le veci di *tutore ſolamente e di vindice degli antichi Canoni, non di facitore di eſſi*; onde aggiunſe: *Illud pro lege ſervandum eſt, quod Conciliis definitum ſervavit devota poſteritas*; e nella *Novella* VI. proteſtò: *Sancimus ſacras per omnes ſequentes regulas*; nella XLII. *Haec decrevimus* Sanctorum Patrum Canones *ſequuti*; nella CXXXIII. *Sequimur ſacros in hoc Canone Sanctiſſimos Patres, qui hoc comprehenderunt legibus*. E veramente dal conteſto medeſimo delle ſue leggi appar chiaro, non altro aver lui fatto aſſai volte, che proporre i Canoni già ſtabiliti; di che abbiamo anche un eſempio nella *Novella* CXXIII., dove a' Veſcovi proibì le ſcomuniche, ſe prima la ſcomunica non foſſene giuſtificata, la qual legge nulla conticne, che non foſſe ſtato dianzi diſpoſto da' Canoni, come il citato *P. Bianchi* (62) contra *Giannone* dimoſtra. Nel che volle egli preſtare a' Canoni mano ajutatrice per ottenerne più facilmente l' eſecuzione. Evidenti ſono in queſto propoſito le ſue parole nella *Novella* XIII., in cui parlando della depoſizione dell' Eretico *Antimo*: *Quam ſententiam Epiſcoporum*, die' egli, *tametſi per ſe valentem, multo tamen adhuc valentiorem* (nel fatto, e non nel diritto) *reddit majeſtas Imperialis, quae regia hac urbe eum expellit*. Ma biſogna pur con-

(62) *T. V. p. II. pag. 502. ſeg.*

confeſſarlo ſenza tema del vergognoſo ſopranno-
me di *Teologaſtro*, che il gran Teologone *Ma-
netti* colla pienezza della ſua terribile autorità
affibbia a coloro, *che conſigliano i Principi a non
intrometterſi in coſe della Chieſa* (63); sì biſo-
gna pur confeſſarlo, *Giuſtiniano* non ſi tenne
entro i limiti della ſua podeſtà, ma per vanità
d' impacciarſi nelle coſe Eccleſiaſtiche più coſe
ſtabilì nuove e contrarie a' Canoni, e infine pre-
cipitò nella Ereſia. E certo ſi ſteſe egli a pre-
ſcriver regole di ſuo capriccio intorno all'elezio-
ne degli Ordinandi, alla forma del giudizio da
tenerſi, dove ſopra la perſona dell' Eletto cadeſſe
conteſa, al vizio dell' elezione, alla ſimonia, e
ad altre coſe di ſomigliante natura (64). Ma
ſoffraſi pur queſto Principe, ſe così piace al *Ma-
netti*, in ciò, ch' ei volle ſuperbamente preſcrive-
re intorno al Cherical Miniſtero; „ chi potrà
„ ſoffrirlo, dirò col P. *Bianchi* (65), dove en-
„ trando nel Santuario, e ſtendendo ſagrilega-
„ mente la mano all' incenſiero volle decretar
„ ſopra i riti de' ſagrificj, e preſcrivere a' Sacer-
„ doti il modo, con cui doveano proferire le
„ arcane ſagroſante parole della conſegrazione,
„ ordinando, che le proferiſſero ad alta voce,
„ acciocchè il popolo circoſtante riſpondeſſe ad
„ alta voce *Amen*? (66) Ma non ſolo in queſta
„ ſua legge egli uſurpò un ufficio, che al ſolo
„ Sacerdozio può appartenere, ma turbò ancora
„ l' antichiſſimo venerabil coſtume della Chieſa,
„ la quale ſino da' ſuoi principj iſtruita da i San-
„ ti Appoſtoli per conciliar riverenza a queſti
„ miſterj iſtituì, che le miſtiche parole, con cui
„ ſi celebrano, foſſero ſegrete, e con baſſa vo-
„ ce ſi pronunciaſſero, ſiccome atteſta S. *Baſilio*,
„ di-

(63) *Avv. VII. pag.* 89. (64) *Veggaſi la Novel-
la* 123. (65) *T. IV. pag.* 404. (66) *Vid. No-
vell.* 137.

„ dicendo, *che gli Appoſtoli, e i Padri avendo* „ *da principio della Chieſa iſtituiti certi riti cuſto-* „ *dirono in occulto, e ſenza ſuono di voce la di-* „ *gnità a' miſterj* (67); e di queſto antichiſſimo „ rito cuſtodito mai ſempre dalla *Romana* Chie- „ ſa parla ancora *Alcuino* „ (68). Che ſe al *Manetti* ſembraſſe queſto diſcorſo del P. *Bianchi* una meſchinità da *Teologaſtro*, rifletta, che a queſto paſſo ancora *Pietro de Marca*, quantunque preſſo di lui paſſar debba per Maeſtrone in Teologia, ſi divincolò tutto, nè trovò modo di ſcuſar *Giuſtiniano* (69). Ma penſi il *Manetti* come gli pare, e a piena bocca dicaci *Teologaſtri*, non ce ne piglieremo faſtidio, nè gli renderemo pan per focaccia, chiamandolo, come con uguale facilità, e molto maggior ragione potrebbeſi, *Politicaſtro*. Bensì diremo, che queſte leggi di *Giuſtiniano*, e l' altre di ſimil fatta da qualunque mano ci vengano, per queſto appunto, che a' Sacri Canoni ripugnano, ſono dalla Chieſa repudiate, e di niun valore tenute. *Non quod Imperatorum leges*, (egregie parole di *S. Niccolò I.*) *quibus ſaepe Eccleſia circa haereticos utitur, ſaepe circa tyrannos, atque circa pravos quoſque defenditur, dicamus penitus renuendas; ſed quod eas Evangelicis, Apoſtolicis, atque Canonicis decretis, quibus poſtponendae ſunt, nullum poſſe inferre praejudicium aſſeramus* (70). Anzi gli ſteſſi Imperadori riconoſcendo, che alcune lor leggi o contrariavano i Canoni, o troppo nocevano alla dignità dell' Eccleſiaſtico Stato, le ritrattarono. Così *Teodoſio* il dì 25. di Agoſto del 390. rivocò non ſolo la famoſa *Novella* dianzi citata di *Valentiniano I.* ſopra i laſciti, e le donazioni delle

Altrimenti tai leggi ſon nulle e prive d' ogni vigore.

(67) *De Spiritu Sanct. cap. 37.* (68) *Alcuin. lib. de divin. nominib. cap. 49.* (69) *Lib. II. de Conc. Cap. VI. n. 6.* (70) *Ep. XXXII.*

Vedove a' continenti, ma ancor la ſua (71), che due meſi avanti avea data, e con cui alle Diaconeſſe vietavaſi di laſciare loro eredi o Chieſe, o Chierici, o poveri; e rivocolla per modo, che volle, *ut de omnium chartis, ſi jam nota eſſet, auferretur, neque quiſquam aut litigator ea ſibi utendum, aut judex noſſet exequendum* (72). E queſta rivocazione di *Teodoſio* da *Marciano* Auguſto, e dal Senato di *Coſtantinopoli* fu ancora riconoſciuta. Non ſarà ſe non grato a' leggitori di avere quì ſotto gli occhi l' intera coſtituzione di queſto Imperadore, dove parla di quelle due de' ſuoi anteceſſori (73). „ Cum de Teſtamento clariſſimae memoriae *Hipatiae*, quae inter „ alios virum religioſum *Anatolium* Presbyterum, „ in portione manifeſta bonorum ſuorum ſcripſit „ heredem, ampliſſimo Senatu praeſente tractaret „ pietas mea, & dubium videretur, an verae „ eſſe deberent hae voluntates viduarum, quae „ teſtamento ſuo aliquid his Clericis relinquant, „ qui ſub praetextu religionis hujuſmodi femina„ rum domos adeunt, cum Lex divae memoriae „ *Valentiniani*, *Valentis*, & *Gratiani* Eccleſia„ ſticos, vel eos, qui ſe Continentium volunt „ nomine nuncupari, nihil quacumque liberalita„ te viduarum extremo judicio permittat adipi„ ſci; contra vero hoc D. M. *Valentiniani*, *Theo„ doſii*, & *Arcadii* conſtitutio legeretur; inſpi„ cientibus, & aeſtimantibus nobis latoris ani„ mum, viſum eſt juſta, & rationabili poeniten„ tia priorum conſtitutionum vigorem antiquare „ voluiſſe. Nam cum in prima lege (*la 20. di „ Valentiniano*) viduarum tantummodo mentio „ facta ſit, in ſecunda autem (*ch' è la citata 27. „ di Teodoſio*) tantummodo mentio facta ſit Dia„ coniſſarum, intelligitur, eam conſtitutionem „ (*la*

(71) *Cod. Theod. lib. XVI. Tit. II. l. 27.* (72) *Ivi l. 28.* (73) *Novell. de Teſtam. Clericor.*

„ (*la* XXVIII. *di Teodoſio*) quae viduarum & „ Diaconiſſarum meminit, de lege utraque (*ri-* „ *vocandole*) dixiſſe. „ Sin quì *Marciano*. M' immagino, che i miei leggitori avranno avvertita quelle memorabili parole: *viſum eſt juſta & rationabili poenitentia*, e avranno veduto, che alla giuſta, e ragionevole penitenza di *Teodoſio* non ſarebbevi ſtato luogo, ſe quella ſua Coſtituzione, e l' altra di *Valentiniano* non ſi foſſero dalla Eccleſiaſtica Diſciplina dilungate. Ma l' anno innanzi che *Marciano* ci deſſe queſta legge, cioè l' anno CCCCLIV. aveane inſieme con *Valentiniano* III. promulgata una generale, che nel Codice di *Giuſtiniano* fu pure inſerita, e in eſſa comandaron gli Auguſti, *omnes ſane pragmaticas ſanctiones, quae contra Canones Eccleſiaſticos interventu gratiae, & ambitionis elicitae ſunt, robore ſuo & firmitate vacuatas ceſſare*. Nel che diedero eglino sì veramente una ſolenne prova della lor religione, ma inſieme moſtrarono, che a far leggi di Eccleſiaſtica Diſciplina non giungeva l' Imperiale Sovranità, della quale non volevanſi già per verun modo ſpogliare.

XI. Non meno deboli ſono altre ragioni, che dopo il *Grozio* portano i Politici per attribuire a' Principi la podeſtà legislativa ſopra coſe Eccleſiaſtiche. Dicon eſſi, che *Coſtantino* il grande chiamoſſi *Veſcovo delle coſe eſterne*, che nel Concilio *Calcedoneſe* nelle acclamazioni diede a *Marciano* il nome di *Sacerdote*, e *Re*, *vincitore*, e *Maeſtro della Fede* (74); che *S. Leone* non ſolo in una lettera all' Imperadore *Leone* gli mette davanti *Sacerdotalem*, & *Apoſtolicum tuae pietatis animum* (75), ma ſcrivendo ad *Anatolio* dello ſteſſo Auguſto gli ricorda: *Non ſolum Regiam, ſed & SACERDOTALEM ipſius*

Falſo è ancora, che i Re e gl' Imperadori ſieno mai ſtati per Sacerdoti riguardati;

(74) T. II. *Concil. Edit. Hard. pag.* 490. (75) *Ep.* CXXIX. *pag.* 435. *Cacciar. edit.*

mentem (76); che *Gregorio II.* esortava *Leone Isaurico ad essere Re, e Pontefice* (77), e finalmente oppongono, che nel Concilio di *Magonza* dell' anno 813. furono gl' Imperadori detti *Rectores Ecclesiae, Rectores verae Religionis*. Mi aspetto, che a poco a poco voglian de' Principi far tanti Vescovi, e vestirli di abiti Pontificali con Mitra in capo e Pastorale in mano. Ma almen si ricordino, che anche *Teodosio Giuniore* era Imperadore, eppur riconoscea si semplice laico, e perciò scrivendo a' Padri di *Efeso* protestava di non volere nelle discussioni loro entrare per alcun modo: *quum non liceat, ut qui relatus in Episcoporum catalogum non est, implicet se se negotiis Ecclesiasticis* (78). Non è vergogna, che tai frivolezze con serietà si rechino in mezzo? Quando *S. Leone* volea parlare con proprietà, e con rigor di vocaboli, distinguea la podestà Regia dalla Sacerdotale. *Res humanae*, scrivea egli a *Pulcheria* Augusta (79), *aliter tutae esse non possunt, nisi quae ad divinam confessionem pertinent, & REGIA, & SACERDOTALIS defendat auctoritas*. Ecco queste due autorità ben distinte. Quali poi sieno dell' una, e dell' altra i diversissimi impieghi, lo dichiara il medesimo santo Pontefice nella lettera a *Giuliano* Vescovo (80): *Ut autem Imperialis est..... potestatis, tumultus publicos, ac seditiones sacrilegas severius coercere, ita auctoritatis est Sacerdotalis, Monachis praedicandi aliquam contra fidem licentiam non praebere, & omni virtute resistere, ne ea, quae ad Sacerdotes pertinent, sibi audeant vindicare*. Che è dunque l' animo Sacerdotale, ed Apostolico, che la Sacer-

(76) *Ivi Ep. CXXVIII. pag.* 423. (77) *T. IV. Conc. Hard. pag.* 18. (78) *T. I. Conc. Hard. pag.* 1346. (79) *Ep. XLIX. cit. edit. pag.* 228. (80) *Ep. XCIII. pag.* 355.

Sacerdotal mente in un Imperadore? Non è già vera e propria podestà Sacerdotale (che questa il Santo sì chiaramente distinguela dalla Regia, ed Imperiale); è zelo per la Religione, onde con tutte le forze difenderne le decisioni, mantenerne le leggi, punirne i violatori. Udiamolo da *S. Leone* nella stessa lettera a *Leone* Augusto (81): *Debes incunctanter advertere, regiam potestatem tibi non solum ad mundi regimen, sed maxime ad Ecclesiae praesidium esse collatam, ut ausus nefarios comprimendo, & quae bene sunt statuta defendas, & veram pacem his, quae sunt turbata, restituas; depellendo scilicet pervasores juris alieni.* Già non accade, che spieghiamo ciascuno degli opposti testi; a tutti deesi la stessa risposta. Non lascierò tuttavia di avvertire quale e quanta stoltezza sia produrre l'autorità di *Gregorio II.* in una lettera, in cui colla maggiore evidenza distingue le due podestà. *Non sunt*, son pure queste le sue parole, *Imperatorum dogmata, sed Pontificum, quoniam Christi sensum nos habemus. Alia est Ecclesiasticarum ordinationum institutio, alia intelligentia saecularium. In administrationibus saeculi..... quem habes sensum, in spiritalibus dogmatum administrationibus habere non potes. Et ecce tibi scribo discrimina palatii, & Ecclesiarum, Regum & Pontificum. Agnosce illa, & salvare, nec contentiosus esto. Nam quemadmodum Pontifex introspiciendi in palatium potestatem non habet, ac dignitates Regias deferendi; sic neque Imperator in Ecclesias introspiciendi, & electiones in Clero peragendi, neque consecrandi, vel symbola Sacramentorum administrandi, sed neque participandi absque Sacerdotis opera; sed unusquisque nostrum, in qua vocatione vocatus est a Deo, in ea maneat. Vides, Imperator, Pontificum, & Imperatorum*

(81) *Ep. CXXIX. pag. 434.*

torum diſcrimen. (82) Poteva *Gregorio* più apertamente ſpiegarci la diverſità, che corre trà i Re, ed i Sacerdoti? Come avrebbe egli dunque potuto a *Leone Iſaurico* dare il nome di *Sacerdote* nel proprio ſenſo? Anzi *Leone* era, che così eſſer volea nominato; ma *Gregorio* concede bensì, che Re, e Sacerdoti eſſer poſſano chiamati *Coſtantino* il Grande, *Teodoſio* pure il Grande, e *Valentiniano I.* in quanto cioè con ogni ſtudio aveano ſoſtenuta la Chieſa, ſeguite le ſue deffinizioni, protetti i ſuoi Canoni, ma nega, che un nome sì illuſtre, comecchè in queſto improprio e metaforico ſenſo dar ſi poteſſe a quell' Imperadore nemico delle Sacre Immagini. Perciò dopo aver mentovati que' più antichi venerandiſſimi Ceſari così parla all' empio *Leone*: *Hi ſunt Sacerdotes, & Imperatores, qui id* OPERE *demonſtrarunt; tu vero ex quo Imperium occupaſti, definitiones Patrum perpetuo non cuſtodiſti*. Ma di *Coſtantino* è da parlare un po' più lungamente. Perciocchè ſonoſi trovati Proteſtanti così fanatici, che non ſolo di altre coſe ragionando han preſa occaſione di confermargli con molto impegno il titol di *Veſcovo*, come *Giovanni Rainoldo*, il *Grozio*, *Gherardo*, *Giovanni Voſſio*, ed altri citati da *Giannalberto Fabricio* (83), ma hanno ancora creduto, come *Niccolò Vedelio*, di potere impunemente abuſare della pazienza del pubblico intertenendolo con particolari diſſertazioni ſul Veſcovato di *Coſtantino*. Ma donde queſta immaginazione? Racconta *Euſebio* nella vita di queſto Imperadore (84), che ſtandoſi un giorno a tavola con alcuni Veſcovi, cominciò a dire piacevolmente, ch' egli pure era Veſcovo, ma ὑμεῖς μὲν τῶν ἔξω τῆς Ἐκκλησίας, ἐγὼ

e particolarmente falſo è che Coſtantino voleſſe paſſare per Veſcovo delle Criſtiane coſe eſterne.

(82) *Ep. II. T. IV. Conc. Hard. pag.* 14. (83) *Salutaris lux Evang. &c. cap.* 13. *pag.* 283.
(84) *Lib. IV. cap.* 24.

ἐγὼ δὲ τῶν ἐκτος. Queſto è tutto il fondamento di queſto Imperial Veſcovato. *Criſtoferſono* traduſſe queſte Greche parole: *Vos intra Eccleſiam, ego extra Eccleſiam*; e *Giovanni Porteſio* le traslatò: *Vos intus Epiſcopi, ego vero foris*. E ben queſte due verſioni quanto al ſenſo, come vedremo, ſono rettiſſime; ma non ſon letterali, e alle cavillazioni de' Grecoli pedanti laſciano luogo. La difficoltà dunque ſta tutta nella intelligenza di queſta ripetuta particella τῶν, cioè ſta in vedere ſe queſta denoti perſone, e ſignifichi *di coloro che ſono entro la Chieſa, di quei, che ſono fuor della Chieſa*, o non piuttoſto indichi negozj, affari, e vada inteſa di *quegli affari, di que' negozj, che ſono interni alla Chieſa*, di quegli affari, *che ſono alla Chieſa eſteriori*. *Iſacco Caſaubono* nel libro, che in grazia de' *Viniziani* ſcriſſe *della libertà Criſtiana* (85), confeſſa, che queſta particella è ambigua, e può l' uno e l' altro ſenſo ricevere. Ma ſe alle perſone ſi riferiſca, il Veſcovato di *Coſtantino* è ito. Eppure quantunque quella particella ſia di per ſe indifferente all' uno, e all' altro ſenſo, nondimeno la ſerie delle coſe da *Euſebio* narrate aſſai dimoſtra, che *Coſtantino* non agli affari, ma alle perſone alludeva. E' veramente miſerabil coſa, che ſopra un motto grazioſo detto in un convito da un Imperadore meniſi tanto fracaſſo. Ma giacchè per innalzare la ſecolar podeſtà ſull' Eccleſiaſtica ogni coſa a' noſtri giorni è buona, ci vuol la flemma di entrare in queſto eſame. *Andrea Duwall* nell' *Elenco*, che ſcriſſe contro *Richerio*, avea ancor egli avanzato, che *Coſtantino* inteſe di chiamarſi Veſcovo riſpetto a' Pagani. Ne infurió *Simon Vigorio*, e ſecondo lo ſpirito anticriſtiano di queſti Signori perciò ſolo invei contro quel dotto Teologo, chiamandolo con in-

 finito

(85) *Pag.* 8.

finito ſtrapazzo *praeſtigiatorem*, *& impudentiſſimum calumniatorem falſa pro veris obtrudentem*. Il che obbligò lo ſteſſo *Duvall* a ritornare ſu queſto argomento nell' opera *de ſuprema* Romani *Pontificis in Eccleſiam poteſtate* (86). Noi ci approfitteremo delle ſagge ſue rifleſſioni. Oſſerviſi dunque, che *Euſebio* racconta in quel libro, che *Coſtantino* con legge comandò a tutti i ſudditi del *Romano* Impero di ſolenneggiare la Domenica, e il Venerdì, aſtenendoſi da ogni ſervile lavoro (87), che ancora alle legioni gentili preſcriſſe, che nelle Domeniche al dato ſegno uſciſſero a fare orazione (88) ſecondo la formola da lui medeſimo ſtabilita (89); che nell' armi delle legioni fece ſcolpire il ſalutar ſegno della Croce (90), che alla idolatria chiuſe le porte, proibì qualunque maniera di ſagrifizj agl' idoli, ordinò, che i Gentili ſteſſi celebraſſero i giorni conſecrati a' noſtri Martiri (91). Dopo narrate tai coſe ſoggiugne lo ſtorico: *Dal che ancora avvenne, che avendo egli convitati alcuni Veſcovi, alla loro preſenza ſi chiamaſſe Veſcovo* coll'altre parole dianzi riferite. Seguita *Euſebio* (92): *Per queſta ſteſſa ragione s' induſſe egli, e certo dirittamente a comandare a tutti con frequenti leggi, e editti, che non ſagrificaſſero agl' idoli, nè conſultaſſero curioſamente gli oracoli, nè dedicaſſero ſtatue, nè faceſſero occulti ſagrifizj, nè colle crudeli, ed empie ſtragi de' gladiatori contaminaſſero le Città*, ed altre tai coſe riguardanti i ſoli Pagani. Chi non vede già da tutta la ſerie di queſti racconti, che il Veſcovato di *Coſtantino* apparteneva ſolo a' Gentili, che erano fuori della Chie-

(86) *Pag.* 359. *ſegg.* (87) *Lib. IV. c.* 18.
(88) *Lib. IV. c.* 19. (89) *Lib. IV. c.* 20.
(90) *Lib. IV. cap.* 21. (91) *Cap.* 22.
(92) *Cap.* 24.

Chieſa? Maſſimamente che *Euſebio* medeſimo nega la narrazione di queſto metaforico Veſcovato e co' precedenti fatti dicendo: *Dal che ancora è avvenuto*, e co' ſuſſeguenti concatenando ogni coſa colle parole: *Per queſta ſteſſa ragione*. Però s' intende, che la ſola forza della verità a *Piero de Marca* traſſe dalla penna queſti ſentimenti (93): *Reponi poſſet, verbis Graecis aliam ineſſe ſententiam, quae ad perſonas, non ad res ſit referenda, ita ut ſignificetur, EPISCOPOS EORUM CURAM GERERE, QUI ECCLESIAE ADSCRIPTI FIDEM CHRISTIANAM PROFITERENTUR: SE vero GENTILIUM, QUI ESSENT EXTRA ECCLESIAM, SALUTI CONSULERE, ſacrificiis Paganorum vetitis &c.* Ma quand' anche contro una sì chiara ſpoſizione ſi voleſſe, che la particella τῶν doveſſe agli affari, non alle perſone riportarſi, che però? L' *Allacci* (94), e dopo lui il *P. Mamachi* (95) credono poterſi intendere *Coſtantino* delle coſe civili, le quali alla Chieſa non appartengono, quaſi aveſſe l' Imperadore voluto dire: *A Voi tocca vegliare ſopra le coſe Eccleſiaſtiche; a me ſopra le civili*, prendendo il nome di *Veſcovo* nel ſenſo aſſai naturale di *ſopraintendente*, o *iſpettore*. Ma non veggo qual danno ſarebbe il concedere, che *Coſtantino* veramente ſi diceſſe Veſcovo delle coſe eſteriori della Chieſa. *Veſcovo* in Greco ſignifica anche *difenſore*, e così *Omero* (96) volendo dire *difenſore di Troja*, usò il termine *Veſcovo di Troja*. Scherzato dunque avrebbe *Coſtantino* ſul nome di *Veſcovo* (il quale ſcherzo non è già un delitto ad un convito), e laſciandolo a' Prelati della Chieſa nel

(93) *Lib. II. cap. X. n. 7.* (94) *De conſenſu utriuſque Eccleſiae pag. 230. ſeq.* (95) *Orig. & Ant. Chriſt. T. IV. pag. 113.* (96) *Iliad. 2. V. 742.*

nel ſenſo Eccleſiaſtico di Paſtor vigilante ſulla greggia di Criſto, avrebbelo preſo per sè in quel ſenſo, che a' Principi ſanamente conviene di difenſore della Chieſa, e della ſua Diſciplina. Nè altre parti veramente ſoſtenne *Coſtantino* in tutta ſua vita, che quella di difenſor della Chieſa, come lungamente dimoſtra il citato *P. Mamachi* (97). Che ſeppure ſi vorrà ad ogni modo, che *Coſtantino* abbia eccedute le facoltà di difenſor della Chieſa, non avrà difficoltà un *Romano* di adottare i ſentimenti di un *Franzeſe*, che fu il *Valeſio* (98): *In negociis Eccleſiaſticis aliquanto plus ſibi vindicavit, quam laico Principi conveniret, Epiſcopis cuncta illi PERMITTENTIBUS, multumque ſibi gratulantibus, quod Chriſtianum Imperatorem viderent.* Ma egli allora avrebbe ciò fatto non in vigore del preteſo ſuo Veſcovato, ma per la tolleranza de' Veſcovi, i quali laſciandolo fare, gran bene vedeano venirne e per l' abbattimento della idolatria, e per freno della eretical pervèrſità. Non più dunque del Veſcovato di *Coſtantino* ſi parli, che queſto per qualunque verſo ſi conſideri, è una illuſione, un ſogno, una chimera.

Come ſia vero, che i Principi han cura della Chieſa, e de' Veſcovi.

XII. Sia pure così, ripigliano con *de Marca* altri Regaliſti, egli è vero nondimeno, che Principi anche piiſſimi ſi riconobbero, e ſi dichiararono diſponitori delle coſe Eccleſiaſtiche temporali, anzi pure de' Veſcovi. E certo *Carlo M.* nel *Capitolare* dell' anno DCCLXXIX. ſi preſe la cura di mandare a' Veſcovi ſteſſi certi ſuoi regolamenti, perche li oſſervaſſero (99). Ma *Lodovico Pio* nel Capitolare dell' anno DCCCXXIII. ſi eſpreſſe in termini ancor più forti.

(97) *Loc. cit.* (98) *Nelle note al capo LI. del Libro III. della vita di Coſtant.* (99) *T. II. Concil. Gall. pag.* 451.

forti. *Quoniam complacuit divinae Providentiae* (così egli ſcrivendo a' Veſcovi, e a' Conti del Regno) *noſtram mediocritatem ad hoc conſtituere, ut SANCTAE SUAE ECCLESIAE & Regni hujus CURAM GEREREMUS..... ſed quamquam ſumma hujus miniſterii in noſtra perſona conſiſtere videatur, tamen & divina auctoritate, & humana ordinatione ita per partes diviſum eſſe cognoſcitur, ut unuſquiſque veſtrum in ſuo loco, & ordine PARTEM NOSTRI MINISTERII habere cognoſcatur.* (E' egli un Re, che parla, o un Papa?) *Unde apparet quod EGO OMNIUM VESTRUM ADMONITOR ESSE DEBEO, & omnes vos noſtri adjutores eſſe debetis. Nec enim ignoramus, quid unicuique veſtrum in ſibi commiſſa portione conveniat. Et ideo praetermittere non poſſumus, quin unumquemque juxta ſuum ordinem admoneamus.* Nè guari diverſe eſpreſſioni uſarono e *Carlo Calvo* nell' aſſemblea di *Villa Colonia*, e *Arnolfo* nel Concilio *Triburieſe* (100). Ma ciò che più importa, i Veſcovi ſteſſi non dubitarono di ſottomettere i primi i Canoni de' loro Concilj all' eſame, e alla correzione de' Principi. Baſtino per ogni prova gli Atti delle adunanze di *Arles*, di *Magonza*, di *Tours*, e di *Chalons* tenute per ordine di *Carlo Magno*. Perciocchè i Padri di que' Concilj all' Imperadore preſentarono i loro decreti, perche egli diſaminaſſeli, correggeſſeli, e poi li confermaſſe; il che fu da *Carlo* eſeguito negl' Imperiali Comizj di *Aquiſgrana*, come racconta *Eginardo* (101). Ma quello, che intorno le leggi de' Principi ſopra materie Eccleſiaſtiche or ora abbiamo detto, può ancora a queſti fatti applicarſi con proporzione. Certa coſa è, che ſe di diritto ſi parla, ſarebbon queſte intollerabili uſurpazioni. *Quis videns* (ſcrivea nella piſtola a' So-

(100) *Can. V.* (101) *Ad ann. DCCCXIII.*

a' Solitarj *S. Atanaſio* dell' Imperadore *Coſtanzo*, il quale avea uno ſtrano prurito di preſiedere a' Concilj, e di autorizzarne i decreti) *Quis videns* Conſtantium *in decernendo principem ſe facere Epiſcoporum, & praeſidere judiciis Eccleſiaſticis, non merito dicat, illum eſſe abominationem deſolationis, quae a* Daniele *praedicta eſt?* Che dunque ſi ha a dire de' noverati Principi religioſiſſimi? Io non ſaprei altro dirne, ſe non che troppo creduli furono nel penſare, che quanto un laudevole zelo dettava loro, eſſer poteſſe della loro autorità; o poco eſatti nello ſpiegarſi. E bene per alcun tempo tollerarono i Veſcovi cotali eſpreſſioni; ma poi conſiderando, dove poteſſero in fine condurre la Chieſa, ſe abuſate foſſero, o malignamente interpetrate, penſarono ſeriamente a moderarle, o a ridurle alla debita proprietà. „ Nec Epiſcopos „ fefellit, dice l' erudito *Tommaſini* (102), quo „ tandem evadere poſſet haec grandiloquentia „ Principum alioqui religioſiſſimorum, & quam „ diſtortum in ſenſum eam verborum gloriam „ malitioſus, aut imperitus interpres, ubi li„ beret, deflecteret. Itaque ſtuduere ipſi vi„ ciſſim rem accuratius exprimere ut erat, & „ elimatiore ſtylo inſinuare, ut Chriſtus Eccle„ ſiam ſuam primo & principaliter Epiſcopis „ commendarit, nempe ſuis toto orbe terrarum „ Vicariis, quorum eſt divina ea ſibi credita au„ thoritate Canones & Regulas condere, qua„ rum Reges ſint defenſores. „ Nel che ſi ſegnalarono i Padri del ſeſto Concilio *Parigino* nell' anno DCCCXXIX. Dicono eſſi pure nella Prefazione, che agl' Imperadori fu data da Criſto la cura e la guardia della Chieſa: *Quum pateat, Eccleſiam, quam Chriſtus, qui eam ſuo ſanguine rede-*

(102) *De Benef. p. II. Lib. III. cap. 92. n. 14 pag. 827. Luc. edit. a. 1728.*

redemit, & glorioſis Auguſtis tuendam, regendamque committere occulta ſua diſpenſatione voluit &c.: ma inſieme aggiungono, che non però credeano gl' Imperadori, che uffizio o diritto loro foſſe il medicare le ferite dell' Eccleſiaſtica Diſciplina, ma erano perſuaſi, che ciò a' Veſcovi appartenesſe: *Verum totius Eccleſiae ſibi commiſſae generalitati conſulere cupientes, idque ſui officii non eſſe humiliter dijudicantes, conſultu Sacerdotum & Optimatum, caeterorumque fidelium ſuorum, iidem negotium id cenſuerunt eſſe committendum, per quos homines de infidelitatis tenebris liberantur, & de filiis irae filii adoptionis efficiuntur.* Spiegano poi in qual modo ſia a' Principi commeſſa la Chieſa, e vaglionſi (103) delle belle parole di S. *Iſidoro* di *Siviglia*. *Ceterum intra Eccleſiam poteſtates neceſſariae non eſſent, niſi ut quod non praevalet Sacerdos efficere per doctrinae ſermonem, poteſtas hoc imperet per diſciplinae terrorem.* Paſſano poi a dare eglino agl' Imperadori le più acconce regole, con che doveanſi condurre: *Nequaquam haec, quae ſpecialiter ad veſtram perſonam, miniſterium que pertinere cognovimus, oblivioni tradidimus* (104). Nè diſſimulano, che le maggiori calamità, ſotto le quali gemea la Chieſa, da queſto erano nate, che i Principi avean voluto impacciarſi nelle cauſe Eccleſiaſtiche, e i Sacerdoti ne' ſecolareſchi negozj (105). *Specialiter unum obſtaculum ex multo tempore inoleviſſe cognovimus, id eſt, quia & principalis poteſtas, diverſis occaſionibus intervenientibus, ſecus quam authoritas divina ſe habeat, in cauſas Eccleſiaſticas proſilierit; & Sacerdotes partim negligentia, partim cupiditate, in ſecularibus negotiis & ſollicitudinibus mundi, ultra quam debuerant, ſe occupaverint. Et hac occaſione aliter quam divina autho-*

(103) *Lib. I. Can. IV.* (104) *Lib. III. in praef.*
(105) *Ivi c. 26.*

authoritas doceat, in utraque parte actum exſtitiſſe dubium non eſt. La qual coſa ripetono anche i Padri di *Aquiſgrana* dell' anno DCCCXXXVI. Ma lo ſteſſo *Carlo Calvo* (oltrecchè più avanti dall' *Abate Lupo* udimmo che intendeſſe per la cura da' Principi eſercitata ſopra de' Canoni) in quell' adunanza di *Villa Colonia* del DCCCXLIII. parlando a' Veſcovi li pregò (106), che *ſi forte ſubreptum nobis quidpiam ut homini fuerit, ut hoc rationabiliter corrigatur, veſtra fidelis devotio admonere curabit*. E queſta fu poi la pratica di molti altri Concilj, colle loro ammonizioni correggere ancora i Principi. *Epiſcopi*, dicono i Padri del Concilio *Tullenſe* dell' anno DCCCLIX.(107), *ſecundum illorum miniſterium & ſacram authoritatem uniti ſint, & mutuo conſilio, atque auxilio Reges, Regnorumque Primores & populum ſibi commiſſum in Domino regant & corrigant*. Che poi le adunanze di *Arles*, di *Magonza*, di *Tours*, e di *Chalons* abbiano alla reviſione, e al correggimento di *Carlo Magno* ſoggettati i loro decreti, non è maraviglia. Furon elle non veri Concilj, ma, come chiamavanſi di que' giorni, *Placiti*, oſſia aſſemblee di Veſcovi, e di Signori del Regno celebrate di ordine Imperiale pe' biſogni della Repubblica conſiderata come un compoſto di laici, e di Eccleſiaſtici ſotto la direzione del Principe. Tanto abbiamo dall' Abate di *Corbeja Adelardo* nel libro *de ordine palatii*, del quale *Incmaro* ci ha laſciato un picciol compendio (108). Qual maraviglia adunque, che i regolamenti de' Veſcovi non meno, che quei de' Signori del Regno ſi preſentaſſero al Principe, acciocchè faceſſeli da' Prelati ſuoi Conſiglieri eſaminare e correggere, indi pubblicaſſeli, e ne ordinaſſe l' eſecuzione? Del reſto, che ancora in que' tempi foſſero i Veſcovi perſuaſi, che i loro

e poſſan correggere, e confermare i Canoni de' Concilj.

(106) *Cap. V.* (107) *Can. II.* (108) *Ep. III. c. 2.*

ro Sinodi non ricevean dal Principe il vigore Canonico, quantunque, perche le loro leggi diveniſſer leggi di Stato, ci voleſſe il conſentimento di lui, è manifeſto dal Concilio tenuto in *Narbona* l' anno DCCLXXXVIII., e per genuino datoci anche dal *Baluzio* (109). E veramente i Padri di quel Concilio non che all' Imperadore domandaſſero o eſame, o correzione de' loro decreti, ma alla preſenza del Meſſo Imperiale in propoſito de' limiti da lor fiſſati a certa Parrocchia ſoggiunſero: *Quod ſi laica poteſtas in hoc ſe per atrocitatis violentiam miſcuerit, niſi a temeraria praeſumptione ſe citiſſime ſubtraxerit ſatisfaciendo quod deliquit, digna ultione totius anathematis ſit undique & ubique mulctatus, Domini noſtri Jeſu Chriſti, & noſtra auctoritate vigente.*

XIII. Ma non tardiamo più oltre a riportare un argomento anche più plauſibile. Proporrollo colle parole dell' Autore *della Chieſa, e della Repubblica dentro i loro limiti*. Egli primieramente non ſa intendere (110), come *nel mondo Europeo ſiaſi veduta una POTENZA STRANIERA iſtituita ſolamente per le coſe di una vita futura eſſere ammeſſa a regolare il ſiſtema di una vita preſente*. Secondariamente riflette (111), che „ la Chieſa fu fondata nel- „ la Repubblica, e non la Repubblica nella „ Chieſa, che la poteſtà Eccleſiaſtica conceſſa „ dal Signor noſtro al Sacerdozio è meramente „ ſpirituale, e che fu conceſſa dal medeſimo „ non al ſolo *Pietro*, ma a tutti gli Appoſtoli. „ Il governo dunque Eccleſiaſtico è ariſtocrati- „ co, ed il Papa è il primo nell' ordine gerar- „ chico, come l' unità è la prima nella pro- „ greſſione aritmetica. Gli oggetti di un tal go-

Altri argomenti,

(109) *Ad lib. VI. d. De Marca cap. 25.*
(110) *Pag. 41.* (111) *Pag. 77.*

„ governo ſono ſpirituali, e non materiali: „ come dunque il Pontefice può meſcolarſi, ed „ ingerirſi ne' governi altrui temporali, e civi- „ li? Ogni nazione è libera, ed indipenden- „ te, e perciò è in diritto di governarſi come „ giudica meglio, ed alcuna delle nazioni non „ ha il minimo diritto di meſcolarſi nel go- „ verno dell' altra, ſenza leſione del gius del- „ le genti. Ma ſe ciò è vero fra Sovrano, e „ Sovrano, quanto più ſarà vero fra un parti- „ colare, ed un Sovrano? Diſſi *particolare*, „ perche conſiderandolo come Capo della Chie- „ ſa non ha alcuna autorità politica, ed il ſuo „ governo è diverſo dagli altri governi, ed è di- „ ſtante tanto da eſſi, quanto lo ſpirito diſta „ dalla materia. „ Gli fa eco il *Manetti*, pronunziando con tuono da Concilio Ecumenico (112), che *non ſarebbero i Principi più padroni aſſoluti, e indipendenti, qualora avessero ne' loro domini una autorità ſuperiore alla propria*. Il riſpondere a queſte difficoltà, quando colla eſtenſione, che domanderebbono, voleſſe farſi, dar potrebbe materia di un ampio volume. Riſtrigniamoci, e diciamone quel tanto, che può baſtare a neceſſario riſchiaramento della materia. *La Chieſa*, diceaſi, *fu fondata nella Repubblica, e non la Repubblica nella Chieſa*. Riſpondo, che queſta è appunto la dottrina de' Proteſtanti moderni, come nel principio di queſto Trattato abbiamo veduto. Bella gloria de' noſtri Regaliſti che è queſta! Ma laſciam ciò. La Chieſa, e lo Stato ſi poſſono tra loro paragonare 1. nell' ordine del tempo, 2. nella eſtenſione materiale e locale, 3. nella podeſtà, 4. nel fine. Si poſſono paragonare nell' ordine del tempo; ma queſto può farſi in due modi, cioè o confrontando la ſocietà politica colla

come la Chieſa ſia nello Stato

(112) *Pag.* 3.

colla ſocieta credente, o confrontando i ſingoli, che le compongono. Se ſi confrontano i ſingoli, che le coſtituiſcono, la Chieſa è nello Stato; perciocchè gli uomini innanzi di eſſere Cattolici ſono uomini, e cittadini: *Prius quod animale, deinde quod ſpiritale* (113). Ma certa coſa è, che le obbligazioni dell' uomo, e quelle di Cittadino non ſi oppongono a quelle di Cattolico. Dio anzi è dell' une, e dell' altre autor primiero, e noi dobbiamo però adempierle tutte. Non deeſi dunque affermare aſſolutamente, come fa l' Autore de' *limiti*, che *ogni nazione è libera, e indipendente, e perciò è in diritto di governarſi, come giudica meglio*. La libertà e l' indipendenza di una nazione idolatra, di una nazione Turca, di una nazione eterodoſſa non è la ſteſſa, che la libertà, e l' indipendenza di una nazione Cattolica. Le nazioni Cattoliche godono una libertà e indipendenza, che non ripugni agli obblighi di Cattolico; in queſto le nazioni idolatre, Turche, eterodoſſe hanno ſopra la noſtra un maggior vantaggio, che è ſommo lor danno: perciocchè quelle non ſono legate da' vincoli indiſpenſabili della Evangelica Religione, che ci obbliga a riconoſcere nel Papa non un *particolare*, come con empietà garriſce l' Anonimo, ma un Capo ſupremo, che ha vera e propria giuriſdizione legislativa ſu tutta la Chieſa. Ma ſe ſi confrontano le due ſocietà è da diſcorrere diverſamente. Perciocchè la Chieſa non principiò con Geſù Criſto, ma riſalendo da Criſto a *Mosè*, e da *Mosè* più oltre ad *Adamo*, o almeno con *Agoſtino* (114), e col Magno *Gregorio* (115), anzi coll' Appoſtolo (116) ad *Abele*, a' tempi di cui niun Regno, niun Principato, niuna politica So-

(113) *I. Cor. XV. 46.* (114) *In Pſ. CXLII. n. 3.*
(115) *XIX. in Evang.* (116) *Hebr. XI. 4.*

cietà era per anco in piedi, troveremola cominciata in *Abele* ſteſſo sì e per modo, che la Chieſa di Gesù Criſto dandoſi mano colla Sinagoga, e per queſta colla ſocietà di coloro, che nella legge naturale furon credenti, viene con eſſe a formare una ſola non interrotta Chieſa di Criſto. Eccola perciò anteriore a tutte le note mondane Società, a tutti gli Stati, che non potettero per conſeguente fondarſi ſe non nel ſeno di lei. Ciò appare più manifeſto nelle Società poſdiluviane. Nacquero queſte dalle colonie, che ne' varj Paeſi della terra paſſarono ad abitarvi, ma non ſi formaron già ſubito, che quegli abitatori colà furono giunti: dovettero paſſare perciò molt' anni. Ora le prime colonie degli uomini dopo il diluvio portaron con ſeco la Religion vera, la vera Chieſa. Sarebbe follia l' immaginare, che prima del diſperdimento dell' uman genere ſi foſſero negli animi degli uomini cancellate le idee della Religion primitiva, che da *Noè*, e da' figliuoli di lui, e loro padri aveano appreſa. Nò: l' idolatria è un ritrovato di più ſecoli poſteriore al diluvio. Le ſocietà pertanto, che laſciati dipoi i lumi della Patriarcal tradizione abbandonaronſi al culto degl' idoli, furono iſtituite dentro la Chieſa di Dio, che co' primi abitatori avea occupati dianzi que' vaſti ſpazj di Paeſi, dove ebbero naſcimento, e fermezza. E quando pur ſi voleſſe, che appena pervenuti i nuovi coloni nelle terre da eſſi traſcelte a loro ſoggiorno vi piantaſſero Repubbliche, Regni, ed Imperi, ſarà ſempre vero, che ſiccome eglino furono prima nella Chieſa, che nelle Società da loro ſteſſi fondate, così non la Chieſa nello Stato, ma nella Chieſa lo Stato fu accolto, e ſtabilito. Da ciò ſeguita ſimilmente, che la ſteſſa Chieſa come fondata da Gesù Criſto non può dirſi nello Stato, ſe non al più riguardo a que' meno antichi Principati, che ſino

da'

da' primi lor tempi furono idolatri. Perciocchè riſpetto a quelli, che già nella Religion vera ebbero i lor natali, la Chieſa tornandoci non formaſi dentro di eſſi, ma ſolo ripiglia l' antica abitazione, donde dal falſo culto venne ingiuſtamente ſcacciata, ed occupa un luogo, che fu già ſuo prima che ſede diveniſſe di alcuna civil Società. Si poſſono innoltre paragonare la Chieſa e lo Stato nella eſtenſion materiale, e locale, e in queſto confronto quantunque ſia ſtata da Criſto iſtituita la Chieſa dentro il Corpo della *Romana* Repubblica gentile, allor nondimeno, che i Principi, i Maeſtrati, e i popoli infedeli abbracciando la Criſtiana Religione divennero per lo Batteſimo membri del corpo miſtico del Salvadore, la Repubblica entrò nella Chieſa, e la Chieſa divenne maggiore della Repubblica. In fatti quando l' Anonimo col linguaggio di *Puffendorf*, di *Giannone*, e di ſomiglianti abbominevoli Scrittori ci va dicendo, che la *Chieſa è nella Repubblica*, con queſto nome di *Repubblica* non intende già l' univerſal Repubblica del mondo comprendente tutti gli Stati, e i Reami e fedeli, ed infedeli; denotar vuole bensì i Principati, e gli Stati Criſtiani, e Cattolici. Ora egli è certo, che in queſta conſiderazione lo Stato è nella Chieſa, non la Chieſa nello Stato: *intra Eccleſiam* ſono le due podeſtà, dicea Sant' *Iſidoro* dianzi citato. Perciocchè ciaſcuno Stato è compreſo entro i termini, che occupa la Chieſa univerſale, e tutti gli Stati non ſono, che membri di queſto corpo, i quali però eſſer debbono dentro il medeſimo corpo. Si poſſono in terzo luogo paragonare la Chieſa, e la Repubblica nelle podeſtà lor proprie, nella ſpirituale cioè propria della Chieſa, e nella temporale propria della Repubblica, e in queſto ſenſo la Chieſa è nello Stato, e non lo Stato nella Chieſa, quanto

alla podeſtà corporale; e viceverſa la Repubblica è nella Chieſa, non nello Stato la Chieſa quanto alla podeſtà ſpirituale. Finalmente ſi poſſono la Chieſa, e la Repubblica paragonare nel loro fine. Il fine della Repubblica è puramente temporale, e ordina tutte le coſe ancora non ſenſibili nè corporali al ripoſo, e al mantenimento della ſocietà civile: il fine della Chieſa è puramente ſpirituale, e ordina tutte le coſe eziandio corporali alla ſalute dell' anima. E in queſto aſpetto nè la Repubblica è nella Chieſa, nè la Chieſa nella Repubblica, ma ciaſcuna forma come un corpo da ſe, non dovendo nè la Chieſa impacciarſi in quello, che appartiene alla conſervazione della civil ſocietà come tale, nè la Repubblica in quello, che concerne la ſempiterna ſalute. Ora venendo a' propoſti argomenti, che diremo primieramente a quella tanto inculcata propoſizione, che il Papa è una *potenza ſtraniera* riſpetto agli Stati Cattolici? Diremo che ella è ſciſmatica, ed eretica. Queſte appunto ſono le cenſure, che l' anno 1654. le diedero i Qualificatori della ſuprema Congregazione del Sant' Ufizio dopo averla per ordine di Papa *Innocenzio X.* diſaminata in un Mſ. del Collaterale *Benedetto de Treglies*, come riferiſce il Cardinale *Althan* nella sua celebre *Rappreſentanza* a *Carlo VI.* (117): nè potevano que' Teologi altramente penſare. Perciocchè ſe il Papa foſſe potenza ſtraniera al Principato conſiderati i materiali confini del Principato, riguardo a' quali lo prendono i Regaliſti in queſta materia, non ſarebbe la Pontificia podeſtà univerſale, e indiritta a reggere tutta quant' è la Chieſa di Gesù Criſto, anzi neppure al Patriarcato di Occidente ſi ſtenderebbe, ma conterrebbeſi dentro lo Stato temporal della Chieſa;

Il Papa non è potenza ſtraniera a' Principati Cattolici,

il

(117) *Pag. 69.*

il che è orribil coſa a penſare. L' inganno de' Regaliſti è queſto: Veggono due Principi temporali confinanti tralloro di Stato pur temporale, e bene argomentano, che queſto material confine, il quale ne divide gli Stati, può a ragione ſervire di confine anche alle loro temporali giuriſdizioni, onde vicendevolmente ſi reputi ſtraniera a cagion d' eſempio una qualunque carta, legge, notificazione, ſentenza, la quale oltrepaſſi i materiali limiti del temporal Principato, ove fu ſcritta, o pubblicata. Veggono ancora due Eccleſiaſtiche giuriſdizioni affiſſe a due diſtinti territorj, o a due diſtinte dioceſi Eccleſiaſtiche, e ne traggono dirittamente, che il confine de' territorj o delle dioceſi ſervir dee pure di limite alle due Eccleſiaſtiche giuriſdizioni, e rendere ſcambievolmente ſtraniero ciò, che entro quel confine ſia ſtabilito, e dall' un territorio rechiſi all' altro. Ma non conſiderano, che non ſi può ſimilmente parlare di una potenza, che non ha determinato territorio, ma per ſuo territorio riconoſce il mondo tutto criſtiano. Perciocchè non può una ſiffatta potenza eſſere ſtraniera, ſe non agl' infedeli, i quali non ſon della Chieſa. Una Città, una Provincia, che ſia dentro un Reame, non può chiamare ſtraniero il Re, dentro il cui Regno ella è collocata; uno Stato dunque, che è nella Chieſa, non può riſguardare come ſtraniero il Capo della Chieſa medeſima. Spieghiamoci anche più teologicamente colle ſimilitudini delle Scritture e de' Padri. Che è S. *Pietro*? che ſono i Succeſſori di lui? ſe non ſupremi Paſtori di tutta la greggia di Criſto in tanti particolari ovili diviſa, quante ſono le Chieſe diverſe del mondo, quanti ſono gli Stati de' Principi Criſtiani. Ma può eſſerci un ovile, che giudichi a ſe ſtraniera la podeſtà del Sommo Paſtore? Che è la Chieſa? E' il corpo miſtico di Gesù Criſto ſotto un viſibil Capo, che è il *Ro-*

mano Pontefice. I diverſi Principati Cattolici adunque ſono membri di queſto corpo; ma chi ha inteſo mai dirſi, che il capò ſia ſtraniero alle membra di un medeſimo corpo? Che ſono il Sacerdozio, e l' Impero? Sono quelle due podeſtà, dalle quali naſce l'amminiſtrazion delle coſe, *quantunque*, dice S. *Iſidoro Peluſiota* (118), *gran differenza v' abbia tra queſte due podeſtà, mentre quella è come l' anima, queſta come il corpo*. Ma qual membro del Corpo dirà a ſe ſtraniera l' anima, perche ella o riſegga nel capo, o diffondaſi anche ad altre membra e le avvivi? Io non fo caſo dell' Anonimo, che dal genere Monarchico degrada il governo della Chieſa. Sono modernamente uſciti tanti libri, che colla ſicura ſcorta delle divine Scritture, e della Tradizione dimoſtrano, non altra maniera di governo ſe non la Monarchica poter, ſalva la fede, convenire alla Chieſa, che vano ſarebbe l' imprendere quì a trattar queſto punto per ribattere queſto Scrittore da macchia. Ma non laſciamo in ſecondo luogo di andare incontro all' altra ſua obbiczione, come vedemmo adottata pure dal *Manetti*. Fondaſi queſta ſulla indipendenza della civil podeſtà. Ma come provaſi queſta indipendenza? Oh! come? la podeſtà de' Sovrani è ſuprema. Così è; ella è ſuprema in tutto ciò, che riſguarda la civil polizia, e però il Papa in vigore della podeſtà da Criſto conceduragli nè può nè dee impacciarſi ne' ſecolari negozj de' Principi. Ma non ne ſegue, che la podeſtà de' Sovrani ſia totalmente indipendente. Queſto è l' errore de' Regaliſti. Non intendono eſſi, come la podeſtà de' Principi eſſer poſſa *Suprema*, e inſieme non del tutto indipendente da ogni altra ſuprema podeſtà, benchè di genere diverſo. Ma dicami: Queſti Principi ſupremi ſono o nò dipendenti

il che non toglie che la podeſtà de' Sovrani non ſia ſuprema.

(118) *Lib. III. ep. 249.*

denti dalla legge di Dio? Sono o nò dipendenti da Criſto inviſibil Capo della Chieſa? Lo ſono. Dunque la ragione di Principe ſupremo non eſclude ogni dipendenza da altra podeſtà pur ſuprema di altro genere; dunque può la podeſtà temporale, benchè ſuprema, dipendere dalla ſpirituale nelle ſpirituali coſe, ſiccome la podeſtà ſpirituale ſuprema dalla temporale nelle coſe temporali, quando la ſpiritual podeſtà non foſſe inſieme ſuprema nel temporale, come da tanti ſecoli lo è nel *Romano* Pontefice. „ E il voler credere „ diverſamente, dirò col *P. Bianchi* (119), è „ un combatter contro l' evidenza, e negare al „ Sole la luce nel mezzodì: imperocchè eſſendo certa, e indubitata coſa, che il Sacerdozio, e l' Imperio non coſtituiſcono due Repubbliche diverſe nella medeſima Chieſa, ma „ ſono parti di una ſteſſa Criſtiana Repubblica; „ concioſſiachè tutti così cherici come laici ſiamo membri d' un medeſimo Corpo, come più „ fiate ſcriſſe l' Appoſtolo (120), convien per „ neceſſaria conſeguenza aſſerire, che l' una poteſtà ſia all' altra ſubordinata, o all' altra conneſſa con vincolo di dipendenza, in quella „ guiſa che nel Corpo l' un membro diverſo è „ all' altro ſubordinato, e dall' altro dipende: „ altramente eſſendo queſte potenze diverſe, „ colla loro ſovranità, e indipendenza cagionerebbero neceſſaria diviſione nel corpo miſtico della Chieſa, e della Criſtiana Repubblica, e colla diviſione deſolamento, giuſta „ l' oracolo del Divin Redentore: *Ogni Regno „ in ſe ſteſſo diviſo ſarà deſolato.* Quindi è, „ che ſiccome due membri diverſi, che non „ aveſſero tra loro ſubordinazione, e dipenden- „ za, renderebbero il corpo moſtruoſo, e de-

 „ for-

(119) *T. III. pag.* 47. (120) *Ad Romanos* 12. *I. Corinth.* 12.

„ forme, così colla loro indipendenza, ſovrani-
„ tà, e diverſità farebbero moſtruoſa la Catto-
„ lica Chieſa queſte due poteſtadi, e fareb-
„ bero appunto come due capi di ſpezie diver-
„ ſa in un medeſimo corpo. A tutto queſto ſi
„ aggiugne, che eſſendo come ſi è detto la
„ felicità temporale, che è il fine della civil
„ politica poteſtà, ſubordinata all' eterna beati-
„ tudine, che è il fine della poteſtà ſpirituale
„ del Sacerdozio; convien ancora, che quella
„ potenza ſia a queſta ſubordinata; mentre non
„ v' ha coſa nè in Filoſofia, nè in Teologia
„ così certa per univerſal conſentimento dei
„ Dottori d' amendue queſte ſcienze, quanto
„ ciò, che ſcriſſe *Ariſtotile* nella moral Diſci-
„ plina, che così ſono infra loro ſubordinate
„ le facoltà, come ſono ſubordinati i fini di
„ eſſe (121). „ Ma ciò che più importa, queſta è dottrina de' Padri diſceſa a noi per tradizione. *S. Gregorio Nazianzeno* trattando dell' una, e dell' altra podeſtà afferma, che ſiccome alla carne ſovraſta lo ſpirito, così all' Imperio è ſuperiore il Sacerdozio (122), e *S. Isidoro Peluſiota* nel luogo poc' anzi citato così ſcrive: *Dal Sacerdozio, e dall' Impero naſce l' amminiſtrazion delle coſe; imperciocchè quantunque gran differenza v' abbia tra queſte due podeſtà, mentre quella è come l' anima; queſta come il corpo; riguardano tuttavia un medeſimo* (ultimo) *fine*. Quindi *Ivone* di *Chartres* ſcrivendo ad *Arrigo* Re d' *Inghilterra* ne inferiva, che: *Sicut ſenſus animalis ſubditus eſſe debet rationi, ita poteſtas terrena ſubdita eſſe debet Eccleſiaſtico regimini, & quantum valet corpus, niſi regatur ab anima, tantum valet terrena poteſtas, niſi informetur, & regatur ab Eccleſiaſtica Diſciplina* (123).

(121) *Moralium Nicomacheor. Lib. I. cap. 1.*
(122) *Orat. XVII. ad cives Nazianz.*

(123). Egregiamente, ripiglierà l' Anonimo: non ripugnerò neppur io a queſta dottrina, purchè tutta la dipendenza della civil podeſtà dalla Eccleſiaſtica e Pontificale contengaſi dentro i limiti delle ſpirituali coſe; ma la podeſtà Eccleſiaſtica vuole ſtenderſi anche alle temporali. Ed eccoci ad un altro error maſſiccio, ma comune a' Regaliſti. Eglino ſi avviſano, che tutte le temporali coſe ſieno fuori della ragione di ſpirituali, e ſu queſto falſo principio appoggiano il reo ſiſtema di far dalla ſecolar podeſtà dipendere la Chieſa in tutto ciò, che non è di foro interiore. Ma conviene trarli d' inganno, ſe mai è poſſibile. Per diſcernere in queſta materia le coſe ſpirituali e divine dalle mondane e temporali, biſogna mirare non alla natura delle coſe, ma al fine, a cui ſon dirizzate. Di queſto abbiamo più avanti baſtevolmente parlato. Pure tornerò ad inculcare le dette coſe colle parole del *P. Bianchi* (124). „ Non „ è da credere, dic' egli, che le coſe ſpirituali „ nel caſo preſente ſi diſtinguano dalle tempo„ rali, perche quelle conſiſtano nel puro ſpirito „ ſenza meſcolamento di coſa ſenſibile, e cor„ porale, altramente coſe temporali potrebbero „ dirſi gli ſteſſi Sagramenti ordinati alla noſtra „ ſantificazione, mentre tutti conſiſtono in ele„ menti ſenſibili, e corporali; e tutte le coſe „ ſagre, e divine, per mezzo di organi e ſtru„ menti ſenſibili, dalla Chieſa ſi amminiſtrano. „ Coſe adunque ſpirituali nel propoſito, di cui „ ſi favella, ſon quelle, che riguardano un fine „ puramente ſpirituale, ed ordinate ſono alla „ ſalute dell' anima, ancorchè ſieno in ſe ſteſſe „ corporali; e coſe temporali quelle, che riguar„ dano un fine puramente temporale, e ſono „ ordinate al ripoſo, ed al mantenimento della „ ſocie-

ma ſolo la fa dipendente dalla podeſtà ſpirituale nelle coſe quali che ſieno, che abbian ragione di ſpirituali.

(123) *Ep. LI.* (124) *T. I. pag.* 507.

„ ſocietà civile, ancorchè non ſieno ſenſibili, „ e corporali. Queſti fini diverſi ſon quelli, „ che diſtinguono le due podeſtà del Sacerdozio, „ e dell' Imperio. „ Così egli (125). Se dunque le temporali coſe riguarderanno un fine puramente ſpirituale, e alla ſalute dell' anima ſaranno indiritte, apparterranno comunque temporali ſieno alla ſpiritual podeſtà non come *politica podeſtà* (che queſta il Papa non l' ha, ſe non come Principe ſecolare), ma come ſpirituale, e a queſta ſaranno ſubordinate, nè il Principe potrà arrogarſene l' autorità ſenza invadere i ſagroſanti diritti della Eccleſiaſtica podeſtà. Nè perciò i Principi ſaranno men ſupremi padroni ne' loro Stati ſulle coſe temporali. Perciocchè l' Eccleſiaſtica podeſtà non fa ſe non eſigere, che a Dio anche nel temporale ſi renda ciò, che è di Dio, e quando non facciaſi, o anche quello ſi faccia, che alle divine leggi direttamente ripugni, e mira al diſtruggimento della Religione, proibirlo, e diſciorlo in vigore della ſua ſpiritualiſſima podeſtà, e in virtù delle chiavi: e proibendolo e ſciogliendolo, come ben nota il più volte citato P. *Bianchi* (126), „ non s' impaccia „ ne i negozj ſecolari, ma nell' affare ſpirituaſ, liſſimo della ſalute eterna, mirando ſolamente „ le coſe temporali per incidente. Chi mai oſerà di dire, che non poſſa il Papa proibire in „ vigore di ſuo potere un mercimonio apertamente ingiuſto, ſtabilito da alcun Criſtiano „ Principe nel ſuo Stato; o non poſſa dichiarar „ nulli e diſciolti i contratti uſurarj, che aveſſero preſo ſtato in qualche Repubblica? E per „ queſto s' impaccierà egli in negozj ſecolari? „ Per queſto invaderà le pertinenze dell' Impe-

„ rio;

(125) *Confrontiſi il numero VII. di queſto Trattato, ove di tutto ciò abbiamo data la ragione intrinſeca.* (126) *T. I. pag.* 510.

„ rio, perche proibiſce, e diſcioglie coſe tem-
„ porali nella ſocietà civile? E quali ſono i ne-
„ gozj ſpirituali commeſſi alla Chieſa, ſe non
„ queſti? „

XIV. Ritorniſi ormai al noſtro primo intendimento, e conchiudaſi, che il regolamento della Eccleſiaſtica Diſciplina anche eſteriore non appartenendo per alcuna guiſa alla politica podeſtà eſſer può ſolo di ragion della Chieſa, o de' Paſtori di eſſa. Or quì è tempo di trattare particolarmente del *Romano* Pontefice, e di moſtrare come a lui principalmente e per ſingolar maniera convenga la podeſtà legislativa in materia di Diſciplina. Nel che conſideriamolo ſubito qual è Succeſſor di *S. Pietro*. Che a *S. Pietro* ſia ſtata da Criſto data la podeſtà legislativa, è manifeſto da ciò, che nel primo Trattato abbiamo degli altri Appoſtoli diviſato. Perocchè ſe eglino furono di queſta autorità riveſtiti, perche Criſto promiſe loro, che qualunque coſa aveſſer legata in terra, ſarebbe pure ſtata in Cielo legata, e Paſtori ſtraordinarj li volle di tutta la Chieſa, a molto maggior ragione dovette il Signore a *S. Pietro* compartire la medeſima podeſtà, avendogli particolarmente promeſſo, che qualunque coſa legherebbe in ſulla terra, in Cielo ſarebbe legata, e avendolo Paſtore ordinario di tutta la ſua Chieſa coſtituito. Se dunque anche ora nella Chieſa *Romana permanet, quod in* Petro *Chriſtus inſtituit*, come dicea *S. Leone Magno* (127), e *S. Pietro* in perſona de' ſuoi Succeſſori *ſuſcepta Eccleſiae gubernacula non reliquit* (128), convien dire, che il *Romano* Pontefice, come Succeſſor di *S. Pietro*, abbia vera e propria podeſtà legislativa, ſiccome ebbela lo ſteſſo *Pietro*. Perciò il medeſimo *S. Leone* ſcrivea a' Veſco-

Il regolamento della Diſciplina principalmente appartiene al Romano Pontefice

1. *come a Succeſſor di S. Pietro.*

(127) *Serm. III. c.* 2. (128) *Ivi c.* 3.

Veſcovi della *Sicilia* (129), che non ſarebbono ſtati colpevoli, ſe dalla Santa Sede, *unde conſecrationem honoris acceperant, inde legem totius obſervantiae ſumſiſſent, & Beati* Petri *Apoſtoli Sedes, quae ipſis Sacerdotalis mater eſt dignitatis, fuiſſet Eccleſiaſticae magiſtra rationis*. Con che apertamente accenna doverſi dall' Appoſtolica Sede di *Pietro* attendere l' Eccleſiaſtiche leggi. E così eſſer dee. Perocchè e in qual coſa a S. *Pietro* ſuccede il Papa? Nell' univerſale Primato di giuriſdizione ſopra la Chieſa, oſſia nel reggimento di tutta la Chieſa. Siccome dunque ciaſcun Veſcovo può nelle ſue dioceſi far leggi, potrà pur farne il Papa per tutta la Chieſa. *In ſpeculis a Deo conſtituti*, dicea S. *Celeſtino* (130), *ut vigilantiae noſtrae diligentiam comprobantes, & quae coercenda ſunt, reſecemus, & quae obſervanda ſanciamus*. Nel che è portentoſa l' incoerenza di certi moderni Scrittori. Per eſaltare oltre ogni dovere i Veſcovi non dubitano i *Febbronj*, i *Pereiri*, e tali altri di affermare, che i Veſcovi nelle particolari lor Chieſe ſon tanti Papi, e che quello, che il Papa far può nella Chieſa univerſale, poſſonlo i Veſcovi nelle loro dioceſi. E poi al Sommo Pontefice negano quello, che concedono ad ogni più picciol Veſcovo, cioè il potere far leggi obbliganti la Chieſa; onde i Veſcovi già non ſieno ſoli Papi, ma più che Papi. E non ſi avveggono, che quella ragion medeſima, per cui i Veſcovi doveano potere eſſere legislatori nelle lor Chieſe, ci coſtrigne a riconoſcere nel Papa una pari e più ampla podeſtà per la Chieſa univerſale? Perciocchè non può ſtare alcun governo o grande o picciol che ſia ſenza leggi, o civili, ſe ſia civile, o Eccleſiaſtiche, ſe Eccleſiaſtico. E certo eſſendo ogni ſocietà o civile, o eccleſiaſtica compoſta d' uomi-

2. *come a Primate della Chieſa*,

(129) *Ep. XVI. cap.* 1. (130) *Ep. IV.*

uomini, i quali viver debbono ſecondo la ragione, ma dalle paſſioni ſono compreſi per modo, che appena ſanno ſecondo il lume della ſola diritta ragione giudicare, e condurſi; furono neceſſarie alcune leggi, le quali non altro conteneſſero che particolari dettami della ragione, acciocchè eſſendo gli uomini obbligati ad oſſervarle, ſi trovaſſero inſieme coſtretti a ſeguitare malgrado l' urto, e 'l contraſto delle paſſioni la retta ragione. Ed è ben vero, che abbiamo il gius poſitivo divino. Ma anche la ſocietà politica ha il gius di natura; e nondimeno abbiſogna di leggi civili, le quali ſon quaſi concluſioni dal naturale diritto derivate, o determinazioni del medeſimo gius naturale. Non altramente quantunque l' Eccleſiaſtica ſocietà abbia il poſitivo gius divino, tuttavia per lo ſuo buon governo domanda alcune leggi, le quali ſieno quaſi altrettante concluſioni da' principj dell' Evangelio dedotte, o determinazioni del gius divino. Ma riguardo al Sommo Pontefice vi è una ſpezial ragione, per cui non gli ſi può per alcun modo negare la ſuprema podeſtà legislativa. Il fine, per cui Criſto Signore lo ſtabilì Primate di tutta la Chieſa, è l' unità della Chieſa medeſima. In queſto non abbiamo alcun Cattolico contraddittore, non *Nicole* (131), non il *Seudo-Boſſuet* (132), non *Dupin* (133), non *Febbronio*, non *Pereira*. E veramente la tradizion tutta coſpira a dichiararci queſto fine primario di Criſto nello ſtabilire S. *Pietro* co' ſuoi Succeſſori Capo viſibile della Chieſa. Ma quindi ne ſegue, che il Papa, acciocchè il ſuo Primato riſponda a queſto fine, aver dee tutta la podeſtà, che è neceſſaria per lo mantenimento della unità, altri-

§. come a centro dell' unità,

(131) *Inſtruct. X. ſur le ſymb. §.* 10. (132) *Def. decl. Cleri Gallic. Lib. IX. c.* 32. (133) *Tract. de excomm. part.* 1. *§.* 2. *n.* 5.

trimenti dovremmo dire, che Criſto volle un fine ſenza i mezzi a queſto fine richieſti; di che niuna coſa può fingerſi più ſconveniente. Or chi non vede, che tra mezzi non ſolo più utili, ma neceſſarj a conſervare l'unità della Chieſa va contato il potere alla ſocietà de' Fedeli e preſcrivere quelle coſe, che non ſolo alla unità della Fede, ma a quella de' Sagramenti, e della Diſciplina univerſale più ſi contanno, e proibire tutte quell' altre, che a queſta unità ripugnano, e potere e preſcriverle, e proibirle con autorità e forza di obbligare alla eſecuzione de' comandamenti, e de' divieti? Ma che altro è podeſtà legislativa?

dalla quale niuno ſi ſeparerebbe con puro ſciſma, ſe il Papa non poteſſe far leggi.

XV. Dirò di più, che gli ſciſmi, a torre i quali è ordinata in gran parte l'autorità del Papa come centro dell' unità, ſuppongono nel Pontefice la podeſtà legislativa. Spieghiamoci. Lo ſciſma altro non è, che uno ſpezial peccato, con che alcuno intende di ſepararſi dall' unità, *quam Charitas facit*, dice *S. Tommaſo* (134). Quelli però diconſi, e ſono ſciſmatici, ſegue il S. Dottore, *qui propria ſponte, & intentione ſe ab unitate Eccleſiae ſeparant*, dall' unità non della Fede, ma della Carità. Grandiſſima differenza corre dunque tra 'l puro ſciſma, e la Ereſia; perciocchè queſta per ſe, e direttamente ſi oppone alla Fede, quello alla unità della Eccleſiaſtica carità. La qual dottrina di *S. Tommaſo* (135) è preſa da' *Santi Girolamo*, e *Agoſtino*, il primo de' quali comentando il terzo capo della piſtola a *Tito* così parla: *Inter haereſim, & ſchiſma hoc intereſſe arbitramur, quod haereſis perverſum dogma habeat, ſchiſma propter Epiſcopalem diſſenſionem ab Eccleſia pariter ſeparet*; l'altro poi nel libro *de fide & ſymbolo* (136) dagli Eretici diſtingue gli

(134) 2. 2. *q.* 39. *art.* 1. (135) *L. c. ad* 3. (136) C. 12.

gli Sciſmatici, perche *haeretici de Deo falſa ſentiendo ipſam fidem violant; ſchiſmatici autem diſciſſionibus iniquis a fraterna charitate diſſiliunt, quamvis ea credant, quae credimus.* Però quantunque gli Eretici ſieno tutti ſciſmatici, cioè ſeparati dall' unità della Chieſa, nondimeno non tutti gli ſciſmatici almeno ſul primo farſi del loro ſciſma ſono Eretici nella credenza. Dico *almeno ſul primo farſi del loro ſciſma.* Perciocchè per le ragioni, che molto fondatamente propone, ed illuſtra il *Suarez* (137), a non molto andare dallo ſciſma ſi fa all' Ereſia facile, e appena inevitabil tragitto. Però *S. Girolamo* (138) alle citate parole ſoggiugne incontanente queſte: *Quod quidem* (lo ſciſma) *IN PRINCIPIO aliqua ex parte poteſt intelligi diverſum ab haereſi*, e *S. Agoſtino* per lo contrario chiama l' Ereſia *ſchiſma inveteratum* (139). Ho detto innoltre, che non tutti gli Sciſmatici *ſono ſul principio del loro ſciſma* ERETICI NELLA CREDENZA; il che non toglie, che per lo più non lo ſieno praticamente e coll' opera; onde *S. Ambroſio* racconta del Santo ſuo fratello *Satiro*, che non credeva, *fidem eſſe in ſchiſmate* (de' Luciferiani). *Nam etſi fidem erga Deum tenerent* (ecco la Fede ſpecolativa, che può per alcun tempo ſervarſi nello ſciſma) *tamen erga Dei Eccleſiam non tenebant* (ſiamo alla pratica), *cujus patiebantur velut quoſdam artus & membra lacerari.* Or donde, e come ſi forma il puro ſciſma? Naſce queſto *ex aliqua diverſitate ſententiarum*, come dicea lo ſteſſo *Agoſtino* (140); *neque enim ſchiſma fieri poteſt, niſi diverſum aliquid ſequantur.* La qual diverſità di pareri ſe ha da condurre ad uno ſciſma, che non ſia ereſia, non verſa, che ſu coſe di Diſci-

(137) *Defenſ. Fidei Lib. I. cap. 22.* (138) *L. c.*
(139) *L. II. contra Creſcon. c. 7.* (140) *Ivi.*

ſciplina: onde *Teodoro Studita* diffiniſce gli ſciſmi *diſſenſiones eorum, qui propter aliquas cauſſas Eccleſiaſticas, & quaeſtiones medicabiles inter ſe diſſident*. Ecco l'origin prima dello ſciſma, il quale allora giugne ad eſſer tale, quando per la diverſità de' ſentimenti uno non vuole o comunicare direttamente col Papa, o comunicare con quelli, che col Papa mantengonſi in unità di comunione. Può queſto avvenire in due modi, cioè 1. non riconoſcendo o il Papa per legittimo Papa, o un Veſcovo, che comunica col Papa per legittimo Veſcovo; 2. riconoſcendo o il Papa, o un tal Veſcovo per legittimo Paſtore, ma non volendogli per iſpirito di ribellione ubbidire, cioè non ſottraendoſi per ſola diſubbidienza a qualche ſuo precetto, ma ricuſando di ſtar ſoggetto alla ſua autorità, e come col Cardinal *Gaetano* oſſerva il *Valenza* (141), più opponendoſi all'ufizio di paſtor legittimo, che o al precetto, o alla perſona di lui, che lo fa. Del primo genere eſempli ſono gli ſciſmi di tanti Antipapi, di *Felice*, e *Feliciſſimo* contro *S. Cipriano*, di *Maggiorino* contro *Ceciliano*; del ſecondo gli ſciſmi di *Novaziano*, di *Acacio*, e del Re *d' Inghilterra Arrigo VIII.* Di quelli può dirſi con S. *Giangriſoſtomo* (142), che furono *morbi ambitionis, & amoris imperii, & gerendi Magiſtratus*. Anche ne' ſecondi non ebbe dapprincipio parte error d'intelletto, ma ſolo un peccaminoſo diſprezzo della Eccleſiaſtica Diſciplina. *Novaziano* compreſo da ferventiſſima invidia di vedere la Sede *Romana* da S. *Cornelio* occupata cominciò a ſcreditare la caritatevol ſapienza, con cui il Santo Pontefice trattava i caduti nella perſecuzione di *Decio*, e per poterlo accuſare di una ſoverchia mollezza preſe a ſoſte-

(141) *In 2. 2. T. III. diſp.* 111. *q.* 15. *punct.* 1.
(142) *Hom. XI. in Ep. ad Epheſ.*

ſoſtenere, che andavan ben eglino alla penitenza eſortati; ma doveaſi loro negare l' aſſoluzione riſerbandola a Dio. *Acacio* ſdegnato, perche il Sinodo di *Roma* avealo pubblicamente ſcomunicato per aver egli comunicato con *Pietro Mongo*, cancellò da' ſacri Dittici il nome del Papa, e ſeparoſſi dalla comunione di lui. *Arrigo* per compiacere la calda paſſione, che a rompere un legittimo matrimonio, e a paſſare a vietate nozze lo ſtimolava, ſi ſottraſſe dalla ubbidienza del *Romano* Pontefice. Ma da tutte le coſe qui eſpoſte può agevolmente comprenderſi, veriſſimo eſſere il detto di S. *Cipriano* (143): *Neque enim aliunde haereſes obortae ſunt, aut nata ſunt ſchiſmata, quam inde quod SACERDOTI DEI NON OBTEMPERATUR*, (nelle coſe di Fede, ſe trattaſi di Ereſie; nelle coſe di Diſciplina, ſe trattaſi di puri ſciſmi) *nec unus in Eccleſia ad tempus Sacerdos, & ad tempus judex vice Chriſti cogitatur*. Dal che in fine a mio propoſito argomento a queſto modo. Naſce lo ſciſma laceratore della bella unità, che a Criſto sì preme nel miſtico Corpo della ſua Chieſa, naſce, dico, da malvagia e ſuperba diſpoſizione di non volere nelle coſe, che a Diſciplina appartengono, ubbidire o al *Romano* Pontefice, o al proprio Veſcovo, che con quella ſerba caritatevole comunione; dunque e nel Veſcovo, e nel Papa ſuppone una incontraſtabile podeſtà legislativa, alla quale chi ricuſi di ſtare non con ſola pratica diſubbidienza, ma per iſpirito di ribellione, romper debba la sì cara unità, e dal Corpo della Chieſa dividaſi miſeramente. E certo dove ſarebbe la ribellione? dove la diſubbidienza? dove il delitto? nel reſiſtere e far fronte a' Prelati Eccleſiaſtici, e maſſimamente al Papa, quando non aveſſero autorità di far leggi? Sarebbe anzi la colpa dal canto loro, che di tale podeſtà

N sfor-

(143) *Ep. LV. ad Cornel.*

sforniti pur voleſſero all'eſecuzione de' loro ſtatuti obbligare i Fedeli.

E gli appartiene anche fuori d' ogni Concilio Ariſtocratico; e ſenza riguardo al ſuo Presbiterio, dal quale può il Papa ricever conſiglio, ma non podeſtà.

XVI. Riſerbiamo ad altro Trattato la pratica de' *Romani* Pontefici, i quali fino da' primi ſecoli furono per ſupremi legislatori dalla Chieſa riconoſciuti. E quì ſolo per compimento della prima parte di queſto Trattato moveremo una non inutil queſtione, cioè ſe acciocchè il Papa poſſa far leggi univerſali, debba maturarle, e promulgarle in Concilio? Dove certa coſa è, che non potrebbe ciò domandarſi intendendo di un generale Concilio, avendo noi moltiſſime, anzi le più leggi di Papi fuori di tali Concilj. La queſtione può cadere ſopra due altre maniere di Concilj, che già furono in uſo. Uno era come Dioceſano, e chiamavaſi anche il *Presbiterio* del Papa. Era queſto compoſto della più nobil parte del Clero *Romano*, cioè de' Preti, e Diaconi della Chieſa *Romana*, e d' ordinario ci ſi chiamavano ancora i Veſcovi delle vicine Città, cioè i Veſcovi ſuburbicarj sì però, che ſe a quel tempo ſi trovaſſero in *Roma* altri Veſcovi, anche queſti eranci ammeſſi. Quindi *S. Cornelio* Papa nella lettera, che ſopra l' abjura dello ſciſma fatta da *Maſſimo*, *Urbano*, e *Sidonio* ſcriſſe a *S. Cipriano* (144), racconta, che *omni actu ad ſe perlato placuit contrahi Presbyterium, (adfuerunt etiam Epiſcopi quinque, qui & hodie praeſentes fuerunt) ut firmato conſilio, quid circa perſonam eorum obſervari deberet, conſenſu omnium ſtatueretur;* e *Zoſimo* nella lettera ad *Aurelio*, e a' Veſcovi *Affricani* ſulla cauſa di *Celeſtio* accenna, eſſerſi all' eſame di queſto ſcaltrito eretico trovati preſenti Veſcovi di diverſi Paeſi (145). In tali Sinodi trattavanſi d' or-

(144) *T. I. epiſt. R. P. edit. Couſt. ep. 6. col. 136.*
(145) *Ivi ep. 11. col. 947. & quicumque in tempore ex diverſis regionibus aderant Sacerdotes.*

d' ordinario le cauſe tutte non ſolo della Chieſa *Romana*, ma dell' altre Chieſe del mondo; perciocchè erano i Veſcovi ſuburbicarj, i Preti, e i Diaconi della Chieſa *Romana* come il Senato, il conſiglio, il conciſtoro del Papa, e per uſare l' eſpreſſione di *Paolino* Diacono in una ſcrittura da lui preſentata allo ſteſſo *Zoſimo*, *Coetus Sedis Apoſtolicae* (146), ed a queſto antico Conciſtoro, come afferma non che il *P. Bianchi* (147), ma ancora il *Tommaſini* (148), è ſucceduto l' ampliſſimo Collegio de' Cardinali, il quale è ſimilmente compoſto di tre gradi di gerarchia, di Veſcovi, (e ſono appunto Veſcovi di Chieſe ſuburbicarie) di Preti, e di Diaconi. Talvolta nondimeno i Papi, eſigendo così la gravità, e la difficoltà delle cauſe, oltre di queſt' ordinario lor conciſtoro chiamavano al Concilio alcuni altri Veſcovi delle Chieſe meno lontane. *S. Cornelio* certamente ricevette nella Chieſa *Trofimo tractatu cum COLLEGIS PLURIMIS habito*, e lo narra *S. Ciprian*o in una lettera ad *Antoniano* (149); e così pure *S. Vitaliano* per giudicare la cauſa di *Giovanni* Veſcovo di *Lappa*, il quale ingiuſtamente condannato da *Paolo* Arciveſcovo di *Candia* eraſi appellato all' Appoſtolica Sede, adunò in pochi giorni un Concilio di Veſcovi (150), non eſcluſo ſenza dubbio il Conciſtoro ordinario. Oltre queſto Sinodo quaſi domeſtico ſolevano i Papi ad un' altra ſorta di Concilio ri-

(146) *Ivi Ep. VIII. col. 966.* (147) *T. V. p. I. pag. 99.* (148) *T. I. Lib. III. cap. VII. n. 8.* (149) *T. I. Epiſt. R. P. ed. Couſt. col. 167.* (150) *Vital. Ep. I. ad Paull. Igitur poſt aliquot dies ad ejus preces coacervari coetum in hac urbe Romana Antiſtitum fecimus, ut nobiſcum conſi lentes & petitio ejuſdem Epiſcopi, & acta ſacerdotaliter cognoſcerentur.*

portare certe cauſe più ſtrepitoſe, dico al Concilio d' *Italia*. Era queſto il Concilio Provinciale del Papa come Metropolitano. Perocchè fin dopo la metà del ſecol quarto, nel qual tempo le Chieſe di *Milano*, e di *Aquileja* conſeguirono le ragioni di Metropoli Eccleſiaſtiche, tutta l' *Italia* era ſotto il diritto Metropolitico del *Romano* Pontefice: riſtretti poi per la iſtituzione di queſti due Metropolitani i limiti della Metropolitica podeſtà di lui (e ſi riſtrinſero vieppiù, quando nel quinto ſecolo innoltrato *Ravenna* divenne Chieſa Metropolitana), tutti i Veſcovi *d' Italia*, che non eran compreſi nelle Provincie a queſti Metropolitani ſoggette, appartenevano come ſuffraganei al Provinciale Concilio del Papa, e di tali Concilj ogni anno ne congregavano i Sommi Pontefici in *Roma*. E' chiara in queſto propoſito la diſpoſizione di S. *Leone* Magno nella lettera a' Veſcovi della *Sicilia* (151): *Illud primatus pro cuſtodia concordiſſimae unitatis exigimus, ut, quia ſaluberrime a Sanctis Patribus conſtitutum eſt, binos in annis ſingulis Epiſcoporum debere eſſe conventus, terni ſemper ex vobis ad diem tertium Kalend. Octobr.* Romam, *fraterno Concilio ſociandi, indiſſimulanter occurrant: quoniam adjuvante gratia Dei, facilius poterit provideri, ut in Eccleſiis Chriſti nulla ſcandala, nulli naſcantur errores, cum coram Beatiſſimo Apoſtolo* Petro *id ſemper in commune tractandum fuerit, ut omnia ipſius conſtituta, Canonumque decreta apud omnes Domini Sacerdotes inviolata permaneant.* Ma prima di S. *Leone* un Concilio *Romano* di ottanta Veſcovi fu l' anno 386. celebrato da S. *Siricio* per riparare la ſcaduta Diſciplina delle Chieſe *Affricane*, e nove Canoni ci furono ſtabiliti, che poi il Santo Pontefice traſmi-

(151) *Epiſt. XVI. cap. VIII. pag.* 82. *Cacciar. edit.*

traſmiſe nell' *Affrica* (152). Anche *Innocenzio* I. adunò un altro Concilio *Romano* per riformare la Diſciplina delle Chieſe delle *Gallie*: lo conjettura il *Sirmondo* da una antica raccolta di Canoni intitolata: *Canoni del Sinodo* Romano *traſmeſſi a' Veſcovi delle Gallie* (153). Torniamo ora alla queſtione. Che il Papa poſſa o nò ſenza radunare in *Roma* un Concilio di Veſcovi, o anche ſenza il conſiglio de' Cardinali fare una legge univerſale, non è coſa, che meriti diſcuſſione, ed è un arzigogolare ſu coſa, che in pratica non ſuccederà mai, eſſendo del tutto diſſimile dal vero, che un Papa di ſuo capriccio far voglia una general legge di Diſciplina ſenza almeno ſentire i pareri di qualche Congregazione de' Cardinali, e ſenza previa matura deliberazione, che ſuppone conſulte di Teologi, orazione ec. Quello che importa è ſapere, che quando il Papa faccia una legge o nel Concilio *Romano*, o col conſiglio de' ſuoi Cardinali, l'autorità legislativa è del ſolo Papa, non del Concilio, o de' Cardinali; il che ſe dimoſtriſi, come ora faremo, ſarà alla dianzi propoſta queſtione baſtevolmente riſpoſto. E quanto al Presbiterio compoſto per la maggior parte di Preti, e Diaconi della Chieſa Romana, non può a queſto direttamente attribuirſi ſe non il voto conſultivo. Ora ſarebbe veramente ben ridicola coſa pretendere, che le leggi del Principe attribuir ſi doveſſero non al ſolo Principe, ma al ſuo Conſiglio, o Conciſtoro, perche innanzi di farle ſuole il Sovrano ſentire i ſuoi Miniſtri, e Conſiglieri. Eppure la coerenza domanderebbe, che ſe la podeſtà legislativa riguardo alle coſe Eccleſiaſtiche ſi aggiudica non al ſolo *Romano* Pontefice, ma al ſuo Presbiterio, perche le ſue leggi ſono o deli-

 berate,

(152) *Ep. V. T. I. epiſt. R. P. col.* 651. (153) *T. I. Conc. Hard. col.* 831.

berate, o approvate dal Presbiterio; anche la podeſtà legislativa nelle coſe politiche non al ſolo Principe ſi aſcriveſſe, ma al ſuo Senato, o Conciſtoro, o conſiglio, che piaccia chiamarlo. Dicaſi il medeſimo de' Veſcovi, i quali ſenza il lor Presbiterio, cioè ſenza i Preti, e i Diaconi delle lor Chieſe non ſolevano alcuna coſa determinare, come da più lettere di S. *Cipriano*, e da parecchi Canoni del Concilio *Cartagineſe* IV. ſi fa manifeſto (154). Perciocchè niuno ſi avviſerà di dire, che le leggi de' Veſcovi prendan vigore dal Presbiterio delle lor Chieſe sì e per modo, che la podeſtà legislativa de' Veſcovi non ſia propriamente podeſtà loro, ma abbracci neceſſariamente il Presbiterio. Che dunque fa il Presbiterio? Che il Papa, come il Principe interrogando il Senato, e come il Veſcovo conſultando il ſuo Presbiterio, adoperi prudentemente udendo i ſentimenti de' Cardinali, ma non dà alle leggi di lui forza e vigore. Ma venendo al Concilio, nel quale i Veſcovi non ſono meri Conſiglieri, ma Giudici, troppo chiari argomenti abbiamo, che udite le ſentenze de' Veſcovi, la podeſtà di riſolvere, e di determinare nel ſolo Papa riſiede come Capo di tutti. Notabile è in queſto propoſito la teſtimonianza del Concilio *Romano* di LXXVII. Veſcovi celebrato da *Felice* III. nell' anno 484., dove furono condannati *Vitale* e *Miſeno* legati Appoſtolici, e depoſti e ſcomunicati *Acacio* Veſcovo di *Coſtantinopoli*, e *Pietro Mongo* invaſore della Chieſa *Alessandrina*. Dicono i Padri nella lettera Sinodale, che *quoties intra* Italiam *propter Eccleſiaſticas cauſas*, *praecipue fidei*, *colliguntur Domini Sacerdotes*, *conſuetudo retinetur*, *ut ſucceſſor Praeſulum Sedis Apoſtolicae ex perſona cunctorum totius*

(154) *Veggaſi il Tommaſino* T. I. *Lib.* III. *cap.* VII. *n.* 7.

totius Italiae *Sacerdotum*, *juxta ſolicitudinem ſibi Eccleſiarum omnium competentem CUNCTA CONSTITUAT*, *QUI CAPUT EST OMNIUM; Domino ad B.* Petrum *Apoſtolum dicente:* Tu es Petrus, & ſuper hanc Petram aedificabo Eccleſiam meam, & portae inferi non praevalebunt adverſus eam .... *Quod ergo placuit Sanctae Synodo ad B.* Petrum *Apoſtolum* (*ſicut diximus*) *per tutum Eccleſiae defènſorem*, *& beatiſſimus vir* Felix, *Caput noſtrum*, *Papa & Archiepiſcopus judicavit*, *in ſubditis continetur* (155). E tanto più rimarchevole è queſta teſtimonianza, perche i Padri eſpreſſamente dicono *propter Eccleſiaſticas cauſſas*, *PRAECIPUE FIDEI*. E certo ſe il giudizio, e la coſtituzione, o deciſione delle coſe di Fede, che ſono le principaliſſime cauſe, nelle quali la Veſcovil preminenza in Concilio ſi ſpiega in queſti Sinodi, apparteneva al ſolo *Romano* Pontefice come Capo; quanto più del ſolo Papa dovremo dire, che ſia la determinazione delle coſe di Diſciplina. Nè dicaſi col *Tillemont* (156), che queſte parole non altro ſignificano, ſe non eſſere ſtata conſuetudine, che la ſentenza del Sinodo non portaſſe il nome de' Veſcovi, ma ſolamente del Papa. Perciocchè, come ben nota il *P. Bianchi* (157), „ biſogna „ eſſer cieco per non vedere, *che il coſtituir* „ *tutte le coſe*, *il giudicar come Capo* è aſſai ben „ differente dal pubblicare a ſuo nome la ſen„ tenza altrui. Oltre di che i Veſcovi, che ſi „ ſottoſcriſſero a queſto Sinodo, ſi dichiararono „ non di proferire, ma di ſeguire il giudizio, e „ *l' autorità della Sede Appoſtolica* (158). Ma di

„ queſt'

(155) *T. V. Concil. Labb. Colet. edit. col.* 248.
(156) *T. XVI. pag.* 356. *e* 358. *edit. Paris* 1701.
(157) *T. V. p. I. pag.* 14. (158) Candidus Tiburtinae *Civitatis Epiſcopus*, Petro Alexandrinae

„ quest' autorità appartenente al *Romano* Pon-
„ tefice di decider ſolo ne' Sinodi *Romani* le
„ coſe, che in eſſi ſi trattavano, ce ne fa te-
„ ſtimonianza *S. Gregorio* nel Concilio *Romano*
„ di XXII. Veſcovi d' *Italia* da lui celebrato, i
„ cui atti ſon concepiti col ſuo nome in queſta
„ forma: *Nella qual coſa coſtituiſco.* (159) „
Senza ciò ſi oſſervi coſa, che affatto diſtrugge la dottrina di *Richerio*, e di *Vigorio*, quali vogliono, che il Papa non poſſa far leggi ſenza il Concilio Ariſtocratico. Il Concilio *Romano*, di cui ora ſi parla, non è che il Concilio del Papa come Metropolitano, o ſia un Concilio Provinciale. Già domando, quale autorità aver poteſſe un Concilio di Veſcovi *Italiani*, per quantunque numeroſiſſimo eſſer ſi voglia, ſulle *Gallie*, ſulle *Spagne*, ſull' *Affrica*, e generalmente ſulla Chieſa univerſale; onde a' Veſcovi *Gallicani*, agli *Spagnuoli*, agli *Affricani*, e molto più agli *Orientali*, in una parola a tutta la Chieſa preſcriveſſe leggi? Niuna certamente avrebbene avuta. Ebbela tutta, perche era Concilio Provinciale di tale Metropolitano, che inſieme era Papa, e Primate di tutta la Chieſa. Il perche tutta l'autorità di tali Sinodi, per ciò che ſpetta alla podeſtà legislativa ſopra la Chieſa uni-

drinae *Eccleſiae pervaſori*, & Acacio *quondam Eccleſiae Conſtantinopolitanae*, *necnon etiam* Petro Antiocheno *ab Epiſcopatus & chriſtianorum numero olim jure & merito ſegregatis*, *omnibuſque ſequacibus eorum*, *SEQUENS AUCTORITATEM SEDIS APOSTOLICAE*, *ſecundum noſtrum juxta Eccleſiae ſtatum catholica deliberatione PROLATAM*, *anathema dicens ſubſcripſi*. *Quadraginta duo Epiſcopi ſimiliter ſubſcripſerunt*. *Epiſt. cit. apud* Labbe *loc. cit. col.* 250. (159) *Qua in re conſtituo*. *Concil. Roman. ſub S. Gregorio Lib. IV. Regeſt.*

universale, non può risolversi, che nel Primato del *Romano* Pontefice. Qual segno è dunque questo, qual chimera al Concilio Aristocratico, e non al Papa, dal quale tutta prende la sì ampla autorità, attribuir leggi, che appunto per essere universali domandano una universale giurisdizione, quella cioè, che solo o al Sommo Pontefice, o ad un Concilio generale può convenire?

XVII. Potrebbe alle divisate cose farsi una opposizione, e dirsi, che se ne' Papi principalmente risiede la podestà legislativa della Chiesa; non tanto dovrebbono eglino insistere sull' osservanza de' Canoni, quanto in quella delle costituzioni, e nondimeno nelle Pontificali lettere niente incontrasi più spesso, che l' ubbidienza a' Canoni dovuta. Ma questa obbiezione nasce da ignoranza del senso, in che i Papi prendevan la voce *Canoni*. Eglino con questa volevanci denotare non i soli statuti de' Concilj, ma ancora i Decreti della Sede Apostolica. I *Ballerini* l' hanno chiaramente mostrato (160) coll' autorità di *Giovanni II.*, il quale nella lettera a *Cesario* di *Arles* promette di aggiugnerci ciò, che intorno la proposta materia *comandano i Canoni* (161), e poi a' Canoni de' Concilj frammischia un capitolo tratto dalla pistola di Papa *Siricio* ad *Imerio*. Anzi *Celestino* dopo di avere nella lettera a' Vescovi della *Puglia*, e della *Sicilia* affermato, che *lecito non è ad alcun Sacerdote d' ignorare i CANONI* (162), per ragione ne dà la sconvenevolezza, che sarebbe questa, se le *Decretali-Costitu-*

Quindi è, che i Papi sotto nome di Canoni intendono anche le leggi della lor Sede.

(160) *T. III. Oper. S. Leon. pag. 55. seg.*
(161) *Quae vero de his CANONES praecipiunt, subter adjecimus.* (162) *Nulli Sacerdotum suos licet Canones ignorare.*

ſtituzioni ſi poteſſero a capriccio violare (163), il che è alle *Decretali* riſtrignere i *Canoni* mentovati. Non è tuttavolta, che ſovente non ſieno ſi i Pontefici eſpreſſi più apertamente: *Statuta Sedis Apoſtolicae*, ſcrivea appunto *Siricio*, (164) *vel Canonum venerabilia definita nulla Sacerdotum Domini ignorare ſit liberum*. Quindi ſi fa paleſe il ſenſo di quelle parole d' *Innocenzio* (165): *Litteras tales dare placuit, non quae nova praecepta aliqua imperent; ſed quibus ea quae per ignaviam deſidiamque aliquorum neglecta ſunt, obſervari cupiamus: quae tamen APOSTOLICA, & PATRUM CONSTITUTIONE ſunt conſtituta*. Perciocchè ſiccome le coſtituzioni de' Padri non ſono, che i Canoni de' Concilj, così le Appoſtoliche coſtituzioni non ſono, che i Decreti della Sede Appoſtolica. Non altramente *S. Leone M.* (166): *Omnia decretalia conſtituta tam beatae recordationis* Innocentii, *quam omnium Deceſſorum noſtrorum, quae de Eccleſiaſticis ordinibus, & Canonum promulgata ſunt diſciplinis, ita a veſtra dilectione cuſtodiri debere mandamus, ut ſi quis in illa commiſerit, veniam ſibi deinceps noverit denegari*. Anche *Gelaſio* Papa in un Concilio *Romano* ſtabilì (167): *Decretales Epiſtolas, quas beatiſſimi Papae diverſis temporibus ab urbe* Roma *pro diverſorum Patrum conſultatione dederunt, venerabiliter ſuſcipiendas eſſe*. Non è pertanto da dubitare, che la premura de' Papi, quando raccomandano, e vogliono l' oſſervanza de' Canoni, non iſtendaſi ancora alle Appoſtoliche Coſtituzioni o loro, o de' loro Anteceſſori. Ma è ormai tempo, che udiamo

(163) *Quae enim a nobis digne ſervabitur, ſi DECRETALIUM norma conſtitutorum pro aliquorum libito frangatur?* (164) *Ep. I. n. 20.* (165) *Ep. VIII. n. 2.* (166) *Ep. III. Cacciar. edit. pag. 24.* (167) *Ep. XXXIII. n. 6.*

mo i Regaliſti, i quali veggendo a' Principi tolta la podeſtà regolatrice della Diſciplina per darla alla ſola Chieſa, e al *Romano* Pontefice maſſimamente, fremono di diſpetto, e non ſi ſanno dar pace.

SECONDA PARTE.

XVIII. Che rimarrà a' Principi intorno la Diſciplina, domandan eſſi, ſe non poſſono regolarla? Eppure ſon eglino i cuſtodi de' Canoni. Biſogna con molta circoſpezione procedere in ſiffatto argomento, acciocchè nè il Principato venga depreſſo, nè oltre il dovere ſi eſalti. Queſto titolo di *Cuſtodi de' Canoni* non è ſenza le ſue difficoltà. Conviene ſpiegarlo. Può intenderſi, che la cura de' Canoni ſia loro raccomandata, e in queſto ſenſo è falſo, che i Principi ſieno *Cuſtodi de' Canoni*. La cura de' Canoni non è ſtata punto raccomandata a' Principi della terra, ma a' Miniſtri del Signore, a quelli cioè, a' quali fu data la podeſtà di ſtabilirli, e maſſimamente al *Romano* Pontefice, al quale Criſto ha commeſſo il reggimento di tutta la Chieſa. Però ſcrivendo nell' anno 422. *Bonifacio* Papa ad *Ilario* Veſcovo di *Narbona* contro la preſunzione di *Patroclo* Veſcovo di *Arles*, il quale contro il preſcritto de' Canoni avea oſato ordinare un Veſcovo fuori della ſua Provincia, ſi dichiarò di non poter ciò tollerare, *quia*, diceva egli, *convenit nos Paternarum ſanctionum diligentes eſſe CUSTODES* (168). Nello ſteſſo modo il Magno *Leone* ſcriſſe a' Padri di *Calcedonia*, i quali ſconvolgendo l' ordine da' Canoni *Niceni* ſtabilito per condiſcendere alle ambizioſe mire di *Anatolio*, oltre il raffermare il primato di onore da' Padri *Coſtantinopolitani* conceduto al Veſcovo di *Coſtantinopoli* ſopra l' *Aleſſandrino*, e l' *Antiocheno*, aveangli accordato il Patriarcale diritto ſopra alcune Dio-

Qual abbiano i Principi parte nella Diſciplina?

Son eſſi cuſtodi de' Canoni, ma non in queſto ſenſo, che la cura de' Canoni ſia loro raccomandata: ella è raccomandata a' Paſtori della Chieſa, e maſſimamente al Romano Pontefice,

(168) *Ep. III.*

Diocesi. Protestossi il santo ed invincibil Pontefice, che per cosa del Mondo non avrebbe tollerata una sì aperta violazione de' Canoni di *Nicea*, e che avrebbono da altri scritti, co' quali egli avea represso l'audacia di *Anatolio*, potuto conoscere, com' egli della Cattolica Fede, e delle costituzioni de' Padri era *CUSTODE* (169). Lo stesso Imperadore *Marciano*, benchè a sostenere l'impegno del Vescovo della sua Imperiale Città si sentisse portato, ebbe a commendare la costanza del Magno *Lione*, e tutto insieme confessò, che a lui apparteneva la custodia de' Canoni (170). *Illud nimirum* (ecco le sue parole) *quod Episcopum Sedis Apostolicae addecet, tua Sanctitas praestitit egregie, Ecclesiasticos Canones custodivit, antiqui moris & ordinis olim constituti, & constanter usque in hunc diem servati, nihil passa est novitate quadam aboleri.* E' dunque la custodia de' Canoni, in quanto cura di essi, un diritto ed uffizio del *Romano* Pontefice; egli lo esercita in vigore dello spiritual suo Principato sopra tutta la Chiesa. *Prima Sedes*, scrisse in questo proposito a' Vescovi della *Dardania S. Gelasio*, *unamquamque Synodum sua auctoritate confirmat, & continuata moderatione custodit, pro suo scilicet principatu, quem beatus* Petrus *Apostolus Domini voce perceptum, Ecclesia nihilominus subsequente, & tenuit semper & retinet.* La sola custodia, che sia difesa e protezione de' Canoni, può a' Principi della terra appartenere. Non ha il Principe ricevuta la spada come *Ministro di Dio* per far solamente rispettare il terreno Imperò; mai nò: l' ha ancor ricevuta per proteggere il Sacer-

ma solo nel senso di Protettori e Difensori de' Canoni.

(169) *Ep. LXXXIX. p. 346. Cacciar. edit. Et me auxiliante Domino, Catholicae fidei, & Paternarum Constitutionum esse CUSTODEM.*
(170) *Ivi Ep. ad S. Leon. pag. 349.*

Sacerdozio, e farne oſſervare le leggi. Ma queſta difeſa, queſta protezione, che il Principe dee alla Diſciplina della Chieſa, a che ſi ſtende? A due ſoli uffizj, e dirollo colle parole di Monſignor *Fenelon* Arciveſcovo rinomatiſſimo di *Cambrai* nell' eccellente diſcorſo fatto da lui l' anno 1707. nella conſecrazione dell' Elettor di *Colonia* (171). „ Il primo è di mantenere la „ Chieſa in piena libertà contro tutti i ſuoi „ nimici di fuori, ond' ella al di dentro poſſa „ ſenz' alcuna violenza pronunziare, decidere, „ approvare, correggere, abbattere finalmente „ ogni altezza, che levaſi contro la ſcienza di „ Dio. Il ſecondo è di ſoſtenere queſte mede- „ ſime deciſioni (aggiungaſi e determinazioni) „ dacchè ſon fatte. Queſta protezione de' Ca- „ noni rivolgeſi dunque unicamente contro i „ Novatori, contro gli ſpiriti indocili e con- „ tagioſi, e contra tutti coloro, che ricuſano „ la correzione. „ E queſto fu il ſentimento di tutta l' antichità. Rileggauſi quì opportunamente le teſtimonianze al numero undecimo riportate di S. *Leone*: il ripeterle ſarebbe noja. Ma non tacerò un belliſſimo paſſo di S. *Iſidoro di Siviglia* (172). „ Principes ſaeculi, dice quel „ gran Dottore delle Chieſe di *Spagna*, non- „ nunquam *intra Eccleſiam* poteſtatis adeptae „ culmina tenent, ut per eamdem poteſtatem „ Diſciplinam Eccleſiaſticam muniant. Cete- „ rum *intra Eccleſiam* poteſtates neceſſariae non „ eſſent,

Uffizio del Principe, come Protettore de' Canoni, è ſolo ſoſtenerne il valore, e l' eſecuzione.

(171) *All' Arciveſcovo di Parigi nella iſtruzion Paſtorale del 1756. ſopra l' autorità della Chieſa p. 23. è paruto queſto diſcorſo degno di S. Ambrogio, e di S. Gregorio Nazianzeno. Qual elogio più grande venendoci da un Arciveſcovo, in cui ha veduto la Chieſa rivivere gli Atanaſi, e gl' Ilarj?* (172) *Lib. III. Sentent. de ſummo bono cap.* 54.

„ eſſent, niſi, ut quod non praevalet Sacerdos „ efficere per DOCTRINAE SERMONEM, po- „ teſtas hoc IMPLEAT PER DISCIPLINAE „ TERROREM. Saepe per Regnum terrenum „ coeleſte regnum proficit, ut qui intra Eccle- „ ſiam poſiti contra fidem, & Diſciplinam Ec- „ cleſiae agunt, rigore Principum conterantur, „ ipſamque Diſciplinam, quam Eccleſiae humi- „ litas exercere non praevalet, cervicibus ſu- „ perborum poteſtas principalis imponat, & ut „ venerationem mereatur, virtutem poteſtatis „ impertiat.„ E notabil coſa è, che, come diſ- ſopra vedemmo, queſta inſigne teſtimonianza di S. *Iſidoro* viene interamente riportata negli atti del ſeſto Concilio *Parigino* dell' anno 829. (173). Quindi *Lodovico* Imperadore, ne' tempi di cui fu quel Concilio tenuto, a' Veſcovi così ſcriſſe (174): *quod veſtra auctoritas expoſcit, famulante, ut decet, poteſtate noſtra, perficere valeatis.*„ Ecco pertanto, dirò coll' Autore dell' ope- „ ra *del diritto libero della Chieſa di acquiſtare ec.* „ (175), ecco come il Sovrano *Diſciplinam ec-* „ *cleſiaſticam muniat, & tueatur Eccleſiam, &* „ *Eccleſiam Deus ipſius poteſtati tradiderit;* cioè, „ *ut quod auctoritas Eccleſiae expoſcit, perfici* „ *valeat, famulante, ut decet, poteſtate* del „ Sovrano del ſecolo; o, come prima di *Ludo-* „ *vico Pio* ſcriſſe il Re *Childeberto* nella ſua „ Coſtituzione dell' anno 555., *ut plebs, quae* „ *SACERDOTIS PRAECEPTUM NON ITA, UT* „ *OPORTET, CUSTODIT, noſtro* (cioè *Regum*) „ *etiam CORRIGATUR IMPERIO.* (176) „ Quanto diverſa è mai l' idea, che hanno i Re- galiſti dell' Avvocazia da' Principi dovuta alla Chie-

(173) *Lib. III. cap. 26. T. IV. Conc. Hard. col.* 1535. (174) *T. I. Capitular. Baluz. pag.* 634. (175) *T. II. p. II. pag.* 211. (176) *T. I. Capit. pag.* 6.

Chieſa, ed alle ſue leggi! Un Anonimo, che nel 1758. pubblicò a *Magonza* un' infauſta diſſertazioncella *De fontibus juris Canonici Germanici &c.* dopo avere a ſuo modo traveſtita l' Avvocazia così conchiude: „ Ex iis paucis „ jam facile genuina de indole Advocatiae Ec„ cleſiae, quae cuilibet domino territoriali re„ ſpectu Eccleſiae ſuae particularis, cujus ſcili„ cet membrum eſt, cuilibet Regi reſpectu Ec„ cleſiae ſuae Nationalis, & Imperatori reſpe„ ctu Eccleſiae Romanae ac univerſalis compe„ tit, poterit formari idea, ſimulque cognoſci „ veritas illius axiomatis, quod Principi com„ petat jus, & incumbat obligatio proſpicien„ di, ne Eccleſia ſua quidpiam capiat detri„ menti; cur ideo non tantum ejus conſenſus „ adeſſe, aut ſaltem diſſènſus abeſſe requira„ tur, quando nova Eccleſia excitanda, anti„ qua diſmembranda, aut ſupprimenda; quan„ do Praelatus Eccleſiaſticus eligendus, transfe„ rendus, deponendus; quando mutatio in Di„ ſciplina Eccleſiaſtica ſuſcipienda, ordo Hie„ rarchicus alterandus, & ſubordinatio Praela„ torum infringenda; cur obligatus ſit ad Di„ ſciplinam Eccleſiae reſtaurandam, & ideo „ Canones inculcandos, eorumque providae & „ utilitati particularis Eccleſiae attemperatae „ executioni inſiſtere. „ E' vero, ripiglia quell' altro Anonimo *Italiano*, che vuole fiſſare i *limiti della Chieſa, e della Repubblica* (177), „ è vero, che i Concilj hanno diſpoſto ſu tal „ materia (del celibato) ma ſenza autorità le„ gittima (temerario! per altro non dire): le „ deciſioni de' Concilj ſono inalterabili, quan„ do queſte riguardano il dogma, perche trat„ tandoſi di coſe ſpirituali, ricevono da Dio „ immediatamente la loro autorità, e la loro „ infal-

(177) *Pag.* 104.

„ infallibilità; ma quando riguardano la Diſci-
„ plina, dipende da' Sovrani l' accettarle in un
„ tempo, e variarle in un altro. „ Laſciamo l' Autore delle *oſſervazioni ſulla Carta di Roma*, quell' altro, che ſtampò *Rifleſſioni ſulla Bolla Coenae*, *il Manetti*; tutti dicon lo ſteſſo. Ma dicano eglino ciò, che il reo lor talento contro la Chieſa può ſuggerire; noi ci atterremo alla reverenda antichità, e diremo, non aver il Principe per la ſua Avvocazia della Chieſa altro uffizio, che quello di aſſicurare alla Chieſa la libertà nel fare i Canoni, e di preſtarle ajuto, perche ſieno poi oſſervati. E certo i Principi, perche ſieno Protettori della Chieſa, non laſciano di eſſere dentro la Chieſa: *Principes ſaeculi nonnumquam intra Eccleſiam poteſtatis adeptae culmina tenent*; l' udimmo or ora da *Iſidoro*: non laſciano di eſſere figliuoli della Chieſa; lo pronunziò di ſopra *Ambrogio*, e *Giovanni VIII.* lodato in ciò dal *Vaneſpen* (178) dicea ſimilmente, che il Principe *filius eſt*, *non Praeſul Eccleſiae*; non laſciano di eſſere *Pecore* dell' ovile di Criſto; confeſſollo *Baſilio* Imperadore. Ora chi è dentro la Chieſa, è ſuo ſuddito, e a' decreti della Chieſa ſtar dee ſottopoſto; chi è figliuol della Chieſa, dee aſcoltarla con riverenza o decida un punto di Fede, o comandi in qualche articolo ſia di Morale, ſia di Diſciplina, e aſcoltarla come ſe Dio medeſimo ci favellaſſe; chi è pecora dell' ovile di Criſto, alla voce, che ben conoſce, del ſuo Paſtor legittimo dee renderſi pronto. Dall' altra parte la protezion della Chieſa non dà loro alcun titolo di podeſtà legislativa; ella non è un diritto; è un obbligo d' impiegarſi a prò della Chieſa, e della ſua autorità, acciocchè le coſe da lei ſtabilite abbiano contro le di-

ſubbi-

(178) *De Fromulg. Eccleſ. p. I. Cap. I.*

ſubbidienze, le ſedizioni, le rivolte de' malcontenti appoggio e ſoſtegno: *quae bene ſunt ſtatuta, defendas*, ſcriſſe a *Leone* Imperadore il Pontefice S. *Leone*; e il Re *Lodovico Pio*, e *Carlo Calvo* il riconobbero. Sono di *Lodovico* queſte memorande parole in lettera ad *Eugenio II. Quia veraciter nos debitores eſſe cognovimus, ut his, quibus regimen Eccleſiarum, & ovium dominicarum cura commiſſa eſt, in omnibus cauſſis ad divinum cultum pertinentibus, opem atque auxilium pro qualitate virium noſtrarum, & intellectus noſtri capacitate feramus*: e dell' altro ſcrive *Lupo* Abate, ch' egli affermava, *ſe fideliter tenere, quod Rex Regum, idemque Sacerdos Sacerdotum, qui ſolus potuit Eccleſiam regere, quam redemit, poſtquam humanitatem ſuam in caelum erexit, ſemper cum ſuis futurus divinitate, poteſtatem ſuam ad eandem gubernandam Eccleſiam inter Sacerdotes diviſit, & Reges; ut quod ſancti docerent Pontifices, & ipſi implerent, & impleri facerent devotiſſimi Reges* (179).

XIX. Si farà ciò anche più chiaro, da queſto general principio dirittamente traendo alcuni importantiſſimi Corollarj.

Perciò il Principe non può nè prevenir gli ſtabilimenti delle Chieſe,

COROLLARIO I. *Il Principe non può* PREVENIRE *colle ſue leggi le leggi Eccleſiaſtiche.* „ A „ Dio non piaccia, dicea Monſig. *Fenelon* nel „ citato prezioſo Diſcorſo, che il Protettore go„ verni, o prevenga mai nulla di ciò, che la „ Chieſa regolerà. Egli aſpetta, egli aſcolta umil„ mente, egli crede ſenza eſitare, egli ſteſſo ub„ bidiſce, egli fa ubbidire ugualmente coll' auto„ rità del ſuo eſempio, che per lo poter del „ ſuo braccio. Ma finalmente il Protettore del„ la libertà non mai la diminuiſce. La ſua „ protezione non ſarebbe più un ajuto, ma un „ giogo maſcherato, ſe voleſſe determinare la

O „ Chie-

(179) *Ep. LXXXI. ad Amulum Epiſc.*

„ Chiesa in vece di lasciarsi da lei determina-
„ re. „ Il forsennato Autore di una *Riforma d' Italia* grida col solito trasporto della sua empietà (180): *o Principi, o Padri de' Popoli, o Ministri di Dio, non tardate omai più a liberare l' Italia da questa orribil tempesta, che per così lungo tempo dai Monasterj cade sui vostri miseri, ed infelici popoli.* Conchiude poi, per la qualità del caldo clima, sotto cui viviamo, essere necessario, *che il Clero secolare venga scemato, e che il Monachismo, siccome molto maggior fonte di tutte le superstizioni, e furfanterie, del tutto sia levato, ed abolito.* (181). Queste sono freneſie di un delirante cervello, che metton pietà di lui; nè dovrebbono nuocere al Clero. Meno violente, e però più capaci d' insinuarsi negli animi de' Principi sarebbero le riflessioni di un Anonimo, che nel 1767. produsse in *Venezia* un certo *piano Ecclesiastico per un regolamento da tentare nelle circostanze de' tempi presenti in 8.* „ Il loro eccedente numero, parla
„ egli degli Ecclesiastici (182), la loro disciplina,
„ na, le loro ricchezze, quelle che studiano di
„ appropriarsi, motivi sono, che mettono tutto
„ in disordine, e il comun de' Fedeli in mormo-
„ razione, scandalezzato, e stanco oramai di ve-
„ dere la Chiesa di Gesù Cristo ripiena a folla
„ di Ministri del Santuario, la maggior parte pie-
„ ni di se stessi, che ad altro non pensano, che
„ a far valere i loro dritti, a godere delle loro
„ rendite, e nel farne un reprensibile abuso.
„ Quindi è che i Potentati per zelo di Religio-
„ ne, per bene de' proprj Sudditi, per manteni-
„ mento dello Stato ec. pensano a qualche
„ provvedimento; e per verità mal volentieri
„ soffrono un tanto numero di Ecclesiastici, inu-
„ tili al ministero, alle arti, al commercio,
„ alla

(180) *Cap. IV. pag. 72.* (181) *Cap. V. pag. 82.*
(182) *Pag. 5.*

„ alla ſocietà, i quali inſieme aſſorbiſcono co'
„ pretesti di Religione i teſori dello Stato. Oltre
„ di che, contribuiſcono troppo alla corruttela
„ de' coſtumi col loro mal eſempio, per li qua-
„ li anco viene a indebolirſi la Fede, e quaſi
„ a perderſi nella licenza e nel libertinaggio.
„ Potrebbero pure i Principi far valere la loro
„ autorità, e dar mano anco a violenti rime-
„ dj, per eſſere il male troppo avanzato, e
„ perche minaccia maggiori progreſſi.„ Alto quì, che queſto mal pratico Progettante non traeſſe mai in errore gl' incauti. *Potrebbero pure i Principi far valere la loro autorità?* Quale autorità? Se gli Eccleſiaſtici abbiſognano di riforma, chiedala il Principe al *Romano* Pontefice; ma non ha egli la podeſtà di porvi mano, e di prevenire co' ſuoi regolamenti quelli, che ha diritto di attendere dalla vigilanza della Sede Appoſtolica. Gl' Imperadori *Lodovico Pio*, e *Lotario* vedendo parecchi diſordini nelle lor terre introdotti, e perche queſti ſopra i popoli non traeſſero l' ira vendicatrice del Cielo, volendoli pure diradicare, non preſero eglino a riformarli colle lor leggi; *verum*, dicono i Padri del ſesto *Parigino* Concilio (183), *totius Eccleſiae ſibi commissae generalitati conſulere cupientes*, *IDQUE SUI OFFICII NON ESSE humiliter DIJUDICANTES*, *conſultu Sacerdotum*, *& Optimatum*, *ceterorumque fidelium ſuorum*, *idem negocium HIS CENSUERUNT ESSE COMMITTENDUM*, *PER QUOS HOMINES DE INFIDELITATIS TENEBRIS LIBERANTUR*, *ET FILII IRAE FILII ADOPTIONIS EFFICIUNTUR*, cioè a' Veſcovi. Al qual fine fecero quattro Concilj adunare, dove i Prelati dell' Impero cercaſſero a' dominanti mali il convenevol rimedio, e colla legittima autorità lo preſcriveſſero, ſiccome feçero.

(183) *T. IV. Conc. Hard. col. 1294.*

Nè volerli vedere, ed eſaminare, perche ſi promulghino nelle ſue Provincie:

XX. COROLLARIO II. *Il Principe come Protettor della Chieſa non può pretendere di vedere, ed eſaminare innanzi che vengano pubblicati, ed abbiano corſo, i Canoni di Diſciplina, o ci vengano da' Concilj, o contenganſi in Appoſtoliche Coſtituzioni.* Franceſco Zipeo uno de' più impegnati Regaliſti di *Fiandra* ne conviene. Rechiamo le ſue parole, che degne ſono di grandiſſima conſiderazione (184): *Si res, ut ſe habet, examinetur, ad nullius Conſtitutionis, legiſve Eccleſiae promulgationem Placito Principali* (che ancora chiamaſi il *Regio exequatur*) *opus eſſe judicabit, qui non ex praejudicata aliqua opinione, ſed ex vero ſtatuere vult: nulla enim Principum edicta id mandant, quoad Leges, Conſtitutioneſque Apoſtolicas, ſed QUOAD RESCRIPTA TANTUM PRIVATIS DATA, EAQUE NON OMNIA, SED BENEFICIARIA TANTUM*; e ne dà per ragione, che queſti Beneficiali reſcritti *ſubreptione, gratia, & ſordibus ſaepe obtinentur, ut incommoda in his frequentia eſſe poſſint*, i quali difetti ed incomodi eſſer non poſſono sì facili nelle Bolle, e ne' regolamenti generali, perciocchè queſti *pro ſalubri regimine Eccleſiae maturius, & repetitis deliberationibus ad tollendos abuſus eum magno decore domus Dei, incremento politiae Eccleſiaſticae, & augmento juſtitiae ſaecularis promulgantur*. E sì veramente egli ha tutta la ragione di così dire. Perocchè non parliamo noi di Principi protettori della Chieſa? Eglino come tali ſon tenuti a difendere, e a mantenere colla loro autorità in vigore i Canoni della Chieſa. Or chi ha udito mai, che ſia difendere i Canoni il metterli ad eſame? E poi a qual fine diſaminerebbeli il Protettor della Chieſa? Per vedere, ſe ſieno nocevoli alla Chieſa, o per

il che ripugna all' Uffizio ſteſſo di protettor della Chieſa,

(184) *In Analyſi Jur. Pontif. nov.*

per vedere, ſe pregiudichino alla civile Repubblica? Non può diſaminarli per vedere, ſe alla Chieſa ſieno nocevoli: perocchè qualunque coſa ſi poſſa opporre ad eſſi, è fuori del diritto del Principe. Potrebbe dirſi, che contrariano l'antica Diſciplina. Ma il Pincipe come Protettor della Chieſa non dee già ſolo difendere i Canoni antichi, ma quelli, che di mano in mano il ſommo Pontefice, o i Concilj giudicaſſero di ſtabilire ſieno vecchi Canoni rinnovati, ſieno nuovi. Certamente che la podeſtà di derogare agli antichi Canoni, o di diſpenſare dalla loro oſſervanza con nuove leggi, e con mutare la variabile Diſciplina ſia nella Chieſa, e che principalmente riſegga queſta nel *Romano* Pontefice, oltrecchè dalle coſe dianzi dette ſi può agevolmente raccorre, chiaro è da una famoſa Coſtituzione già altrove da noi citata di *Valentiniano* III. inſerita nel Codice *Teodoſiano*. Premette l'Imperadore la grandezza del Primato dell' Appoſtolica Sede; ſoggiugne, che ancora ſenza veruna ſua coſtituzione dovrebbono le ſentenze, e i decreti di *Leone* M., e per conſeguente di tutti i Papi aver vigore: *Quid enim tanti Pontificis auctoritati IN ECCLESIIS NON LICERET?* Nondimeno dic'egli, *ne levis ſaltem inter Eccleſias turba naſcatur, vel in aliquo minui Religionis Diſciplina videatur, hac perenni ſanctione decernimus, ne quid tam Epiſcopis* Gallicanis, *quam aliarum Provinciarum contra conſuetudinem veterem liceat ſine Viri Venerabilis Papae Urbis aeternae auctoritate tentare. Sed hoc illis, omnibuſque pro lege ſit, quidquid ſanxit, vel ſanxerit Apoſtolicae Sedis auctoritas.* Credeva dunque *Valentiniano*, che coſa non ci aveſſe, la quale a' *Romani* Pontefici *in Eccleſiis non liceret:* credeva, che non potevano ſenza la loro autorità i Veſcovi ordinare, o tentare alcuna coſa *contra conſuetudinem veterem;* ma che ove l' Appoſtolica Sede

decretaſſe qualche coſa *contra conſuetudinem veterem*, doveſſe *omnibus pro lege esse*. Quindi lo ſteſſo *de Marca* comecchè nell' oſſervanza degli antichi Canoni inſiſta molto, e nimico ſi moſtri delle diſpenſe, e de' cambiamenti della Diſciplina, proteſtò: *Non agimus cum Sede Apoſtolica, quaſi cum poteſtate quadam certis regulis ita devincta, ut eas nullo caſu egredi poſſit, quum ſciamus, Canonum diſpensationem, cujus eſt in politia eccleſiaſtica frequentissimus uſus, ſummo Pontifici PRAECIPUE concreditam.* Non potrebbe dunque una Bolla Pontificia, o un Canone Conciliare volerſi nocevole alla Chieſa, ſolamente perchè ſia contro la già ſtabilita Diſciplina. Potrebbe replicarſi, che il Papa, o un Concilio aveſſe ſenza legittima cagione agli antichi Canoni derogato. Ma laſciando da parte, che il ſuddito, qual dee il Principe, ſe Cattolico è, riconoſcerſi riſpetto alla Chieſa, non può reſiſtere alle leggi del Capo, quali che ſieno, ſenza che con graviſſimo danno della ſocietà veniſſe la pubblica podeſtà ad aſſoggettarſi al giudizio, e alla cenſura de' ſudditi, come dimoſtra il *Grozio* (185); allora il Protettor della Chieſa ſarebbeſi ſuo giudice, ed arrogherebbeſi l' autorità di eſaminare, ſe una legge Eccleſiaſtica ſia giuſta, ſe buona, ſe ſpediente a' Fedeli; autorità, che può ſolo competere alla podeſtà legislativa Eccleſiaſtica, e non al Principe. Non può neppure diſaminarli per vedere, ſe al bene della Repubblica ſieno dannoſi. Queſto eſame è una forza certa e preſente, è una violenza certa e preſente, che alla Chieſa, e alla libertà di eſſa uſerebbe il Principe come capo della Repubblica per tenerne lungi un male non ſolo non preſente ed incerto, ma ſolo poſſibile, anzi vanamente temuto dalla parte di *Roma*, e da' Pre-

(185) *De jur. belli & pac. Lib. I. Cap. IV. §. 11.*

Prelati Eccleſiaſtici, cioè un pregiudizio, ch' eglino tentar voleſſero di recare allo Stato, e alla ſua tranquillità; *ſed ut vim pati poſſe ad vim inferendam jus tribuat, ab omni aequitatis ratione abhorret*, pronunzia *Grozio* (186). Perciocchè alla naturale equità della difeſa ſi richiede uguaglianza tra la forza che ſi riſpigne, e la forza che la riſpigne. Or quale uguaglianza eſſer vi può tra una forza poſſibile ed incerta, che temeſi, e la forza certa e preſente, che ſi uſa? Non può dunque il Principe ancor conſiderato come capo della Repubblica ſervirſi di queſto mezzo per la ſicurezza della Repubblica. Pertanto come potrebbe valerſene un Principe, che è capo della Repubblica, e inſieme Protettor della Chieſa? Potrebbe un Principe Protettor della Chieſa tollerare, che di fatto reſtaſſe l' Eccleſiaſtica libertà oltraggiata e manomeſſa, ſolo perche ſi può dare un caſo, che qualche Canone, o qualche Pontificia Coſtituzione pregiudichi ad una convenzione, ad un appreſo diritto della corona, ad una formalità di conſuetudine? eſſendovi maſſimamente altri mezzi o di riparare queſto danno, o ancora di prevenirlo. Se il Principe come Protettor della Chieſa voleſſe, che nè legge, nè reſcritto, nè ſentenza uſciſſe ne' ſuoi Stati, che prima non aveſſe l' approvazione del Papa, acciocchè alla Chieſa ſi deſſe ſicurezza, che niun danno mai per ſiffatte coſe ad eſſa verrebbe, che direbbono i Regaliſti? Griderebbono ſubito, che queſto ſarebbe un mettere a repentaglio le ragioni del Principato, e che il Principe come Protettor della Chieſa non può offendere i diritti, i quali come a capo della Repubblica gli competono per ogni modo. Avrebbon torto, perche finalmente la dignità, e la ſuperiorità della Eccle-

(186) *De Jur. Bell. Lib. II. Cap. I. §. 17.*

ſraſtica podeſtà ha più forti diritti per eſigere dalla ſecolare, e in bene di eſſa maggiori cautele di ſua ſicurtà. Ma non voglio ſu ciò contraſtare. Laſcino almeno dunque, che noi diciamo ſimilmente, che il Principe come capo della Repubblica non può far coſa, che a lui come Protettor della Chieſa ripugni, come appunto ſarebbe il pretendere, che ſenza l' aſſentimento de' ſuoi Maeſtrati, e del ſuo miniſtero non poſſano pubblicarſi i Canoni de' Concilj, e le Bolle Appoſtoliche di Diſciplina. E tanto maggior ragione abbiamo di così affermare, quanto che dal ſecolo di *Coſtantino* ſino a tutto il ſecolo quindiceſimo non troveremo in materia di Diſciplina nè Conciliar Decreto, nè Pontificia Coſtituzione, che ſiaſi mai penſato di ſoggettare al Regio aſſenſo. Noi più apertamente il vedremo in altro Trattato, ove dell' accettazione dell' Eccleſiaſtiche leggi faremo parole. Qui ſolamente proporremo una rifleſſione ſulle conferme, che agl' Imperadori, e a' Regi chieſero alcuna volta i Concilj. Già queſte conferme, ſe tali poſſon chiamarſi, non davano forza a' Canoni de' Concilj; ma erano ſolo il concorſo del braccio ſecolare per obbligare all' eſecuzione de' fatti Decreti i più ritroſi. Ma ciò che al noſtro intendimento più fa, tutte queſte preteſe conferme, che voglionſi da' generali Concilj domandate a' Principi, cadevano ſopra le diffinizioni di Fede, nelle quali il Principe non ha autorità di volere o non volere che ad effetto ſi mandino; non mai ſopra punti, e Canoni di Diſciplina. Tre lettere trovanſi da *Coſtantino* ſcritte dopo il Concilio *Niceno*, Eſorta in una la Chieſa di *Aleſſandria* ad abbracciare la Fede della Conſoſtanzialità dell' Unigenito divin Figliuolo contro le beſtemmie di *Ario* diffinita nel *Niceno* Concilio; in altra a' Veſcovi, ed a' popoli indiritta ordina ſotto pena di capitale ſupplizio

e alla pratica di tutti i ſecoli ſino al XV.

di

di conſegnare alle fiamme gli ſcritti di *Ario*; nella terza eſorta le Chieſe, e i Veſcovi al Concilio non intervenuti a conformarſi nel giorno della celebrazion della Paſqua al decreto, e alla diffinizione dello ſteſſo Concilio contro l' errore de' *Quartodecimani*; nè in queſte tre lettere, che pur ſono le ſole, donde ſi trae la conferma da *Coſtantino* data al Concilio di *Nicea*, altra parola ſi fa di tanti Canoni di Diſciplina ivi ſtabiliti, e dalla Chieſa ricevuti, come dallo Spirito Santo dettati. Così pure due Editti, e una Coſtituzione abbiamo da *Marciano* intorno il Concilio di *Calcedonia*, ma in niuna di queſte leggi ſi parla de' Canoni *Calcedoneſi* di Diſciplina; ſolo della Fede ſi tratta contra *Eutiche* diffinita da' Padri. In ſomma non ſi troverà negli andati ſecoli, che i Padri dopo la celebrazione de' generali Concilj domandaſſero agl' Imperadori la conferma de' Canoni alla Diſciplina appartenenti, o che gl' Imperadori li confermaſſero. „ E maſſimamente, come oſſerva il *P. Bianchi* (187), „ quando eſſi Canoni riguardavano la diſpoſizione de' gradi Eccleſiaſtici, la forma delle „ elezioni, l' ordine de' giudizj, ed altre coſe „ di ſomigliante natura attinenti alla Gerarchia Eccleſiaſtica, ed alla Diſciplina Sacerdotale: che anzi è certiſſimo, che queſta „ parte di Diſciplina fu ſempre guardata dalla „ Chieſa ne' primi ſecoli con ſomma geloſia, così „ che in neſſuna guiſa s' ingeriſſero in quella „ i Principi laici; e molto maggiore ingerenza „ permetteva loro nelle cauſe di Fede, che „ in queſti negozj Eccleſiaſtici, volendo, che „ foſſero giudicati, e governati ſecondo le regole de' Padri, non ſecondo le prammatiche „ de' Principi. Quindi, ſeguirò a dire collo

„ ſteſſo

(187) *T. IV. pag.* 546.

„ ſteſſo dottiſſimo Autore, nell' occaſione de'
„ punti di Fede ammettevano i Padri la pre-
„ ſenza del Principe, o de' ſuoi Miniſtri, Giu-
„ dici, o Senatori; ma non volevano, che pre-
„ ſenti foſſero quando ſi trattavano gli affari di
„ queſta Diſciplina. E la ragione di queſto ſi
„ è, perche la Fede eſſendo comune a i Cheri-
„ ci, ed a i laici, ed intereſſando non meno
„ quelli, che queſti, non era inconveniente,
„ che il Principe o per ſe ſteſſo, o per mez-
„ zo de' ſuoi Miniſtri ſi trovaſſe preſente alla
„ deciſione di queſti punti, acciocchè foſſe il
„ primo ad eſſere iſtruito della verità del dom-
„ ma, che dovea crederſi, ed impiegaſſe la
„ ſua forza temporale, acciocchè da tutti ab-
„ bracciati foſſero queſti decreti de' Padri: ma
„ dall' altro canto eſſendo il miniſtero Eccle-
„ ſiaſtico d' iſtituzione Divina, tutte quelle co-
„ ſe, che ſon neceſſarie al regolamento di eſſo
„ circa i gradi de' Cherici, gli ordini, gli uf-
„ fizj, le condizioni degli Ordinandi, i giudi-
„ zj iſtituiti, o da iſtituirſi per la violazione
„ de' Canoni, appartiene ſolamente all' autori-
„ tà della Chieſa ſtabilire, ed eſeguire; nè in
„ queſto ha, o può avere alcun intereſſe il Prin-
„ cipe, nè può eſercitare alcuna autorità, eſ-
„ ſendo proprie del ſolo Ordine Chericale,
„ come ottimamente oſſervò *Incmaro* Arcive-
„ covo di *Rems* (188). Per la qual coſa *Nic-*
„ *colò I. Romano* Pontefice riprele agramente
„ *Michele* Imperadore, perche ſi volle trovar
„ preſente al giudizio del Sinodo *Coſtantinopo-*
„ *litano* nella cauſa di *Sant' Ignazio* Patriarca
„ di *Coſtantinopoli*, rendendo ragione, perche
„ gl' Imperadori poſſano intervenire ne' Conci-
„ lj, dove ſi tratta di Fede, e non debban in-
„ tervenire, quando ſi trattano affari di Diſci-
„ plina,

(188) *Hincmarus opuſc.* 55. *Capit. cap.* 10.

„ plina, e di giudizj Eccleſiaſtici. *Ditene in*
„ *grazia*, ei ſcriſſe a quel Principe, *dove mai*
„ *leggeſte, che gl' Imperadori voſtri anteceſſori*
„ *ſieno intervenuti a' ſinodali congreſſi, ſe non*
„ *forſe dove ſi è trattato di Fede, la quale è*
„ *univerſale, e comune a tutti, e non ſolo a'*
„ *Cherici, ma ancora a i laici, e a tutti i Criſtia-*
„ *ni onninamente appartiene? Ma voi non ſolo*
„ *interveniſte al Sinodo congregato nella cauſa*
„ *di un Sacerdote, ma ancora congregaſte molte*
„ *migliaja di ſecolari a veder l' obbrobrio di lui*
„ (189). Così ſimilmente l' ottavo General
„ Concilio, e IV. *Coſtantinopolitano* celebrato
„ l' anno DCCCLXIX. eſcluſe la preſenza de'
„ Principi da que' Concilj, dove ſi trattava
„ non della Fede, ma delle cauſe de' Sacerdoti:
„ *Imperocchè non è lecito*, come ivi ſi dice,
„ *che i Principi ſecolari ſieno ſpettatori di quelle*
„ *coſe, che accadono a i Sacerdoti di Dio* (190).
„ Per queſta ragione nel Concilio di *Calcedo-*
„ *nia a Dioſcoro* Veſcovo *Aleſſandrino* da molti
„ accuſato di molte ſcelleratezze, e citato ca-
„ nonicamente la terza volta a comparire di-
„ nanzi al Concilio, volendo egli eſſere aſcol-
„ tato dinanzi a' Giudici ſecolari, e a' Senatori

„ aſſi-

(189) *Dicite, quaeſumus, ubinam legiſtis, Imperatores anteceſſores veſtros in Synodalibus conventibus interfuisse, niſi forſitan in quibus de fide tractatum eſt, quae univerſalis eſt, quae omnium communis eſt, quae non ſolum ad Clericos, verum etiam ad laicos, & ad omnes omnino pertinet Chriſtianos? Vos autem non ſolum Synodo in cauſa Sacerdotis collectae interfuiſtis, verum etiam numeroſa ſaecularium millia ad videndum ejus opprobrium aggregaſtis.* Ep. VIII. *apud* Labbè *Tom.* 9. *Concil. edit. ven. col.* 1330. (190) *Syn. VIII. Can. XII. apud* Labbè *Tom.* 10. *Concil. edit. Venet. col.* 880.

„ assistenti a nome de' Principi al Sinodo, fu „ risposto, che *quando si esaminano le questioni* „ *Canoniche* (cioè appartenenti alla Disciplina) „ *non debbono intervenire nè i Giudici, nè altri* „ *laici* (191). E per questa stessa ragione il „ piissimo Imperador *Marciano* distinguendo le „ cause di Fede da quelle di Disciplina, essen- „ do intervenuto al sopraddetto Concilio, ac- „ ciocchè la sua presenza non ponesse in sog- „ gezione i Padri, protestò, ch' egli v' era in- „ tervenuto per confermar solamente la Fede, „ non per esercitare alcuna potenza, coll' „ esempio del religiosissimo Imperador *Costan-* „ *tino* (192). „ Le quali cose tutte pienamente ci mostrano, che appunto nello stabilimento della Disciplina la Chiesa si è sempre creduta per ogni guisa indipendente dalla secolar podestà. Benchè qual maraviglia di ciò? Trovisi ne' primi quattordici secoli della Chiesa carta di *Roma* non che spettante o a Domma, o a Disciplina, ma di altro qualsiasi genere, alla quale perchè negli Stati loro venisse pubblicata, e avesse corso, pretendessero i Principi di riconoscerla prima, e di darle il lor beneplacito. Scorrasi per tutta l' Ecclesiastica Storia, non se ne potrà pur una mostrare. Alcuna volta i Principi si opposero con aperta forza a Bolle, con che i Papi o contrariavano le lor passioni, o minacciavanli di scomunica, o scomunicavanli; alcun altra con manifesti dichiararonle nulle, ed illegittime, come *Lodo-*

vico

(191) *Quando canonicae quaestiones examinantur, neque judices, neque alios laicos interesse oportet. Concil. Chalced. Act. III.* (192) *Nos enim ad fidem confirmandam, non ad aliquam potentiam exercendam, exemplo religiosi Principis* Constantini *Synodo interesse voluimus.* Marcianus *Aug. in Concil. Chalcedonen. Act. VI.*

vico Bavero; cercarono tal altra fiata con fulminanti editti, e coll' armi d' impedirne la pubblicazione ne' loro Stati, come *Arrigo II.* Re d' *Inghilterra*: ma queſte vie di fatto, e di violenza non provano il gius; e intanto vedeſi, che quantunque coſa foſſe di lunga mano più facile, non penſarono mai i Principi a ricorrere al loro *Exequatur*, del quale abbiſognaſſer quelle per avere il neceſſario vigore. Per altro fuori di queſti ſteſſi non moltiſſimi caſi anche contro la volontà de' Principi, e pure a danno di eſſi uſarono i Papi ſempre di una pieniſſima libertà nelle loro Coſtituzioni, ſenza che i Principi armaſſer la pretenſione del regio *Exequatur*. Premeva a *Marciano*, che *S. Leone* approvaſſe il Canone *Calcedoneſe* a favore del Veſcovo di *Coſtantinopoli*; e nondimeno il gran Pontefice quante lettere non iſcriſſe e all' Imperadore ſteſſo, e all' Auguſta *Pulcheria*, e ad *Anatolio*, e a' Padri di *Calcedonia*, e ad altri piene d' invitta fermezza contro quel Canone, che tuttavia ebbero il loro corſo, nè furono dalla ſecolar podeſtà ritenute? Nello ſteſſo ſecolo quinto accadde, come ognun sà, lo ſciſma di *Acacio* Veſcovo di *Coſtantinopoli*. Scomunicollo *Felice III.*, e mandò a *Coſtantinopoli Tuto difenſore* con lettera ad *Acacio*, nella quale ſentenziavalo ſcomunicato, e dalla ſua Sede depoſto, e con due altre lettere ſu tal materia, una all' Imperadore *Zenone*, l' altra al Clero, e al popolo di quella Città. Ricusò *Acacio* di riceve la lettera del Papa, ma non allegò, che voleaci l' Imperiale *Exequatur*; e infatti eſſendo per mezzo di certi Monaci *Acemeti* riuſcito a *Tuto* di attaccare al pallio di *Acacio*, mentre che entrava in Chieſa a celebrare i divini miſterj, la Pontificale ſentenza, fu da tutti i Cattolici per iſcomunicato tenuto, nè il coſtui patrocinatore *Zenone* del non richieſto ſuo conſenſo

ſenſo ſi dolſe, benchè altri diſpetti non mancaſſe di fare al Pontefice. Somiglianti eſempli in buon numero potrebbe il Pontificato di *San Gregorio M.* ſomminiſtrarci. Scegliamone due memorandiſſimi. Era a' tempi del Santo Pontefice il Ducato di *Napoli* ſoggetto al *Greco* Impero, e a nome dell' Imperadore d' *Oriente* reggealo intorno l' anno DXCII. l' Eſarca nomato *Romano*, Uomo oltre modo negligente, e dappoco. Temeva imperciò *Gregorio*, non per colpa di lui ſe ne impadroniſſero i *Longobardi*, e creſcendo in quelle parti ancora la loro poſſanza alla Chieſa Romana recaſſer danno. Che fece dunque *Gregorio*? Mandò a *Napoli* il Tribuno *Coſtanzo*, e a' ſoldati cuſtodi della Città ordinò, che a lui ubbidiſſero per ogni modo. Di tanto c' iſtruiſce una lettera di *Gregorio* (193). Qual prova più autentica, che gli ordini Pontificj eſeguivanſi già ne' dominj de' Principi non che ſenza il loro beneplacito, ma contro gli ſteſſi ſupremi loro Miniſtri? Due anni appreſſo, cioè nel DXCIV. avvenne l'altro fatto, che ho accennato di volere dal Pontificato di S. *Gregorio* traſcerre. Un certo *Maſſimo* avea invaſa la Chieſa di *Salona*, e coll' ordine dell' Imperadore aveane preſo poſſeſſo. Pervenutane a *Gregorio* la notizia, ſcriſſe a' Veſcovi della *Dalmazia*, comandando loro per l' autorità del Principe degli Appoſtoli *Piero*, che non preſumeſſero mai di ordinare ſenza il ſuo conſenſo, e la ſua permiſſione chicchèſſifoſſe a Veſcovo di *Salona* (194). Avvisò ancora *Maſſimo*, che nè egli, nè i ſuoi Ordinatori non ardiſſero di eſercitare alcun uffizio Sacerdotale ſinoattantochè non aveſſero nuovi ordini, e dall' Appoſtolica Sede non foſſe la cauſa loro diſcuſſa (195). E queſta

(193) *Lib. XII. ep. 24. Vet. edit.* (194) *Lib. III. ep. 15.* (195) *Lib. III. ep. 20.*

ſta Appoſtolica diſpoſizione fu pubblicamente affiſſa in *Salona* (196), quantunque l' Imperadore non ſolo il favoriſſe apertamente, ma da S. *Gregorio* eſigeſſe, che riceveſſelo con onore (197). Fecela l' iniquo invaſore di quella Sede ſtrappare, e mettere in pezzi, ma non appoſele, che le mancava l' Imperiale aſſentimento. *Gregorio*, al quale un tanto inſulto alla ſua lettera fatto da quel contumace venne a notizia, proteſtò a *Coſtantina* Auguſta, che con buona pace dell' Imperadore, ſe più oltre *Maſſimo* aveſſe tardato a venire avanti a lui per purgarſi de' ſuoi delitti, non mancherebbe di eſercitare contro quel diſubbidiente il rigore delle canoniche pene (198); intimò innoltre al Clero e a' primarj di *Salona*, e di *Zara*, che ſi guardaſſero dal comunicare con eſſo lui (199). Queſte lettere di *Gregorio* andarono franche da ogni *Exequatur*, e furono riſpettate sì, chè il Veſcovo di *Zara Sabiniano* ruppe con *Maſſimo* ogni comunione (200), e finalmente convenne a *Massimo* di preſentarſi a *Mariniano* Arciveſcovo di *Ravenna*, ſecondo che dal Santo Pontefice eragli ſtato preſcritto. Anche *Stefano* IV. verſo il DCCLXX. fece fronte ad un altro violento occupatore di una Sede coſpicua. Era già ſtato Arciveſcovo di *Ravenna* eletto *Leone*, ma per ordine di *Deſiderio* Re de' *Longobardi* fu queſti tratto a *Rimino*, e poſto in ſuo luogo *Michele* malvagiſſimo uomo, e nimico della Chieſa *Romana*. Ma *Stefano* IV. con ogni fermezza ſi oppoſe a queſta illegittima elezione, e malgrado che aveſſeno *Deſiderio*, fece da quell' Arciveſcovil Sede cacciare l' uſurpatore, mandando colà e lettere e meſſi

(196) *Lib. VII. ep.* 1. (197) *Lib. IV. ep.* 34.
(198) *Ivi*. (199) *Lib. V. ep.* 26. e 48.
(200) *Lib. VII. ep.* 12. e 25.

meſſi con piena autorità (201). Benchè ſarà forſe più acconcio al preſente intendimento ciò, che nelle Storie de' *Franchi* ſi legge. Avea il Re *Lotario* II. abbandonata la legittima ſua moglie *Teutberga* per congiugnerſi con marital fede alla concubina *Valdrada*. *Niccolò* I. aveal ſovente ammonito di tanto ſcandaloſo eccesſo; ma finalmente ogni uman riguardo meſſo da parte ordinogli con minaccia di ſcomunica, che ripigliaſſe ſua moglie, e licenziaſſe l'adultera (202). L'ordine fu a *Lotario* intimato nel proprio Regno di lui da *Arſenio* Pontificio Legato, e 'l Re intimorito promiſe di ubbidire (203). Ma le sì belle promeſſe tornarono a vuoto. *Niccolò* non differì allora più oltre di ſcomunicare *Valdrada*, a' Veſcovi del Regno di *Lotario* dinunziò la ſentenza, perche pubblicaſſerla nelle loro dioceſi, e poi a tutti i Veſcovi della *Germania* notificolla con ſue lettere, che contengono le cagioni, e 'l modo della fulminata ſcomunica (204). I Re *Lodovico*, e *Carlo* Zii di *Lotario* eſortarono il Nipote ad arrenderſi (205): perciò ſcriſſe egli medeſimo al Papa con molta ſommeſſione, e cercò di giuſtificare preſſo di lui per mezzo di *Avenzio* Veſcovo di *Metz* la ſua condotta. Vedeſi in queſto fatto una libera pubblicazione, ed eſecuzione delle Appoſtoliche lettere contro il Principe, e i ſuoi dipendenti ne' proprj domini per legittima, e non offenditrice de' diritti del Principato riconoſciuta da' Veſcovi, da' due Re Zii di *Lotario*, e dallo ſteſſo *Lotario*. Con ſimile libertà adoperò *Adriano* II. contra *Carlo Calvo* Re di *Francia*, il quale avea occupato il Regno di *Lotario* per eredità dovuto all' Imperador *Lodo-*

(201) Baron. *ad ann.* 769. (202) *Annal. Bertin. ad ann.* 865. (203) *Ann. Met. ad ann.* 866. (204) *Ep.* 11. *primae append.* (205) *Nic. I. ep.* 57.

Lodovico. Minacciollo il Papa di ſcomunica, ſe non rilaſciava quel Regno; minacciò pure con lettere, e pe' ſuoi Legati a' Veſcovi del ſuo dominio la depoſizione, perche non aveanlo ſcomunicato, e finalmente ad *Incmaro* di *Rems* comandò, che al Re intimaſſe le Appoſtoliche lettere, e da quella uſurpazione lo ritraeſſe. Gran Regaliſta era *Incmaro*, e forſe può chiamarſi il fondatore delle preteſe libertà *Gallicane*: ma nondimeno nell' adunanza di *Aquiſgrana* preſentò pubblicamente al Re la Pontificia intimazione, che certo non avea il Regio *placet*, e il Re, non che perciò lo puniſſe, incaricollo di riſpondere al Papa (206). *Giovanni VIII.*, che per la ſua condiſcendenza con *Fozio* paſſa per altro per uomo codardo o effeminato, moſtrò fermezza contra i *Napoletani*, e 'l loro Duca. Avea egli ſcomunicato il Duca di *Napoli Sergio*, perche co' *Saracini* eraſi confederato (207); e *Atanaſio II.* Veſcovo di quella Città, e fratello di *Sergio* avendolo preſo, ed acciecato, mandollo al Papa. *Giovanni* ſcriſſe a' *Napoletani* lodandoli, che in luogo di *Sergio* aveſſero a reggitore della loro Repubblica preſo *Atanaſio*, e comandò loro, che ubbidiſſerlo diligentemente (208). Ma non andò guari, che *Giovanni* ebbe a rinnovare contro *Atanaſio* le ſue ſcomuniche. Perciocchè il Veſcovo rinnovò egli ſteſſo co' *Saracini* la lega, che avea tanto condannata nel fratello, e comeche *Giovanni* aveſſelo più volte e ammonito, e minacciato, non avea mai rotta la ſtabilita alleanza. *Giovanni* adunque nell' anno 881. ſcomunicò *Atanaſio*, e con lettera enciclica a' Veſcovi di quella Provincia ſignificò la data ſentenza. Non è a dire, ſe al Veſcovo, e al popolo diſpiaceſ-

 ſero

(206) *Hincm. ep.* 141. (207) *Erchemp. n.* 39.
(208) *Joh. VIII. ep.* 66.

ſero queſti anatemi. Furono tuttavia pubblicati, e i *Napoletani* umiliandoſi al Pontefice domandarongli l'aſſoluzione, la quale per non aver eglino ſcacciati per anco i *Saracini* fu loro negata, come appare da altra lettera di quel Pontefice (209). Non accade quì mentovare *S. Gregorio VII.* Quante lettere ſcriſſe queſto Santo Pontefice, le quali ebbero eſecuzione, avvegnachè non ſolo non aveſſer il *placet* de' Principi, ma a' lor voleri ripugnaſſero grandemente! La ſola oppoſizione, ch'ei fece alle inveſtiture de' Prelati, baſta per ogni prova. Ma queſta ci ricorda un celebre fatto, che poi avvenne ſotto *Paſqual II.* Avea egli inerendo alle coſtituzioni di *Gregorio*, e anche di *Urbano II.* ſotto pena di ſcomunica ordinato a' Veſcovi di non preſtare a' Principi omaggio, ma ſolo di giurar loro la debita fedeltà, e i ſuoi decreti eranſi pubblicati nell' *Inghilterra* sì e per modo, che *S. Anſelmo* di *Conturbia* full' Appoſtolico divieto fattoſi forte ricuſava di rendere al Re *Arrigo I.* omaggio, e di comunicare con coloro, che glielo aveſſero dato. Replicava il Re eſſer quella una paterna conſuetudine, alla quale ei non poteva rinunziare; ma il Santo più ſaldo rimanea nella preſa riſoluzione. Convenneſi in fine per parte del Re di mandare al Papa Legati, perche lo informaſſero del modo, che tenevaſi in *Inghilterra* in così fatte inveſtiture, e delle ragioni, ſulle quali fondavaſi quell' uſo. Per cotal guiſa il Re ottenne dal Papa il ſuo intendimento, e *Anſelmo* preſtogli il contraſtato omaggio (210). Ed ecco in queſto fatto due coſe manifeſte, e che cioè i Pontifizj decreti pubblicavanſi negli Stati de' Principi ſenza ch' egli-

(209) *Ep.* 11. *e* 126. *al.* 270. *e* 294. (210) *Veggaſi gli Annali di Alford, e Guglielmo Malmesburieſe l.* 1. *e* 11. *de geſt. Pont.*

ch'eglino prima li faceſſero riconoſcere e diſaminare, e che quando trovavanli per qualche maniera gravoſi, non li rigettavano col preteſto di non averli dianzi riveduti, ma al Pontefice ſteſſo mandavano i loro ricorſi. Non altramente fece *Luigi VI.* Re di *Francia*. Eraſi pubblicata nel ſuo Reame una lettera del Papa, che alla Primazia della Chieſa di *Lione* ſottometteva la Chieſa di *Sens*. Allora la Chieſa *Lioneſe* apparteneva all' Imperadore come Re di *Borgogna*. Il Re *Luigi* adunque ſi rivolſe a *Calliſto II.* pregando la diſcretezza di lui a provvedere, *ne Civitas* Lugdunenſis, *quae de alieno eſt Regno, de noſtro floreat detrimento*, e a liberare per ſempre quella Chieſa dal Primate di *Lione* (211). Che più? Le ſteſſe lettere di *Bonifacio* VIII. convocatorie al Concilio, che deſtinava di fare in *Roma* contra *Filippo* il *Bello*, furono pubblicate in *Francia*. Perciò, come coſta dalle lettere del Clero di *Francia* a quel Pontefice (212), i Prelati, e gli altri Eccleſiaſtici di quel Regno ſupplicarono il Re, acciocchè permetteſſe loro di recarſi a *Roma*, ſecondochè per debito di ubbidienza all' Appoſtolica Sede eran tenuti. E' ben vero, che il Re fece loro riſpondere, che non ſarebbeſi per guiſa alcuna data loro facoltà di partire. Ma che? Le lettere nondimeno erano pubblicate, e i Veſcovi ſi credevano da quelle obbligati (213), quantunque ſfornite del Reale diſpaccio di eſeguimento. Ma v'è di più. Non ſi contentò *Filippo* di vietare a' Veſcovi l'andata a *Roma*, ma ordinò, che guardati foſſero tutti i paſſi del Regno, acciocchè non vi s' introduceſſero

(211) *Epiſt. Lolov. T. III. ſpicileg. Dacher. ant. edit.* (212) *T. II. ſpicil. Dach. nov. edit. pag.* 195. *ſeq.* Raynald. *ad ann.* 1302. *n.* 12. (213) *Ut quum Apoſtolicae Sanctitati ad obedientiam teneamur, dicono eſſi nella citata lettera a* Boniſacio.

ceſſero nè Brevi, nè Bolle, nè altre lettere di *Bonifacio*. Perchè ciò? Se que' Regaliſti, che allora aſſediavan la Corte di *Filippo*, e pieni moſtravanſi di velenoſo livore contro di *Bonifacio*, aveſſero ſtimato, che le Appoſtoliche lettere, ove del Regio *placet* non foſſer munite, non aveano forza, a che uſata avrebbono una fiffatta prepotenza per impedirne l' introduzione? Erano dunque perſuaſi del contrario, e perciò ſolo preſero quel violento partito. Da queſte poche coſe, che abbiamo quì da innumerabili altre per brevità traſcelte, già ogni diritto ragionatore potrà raccorre, quale ſu queſto punto ſia ſtato il ſentimento e della Chieſa, e di tutti i Principati almeno ſino al Secolo XIV., dentro il quale cogli eſempli ci ſiam contenuti, e potremmo paſſare innanzi anche al ſecolo XV. Or mi ſi dica: I noſtri Regaliſti pretendono, che il diritto del Regio *exequatur* ſia eſſenziale alla Corona, e come uſan di dire, affatto *inabdicabile*. Riſpondan dunque a due domande. La prima è, come la Chieſa di Gesù Criſto per tanti ſecoli ſiaſi uſurpata una falſa libertà contra un sì certo, e importante diritto della ſecolare ſovranità, anche quando fu governata da' Santiſſimi Paſtori? Fu ignoranza de' diritti de' Principi? Fu malizioſa ingiuſtizia? Ma l' una e l' altra per sì continuata ſerie di ſecoli ripugna ad una Chieſa, a cui aſſiſte lo ſpirito di verità, e che per uno de' ſuoi più luminoſi ſegnali vanta la ſantità. La ſeconda dimanda è, come mai tanti Principi di sì varie Nazioni, e ſpeſſo ſpeſſo venuti all' ultime eſtremità contro *Roma* non abbiano mai fatto valere queſto diritto? Non mancò certo mai a' Miniſtri di Principi molte fiate eretici, molte di perverſi coſtumi, molte ingeloſiti della Pontificia autorità, nè non mancò la voglia di offender *Roma*, non che di difendere le Reali preminenze; non

mancò

mancò loro neppure il potere. Si dirà egli, che la ſcoperta di un tanto diritto è tutta del noſtro ſecolo illuminatiſſimo? Ma qual genere d' intollerabile preſunzione è queſto mai? Sì veramente la ragione di Stato ha dovuto attendere il ſecolo XVIII. per imparare queſto nuovo diritto, che tanti Principi, e Miniſtri di finiſſimo ingegno, e dalle lor paſſioni medeſime fatti più acuti a cercar nuovi titoli di grandeggiare, e di opprimere l' Eccleſiaſtica libertà hanno ignorato. Ah! nò non accuſino i Regaliſti moderni la barbarie, e l' ignoranza de' ſecoli valicati. Si confondan piuttoſto al paragone, veggendo di avere con nuovi ritrovati non che conculcata la pietà e la moderazione de' ſecoli più religioſi, ma oltrepaſſata la fierezza, e la temerità de' ſecoli più malvagi. Non dolganſi dunque, ſe io a loro dirizzerò quelle forti parole di *Tertulliano* (214): *Ubi Religio? ubi veneratio Majoribus a vobis debita? Inſtructu, ſenſu, ipſo denique ſermone proavis renunciaſtis. Laudatis ſemper antiquitatem, & nove de die vivitis; per quod oſtenditur, dum a bonis Majorum inſtitutis deceditis, ea vos retinere, & cuſtodire, quae non debuiſtis.*

XXI. COROLLARIO III. *Il Principe non può nè moderare, nè interpetrare i Canoni e le Bolle di Diſciplina.* Quì ha luogo quell' aſſioma dell' uno e dell' altro diritto il civile, e 'l canonico: *Unde jus prodiit, interpretatio quoque procedat* (215), e molto più la moderazione del gius. Però avendo l'interpetrazione, di cui parliamo, e la moderazione de' Canoni quaſi una forza di legge, ſe a' Principi foſſe lecito d' interpetrare, o di moderare i Canoni, preſſo loro ſtarebbe tutta la podeſtà dell' Eccleſiaſtiche leggi.

Non può il Principe moderarli, o interpetrarli;

(214) *Apolog. Cap. VI.* (215) *Ll. 9. 10. 11. Cod. de legibus, e Cap. inter alia de ſent. excommunic.*

e molto meno variarli, ed annullarli.

XXII. COROLLARIO IV. *Molto meno può il Principe variare ed annullare l' Eccleſiaſtiche leggi di Diſciplina.* Il Principe o ſi conſidera come ſecolar podeſtà, o come Protettor della Chieſa. Se ſi conſidera come ſecolar podeſtà, non ha nelle coſe Eccleſiaſtiche podeſtà legislativa; e quegli ſolo, che può far le leggi, può anche variarle, ed annullarle. Se ſi conſidera come Protettor della Chieſa, tocca a lui il difendere i Canoni, e promoverne l' eſecuzione. E' egli un difenderli, un promoverne l' eſecuzione, variarli, ed annullarli? Cade quì in acconcio un fatto, di cui abbiamo notizia nelle piſtole d' *Ivone* Veſcovo di *Chartres*. Avea il Clero di quella Città ottenuto un Privilegio Appoſtolico contro le ingiuſte eſazioni, che voleangli mettere i Regj Prefetti. Pubblicatoſi il privilegio, gli Uffiziali mal ſofferenti di vedere raffrenata la loro rapacità ricorſero al Re, e *ſuggeſſerunt*, ſcrive *Ivone* a *Paſquale II.* (216), *ad diminutionem ſui Regni hoc privilegium factum eſſe*, e con falſe rimoſtranze perſuadendolo *Regem ſeduxerunt, quomodo voluerunt*, ſegue a dire *Ivone*, *ut minaces litteras adverſus Clerum mihi mitteret, continentes cum minis, quod bona Clericorum ſibi acceptarus ſit, ubicumque poterit, niſi privilegium veſtrum deſtruatur, & rapacitas Praepoſitorum in pace concedatur.* Non isbigottì *Ivone*, e ſcriſſe al Re in queſti termini (217): *Suadeo ſerenitati veſtrae, ne credatis omni ſpiritui, maxime ſua quaerenti, & non quae ſunt Jeſu Chriſti. Non enim minuitur aliquid de jure Praepoſitorum, vel aufertur, ſed Apoſtolica auctoritate interdicuntur eis illicitae angariae, & perpetuae vexationes, quas non tantum Clericis, ſed nec laicis licet exercere, vel exigere. Quod quum ex relatione Clericorum more Eccleſiaſtico* (notiſi queſta parola, che ſignifica

(216) *Ep. CCLXXII.* (217) *Ep. CCLXVI.*

ca l' antico coſtume di riferire al Papa i gravami, che ricevean le Chieſe da' Principi, e da' loro Miniſtri) *perventum ſit ad aures Apoſtolicas, ne illicitae angariae amplius in pauperes Eccleſiaſticos fiant, Papa ſub anathematis vinculo prohibuit, & quod prohibuit, ſcripto firmavit. NON POTEST igitur decretum Apoſtolicum inconſulto Apoſtolico VEL A ME VEL AB ALIQUA PERSONA ſine periculo ordinis ſui DESTRUI, MUTARI, VEL MINUI.* Promiſe poi al Re, che avrebbe a *Roma* ſpedito alcun del ſuo Clero per informare Sua Santità dell' accaduto; ma inſieme ſcriſſe al Pontefice, che non mai mutaſſe la ſua ſentenza, ma confermaſſela nuovamente (218). E notiſi, che *Ivone* era de' ſacri Canoni peritiſſimo, nè così addetto al Papa, che quando ragione il richiedeſſe, non ſapeſſe fargli delle rimoſtranze ancor vive. Ma da laſciar non è ſenza rifleſſione una principaliſſima incoerenza de' Regaliſti. Se li udiamo, il Principe può a ſua voglia cambiare i Canoni, può diſobbligare dalla loro oſſervanza, e che non può? Ma trattiſi, che 'l Papa faccia alcun nuovo regolamento, il quale dall' antica Diſciplina ſi ſcolti, o venga a diſtruggere un qualche Canone: Deh! ſubito come l' amore della prima Diſciplina ſi accende, come lo zelo de' priſchi Canoni s' infiamma! e gridaſi altamente, che i Canoni van riſpettati; ſi aggiugne che i Pontefici ſteſſi hanno creduto di non poterci diſpenſare; conchiudeſi in fine, che i Papi ſono ſoggetti a' Canoni, non loro dominatori. Or queſta è una ſiffatta incoerenza che non mai s' intenderà. Come? Il Capo della Chieſa con tutta la ſua podeſtà legislativa non potrà far nuove leggi, che alle antiche tolgan la forza, il Principe, che al più è Protettor della Chieſa, potrà fare man baſſa ſopra Cano-

 ni,

(218) *Cit. Ep. CCLXXII.*

ni, e Bolle, e quanto altro può la Chieſa preſcrivere in materia di Diſciplina? Quando il ſiſtema de' moderni Regaliſti non aveſſe altro difetto, che queſta incoerenza, ogni ſaggio uomo dovrebbe riguardarlo come vacillante e rovinoſo.

E nè tampoco eſigere dagli Eccleſiaſtici l' oſſervanza de' Canoni,

XXIII. COROLLARIO V. *Al Principe non tocca eſigere dagli Eccleſiaſtici l'osservanza de' Canoni*. La ragione anche di queſta conſeguenza della principal maſſima da noi ſtabilita è manifeſta. Perciocchè l' eſigere dagli Eccleſiaſtici l' oſſervanza de' Canoni è un atto di ſuperiorità ſopra gli Eccleſiaſtici, la quale ſuperiorità ſopra loro non come Cittadini, ma come tali non ha il Principe nè dalla ſua podeſtà di Sovrano, nè dal ſuo ufficio di Protettore, e Difenſore de' Canoni. Egli può ſolo ajutare i Prelati all' eſigenza della oſſervanza de' Canoni, quando non baſti la loro autorità a farli oſſervare. Nè il

come pretendono i Parlamenti di Francia, ricevendo le appellazioni ab abuſu:

preteſto di abuſo può eſſere a' Principi giuſta cagione d' ingerirſi in queſta oſſervanza. Ma quì è neceſſario, che ci trattiamo per poco nella ſpinoſa materia delle appellazioni dette *ab abuſu*, le quali in *Francia* fanno ogni giorno più ſtrepitoſi progreſſi, e in vigor delle quali i Parlamenti ſi avviſano di potere dagli Eccleſiaſtici eſigere l' eſecuzione de' Canoni. E prima oſſerveremo, che ben ridicola coſa ſarebbe pre-

appellazioni, che non ſono più antiche del XV. ſecolo cadente:

tendere, che l' uſo di portare a' Tribunali laici appelli come di abuſo ſia ſtato ſempre riguardato quale diritto eſſenzialmente legato *alla general polizia di ciaſcuna Nazione*, come inſinuarono i quaranta Avvocati nella *Memoria* altre volte da noi accennata pe' *Signori* Sanſon *Curato* d' Olivet, Covet *Curato di* Darvoi ec., o anche qual *maniera di operare fino da' primi ſecoli praticata*, come ſi eſprime *Antonio Pereira* nella ſua *Dottrina dell' antica Chieſa* (219). *Egli è*, dirò

(219) *Prop. IX. pag. 56.*

dirò coll' Arciveſcovo di *Embrun* nella *Iſtruzion Paſtorale* contro quella *Memoria* (220), *egli è di pubblica notorietà, che in tutto il Corpo del Diritto Romano non ſe ne trova il menomo veſtigio.* Ugualmente ridicolo ſarebbe chi con *Quesnello* (221) pretendeſſe, che *S. Paolo* ce ne abbia dato un eſempio appellando a *Ceſare* (222). Oſſerviſi primamente di che ſi trattava. *Paolo* era accuſato di ſedizione, di tradimenti, di ribellione, e diſubbidienza a *Ceſare*; di coſe però, che riguardavano il ſolo ordin civile, ed erano tutte di competenza del tribunale di *Ceſare*, dalla immunità Eccleſiaſtica dell' accuſato in fuori; immunità, ſulla quale indarno ſarebbeſi l' Appoſtolo fatto forte contro i ſuoi accuſatori, e 'l Giudice *Feſto*. Innanzi. *I Principi de' Sacerdoti*, ſegue a dire l' Arciveſcovo di *Embrun*, *abuſavano della lor podeſtà. Il Governatore abuſava pur egli della ſua, e favoriva i* Giudei *contro la cognizione, che avea della innocenza di* S. Paolo: non gli rimane altra via, che *di appellarne, come fà, a* Ceſare. Ma perche non gli rimaneva altra via? Perche nè i *Giudei*, nè il Preſidente *Romano* non riconoſcevano altro ſupremo Giudice, ſe non *Ceſare*. Però non di ragione, ma di fatto fu *Paolo* forzato a conoſcere per Giudice l' Imperadore, e perciò diſſe: *COACTUS SUM APPELLARE Caeſarem*. Vuolſene un argomento, che non ha replica. Non voleva *Paolo*, che i Fedeli ricorreſſero nelle lor liti a' Maeſtrati Pagani, e ordinò a' Corinti, che nel loro ceto ſi ſceglieſſero un Uom *ſapiente*, che aſcoltaſſe, e decideſſe i lor litigj. (223) Oh! penſate ſe *Paolo*, ove non foſſe ſtato coſtretto ad appellare a *Ceſare*, per mancanza di altro giu-

(220) *Pag.* 34. (221) *Diſcipline de l' Egliſe T. I. pag.* 148. (222) *Act. XXV.* 11. *Act. ult.* (223) *I. Cor. VI.*

giudice competente, non ne avrebbe a tutto potere declinato il foro. Ma se un Vescovo dà ad un Ecclesiastico una sentenza ingiusta, non ha egli altro supremo Giudice, che il Principe laico, o i Parlamenti? Vede *Quesnello*, quanto fuor di proposito sia quest' appellazione di *Paolo*? Ciò detto sia seguendo la risposta, che a Fra *Paolo* diede già il *Bellarmino*, e confermarono alcuni Teologi dell' Ordin de' *Servi* nella *difesa delle censure pubblicate da N. S.* Paolo *Papa V.* (224). Ma v' è un' altra buona risposta di *Torrecremata* (225), cioè che *S. Paolo* appellò a *Cesare* non come a suo Giudice, ma come a Superiore ordinario di *Festo* Giudice, dal quale siccome pativa violenza, così ancora appellò. Chiedo già a *Quesnello*: il Parlamento è egli superiore ordinario de' Vescovi, onde l' appellazione di *Paolo* possa giustificare l' appello di qualche Ecclesiastico dalla sentenza del suo Prelato? Ma lasciamo un pensare sì strano per altro non dire, passato a *Quesnello*, e a' somiglianti da *Marsiglio* da Padova, e da *Giovanni Hus*. Ma se nè nella Scrittura, nè nel *Romano* Diritto non abbiamo degli appelli come di abuso alcun esempio, ve n' ha egli almeno in *Francia* degli esempli di grande antichità? Non ce n' ha pur uno *nell' antico stile del Parlamento di Parigi* di *du Moulin*. Il più antico è uno de' 29. di Giugno del 1526. citato da *Rebuffo* (226). Per altro *Egidio le Maitre* primo Presidente di quel Parlamento nella sua raccolta delle sentenze date in caso di abuso non comincia la sua serie, che dall' anno 1533., e *Lucio*, il quale ha lavo-

(224) *Perugia* 1607. *pag.* 173. *Veggasi anche* Gretsero *Consideracionum ad Theologos Venetos Libr. II. Consid. VI.* (225) *Summ. Lib. II. cap.* 96. (226) *Nel Comento al proemio de' Concordati pag.* 54. *della ediz. di Parigi* 1555.

lavorato ſullo ſteſſo argomento, principia anche più tardi, cioè dall' anno 1537. In fatti *Piero* di *Cugnieres*, il quale nel XIV. ſecolo al Re *Filippo di Valois* recò le ſue doglianze contro gl' intraprendimenti de' Giudici Eccleſiaſtici, non s' indirizzò al Parlamento, che non eſtimava Giudice competente d' una ſomigliante conteſa, e nell' Articolo XIV. delle ſue querele riconoſce come una maſſima ricevuta nel Tribunale: *Nullus a Curia Praelatorum appellat ad Curiam Regiam*. Quanto è mai fredda la gloſſa del *de Marca* (227), che *Cugnieres* intendea parlare di *mera e ſemplice* appellazione! come ſe foſſe a quel Regalista coſtato molto l' aggiugnere l' eccezione *niſi ab abuſu*. Anche *Maſuer* Giureconſulto *Frangeſe* ſotto *Carlo VI.* riporta come una regola di diritto: *A judice Eccleſiaſtico non eſt appellandum ad Judicem saecularem, nec contra* (228). E queſta ſteſſa maſſima *Giovanni Galli* nella ſua raccolta di queſtioni ſino al 1414. deciſe dal Parlamento di *Parigi*, del quale era Avvocato, confeſſa, eſſere ſtata con due ſentenze confermata da quel Parlamento. Perciocchè queſto non volle aſcoltare *Giovanni* l' *Apoſtole*, e *Guglielmo Creveil*, che aveano tutti e due appellato al Parlamento, e nol volle ſulla ragione, *quia Curia Eccleſiaſtica non reſſortitur ad temporalem* (229). Nella difeſa della Reina di *Navarra* per parte di *Carlo IX.* Re di *Francia* mandata l' anno 1564. a *Pio IV.* diceſi, che intorno l' anno 1489., quando il Cardinal *Giuliano* fu da *Siſto IV.* inviato al Re *Carlo VIII.* Legato a latere, cominciarono le appellazioni (230). In fatti *Aufrerio* Preſidente del Parlamento di *Toloſa*, il quale vivea ſulla fine dell' quin-

(227) *Lib. IV. de Conc. cap.* 19. *n.* 5. (228) *In Praxi Judic. tit. de appell.* (229) *Quaeſt.* 167. (230) *Libert. Eccleſ. Gall.* T. I. *pag.* 96.

quintodecimo ſecolo, è il primo, che di tali appelli abbia fatta menzione (231), ma notando, ch' egli ignorava, qual fondamento aver poteſſero nel diritto: *De quibus ſaepenumero dubitavi, ubi fundari poterant in jure.* Vero è, ſeguita egli a dire, che i Giudici ne allegano molte ragioni: *Numquam tamen audivi, nequo vidi, niſi ſemel, quod ſuper meritis hujuſmodi cauſſarum appellationum fuerit pronunciatum, ſed duntaxat vel appellationes annullari, aut quod appellantes non erant ut appellantes recipiendi, quia a judice ſpiritali non eſt ad judicem ſaecularem appellandum.* Dal che è manifeſto, che malgrado gli attentati de' Giudici ſecolari contra l' Eccleſiaſtica giuriſdizione l' antica maſſima, che dal *Giudice Eccleſiaſtico non dovea appellarſi al ſecolare*, era tuttavia in vigore, e non ſapevano i ſecolari Maeſtrati ancora riſolverſi ad abbandonarla. Ma inſieme vedeſi, come l' *Aufrerio* nelle deciſioni *della Cappella Toloſana* non porti alcuna ſentenza in propoſito di appellazioni *ab abuſu*, il che a *Stefano Paſquier* fu motivo di credere (232), che poſteriore ad *Aufrerio*, e ſolo del XVI. ſecolo ſia la data prima di queſte appellazioni. Ma ciò, che più importa, è che sì fatte appellazioni ſono ingiuſtiſſime. Conſideriamone primieramente l' origine. Il Cardinal di *Richelieu* nel ſuo *Teſtamento politico* favellando di queſte appellazioni (233) non dubita di ſcrivere, che *vi è grandiſſimo luogo di credere, che il primo fondamento di queſt' uſo venga dalla fiducia, che gli Eccleſiaſtici preſero nella Reale autorità, allorchè trovandoſi maltrattati dagli Antipapi* Clemente VII., Benedetto XIII., e Giovanni XXIII. *rifuggiti ad* Avignone *fecero al* Re Car-

appellazioni, che ſono ingiuſte, o ſe ne riguardi l' origine,

(231) *In addit. rep. Clement. de offic. ordin. Reg. 2. n. 30.* (232) *Recherch. Lib. III. cap. 28.* (233) *P. I. Cap. II. lect. 11.*

Carlo VI. *allor regnante ricorſo, onde venire ſgravati dalle Annate, dalle penſioni, e dagli ſtraordinarj ſuſſidi, che quegli aſſai ſovente imponevan loro.* E veramente le querele del Clero di *Francia* portarono queſto Re a fare un ordinamento, che proibiva l' eſecuzione de' Reſcritti, de' Mandati, e delle Bolle, che dar poteſſero i Papi per l' avvenire in pregiudizio delle franchigie, e libertà, delle quali la Chieſa *Gallicana* godeva, e queſt' ordinamento diede a' Regi Uffiziali luogo a' primi aſſalti della Eccleſiaſtica Giuriſdizione. „ Nondimeno lo ſtabilimento „ della *Prammatica ſanzione* fatto a Bruges nel „ 1438., ſe credeſi alle perſone nell' antichità „ più verſate, dice quì l' Arciveſcovo di *Embrun* (234), ha data la prima occaſione a queſta ſorta di appelli come di abuſo al Parlamento. Era ella infinitamente prezioſa alla „ Nazione. *Carlo VII.* ſecondo i voti de' ſuoi „ Sudditi ſe ne dichiarò Protettore, e ordinò „ a' ſuoi Uffiziali, che vegliaſſero ſulla ſua oſ„ ſervanza. I Tribunali laici, attenti a ſtendere la loro giuriſdizione, non traſcurarono una „ sì bella occaſione. Bentoſto ſotto lo ſpecioſo „ preteſto di mantenere la *Prammatica Sanzione* „ ſi videro decidere di tutte le conteſe in materia Benefiziale (235). Queſto diede luogo „ all' ordinamento del medeſimo *Carlo* VII., con „ cui l' anno 1453. proibì a' ſuoi Uffiziali di giudicare alcuna lite tra perſone Eccleſiaſtiche, „ ſe non ne' termini della *Prammatica Sanzione*, e comandò, che ſe ne faceſſe menzione „ nelle lettere di Cancelleria, le quali ſarebbonſi ſpedite. Tal è l' Epoca de' primi attenta

„ tati

(234) *L. c. pag.* 34. (235) *Veggaſi anche M.* Faure *Veſc. di Amiens nella Rimoſtranza al Re a nome del Clero adunato a Parigi li* 12. *di Gennajo del* 1666. *pag.* 470.

„ tati de' Tribunali ſecolari ſulla giuriſdizione, „ di cui gli Eccleſiaſtici godevano per l' innan„ zi. L' ordinamento di *Carlo* VII. non ebbe „ aſſai forza per arreſtarli. Il Preſidente *Gui„ mier*, il quale vivea ſulla fine del medeſimo „ ſecolo, e ſcrivea ſotto *Carlo* VIII., fu ſpaven„ tato dal rapido progreſſo, che facea queſto „ nuovo uſo, e non potè trattenerſi dallo ſcri„ vere, che *quum Rex* Franciae *ſit pugil Eccle„ ſiae, & inter omnes Chriſtianos Chriſtianiſſi„ mus, debet cuſtodire juriſdictionem, & liberta„ tes Eccleſiae, ſed Officiarii ejus in multis hodie „ turbant in praedictis, ita quod niſi Deus provi„ deat, tandem juriſdictio, & libertates Eccleſiae „ evaneſcent.* Di là s' introduſſero inſenſibil„ mente gli Appelli come d' abuſo. „ Sin quì l' Arciveſcovo. Ben è vero, che le prime appellazioni furon tutt' altra coſa. Perciocchè quantunque ree foſſero, e ingiurioſe alla Pontificia autorità, pure non ſottoponevano a laica ſentenza le determinazioni del Sommo Pontefice, eſſendo concepute in queſti e ſomiglianti termini d' appellazione *ad Papam modernum melius informandum, & Sanctam Sedem, ſive ad eum vel eos, ad quem jure provocari poteſt, vel debet* (236). Nel ſeſtodecimo ſecolo preſero la loro forma dopo i *Concordati* tra *Leon* X., e *Franceſco* I., ed è oſſervazione di Monſig. *Faure* Veſcovo di *Amiens* nella *Rimoſtranza* preſentata al Re in nome del Clero aſſembrato a *Parigi* li 12. di Gennajo del *1666.*, che queſte appellazioni, come di preſente ſi fanno, ſono in *Francia* della ſteſſa età, che l' ereſia di *Calvino*, e *nello ſteſſo tempo, in cui gli Eretici cominciarono ad accuſare la Chieſa di abuſo nella ſua Dottrina, e nella ſua Diſciplina, come ſe gli Ufiziali della giuſti-*

(236) Renato Chopin *de ſacr. Polit. Lib. XXI. tit.* 4.

giuſtizia foſſero ſtati d' intelligenza con eſſo loro, e aveſſerli voluti ſecondare in queſto empio diſegno, accuſarono i Miniſtri di lei di abuſo nella giuriſdizione. Già ognun vede, in che fondata ſia l' ingiuſtizia di queſti appelli. Ebbero queſti, come diceaſi, la loro origine nella difeſa della *Prammatica Sanzione di Carlo* VII. Laſcio, che da queſta Prammatica, checchè in que' torbidi tempi di ſciſma penſaſſero i Veſcovi della *Francia* troppo aperti favoreggiatori del Conciliabolo di *Baſilea*, offeſa ſtranamente veniva l' autorità della Sede Appoſtolica. Dico bensì, che eſſendo ſtata pe' *Concordati* di *Leone X.* tolta di mezzo quella *Prammatica*, tutto ciò, che ſu di eſſa fu ſtabilito, è a terra, e ingiuſtamente contro la condizione degli ſteſſi Concordati ſi uſa. E tanto più che in que' *Concordati* (237) proteſta il Pontefice, che *quum omnium, quae in Regno, Delphinatu, & Comitatu praedictis agantur, notitiam non habeamus, conſuetudines, ſtatuta, ſeu uſus libertati Eccleſiaſticae, & auctoritati Sedis Apoſtolicae quomodolibet praejudicantia, ſi qua in Regno, Delphinatu, & Comitatu praedictis alias, quum in praemiſſis, exiſtant,* (e tali ſono le appellazioni *ab abuſu*) *non intendimus nobis, & eidem Sedi in aliquo praejudicare, ſeu illa* TACITE, *VEL* EXPRESSE, *QUOMODOLIBET ADPROBARE.* Venga ora *de Marca* a dirci (238), che *ex praeſumpta mente Summi Pontificis ſemper Gallicanae Eccleſiae perſuaſum fuit, in ceteris etiam articulis* (oltre i contenuti ne' Concordati) *eam tuitionem extraordinariam, quae in Gallia ANTE Concordatorum publicationem vigebat, a Summis Pontificibus* TACITE *fuiſſe conceſſam.* Il Papa dice chiaro chia-

(237) *Tit. XXXII. de perpetua ſtabilitate Concordatorum.* (238) *Lib. IV. de Conc. Cap. XIX. n. 7.*

chiaro, che non vuole *nè tacitamente*, *nè eſpreſſamente* approvare alcun altro articolo, oltre i premeſſi ne' ſuoi *Concordati*, e maſſimamente alcun altro articolo, che alla Eccleſiaſtica libertà ripugnaſſe, e all'autorità della Sede Appoſtolica; e *de Marca* ci vuol dare ad intendere, che la Chieſa *Gallicana* ſi perſuade darſi *preſunta*, e *tacita approvazione* del Sommo Pontefice in un articolo tanto pregiudiziale e alla Eccleſiaſtica libertà, e all'autorità della Sede *Romana*, perche era in uſo avanti la pubblicazione de' *Concordati*? Anzi deeſi argomentare, che ſolo potendoſi colla preſunta volontà del *Romano* Pontefice ſcuſare queſti appelli, quando queſta non ci ſia, ſiccome atteſe le parole di *Leon X.* non ci può eſſere per alcun modo, rimangono nella nativa loro reità. Ho detto, che queſti appelli *non potrebbono ſcuſarſi ſe non colla preſunta volontà del Romano Pontefice*, ed hollo detto con giuſta ragione. Anche *de Marca* aſſai manifeſtamente lo inſinua nel ricorrer che ſa a queſta *preſunta volontà* del Papa. Ma ſenza ciò *Piero Rebuffo* noverando i privilegj de' Parlamenti nel proemio de' *Concordati* (239) così parla a noſtro propoſito: *Octavo cognoscit* (il Parlamento) *de abuſu Judicum Eccleſiaſticorum . . . . . Et hoc quatenus ei a jure conceditur, vel ex privilegio . . . . . Alioqui ET IS ABUSUS MULTOS DEDUCET AD INFEROS.* Dunque o gius, o privilegio ci vuole, perche queſto uſo de' Parlamenti non divenga egli ſteſſo un abuſo, capace di mandare i Signori Parlamentarj a caſa del diavolo. Gius non c' è: lo udimmo poc' anzi dal Preſidente *Aufrerio*, il quale non ſapeva, *ubi fundari poſſent in JURE* queſte appellazioni; e innoltre da' tempi di *Aufrerio*, il quale non avea ſu ciò veduto alcun Editto, o ordine

(239) *Ver.* Summas.

dine Regio, ſino a noi, ripiglia l' Arciveſcovo di *Embrun* (240), *non trovaſi nè alcun editto, nè alcuna dichiarazione de' noſtri Re, che a' loro Giudici dian commiſſione di ricevere queſta ſorta di appelli. Tutti gli ordini, che ne hanno fatta menzione dopo* Franceſco I., *li ſuppongono, ma non li ſtabiliſcono. Il che ha dato ſovente luogo di dire, che i Parlamenti per occaſione della Prammatica ſanzione ſi ſon meſſi da ſe in poſſeſſo di ricevere ſopra altre materie Eccleſiaſtiche gli appelli come d' abuſo, e che i noſtri Re co' loro ordini ſono ſtati più occupati a riſtrignere, che ad abolire queſt' uſo, ch' eglino a loro tempi trovarono ſtabilito. I noſtri Re*, dice anche il citato Monſignor *Faure* (241), *non hanno mai autorizzata queſta novità nel ſuo principio; ci ſi ſono bensì oppoſti ne' ſuoi progreſſi.* Converrebbe dunque per ſalvarli ricorrere a privilegio, il quale medeſimamente ci manca. Ma ad iſcoprire la reità di queſti appelli facciamo una ſeconda conſiderazione ſul loro obbietto. Son queſto i reſcritti del Papa, e le ſentenze de' Veſcovi emanate in materia di Eccleſiaſtica giuriſdizione. Vuol dire, che queſti appelli autorizzano laici Tribunali a giudicare di cauſe Eccleſiaſtiche, e di perſone Eccleſiaſtiche, di cauſe cioè, e di perſone, ſopra le quali tutta l' antichità ha creduto, che ſolo la Chieſa poſſa eſercitare giuriſdizione. E' dunque queſto un invader la giuriſdizion della Chieſa. Sarebbe certamente ſolenne ingiuſtizia (per tacere d' altro reato), ſe i Parlamenti voleſſero giudicare per via di appello degli abuſi, che ſi ſpacciaſſero introdotti ne' Dommi della Fede, e sì ſe una volta ſi apriſſe queſta ſtrada, ſono ſicuro, che ben preſto i *Voltaire*, i *Diderot*, gli *Alembert*, e ſomiglianti ſpiriti forti porterebbono un groſſo volume di abuſi eſtratti dal

o ſe ne conſideri l' obbietto,

(240) L. c. *pag.* 35. (241) L. c.

ſolo Vangelo. Non v' è altra ragione di dichiarare ingiuſti queſti giudizj, ſe non perche al ſolo Tribunal della Chieſa appartenendo il decider de' Dommi, l' arrogarſene il giudizio ſarebbe un aſſalire l' altrui giuriſdizione. Se dunque le cauſe Eccleſiaſtiche di perſone Eccleſiaſtiche ſono ſimilmente di ragione della ſola Chieſa, che è il volerne anche per via di abuſo giudicare, ſe non un uſurparſi un altrui diritto; di che qual coſa più ingiuſta? Cade quì in acconcio quello, che afferma l' Anonimo autore di un eccellente trattato della *Giuriſdizione Eccleſiaſtica* inſerito nel primo Tomo *degli Atti del Clero di Francia*. „ Il maggior male, dic' egli nella terza „ parte parlando di queſte appellazioni, il „ maggior male, e la piaga più grande, che la „ Chieſa abbia mai ricevuta nella ſua Giuriſdi- „ zione e polizia, è l' appellazione *come d' abu- „ ſo*; mezzo dagli Uffiziali inventato per trarre „ a ſe ogni ſorta di affari contenzioſi, e de' „ quali non hanno alcuna competenza, NON „ ESSENDOVI in tutto l' Univerſo COSA, a „ cui eſſer non poſſa applicato il preteſto, e 'l „ colore d' abuſo (neppur l' Evangelio, aggiun- „ go io) per fare a' lor piedi venire le perſo- „ ne Eccleſiaſtiche di qualunque grado ſi ſieno, „ e mettere nelle prigioni, e ne' ferri quell' an- „ tica libertà, che d' ornamento ſerviva alla „ *Francia*, e d' eſempio a tutta la terra. Que- „ ſto è quello, che nell' ultimo ſecolo ha ſpo- „ gliata la Chieſa *Gallicana* del ſuo onore, e „ della ſua autorità, e rovinata la ſua Diſci- „ plina. „ Ma ciò, che finiſce di moſtrare l' ingiuſtizia di queſti appelli, è il modo, che in eſſi ſi uſa. Avverte il Sig. *Du Perray* Decano degli Avvocati del Parlamento di *Parigi* nell' articolo XXXIV. dell' Editto del 1695. (242), che non

o ſi conſideri il modo;

(242) *T. II. pag. 226.*

non ſi può appellare come d' abuſo a' Tribunali ſuperiori per far confermare, *an bene vel male*, *ma ſolo per giudicare ſe ſiaci abuſo*, *di modo che i Giudici ſecolari non entrino nella diſcuſſione de' Giudizj Eccleſiaſtici*, *ſe non per iſcoprire*, *ſe ſiaci o nò abuſo*, cioè ſe le procedure ſieno ſtate regolari, o difettoſe; e ſimilmente ſpiegando l' articolo XXXVII. di quell' Editto (243) inſegna, che in queſti appelli *non ſi può pronunziare* an bene vel male, *perche i Giudici ſecolari non eſàminano il merito del fondo per confermare o indebolire la ſentenza*, *ma ſolamente per giudicare ſe ſiaci abuſo*. Con che confeſſa, che il giudicare *an bene vel male* è oltre la ſecolare giuriſdizione ſecondo quella indubitabil maſſima riconoſciuta da *de Marca* (244): *Neceſſe eſt enim*, *ut Judices Regis hoc ſibi proponant*, *judicia canonica NULLO MODO ad JURISDICTIONEM REGIAM PERTINERE*. Ma in pratica ſi ſtà egli in queſti termini? Diciam più vero: ſi può egli ſtare entro a' queſti limiti ſenza mai travalicarli? e in oggi maſſimamente, che ſi va apertamente, e ſenza miſterio divulgando, che i Parlamenti *poſſono* RIFORMARE *gli atti di giuriſdizione tanto laica che Eccleſiaſtica* (245), il che appartiene al merito, e al fondo delle cauſe, e che è *principio incontraſtabile*, che i Parlamenti quando trattaſi di appello *poſſono prendere cognizione delle cauſe anco puramente ſpirituali* (246). Ma ſonoſi in queſte appellazioni fatti in queſto ſecolo de' paſſi giganteſchi. *Gli Eccleſiaſtici*, ordinava *Luigi* il grande nell' Editto del 1695. (247), *che ſaranno appellanti da' decreti d' in-*

(243) *Ivi pag.* 227. (244) *Lib. IV. cap.* 20. *n.* 3.
(245) *Mem. de' XL. Avvocati* 1730. *pag.* 2.
(246) *Requiſitoire de M.* Joly de Fleury *contre l' Inſtruct. Paſtoral. de M. l' Arch. de Paris* 1763.
(247) *Art. XL.*

carcerazione, non potranno fare alcuna funzione del lor beneficio, e miniſtero in conſeguenza degli Arreſti, che avranno ottenuto, ſinchè le appellazioni ſieno ſtate diſtintamente giudicate, o che dagli Arciveſcovi, da' Veſcovi, o da' loro Ufficiali non ſia ſtato altramente giudicato. Sul qual paſſo il citato *Du-Perray* così ſi ſpiegava (248): *L' intelligenza, che può averſi in queſte materie preſe* ab ovo, *conduce a ciò, che è preſcritto da queſt' articolo,* che non eſſendo il Giudice ſecolare giudice dello ſpirituale, NON PUO' RIABILITAR NE' RENDERE LA CAPACITA' A CHI E' ACCUSATO, E' IN DECRETO..... *Non potendo il Giudice ſecolare pronunziare alcuna cenſura,* NON PUO' TAMPOCO LEVARLE..... *Ejus eſt ſolvere cujus eſt ligare &c.* Ma i quaranta Avvocati, che nel 1730. pubblicarono la memoria altrove accennata per alcuni appellanti, non riſpettarono più queſti limiti. Proteſtarono anzi (249), che *tutti gli Eccleſiaſtici* (interdetti), *i quali hanno ottenuto* (da' Parlamenti) *degli Arreſti di proibizioni..... poſſono ripigliare l' eſercizio delle loro funzioni, ſenza eſſere obbligati di ricorrere all' autorità Eccleſiaſtica.* Più. Almeno la dottrina della Chieſa fù ſempre eſcluſa da qualunque giuriſdizione del Principe. Ma quanti appelli non abbiam noi veduto darſi oggimai a' Parlamenti anche in materia di dottrina, e di domma! La Bolla *Unigenitus* ce ne può ſomminiſtrar degli eſempli anche più recenti, che non è la Storia di Monſig. *Lafitau*. Ancora nelle *Fiandre*, dove ſotto altro titolo, quello cioè di *Ricorſo al Principe*, ſi fa lo ſteſſo, che in *Francia* col ritrovato degli Appelli, la dottrina non è più ſalva dal laico Tribunale. *Piero Govarts* benchè Regio Conſigliere nel gran Conſiglio di *Malines* di tanta profanazione ebbe orrore, e con

(248) *T. II. pag. 306.* (249) *Pag. 7.*

con iſdegno laſciò ſcritto: *Itaque nec verbis, nec libris tantum immunitas haec impetitur, ſed ad executionem doctrinae procedentes viri iſti, Belgae Theologi coram judicibus illis ſaecularibus lites inſtituunt, eaſque criminales & diffamatorias non tantum contra Clericos, ſed ipsos ſuos Praelatos, & Epiſcopos, judicibus illis ut innocentiam ſuam probent, DOCTRINAM SUAM, moreſque judicandos ſubmittunt.* Or queſto modo di procedere non è ingiuſtiſſimo? Non turba ogni diritto della Chieſa? Ma quando pure ingiuſte non foſſero queſte appellazioni, che importa? Sarebbono tuttavia da condannarſi, perche contrarie a' ſacri Canoni. Chiara è la proibizione del Concilio di Trento (250): *Nefas autem ſit ſaeculari cuilibet Magiſtratui prohibere Eccleſiaſtico judici, ne quem excommunicet, aut mandare ut latam excommunicationem revocet SUB PRAETEXTU quod contenta in praeſenti decreto non ſint obſervata; quum non ad ſaeculares, ſed ad Eccleſiaſticos HAEC COGNITIO pertineat.* Tutto ſi torce *Van-Eſpen* per eluder la forza di queſto Conciliare divieto, e non ſapendo altro dire, in fine ſi contenta di oſſervare (251), che *Judex Regius nequaquam cognoſcit de cauſſa principali, ſed unice de forma & ordine proceſſus, ſive de vi & violentia, ſeu oppreſſione: ideſt ſolum inquirit, an judex Eccleſiaſticus via facti, an vero ſervato juris ordine proceſſerit.* Ma queſto non è uſcire dalla difficoltà; è un invilupparciſi maggiormente. Perciocchè queſta ſteſſa cognizione, che cade ſul fatto, e ſulla violenza, dal Concilio è proibita. È certo tutta la preteſa violenza fondaſi ſul preteſto, che non ſiaſi da' Giudici Eccleſiaſtici ſervato l' ordine del diritto: ma il conoſcere ſe i Giudici Ec-

appellazioni finalmente, che ſono contrarie a' ſacri Canoni.

(250) *Seſſ. XXV. c. 3.* (251) *De Recurſu ad Princ. c. 111. §. 7.*

cleſiaſtici ſieno nelle loro ſentenze proceduti contro le regole del gius, è ſecondo il Concilio una cognizione, che non a' Giudici ſecolari, ma agli Eccleſiaſtici ſi dee: dunque il conoſcere della violenza, ſe ſtiamo al Concilio, appartiene non a' Giudici ſecolari, ma agli Eccleſiaſtici. I *Franceſi* ſe ne ſpediranno più preſto, dicendo, che il Concilio di *Trento* non è da loro accettato. Laſciamo dunque queſto Concilio. Non parliamo neppure della Bolla *Coenae*. Ella, checchè oggigiorno dicaſi in contrario, è ſtata un tempo accettata in *Francia*, come potrebbeſi facilmente moſtrare. Quindi *Giovanni* de *Sollier* dotto Avvocato del Parlamento di *Toloſa* nelle note, che aggiunſe all' opera *de Beneficiis* di *Melchiorre Paſtore* già Profeſſore di Canoni nella univerſità di *Aix*, ſul compendio dell' articolo XIII. di quella Bolla (252): *Qui frivolam appellationem praetexentes a gravamine, ſeu exequutione litterarum Apoſtolicarum gratia, vel juſtitia ad laicam poteſtatem recurrunt*, fece queſta oſſervazione: *Hae ſunt, quae apud nos frequentiſſime appellationes tamquam ab abuſu nuncupantur, de quibus ſileo. Pavendum autem anathema omnibus judicibus, quod contra perturbantes juriſdictionem Eccleſiaſticam* Romae *quotannis intorquetur, ſeu intortum declaratur*. Ma come dovrebbono i Giudici temere queſta eſcomunicazione, ſe in *Francia* non aveſſe la Bolla vigore? Nondimeno per non divagare ad altre queſtioni, ſtiaſi agli antichi Canoni. La Nazion *Franceſe* altamente ſi gloria di mantenere la prima Diſciplina, e i Canoni, che l' hanno preſcritta. *Le libertà della Chieſa Gallicana*, dicea *Patru* in un Trattato Mſ. delle *libertà Gallicane* citato dal Veſcovo di *Marſiglia* nella *Iſtruzion Paſtorale* del 1733. ſulle ſteſſe libertà (253),

(252) *Lib. III. Tit. XXXIX.*

(253), *ſono per la* Francia *un fondo, e una ſorgente di gloria immortale; perciocchè non eſſendo infatti queſte libertà, ſe non l' antica libertà della Chieſa univerſale, cioè a dire il diritto comune, e la Diſciplina de' Concilj, tutta la terra dee confeſſare, che la* Francia, *la quale ha conſervata queſta libertà, e conſervandola le ha dato il ſuo nome, gode un incomparabil vantaggio ſu tutti gli Stati del Mondo.* Anzi i XL. Avvocati nella più volte citata memoria (254) decidono in tuon magiſtrale, che *l' oſſervanza de' Santi Canoni, ſulla quale i Tribunali ſupremi debbon vegliare ne' giudizj Eccleſiaſtici, è quella, che può ſola determinare la protezione, che quelli debbono o non debbono a' giudizj, agli ordini, alle coſtituzioni, e a' decreti, che vanno ſopravvenendo.* Ma come dunque è poſſibil mai, che preſſo una Nazione degli antichi Canoni tenaciſſima oſſervatrice abbiano luogo gli appelli come di abuſo? Il preteſto dell' abuſo non può certo autorizzarli. „ Concioſſiachè, come ben „ riflette il celebre *P. Bianchi* (255), i mede„ ſimi Canoni, che queſto abuſo proibiſcono, „ preſcrivono ancora il modo, e l' ordine di „ correggerlo. Nè v' è coſa più riſpettabile „ nell' antichità, nè più ſovente replicata nelle „ Coſtituzioni de' noſtri Maggiori, quanto che „ l' abuſo de' Cherici inferiori ſia repreſſo dal „ Veſcovo, l' abuſo del Veſcovo ſia corretto „ dal Metropolitano, e quello del Metropolita„ no dal Papa: e queſti ſteſſi Canoni preſcrivo„ no l' ordine del ricorſo per ammenda dell' „ abuſo, da cui rimangono i Canoni violati: „ concioſſiachè eccettuate le cauſe maggiori, le „ quali alla ſanta Sede debbono immediatamen„ te riferirſi, vogliono, che abuſandoſi il Ve-

 „ ſco-

(253) *Pag.* 81. (254) *Pag.* 2. (255) *T. IV. pag.* 422.

„ ſcovo del ſuo potere contra la forma de' Ca-
„ noni, ſi ricorra al Metropolitano, e da queſto,
„ ove egli pure tale abuſo faccia, al *Romano*
„ Pontefice. Non ſi ſaprà perciò mai intende-
„ re, come a titolo non ſolo di difenſori, ciò
„ che a' Principi conviene, ma anche di cuſto-
„ di de' Canoni, ciò che a loro non ſpetta,
„ vogliaſi loro attribuir la facoltà di conoſcer d'
„ ogni abuſo contra i Canoni, e di ricevere
„ ogni ricorſo contra gli Eccleſiaſtici per tale
„ abuſo, pretermeſſo e diſpregiato il ſagratiſſimo
„ ordine Canonico riſpettato e venerato da tutta
„ l'antichità; quando in queſto ſteſſo eſſi di-
„ diſtruggono, e ſconvolgono la forma de' Ca-
„ noni. „ *Queſnello* parlando delle appellazioni *ab abuſu* (256) confeſſà, che *ſono un rimedio ben moleſto, e molto umiliante per la Chieſa, e che un appello come d' abuſo è aſſai ſovente egli ſteſſo un grande abuſo; ma finalmente* ſoggiugne: *Gli Eccleſiaſtici giudici ſon Uomini, e ſono ſoggetti ad abuſare della loro autorità ugualmente, che gli altri Uomini. Le altre vie di liberarſi dalla lor veſſazione ſon lunghe, coſtano molto, hanno ſpeſſo poco effetto.* Al che potrei riſpondere, che ancora la ſtrada degli appelli non è cortiſſima, nè coſta poco. Almeno il famoſo Sig. *Du Perray* (257) ci fa ſapere, che *l' Appello come di abuſo non fa ſovente, che accreſcere il male di quelli, che ſono giuſtamente accuſati. Biſogna cominciare da un Arreſto, che ordina di portare le informazioni allo ſcrittojo della*

la

(256) *La Diſcipline de l' Egliſe T. I. pag. 148.*
(257) *Sur l' Edit de 1695. T. II. pag. 302. ſeg. della ſeconda edizione. Su quanto quì ſi è detto intorno gli appelli come di abuſo, non ſi laſci di vedere il Ch. Sig. Canonico Pey nella importantiſſima opera altrove citata de l' Autorite des deux Puiſſances T. III. p. 252. ſegg.*

la Corte.....Si ſta lungo tempo a ſollecitare l' udienza. Intanto uno rimane interdetto, e ſe (il Tribunale) *giudica, che non ſiaci abuſo, ſi condanna l' Appellante nella pena di 75. lire, e nelle ſpeſe.* Ma non entriamo in queſto ginepraio. Sia lunga, o nò la ſtrada, che gli antichi Canoni ci preſcrivono, che importa? Ella è la ſola legittima ſtrada, nè abbiamo a cercare, ſe una via ſia corta; queſto ſi ha a cercare, ſe ſia la diritta, e molto più ſe ſia la ſola diritta. Se dunque i ſacri Canoni non mai ne hanno altra nè riconoſciuta, nè comandata, che queſta di ricorrere contro il Veſcovo al Metropolitano, e contro il Metropolitano al *Romano* Pontefice, o lunga o corta che ſia, queſta ſola è a ſeguire.

XXIV. COROLLARIO VI. *I Principi come Protettori della Chieſa poſſono dagli Eccleſiaſtici ricever ricorſi in materie Eccleſiaſtiche, perche facciano far loro giuſtizia da' loro Giudici Eccleſiaſtici ordinarj, non già come deputati de' Principi, ma come Giudici ordinarj; onde molto meno potranno delegar loro altri Giudici Eccleſiaſtici o contro, o fuori dell' ordin Canonico.* Ho detto in primo luogo, che *i Principi come Protettori della Chieſa possono dagli Eccleſiaſtici ricever ricorſi in materie Eccleſiaſtiche, perche facciano far loro giuſtizia da' loro Giudici Eccleſiaſtici*, e l' ho detto, perche trovolo appunto decretato nel Concilio *Milevitano* II. dell' anno CCCCXVI. (258) in queſti termini: *Placuit ut quicumque ab Imperatore cognitionem judiciorum publicorum petierit, honore proprio privetur.* Si autem EPISCOPALE JUDICIUM AB IMPERATORE POSTULAVERIT, *nihil ei obſit.* E veramente la Storia Eccleſiaſtica ci fà vedere de' Veſcovi, che agl' Imperadori ſupplicarono, perche faceſſero in Concilio giudi-

Si può benſì ricorrere a' Principi dagli Eccleſiaſtici, perche facciano far loro giuſtizia da' proprj Giudici ordinarj,

(258) *Can. XIX.*

giudicare le loro cauſe. Così fece S. *Giangriſoſtomo* quando da *Teofilo* fu illegittimamente depoſto. *Ingreſſi igitur*, ſcriv' egli ad *Innocenzio* Papa (259), *obſecrabamus piiſſimum Imperatorem, ut ad vindictam eorum, quae patrata erant*, non già avocaſſe a ſe la cauſa, ma *ſynodum cogeret*. Così pur fecero *Euſebio* di *Dorileo*, *Baſſiano* di *Efeſo*, ed *Eunomio* di *Nicomedia*, i quali a *Valentiniano*, e *Marciano* ricorſero, acciocchè da' Padri di *Calcedonia* otteneſſe, che diſaminate foſſero le loro querele. *Quoniam audientia in dilationem cedit*, diceva *Eunomio* nel ſuo Memoriale inſerito negli Atti del Concilio *Calcedoneſe*, *& formidamus, ne forte dimiſſo Concilio jura noſtra vacuentur, ſupplicamus, nutu veſtrae Majeſtatis audientiam noſtram ſine dilatione fieri*. Ecco perche agl' Imperadori preſentarono le loro ſuppliche; non perche eglino giudicaſſero della violenza, che querelavanſi di aver ricevuta *Euſebio* da *Dioſcoro*, *Baſſiano* da' ſuoi deponitori, *Eunomio* da *Anaſtaſio Niceno*, ma perche a' Padri del Concilio ne ordinaſſero la diſaminazione; e intanto ſolo a' Principi portarono le loro preci, perciocchè temevano, non forſe per la moltiplicità degli affari reſtaſſero indietro non diſcuſſe le loro cauſe. Il P. *Pereira* (260) reca queſti eſempli per autorizzare il *ricorſo al Principe degli Spagnuoli*, e le appellazioni *come di abuſo de' Franceſi*. Queſto è non intendere, che ſia queſto *ricorſo*, che ſieno queſte *appellazioni*. Il ricorſo al Principe praticato nelle *Spagne*, e le appellazioni di *Francia* danno diritto al Principe, e a' Parlamenti di eſaminare di per ſe, o per mezzo di Giudici laici la preteſa violenza, della quale uno ſi querela. E con queſto ricorſo, con queſte appellazioni che hanno a fare gli

(259) *Couſt. Epiſt. R. P. col.* 779. (260) *Pag.* 66. *e* 67.

gli eſempli di Veſcovi, che domandavano il giudizio del Concilio, cioè del loro legittimo Giudice? Più al caſo ſarebbe l' appellazione da *S. Atanaſio* fatta all' Imperador *Coſtantino* contra le ſuperchierie uſategli nel Conciliabolo di *Tiro* (261). Ma il male è, che nè quella fu appellazione, e quando pure lo foſſe ſtata, nol fu da un giudizio Eccleſiaſtico legittimo, come eſſer dovrebbe, perche quindi ſi poteſſe dal *P. Pereira* argomentare a favore o de' ricorſi *Spagnuoli* al Principe, o delle appellazioni come *ab abuſu*. E certo, quantunque gli *Eusebiani* nella piſtola loro ſinodica preſſo *S. Illario* ne' *frammenti* (ſe tuttavia queſti ſono del Santo) chiamino appellazione il ricorſo di *Atanaſio*, egli nondimeno lo dice una querela contro i ſuoi aperti nimici: *Nos autem, adito Principe, qui Synodum indixerat, in qua ipſius Comes praeſederat, Euſebianorum ſcelera patefecimus*. Dipoi il bel Concilio, che era ſtato queſto, ſe il Conte avea preſeduto! *Qua fronte*, aſcolti il *P. Pereira*, come di queſto ſuo Concilio parli il Concilio in *Aleſſandria* tenuto l' anno CCCXXXIX. nella lettera a tutti i Veſcovi della Cattolica Chie-

(261) *Il P.* Pereira *pag. 64. dice, che in quel Concilio S.* Atanaſio *ſenza eſſere aſcoltato, anzi trovandoſi aſſente e lontano era ſtato condannato da' Veſcovi a lui eſtremamente ſoſpetti. Tolga di grazia quell'* anzi trovandoſi aſſente e lontano, *che è contro la verità della Storia. S.* Atanaſio *fu a quel Conciliabolo in corpo e in anima. Neceſſitate compulſus ADFUI ILLIC ETIAM ATHANASIUS, dice* Socrate *hiſt. Eccleſ. Lib. I. cap. 28., e concorda anche* Sozomeno *Lib. II. cap. 25. Non ho citato S.* Atanaſio *medeſimo, il quale pure eſpreſſamente lo narra* Apol. II. *per non accreſcere al P.* Pereira *la vergogna di queſto ſuo fallo.*

Chieſa, *qua fronte talem conventam Synodum appellare audent, cui Comes praeſedit? & ubi Spiculator apparebat, & Commentarienſis, ſive Carcerarius pro Diaconis Eccleſiae adventantes introduceebat? ubi Comes verba faciebat, caeteri praeſentes in ſilentio erant, vel potius Comiti obſequium ſuum accommodabant? ubi, quod communiter Epiſcopis placuit, ab illo impediebatur?... In ſumma, dilectiſſimi, quae ſpecies ibi Synodi, ubi vel caedes, vel exilium, ſi* Caeſari *placuisset, conſtituebatur?* E più ſotto: *At praeclari* Euſebiani, *quo veritatem, ſcriptaque ſua oblitterent, nomen Synodi ſuis actis praetexunt, cum res ipſa negotium Imperatorum, non Synodale haberi debeat, quippe ubi Comes praeſideat, & Milites Epiſcopos ſub ſatellitio cingant, & Imperatoria edicta, quos ipſi volunt, coire compellant..... Si veluti Epiſcopi ſe ſe judices volebant eſſe, quid opus erat vel Comite, vel militibus, aut edictis ad coeundum Imperialibus?* Non era dunque quello giudizio Eccleſiaſtico; poteaſi però da quello appellare al Principe. Ma il ricorſo al Principe degli *Spagnuoli*, e le appellazioni di *Francia* (intendalo il P. *Pereira*) ſuppongono ſentenza data dal legittimo Giudice Eccleſiaſtico. Dunque il ricorſo di S. *Atanaſio* citaſi a lor favore fuor di propoſito. Ho detto in ſecondo luogo, *che i Principi facendo a' Giudici Eccleſiaſtici far la giuſtizia debbono riguardarli non come lor deputati, ma ſolo come Giudici ordinarj de' ricorrenti*. Vuolſene una ragione incontraſtabile? Eccola. Non può dare ad alcuno giuriſdizion delegata chi nello ſteſſo genere non abbiala ordinaria; il Principe ſopra gli Eccleſiaſtici nelle cauſe Eccleſiaſtiche non ha podeſtà ordinaria; dunque non può dare ad alcuno ſopra gli Eccleſiaſtici nelle cauſe Eccleſiaſtiche giuriſdizion delegata. Se dunque rimanderà al Veſcovo, ad un Concilio ec. i ricorrenti, que' Giudici opereranno non come deputati del Prin-

come giudici ordinarj, non come lor deputati;

Principe, ma come Giudici ordinarj di quelle perſone. Perciò quando *Coſtantino* per liberarſi dalle proterve iſtanze de' *Donatiſti* s' induſſe a rimettere la loro cauſa al giudizio di *Melchiade* Papa, e di altri tre Veſcovi, non preteſe di delegare nè il Papa, che di queſte cauſe era il legittimo Giudice, nè i Veſcovi, che eſſendo tutti del Patriarcato Occidentale potevano da lui medeſimo prenderſi a colleghi di quel giudizio, ſiccome fece chiamando al Concilio oltre que' tre altri quindici Veſcovi *Italiani* da *S. Ottato* (262) rammemorati; ma ſeguì ſolo l' ordin Canonico, e dal Giudice ordinario volle, che quella cauſa ſi rivedeſſe. Ho detto in terzo luogo, *che molto meno potrebbono i Principi delegare per Giudici degli Eccleſiaſtici ricorrenti altri che i loro Giudici ordinarj*. Perciocchè il farlo ſarebbe non difendere i Canoni, ma roveſciarli, e metterli a niente, eſſendo anche da' generali Concilj decretato, che i giudizj dell' Eccleſiaſtiche cauſe ſi tengano nelle proprie Provincie. Ma il *P. Pereira* ha un gran fatto da opporci. Udiamo prima le ſue ſteſſe parole (263). *I Monaci dell' Egitto puniti coll' eſilio, e privati dell' Eccleſiaſtica Comunione da* Teofilo *Veſcovo di* Aleſſandria *per lo preteſo reato* (che rara carità verſo que' Monaci! per lo *preteſo* reato) *dell' Origeniana dottrina, ſi appellarono ad* Arcadio *Imperadore, dal quale ottennero un reſcritto, che* Teofilo *trattar doveſſe la ſua cauſa alla preſenza di* S. Giangriſoſtomo *Veſcovo della Regia Città* (al quale non era certo ſoggetto *Teofilo*). Gran diſgrazia di queſto Scrittor *Portogheſe*! Egli ha ſempre da citar teſtimonianze, o fatti, che o non provano nulla, o provano contro di lui. *Arcadio* così comandò; è vero, ma egli operò con aperta ingiuſtizia; e non lo dico già io, ma lo dicono

ma non già da Giudici Eccleſiaſtici ſtraordinarj, e fuori della Provincia.

Teo-

(262) *Lib. I. contr. Parmenian.* (263) *Pag. 63.*

Teofilo, e *S. Giangriſoſtomo* ſteſſo, al quale l'Imperadore volle la cauſa di quello portata. Ecco ciò che ad *Innocenzio I.* ne ſcriſſe il Santo (264). *Quum vero* (Teofilo) *ne ſic quidem dicere cauſſam vellet, urgerentque ejus accuſatores; nos evocavit piiſſimus Imperator, & in ulteriorem Regionem, ubi degebat], abire ejuſque cauſam audire juſſit. Nam & irruptionem, & caedes, & alia innumera objiciebant. Sed nos & leges patrum, & virum reverentia & honore proſequentes, habentes etiam ſuper hac re illius litteras, quibus ſignificabat, non trahenda extra limites judicia, ſed in ipſis Provinciis Provinciarum negotia tractanda eſſe, judicium illud non ſolum non ſumſimus nobis, ſed & vehementiſſime recuſavimus.* Le lettere di *Teofilo* dal Santo accennate furono queſte, ſecondo che nella Vita del *Griſoſtomo* narrà *Palladio* (265): *Arbitror equidem, non ignorare te Canonum* Nicaenorum *decretum, quo ſancitur, ne Epiſcopus cauſſam extra fines ſuos judicet: ſi autem ignoras, diſce, & a libellis adverſus me abſtine. Nam ſi judicari me oportet, ab* Aegyptiis *Epiſcopis judicandus ſum, non a te, qui LXXV. dierum itinere abes.* Ma dice pure il *P. Pereira* (266), che *S. Giangriſoſtomo* fu dipoi nel Sinodo *ad Quercum* ILLEGITTIMAMENTE *condannato, e depoſto dallo ſteſſo* Teofilo, al quale ſimilmente *Arcadio* ne avea commeſſo il giudizio. Or perche *illegittimamente* fu ivi il *Griſoſtomo condannato, e depoſto da Teofilo*? Lo sà egli? Appunto perche era il *Griſoſtomo* ſtato tratto davanti un Giudice, il quale nol potea ſecondo i Canoni ſentenziare. Aſcolti, come nella ſteſſa lettera ad *Innocenzio* parli il Santo Veſcovo (267): *Neque enim conſentaneum eſt, ut qui ex* Aegypto *ſit*, come era *Teofilo*, *eos qui* in

(264) *T. I. Epiſt. R. P. edit. Couſt. col.* 775.
(265) *Cap.* 7. (266) *Pag.* 60. (267) *Ivi col.* 768.

in Thracia *ſunt*, com' era il *Griſoſtomo*, *judicet*. Quindi volgeſi il Santo al Pontefice (268), e gli porge una ſupplica, che non fa molto onore ad *Arcadio*. *Igitur, Domini mei maxime venerandi & religioſiſſimi, cum haec ita ſe habere diceritis, eam quae vos decet fortitudinem ac ſtudium oſtendite, ut tanta iniquitas, quae in Eccleſias invaſit, reprimatur. Si enim hic mos invaluerit, ac licuerit cùivis, ex tantis intervallis, in alienas invadere Provincias, & ejicere quos voluerit, & auctoritate ſua quodlibet agere, ſcitote omnia peſſum itura, & inexpiabile bellum quoddam in orbem incurſurum, omnibus omnes ejicientibus & viciſſim ejectis.* E ora ſi vorrà dal *P. Pereira* far valere la delegazione di *Arcadio* come illegittima riprovata e da *Teofilo*, e da *S. Giovanni Griſoſtomo* perche a' Canoni ripugnante? (269)

XXV. Io potrei quì terminare queſto Trattato; ma innanzi di dargli fine ſarà ſpediente, e a' miei leggitori gioconda coſa, che io prenda ad eſaminare un nuovo ſiſtema, che l' eruditiſſimo *Benedettino D. Gregorio Zallwein* propone ne' ſuoi *Principj di Gius Eccleſiaſtico* ſtampati ad *Auguſta* nel 1763. Due generi di Avvocazia egli diſtingue (270), general l' una, l' altra ſpeziale. L' Avvocazia *generale* è innata al gius Regio, e dallo ſteſſo natural diritto deriva, non ſolamente perche il Principe è tenuto a difender le Chieſe dalla pubblica autorità o coſtituite, o permeſſe nello Stato, non altrimenti che gli altri ſuoi ſudditi, ma ancora perche il conſervamento e 'l bene della Repubblica dipende da quel della Chieſa quaſi a quel modo, che il bene della Repubblica dipende da quello de' Citta-

Nuovo ſiſtema del P. Zallwein intorno l' Avvocazia. Diſtingue egli l' Avvocazia generale

(268) *Col.* 786. (269) *Veggaſi il* Charlas *de libert. Eccleſ. Gallic. edit. Rom. Lib. V. cap.* 5. (270) *T. III. pag.* 148.

Cittadini. Che se il Principe sia innoltre membro di quella Chiesa, che per diritto regio dee proteggere, cresce a maggior ragione in lui l' obbligazione di difenderla, come i membri della Repubblica politica sono tenuti a sostenere la loro Repubblica; e questa obbligazione è insieme di gius naturale, e divino almeno ipotetico, cioè nella ipotesi, che la Religione professata dal Principe sia la vera. Ma bisogna confessarlo, dic' egli (271); questo genere di Avvocazia non è bastevole a muovere il Principe, perche con tutta la sua autorità si rechi a difendere le ragioni della Chiesa; non mancandoci mai persone, che con livido occhio riguardando l' ingrandimento, i beni, e i privilegj degli Ecclesiattici lo distolgano accortamente dall' adempiere questo dovere. Convenne dunque pensare ad un mezzo più sicuro e più forte. La Chiesa però si volse agl' Imperadori, e ai Re, e gli stabilì suoi difenditori. E questa *speziale* Avvocazia di sua natura non porta a' Principi verun gius attivo, e può benissimo sussistere con sola obbligazione per loro parte di difender la Chiesa. Nondimeno la Chiesa per indurli più facilmente ad accettar questo carico, e insieme per dimostrarsi loro riconoscente, con prudente economia giudicò di conceder loro nell' atto di trasferire in essi il diritto di questa speziale Avvocazia qualche diritto, ch' eglino poi ed esercitassero per diritto Ecclesiattico e con ministerial podestà. E' celebre nelle antiche memorie il *Patrizíato*, che da *Pipino*, al quale *Stefano* III. lo conferì, passò a *Carlo Magno*, e a' suoi successori. Ecco la speziale Avvocazia, di cui parla il nostro *Benedettino*. Perciocchè in virtù del Patriziato erano gl' Imperadori tenuti a proteggere, e difender la Chiesa. Ma al Patriziato parec-

dalla speziale.

Del Patriziato,

(271) *Pag.* 149.

parecchi onorevoli diritti erano anneſſi, cioè (272) una certa delegata giuriſdizione ſopra *Roma*, e 'l ſuo Ducato non diſſomigliante da quella, che godevan gli Eſarchi, quando a nome de' *Greci* Imperatori reggevan l' *Italia*, e diverſi altri privilegj, che da' fatti ſtorici ſi poſſono trarre; e così quando leggiamo, che gl' Imperadori e i Re convocaron Concilj, e v' intervennero, grandiſſima parte ebbero nelle elezioni de' Veſcovi, n' ebbero la nomina, gl' inveſtirono (273), è ragionevol coſa l' affermare, ch' eglino adoperarono ſiffatte coſe in virtù del gius di Avvocazia o loro dalla Chieſa ſia eſpreſſamente, ſia tacitamente impartito, o liberamente addoſſatoſi da eſſi col conſenſo della medeſima Chieſa. Così que' diritti, che i Regaliſti danno al Principe in vigore della lor dignità, il P. *Zallwein* li aggiudica loro per diritto Eccleſiaſtico di Avvocazia. E io non nego, che queſto ſiſtema ſarebbe acconcio ad iſpiegare più fatti della Eccleſiaſtica Storia, che ſembrano duri e difficili ad interpetrarſi ſenza o pregiudizio della Eccleſiaſtica podeſtà, o leſione della coſcienza de' Principi. Ma il mal è, che queſto oltrecchè non ha alcun fondamento nè di autorità, nè di ragione, è molto pericoloſo, e contraddice a tutta la ſacra e profana Antichità. Hollo chiamato *pericoloſo*, e ciò per due ragioni. Una è, che in queſto ſiſtema ſarebbono per naturale diritto obbligati i Principi Proteſtanti a difendere le loro Chieſe, e ſarebbonlo ſtati gl' Imperadori idolatri a ſoſtenere a fronte della Evangelica predicazione la falſa lor Religione. Dice eſpreſſamente l' Autore (274), che *Princeps Eccleſias JURE CIVITATIS donatas* (come ſono negli Stati Eretici le Chieſe Proteſtanti, e

e a queſta ſpeziale Avvocazia attribuiſce il diritto di convocare Concilj ec.

Ma queſto è un ſiſtema pericoloſo per la Religione,

R ne'

(272) *Pag.* 158. (273) *T. III. pag.* 150. *e IV. pag.* 439. (274) *T. III. pag.* 154.

ne' Regni idolatri le Sette infedeli) *ad inſtar aliorum ſubditorum defendere debet*, e ciò per l' Avvocazia generale, che *innata eſt juri Regio, & fluit ex ipſo jure naturae*. Ma che ne ſeguirebbe? o che il Principe foſſe anche tenuto a durare nell' Ereſia, o nella Idolatria, della quale eſſer dee protettore, o che doveſſe proteggere ciò, che è tenuto ad abjurare. Chi non vede innoltre, che il tollerantiſmo delle Sette più falſe e più fanatiche diverrebbe obbligo di gius naturale? Di più in uno Stato, in cui Chieſe di contraria profeſſione abbiano il diritto della cittadinanza, dovrebbe il Principe per naturale diritto a tutte ugual protezione; il che non potrebbe portare che confuſione, e diſcordie. Ma come dunque avviene, ſi dirà ſubito, che per grazia di eſempio il Re di *Pruſſia* protegge i Cattolici, che ſono ne' ſuoi dominj, e ſenza ſiffatti diſordini? Avviene, perche quel Monarca non conſidera la Chieſa Cattolica de' ſuoi Stati come Chieſa Cattolica, la conſidera come membro della Repubblica. Perciò la protezione ch' egli dà a' Cattolici, non è di Avvocazia anche ſol generale della Chieſa; è protezione di Principato. Ma noi parliamo di un Avvocazia diſtinta da quella, con che il Principe protegga la Chieſa ſotto la ſola ragione di parte della civile Repubblica; e l' Avvocazia così diſtinta non può eſſere di naturale diritto anche riſpetto alle Chieſe Eterodoſſe ſenza quelle aſſurde conſeguenze, che ne abbiam dedotte. L' altra ragione, per cui ci ſembra pericoloſo queſto ſiſtema, è che in eſſo la Religione ſi riſguarda come mezzo per la conſervazione della Repubblica, e ſi ſoggetta al fine politico. Perciocchè la generale Avvocazia della Chieſa, ſecondo l' Autore, è di naturale diritto per queſto capo (275), *quod con-*

(275) *Ivi*.

conſervatio & bonum Reipublicae politicae ab ipſa conſervatione, & bono Eccleſiae dependeat. Argumentum porro iſtud, come oſſerva l' Autore *Commonitorii ad Civilis & Publici Juris Conſultos Catholicos*, ſtampato nel 1755. a Pedeponto, *quod Religio reſpici debeat ut medium ad continendum in officio populos, periculoſum videtur ſapere principium*. Machiavellus *quippe, aliique passim* Athei, *Indifferentiſtaeque, tametſi nulla Religionis cura tangantur, ſuadent nihilominus, ut ejus veneratio ſolicite populis inculcetur, quoniam Religio fortissimum vinculum eſt Cives continendi intra ſuos limites. Aſſumunt Religionem tanquam medium, & ſubordinant fini politico, quod ſentire procul abſit ab illuminato Chriſtiano, in cujus judicio vice potius verſa ſacroſancta Religio ſupremam finis rationem obtineat. Quis enim tam corrupto erit ſenſu, ut praepoſtere id, quod altius eſt, ſubalternandum illi exiſtimet, quod inferius eſſe ipſe agnoſcit? Alioquin ſi Publico civico cedere deberet Religio, facile foret divina politicis ſubjugare*. Dove ſi noti, che la Cattolica Religione è veramente efficaciſſimo mezzo a mantenere la pubblica quiete, e la ſtabilità de' Troni, come il dichiareremo più ſteſamente. Ma la naturale obbligazione di ſoſtenerla non può fondarſi in queſto sì, che la Religione, la quale ha per ſe ſteſſa diritto di eſſer difeſa dal Principe, ſia ſolo da lui e conſiderata, e protetta come mezzo del pubblico bene, ſenza pervertire l' ordine delle coſe, e fare che il fine ſerva di mezzo. Però potrebbe bensì il Sovrano difendere la Chieſa, perche alla ſocietà rende vantaggio, e ſicurezza; ma egli ciò facendo opererebbe in virtù dell' obbligazione, che ha di mantenere con ogni ſforzo la politica tranquillità, non di quella che lo ſtrigne a proteggere la Religione. Havvi da eſſere (nè ciò potrebbe negarſi ſenza grave pregiudizio della Religione) havvi da

eſſer nel Principe un obbligo naturale e divino di protegger la Chieſa per modo, che la difeſa della Chieſa immediatamente riportiſi ad eſſa, non alla Repubblica, e poſſa con tutta la verità e proprietà chiamarſi Avvocazia della Chieſa, non della Repubblica. Dunque il ſiſtema, che confonde l' Avvocazia della Chieſa con quella della Repubblica, e non ne riconoſce altra, che quella, la quale termina al bene della Repubblica, è un ſiſtema pericoloſo. Maraviglia però non è, ſe queſto ſiſtema (come diceaſi in ſecondo luogo) ſia contraddetto da tutta la ſacra, e profana Antichità. In fatti a ſeguitare le dottrine de' Padri, e de' Sommi Pontefici, e l' idea, che i Principi ſteſſi ebbero ſu queſta materia, due coſe ſon certe, le quali atterrano il nuovo ſiſtema. Ciò ſono 1. che il Principe è ſtato principalmente voluto da Criſto per ſoſtegno e difeſa della ſua Chieſa; 2. che tutta l' obbligazione, che ha il Principe di protegger la Chieſa, è una obbligazione di coſcienza. „ I „ Principi del ſecolo „ dirollo colle auree parole di un gran Veſcovo, che è ſtato l' ornamento del Sacerdozio, della *Francia*, del noſtro ſecolo, intendo del Veſcovo di *Marſiglia Arrigo Saverio* di *Belſunce* di *Caſtelmoron* nella preſtantiſſima Iſtruzion Paſtorale del 1735. *ſulle libertà della Chieſa Gallicana* (276) „ i Princi- „ pi del ſecolo non mai dimentichino la ſtretta „ obbligazione, che Dio ha impoſta loro ri- „ guardo alla ſua Chieſa, e nulla impediſcali „ dall' adempierla con fedeltà. L' ordine, che „ il Signore ha dato loro di proteggerla, è per „ eſſi indiſpenſabile. *Cognoſcant Principes ſaeculi*, dice il grande *Iſidoro* citato da due „ Concilj (277), *Deo debere ſe reddere rationem*

2. contraddetto dalle idee, che dell' Avvocazia della Chieſa hanno avute i Padri,

„ *nem*

(276) *Pag.* 51. (277) *Di Parigi l' anno* 829. *come diſſopra vedemmo, e di Aquiſgrana dell' anno* 836.

„ *nem propter Eccleſiam, quam a Chriſto tuen-*
„ *dam ſuſcipiunt. Nam ſive augeatur pax, &*
„ *Diſciplina Eccleſiae per fideles Principes, ſive*
„ *ſolvatur, ille ab eis rationem exiget, qui eorum*
„ *poteſtati ſuam Eccleſiam credidit. Saepe*, dice
„ ancora il medeſimo Padre, *per Regnum terre-*
„ *num caeleſte Regnum proficit; ut qui intra Ec-*
„ *cleſiam poſiti contra Fidem, & Diſciplinam agunt,*
„ *rigore Principum conterantur*. Son eglino i
„ Padri de' popoli, dacchè ſono i loro Regi.
„ Non è baſtante per eſſi di proccurar loro
„ una temporale tranquillità; debbono far sì,
„ che ſieno della ſalute iſtruiti da' Pontefici po-
„ ſti da Dio a governare la Chieſa, co' quali
„ egli ha promeſſo di ſtare in tutti i giorni ſi-
„ no alla conſumazione de' ſecoli. Eglino han-
„ no da Dio ricevuta la corona del pari, che
„ la vita. *Inde eſt Imperator*, dice *Tertulliano*,
„ *unde & homo, antequam Imperator*. Debbo-
„ no dunque a Dio rendere omaggio della loro
„ corona ugualmente che della lor vita. Deb-
„ bon ſervirlo non ſol come uomini, ma co-
„ me Regi. *In hoc enim*, dice *Sant' Agoſtino*
„ (278), *Reges, ſicut eis divinitus praecipitur,*
„ *Deo ſerviunt, in quantum Reges ſunt, ſi in*
„ *ſuo Regno bona jubeant, mala prohibeant, non*
„ *ſolum quae pertinent ad humanam ſocietatem, ve-*
„ *rum etiam quae pertinent ad divinam Religio-*
„ *nem*. Cioè a dire, quando co' loro Editti,
„ e colle lor leggi appoggiano le deciſioni, e le
„ leggi della Chieſa, e fannole religioſamente
„ guardare da tutti i popoli, e da tutti i tribu-
„ nali non ſolamente come leggi della Chieſa,
„ ma come leggi dello Stato. Scritto è del Fi-
„ gliuolo di Dio: *Tutti i Re della terra lo ado-*
„ *reranno, e tutte le Nazioni lo ſerviranno*. A

 „ que-

(278) *Contra Creſcon. Lib. III. c. 51.*

„ queſto oracolo richiamava *S. Agoſtino* (279) „ i *Donatiſti* per giuſtificare la condotta degl' „ Imperadori, i quali colle lor leggi vietavano „ l' aderire al partito ſciſmatico, e a tutti i lor „ ſudditi ordinavano di rendere a' Pontefici del- „ la Cattolica Chieſa l' ubbidienza loro dovu- „ ta. I Re, che adorano il Figliuolo di Dio „ come Regi, gli conſacrano non ſolamente le „ loro perſone, ma ancora la lor dignità, e per- „ ſuaſi, *regiam poteſtatem*, come dicealo *S. Leo-* „ *ne* (280), *ſibi non ſolum ad mundi regimen*, „ *ſed MAXIME ad Eccleſiae praeſidium eſſe col-* „ *latam*, fanno dipendere la gloria del loro Re- „ gno dal progreſſo, che fa ne' loro Stati la ve- „ ra Religione. „ Queſti ſentimenti del Veſco- vo di *Marſiglia*, o piuttoſto de' Padri della Chie- ſa da lui opportunamente citati, furono ancora quelli de' Principi. *Quia*, ſcrivea ad *Eugenio* II. l' anno DCCCXXIV. *Lodovico Pio* Auguſto (281), *quia veraciter nos debitores eſſe cognovimus, ut his, quibus regimen Eccleſiarum, & ovium dominicarum cura commiſſa eſt, in omnibus cauſis ad divinum cultum pertinentibus, opem atque auxilium pro qualitate virium noſtrarum, & intellectus noſtri capacitate feramus.* Non altramente pen- ſava *Lodovico* VII. Re di *Francia*. Appar ciò da una lettera, che egli ſcriſſe l' anno MCLXXI. per vendicare in libertà il Veſcovo di *Anicia* op- preſſo dalla prepotenza del Viſconte di *Podomni- co*. *Digna vox eſt* (o memorande parole!) *di- gna vox eſt*, ſcriveva egli preſſo il *Baluzio* (282), *majeſtate regnantis, Dei Servum, & Eccleſiae de- fenſorem ſe Principem profiteri. Adeo de divinae promiſſionis, & clementiae culmine noſtra pendet* auc-

e i Prin- cipi ſteſſi,

(279) *Ep. CV. al. 166.* (280) *Ep. CXXIX. pag. 434. Cacciar edit.* (281) *T. IX. Concil. Labb. Colet. edit. col. 647.* (282) *In addit. ad Lib. II. de Conc. Petri de Marca cap. XII.*

auctoritas, ut ad honorem, laudem, & gloriam ipsius & opera nostra, & ipsorum intentionem operum referamus. Inde est, quod commissum a Deo nobis gladium & in defensionem Ecclesiarum, & in oppressionem debemus, ac volumus exercere Tyrannorum. Sentiamo anche qualche Re di *Spagna*. Uno sarà il Re *Reccaredo*. Ecco da quali parole incominciasse la professione di sua Fede, che presentò a' Padri del terzo Concilio di *Toledo* (283). *Quamvis Dominus Deus omnipotens pro utilitatibus populorum Regni nos culmen subire tribuerit .... meminimus tamen nos mortalium conditione constringi, nec posse felicitatem futurae beatitudinis aliter promereri, nisi nos cultui verae fidei deputemus, & Conditori nostro saltim confessione, qua dignus ipse est, placeamus. Pro qua re quanto subditorum gloria regali excellimus, tanto providi esse debemus in his, quae ad Deum sunt, vel nostram spem augere, vel gentibus a Deo nobis creditis consulere.* Segua il Re *Flavio Gundemaro*. Scrisse egli una lettera a' Vescovi di *Cartagena* (284), e n' è questo il principio: *Licet Regni nostri cura in disponendis, atque gubernandis humani generis rebus promptissima esse videatur; tunc tamen Majestas nostra maxime gloriosiori decoratur fama virtutum, quum ea quae ad Divinitatis & Religionis ordinem pertinent, aequitate rectissimi tramitis disponuntur.* Già chi non intenda, che e Padri, e Principi non riconoscono ne' Sovrani altra Avvocazia, che una generale di obbligo non per lo bene della Repubblica, ma per quel della Chiesa? Dove in tutti i testi, che abbiamo recati, parlasi di Chiesa o come membro della Repubblica, o come giovatrice della Repubblica? Dove distinguesi l' Avvocazia generale da quella speziale, che il *P. Zallwein* trova nel Patrizia-

(283) *Apud Louisam in collect. Concil. Hisp. Matrit. edit. a. 1593. pag. 199.* (284) *Ivi pag. 263.*

to? Si esaminino pure le citate sentenze di *Leon M.*, di *Agostino*, d' *Isidoro*; si squittinino le parole de' due *Lodovici*, di *Reccaredo*, di *Guademaro*. Questo solo infin si trarrà, aver Dio voluto, che i Principi proteggano singolarmente la sua Chiesa, di che darannogli strettissimo conto. Nè è già vero ciò, che afferma il dotto *Benedettino* (285), l' Avvocazia generale essere un obbligo *sterile*, *nudo*, *infecondo*; e perciò doversi temere, che i Principi la dispregino, e trascurati sieno nell' adempierne i doveri. Nò, questo vero non è. „ La Religione (tornerò a valermi delle parole del Vescovo di *Marsiglia*) (286) „ la Religione non è ella il più forte „ di tutti i legami per unire i popoli tralloro, „ e fermarli nella dipendenza, in cui esser debbono riguardo a' loro Principi? La sperienza „ di tutti i secoli non ha che troppo insegnato „ all' universo, che tutt' altro vincolo facilmente si rompe. Nò, dice il gran *Leone*: *Res* „ *humanae aliter tutae esse non possunt nisi quae* „ *ad divinam confessionem pertinent, & Regia &* „ *Sacerdotalis defendat auctoritas*. L' eresia, che „ cospira contro questa confessione, vuole insieme smovere, e rovesciare i Troni, percioc„ chè ella è di ogni subordinazione nimica ..... „ Non è così della vera Religione; ella è il „ più fermo appoggio della temporal Podestà, e „ ciò, che i Principi fanno per lei, più contri„ buisce alla felicità de' loro Stati, e alla glo„ ria del loro Impero, che le battaglie sotto i „ loro ordini date ne' varj Paesi del mondo per „ la tranquillità de' loro sudditi (287). Ella è, „ che a' popoli insegna ad incontrare piuttosto „ la morte, che mancare alla fedeltà, la quale „ deesi

secondo le quali non è tuttavia l' Avvocazia un obbligo sterile, e nudo,

troppi essendo i vantaggi, che allo stato derivano dalla Religione protetta,

(285) *T. III. pag. 158.* (286) *Pag. 49.*
(287) *Concil. Aquisgr. a. 836. c. 3, can. 2.*

„ deesi al Principe. „ *Lo stesso sangue* (288), *che rende al Vangelo testimonianza, lo stesso sangue rendela ancora a questa verità, che niun pretesto, niuna ragione può autorizzare le rivolte; che bisogna riverire l' ordin del Cielo, e 'l carattere dell' Onnipossente ne' Principi quali che sieno, poichè i più bei tempi della Chiesa cel fanno vedere sacro e inviolabile ancor ne' Principi persecutori dell' Evangelio. Così la lor corona è fuor di pericolo. La Chiesa ha loro alzato un trono nel luogo il più sicuro di tutti, e 'l più inaccessibile, nella coscienza medesima, dove Dio ha il suo. E questo è il fondamento più sicuro della pubblica tranquillità.* Perciò a *Teodosio* Augusto scrivea S. *Leone M.* (289). *Praeter Imperiales, & publicas curas, piissimam sollicitudinem Christianae Religionis habetis, ne scilicet in populo Dei schismata, aut haereses, aut ulla scandala convalescant; quia tunc est optimus Regni vestri status, quando sempiternae, & incommutabili Trinitati unius Deitatis confessione servitur.* E negli stessi sensi in altra lettera al medesimo Imperadore dicea (290): *Quum enim Ecclesiae causssam tum Regni vestri agimus & salutis, ut Provinciarum vestrarum quieto jure potiamini. Defendite contra haereticos inconcussum Ecclesiae statum, ut & vestrum Christi dextera defendatur Imperium.* Anche i Principi lo confessarono. Il Re *Gundemaro* chiude il citato decreto, che spedì a' Vescovi di *Cartagena* con queste parole (291): *Nos enim talia in divinis Ecclesiis disponentes credimus fideliter, Regnum imperii nostri ita divino gubernaculo regi, sicut & nos cultum ordinis zelo justitiae accensi & corrigere studemus, & in perpe-*

(288) *Monsig.* Bossuet *nel discorso tenuto all' Assemblea del Clero pag.* 34. (289) *Ep. XXI. Cacc. edit. pag.* 94. (290) *Ep. XLI. pag.* 182. (291) *In c. pag.* 264.

tuum perſeverare diſponimus. Nè laſciamo *Carlo Magno* in uno de' ſuoi Capitolari (292). *Volumus*, dic' egli, *atque praecipimus, ut omnes ſuis Sacerdotibus, tam majoris ordinis, quam & inferioris, a minimo uſque ad maximum, ut ſummo Deo, cujus vice in Eccleſia legatione funguntur, obedientes exiſtant. Nam nullo pacto agnoſcere poſſumus, qualiter nobis fideles exiſtere poſſunt, qui Deo infideles, & ſuis Sacerdotibus inobedientes apparuerint; aut qualiter nobis obedientes, noſtrisque miniſtris, ac legatis obtemperantes erunt, qui illis in Dei cauſſis, & Eccleſiarum utilitatibus non obtemperant*. Vorrei ora ſapere, come l' Avvocazia general della Chieſa poſſa veracemente appellarſi un obbligo *ſterile*, *nudo*, *infecondo*, per cui i Principi non debbano infine ſentire che noncuranza, e diſpregio? Vi debb' egli eſſere a' Principi altra coſa più pregiabile e cara, e in conto di maggiore utilità tenuta, che queſta, per cui da' ribellioni ſi proteggono i loro Troni, da diſubbidienze ſi raſſicurano le loro leggi, da parricidj ſi preſervano le loro vite? per cui il riſpetto, la fedeltà, l' amore de' ſudditi ſi fomentano, ſi mantengono, ſi accreſcono? per cui la pace, il buon ordine, il deſiderio della fatica, della giuſtizia, della concordia o ſi riconducono, o ſi raffermano? Queſti ſono i veri vantaggi, onde ogni Principe, quando pure dalla Religione, e da ſupernaturali motivi non ſi ſentiſſe ad imprendere con ogni ſtudio la difeſa della Chieſa portato, dovrebbe farſi legge di antiporre e al nerbo militare, e al commercio, e a tutt' altra coſa, che render poſſa fiorente uno Stato, l' amore, la cuſtodia, l' amplificazion della Chieſa. Ma io non vorrei, che quindi alcuno ſi aviſaſſe

(292) *Lib. VII. cap.* 306. *apud* Labbè T. IX. *Concil. Colet. edit. col.* 232.

vifaſſe di argomentare coll' Autore *della Chieſa e della Repubblica dentro i loro limiti* coſa troppo contraria all' intendimento noſtro, anzi a quello pure del P. *Zallwein*. „ L' eſtrema in„ fluenza della Religione, dice quell' Anonimo „ (293), ſopra il bene della Società prova „ invincibilmente, che i Duci de' popoli devo„ no avere la iſpezione ſulle materie, che la „ riguardano, e l' autorità ſopra coloro, che la „ inſegnano, ad oggetto, che non vi ſieno „ meſcolate delle coſe contrarie al bene, ed al„ la ſalute dello Stato. Il fine della Società, „ e del governo civile eſige neceſſariamente, „ che, chi eſercita l' Impero, abbia tutti i di„ ritti per eſercitarlo nella maniera più vantag„ giosa allo Stato. Dio vuole, che vegli alla „ felicità de' popoli ad eſſo commeſſi: come „ dunque potrebbe adempire alla divina volon„ tà, ſe gli foſſe tolta la direzione della più „ potente molla, che fa muover gli uomini? „ *Miſereri licet*, ripeterebbe quì S. *Ilario* ciò, che contro *Auſſenzio* già ſcriſſe, *miſereri licet noſtrae aetatis laborem, & praeſentium temporum ſtultas opiniones congeniſcere, quibus patrocinari Deo humana creduntur, & ad tuendam Chriſti Eccleſiam ambitione ſaeculari laboratur*. E certo qual maniera di ragionare è queſta mai? *La Religione influiſce nello Stato, dunque chi governa lo Stato, aver dee iſpezione ſulle materie, che riguardano la Religione, e autorità ſopra coloro, che la inſegnano? La Religione*, confeſſa pure l' Anonimo ſteſſo (194), *conſiſte nella dottrina concernente la divinità, e le coſe dell' altra vita, e nel culto deſtinato ad onorare l' Eſſere ſupremo*. Dunque il Principe aver dovrà iſpezione ſulle materie di dottrina, e ſulle coſe dell' altra vita, e ſul culto deſtinato ad onorare l' Eſſere ſupremo?

ſenza che perciò debba la Religione aſſoggettarſi alla Sovranità ſecolare, come ha preteſo un Anonimo.

(293) *Pag.* 155. (294) *L. c.*

mo? aver dovrà autorità ſopra i banditori della dottrina, e ſopra gli amminiſtratori del culto ſacro? Riſponderà l' Anonimo, che sì, quando tai coſe ſieno eſteriori; perciocchè allora ſono *un affare di Stato, ma finattanto che ſtanno nel cuore, ſono un affare di coſcienza, nel quale ognuno deve ſeguitare i proprj lumi*. Io non ſarò così rigido cenſore, che anco ſu queſte ultime ſue parole voglia trattenermi, e fargli riflettere, che un *Calviniſta*, o un *Quakero* le potrebbe adottar volentieri, e con eſſe difendere lo ſpirito privato, al qual ſi abbandona. Non cerchiamo ogni bruſcolo. Torniamo al punto. In primo luogo è domma di Fede, nè ſenza ereſia potrebbe ſoſtenerſi il contrario, che tutto ciò, che riſguarda la dottrina della Religione e la diſpenſagione de' Sagramenti (nella quale gran parte del culto ſacro ſtà ripoſta) appartiene a' ſoli Paſtori: eglino ſoli ſono i *Miniſtri di Criſto*, e i *diſpenſatori de' Miſteri di Dio* (295); eglino ſoli ebbero la Miſſione da Criſto; eglino ſoli furono da lui incaricati d' inſegnare alle genti, e di battezzare le convertite Nazioni. Troviſi nelle Scritture, troviſi nella Tradizione, che a parte del Miniſtero ſacro, della divina parola, e de' Sagramenti abbia Criſto chiamata la Secolar Podeſtà. *Oro vos....* ſeguirà a dire *Ilario...*, *quibuſnam ſuffragiis ad praedicandum Evangelium Apoſtoli uſi ſunt? quibus adjuti poteſtatibus Chriſtum praedicaverunt?.... anne aliquam ſibi aſſumebant e palatio dignitatem, hymnum Deo in carcere inter catenas, & poſt flagella cantantes? edictiſque Regis* Paullus, *quum in theatro ſpectaculum ipſe eſſet, Chriſti Eccleſiam congregabat? Neronе ſe, credo, aut* Veſpaſiano, *aut* Decio *patrocinantibus tuebatur, quorum in nos odiis confeſſio divinae praedicationis efloruit. Illi manu atque*

(295) I. Cor. IV. 1.

atque opere ſe alentes, intra coenacula, ſecretaque coeuntes, vicos & caſtella, genteſque fere omnes terra ac mari CONTRA SENATUS-CONSULTA, ET LEGUM EDICTA peragrantes, claves, credo, Regni coelorum non habebant: aut non manifeſta ſe tum Dei virtus contra odia humana porrexit, quum tanto magis Chriſtus praedicaretur, QUANTO MAGIS INHIBEBATUR. Intende egli l' Anonimo la forza ſomma di queſta eloquente ironia? La Religione non può nel ſuo conſervamento eſſer legata ad una iſpezione, ad una autorità, che non ſolo non concorſe ad iſtituirla, e ſtabilirla, ma tutto poſe in opera per diſtruggerla in quel ſuo primo formarſi, e molto meno lo può in quelle coſe, che Criſto volle a' ſoli Appoſtoli, ed a' loro Succeſſori affidate, come il ſono i Dommi da credere, e i Sacramenti da diſpenſare. Eppure in queſte coſe conſiſte la principal parte, e quaſi la ſomma della Religione; anzi ciò che nello Stato, e nella ſua felicità influiſce viemmaggiormente, non è il culto, ma la dottrina ſia quella, che riguarda il Domma, ſia quella, che inſegna la Morale. Non è il culto; ſono le dottrine della Fede, che inſinuano il riſpetto, e l' ubbidienza al Principe, l' amore inverſo degli altri ſudditi, e noſtri proſſimi. Se dunque la Religione, perche ha una *eſtrema influenza ſopra il bene della ſocietà*, eſſer dee ſubordinata alla *iſpezione, e all' autorità de' Duci de' popoli, queſta iſpezione, e queſta autorità* dovrebbe principalmente ſtenderſi alla dottrina, a quella dottrina, che Criſto ha nondimeno voluta in mano de' ſoli Appoſtoli, e de' loro Succeſſori, e ſoggetta al ſolo lor miniſtero. In ſecondo luogo mi dica l' Anonimo: Il Principe non dee avere iſpezione, nè autorità nè nella dottrina, nè nel culto, *finattanto che è un affare di coſcienza*. Così egli c' inſegna. Va bene. Ma l' in-

terno è pur la Regola dell' eſterno, e ſe guaſto ſia quello, che ſarà l' altro, ſe non miſerabile corrompimento? Già così diſcorro. Il Principe perche è *obbligato a provvedere a ciò, che intereſſa lo Stato* (296), è tenuto a vegliare ſulla Religione, la quale è *dell' eſtrema importanza per il bene e tranquillità pubblica* (297); ma la Religione è dell' *eſtrema importanza per il bene e tranquillità pubblica* non ſolo come *ſtabilita pubblicamente*, e ſecondo l' eſteriori ſue preſcrizioni, ma ancora come regolatrice dell' interior Diſciplina, e del cuore; dunque il Principe ſarà tenuto a vegliare ſulla Religione anche in ciò, che è affare di coſcienza. L' Anonimo vuol eſſere aſſai impacciato a sbrigarſi da queſto nodo. Per venire oggimai ad una più immediata e diretta riſpoſta, dico, che l' Anonimo per vedere il ſuo inganno non ha, che a riflettere ſu quel ſuo paſſo (298): *la Religione è dell' eſtrema importanza per il bene, e tranquillità pubblica, ed il Principe è obbligato a provvedere a ciò, che intereſſa lo Stato; e queſta è la ſola ragione, per cui può meſcolarſi della Religione, proteggerla, e difenderla*. Tolga quel *ſola ragione*, tolga quel *meſcolarſi della Religione*; tutto è raddirizzato. Tolga quel *ſola*, perche il vantaggio, che dalla Religione viene allo Stato, può bene al Principe, come diceaſi, eſſer motivo, onde impegnarſi maggiormente nel difender la Chieſa, ma non è la ragione, e meno la *ſola ragione*, che l' obbliga a queſta difeſa: da tutt' altra ſuperior ragione viene quell' obbligo, cioè da Dio Signore, che al Principe far volle onore di raccomandargli la Chieſa, altiſſima opera ſua, e di raccomandargliela col peſo graviſſimo di rendergliene ſtretto conto. Tolga quel *meſcolarſi della*

(296) *Anonimo pag.* 157. (297) *Ivi.*
(298) *Pag.* 155.

della Religione. Perciocchè queſto *meſcolarſi* è un invadere i limiti dell' Eccleſiaſtica podeſtà, e tanto è lungi, che neceſſario ſia a *proteggere* e *difendere* la Religione (il che è il ſolo obbligo del Sovrano); che anzi ridurrebbela in un deteſtabil ſervaggio, e menerebbela a niente.

XXVI. Ci perdonerà il Leggitore, ſe per combattere una falſa, e dannevole conſeguenza, che queſto Anonimo dalle noſtre dottrine con grandiſſima franchezza ritrae, hollo per poco diſtolto dal ſiſtema del *P. Zalwein*: glielo rimetto ſotto degli occhi per quella ſola parte, che abbiamo ſinora laſciata intatta, del Patriziato cioè, nel quale principalmente colloca la *ſpeziale* Avvocazia da lui accordata a' Sovrani. Or queſt' Avvocazia ridotta al Patriziato *Romano* per molti capi vacilla. Laſcio che l' Autore (299) vuole, che il Patriziato foſſe per la prima volta conferito da *Gregorio III.* a *Carlo Martello*; il che quantunque ſoſtengaſi dal *de Marca*, e dal *Pagi*, e concedaſi ancora dal *P. Bianchi* (300), falſo è nondimeno, come ha con certiſſimi documenti dimoſtrato il *Cenni* nelle note alla Diſſertazione del Cardinal *Orſi* della *origine del dominio, e della Sovranità de' Romani Pontefici ec.* (301). Perciocchè *Stefano II.* (per tacere le altre prove) ſcrivendo da *Roma* a *Pippino*, e a' figliuoli di lui *Carlo*, e *Carlomanno* (302) gl' intitola *Patrizj de' Romani*, e di queſto Patriziato mettendo parole, dice eſpreſſamente: *Quod nullus de veſtris parentibus meruit ſuſcipere, vos ſuſcepiſtis*. *Pippino* fu però il primo, che godeſſe di queſt' onore. Ma ciò poco monta. Quello, che al noſtro propoſito è ſolo a conſiderare, riſguarda l' obbligo, e il diritto del

2. Il propoſto ſiſtema perciò che al Patriziato riduce l' Avvocazia, è ed inſuſſiſtente,

(299) *T. III. pag.* 156. (300) *T. II. pag.* 146. *ſegg.* (301) *Pag.* 24. 31. 91. (302) *Cod. Carol. ep.* 7.

del Patriziato. L' Autore, come già ſi è veduto, fà conſiſtere l' obbligo nella difeſa delle Chieſe, e de' poveri contro la forza de' prepotenti, e il diritto in una certa giuriſdizion delegata ſopra *Roma*, e il ſuo Ducato. Ma queſta giuriſdizione è una chimera: i Leggitori potranno conſultare la citata Diſſertazione del Cardinal *Orſi*, e ancora il P. *Bianchi* (303), i quali due Autori hanno con invincibili prove fatta evidente la vanità di qualunque preteſa giuriſdizione ſopra *Roma*, e il ſuo Ducato anneſſa al Patriziato *Romano*. L' obbligo poi non ha a far nulla coll' Avvocazia, di cui parliamo. La noſtra Avvocazia cade ſu' diritti ſacri, ſu' canoni di Fede, ſu' decreti di Diſciplina, e ſopra tutto ciò, che riſguarda l' eſterior polizia della Chieſa, come diſſopra abbiamo amplamente ſpiegato. Ma l' Avvocazia del Patriziato *Romano* riſguardava i diritti temporali, e i beni della Chieſa *Romana*, e volea con giuramento obbligati i Regi, e gl' Imperadori, a' quali l' onore del Patriziato ſi concedeva, a difenderli coll'armi alla mano. Il qual genere di Avvocazia era nell' ottavo ſecolo, maſſimamente alla *Romana* Chieſa neceſſariſſimo per ribattere le molte e gravi incurſioni de' *Longobardi*. Odaſi quale nella diviſione, che fece *Lodovico Pio* l' anno, ſecondo il *Pagi*, 835., fra tre ſuoi figliuoli *Pippino*, *Lodovico*, e *Carlo*, delle loro comandamento: *Super omnia jubemus, atque praecipimus, ut ipſi tres fratres curam & defenſionem Eccleſiae Sancti* Petri *ſimul ſuſcipiant, ſicut quondam a proavo noſtro* Karolo, *& avo noſtro* Pipino, *& beatae memoriae genitore noſtro* Karolo *Imperatore, & a nobis poſtea ſuſcepta eſt, ut eam cum Dei adjutorio ab hoſtibus defendere nitantur, & juſtitiam ſuam, quantum ad ipſos pertinet, & ratio poſtulaverit,*

(303) T. II. *pag.* 164. *ſegg.*

laverit, *habere faciant*. Quando però nell' Adunanza di *Metz* celebrata l'anno 868. *Carlo Calvo* Re di *Francia*, e *Lodovico* Re di *Lamagna* s' impegnarono unitamente a proteggere, e difendere la Chiesa *Romana*, si espressero in questi termini: *Mundeburdem autem & defensionem sanctae* Romanae *Ecclesiae pariter conservabimus*. Ora la voce *Mundeburdem* secondo il *de Marca* (304), il *du Cange* nel Glossario, e *il Bignonio* nelle note alle formole *di Marculfo* (305) significa la tutela, *quae jure Regio Ecclesiis a sacro Palatio concedi solebat*: La stessa formola, con cui un tempo si creavano dal Principe i Patrizj, lo dimostra. Ella è riportata dal *Mabillon* (306). *Hunc honorem tibi concedimus, ut Ecclesiis Dei & pauperibus legem facias* (cioè giustizia contro la pubblica e privata forza), *& inde apud altissimum Judicem rationem reddas*. Che poi, se si consideri, che quest' Avvocazia del Patriziato è molto inutile a spiegar que' diritti, che il *P. Zallwein* vorrebbe per via di Ecclesiastico concedimento attribuire a' Sovrani? Perciocchè questo Patriziato quanto al nome finì in *Carlo* Magno sì tosto come fu assunto all' Impero Occidentale, e dichiarato Augusto, e in ciò, che apparteneva alla giurata difesa della Chiesa *Romana*, non oltrepassò la stirpe de' *Carolingi*, quantunque anche dipoi i Re di *Francia* sienosi pregiati del titolo di Avvocati, e difenditori della Chiesa *Romana*. E quando pure in realtà a tutti i Re di *Francia* fosse passato il nobilissimo carico di Patrizio *Romano*, che però? E gl' Imperadori, e gli altri Sovrani, che non hanno la speziale Avvocazia dal Patriziato *Romano* derivata, avranno

ed inutile.

(304) *L. I. de Conc. cap. XII. n. 6.* (305) *Lib. II. cap. 24.* (306) *Annal. Benedictin. Lib. XXIII. n. 2.*

ranno dunque la ſola generale Avvocazia della Chieſa, cioè quell' Avvocazia, che ſecondo l' Autore è un obbligo *ſterile*, *nudo*, *e infecondo*, e di niun valore per intereſſare i Principi alla difeſa di Santa Chieſa. Eppure ogni Principe ſupremo è nel ſuo Stato Protettor della Chieſa. E' meglio dunque ancora per l' uniformità della dottrina, che in tutti, e in ciaſcuno de' Principi riconoſciamo una ſola generale Avvocazia fondata nel gius divino, e nella ſtretta obbligazione, che hanno i Sovrani di rendere a Dio conto della ſua Chieſa. La Chieſa non laſcia anche ſenza quella ſpeziale Avvocazia di moſtrarſi grata, come può meglio, a' Principi e ornandoli di ampliſſimi privilegj, e decorandoli di ſplendidi titoli, quai ſono quelli di Re *Criſtianiſſimo*, *Cattolico*, *Appoſtolico*, *Fedeliſſimo ec.* Per quelle coſe poi, che l' Autor crede non poterſi così facilmente eſplicare, ſe non ſi ricorra ad un diritto per economia della Chieſa acquiſtato da' Principi come ſpeziali Avvocati di eſſa, abbiamo già veduto di parecchie, quai ſono le leggi ed altre, in qual modo ſi debbano intendere, e di alcune altre, come è la convocazione de' Nazionali, o Provinciali Concilj, ſonoci le note riſpoſte de' Polemici Diſputatori, le quali non veggo, perche abbiano ad eſſer da noi mandate in diſuſo per ſoſtituire ad eſſe un diritto di una chimerica Avvocazia. Ma già è aſſai lungo queſto Trattato, onde dobbiamo più oltre inſiſtere in sì fatte coſe.

IL FINE.

APPRO-

APPROVAZIONI.

Die 21. Auguſti 1787.

Vidit pro Illmo, ac Revmo D. D. Dominico Marchione Mancinforte Epiſcopo Faventino Albertus Raccagni Parochus Sancti Antonini.

Eſſendomi ſtata data commiſſione dal M. R. Padre Angelo Maria Merenda Lettore di Sacra Scrittura in S. Domenico, e Vicario Generale del S. Ufficio in Faenza di leggere, ed eſaminare la Diſſertazione che ha per titolo: Rendete a Ceſare ciò, ch' è di Ceſare, ma sì a Dio rendete quel, ch' è di Dio; *o ſia* Diſſertazione ſulla Podeſtà regolatrice della Diſciplina; *ed avendola attentamente letta, ed eſaminata, non ſolo l' ho ritrovata ſana ed ortodoſſa; ma di più appoggiata alle più ſode ragioni, alle autorità de' Padri, e a' fatti così concludenti dell' Eccleſiaſtica Storia, che giudico eſſer eſſa fregiata di tutti quei caratteri, che la rendono degna delle ſtampe, e meritevole di univerſale gradimento. In fede ec.*

Queſto dì 30. Decembre 1787. dal Convento de' Servi di Faenza.

Fr. Angelo Filippo Pozzetti Eſprovinciale de' Servi di Maria, Eſaminatore Sinodale, Pubblico Profeſſore di Sacra Teologia, e della iſteſſa facoltà Conſultore del S. Ufficio.

Die 31. Decembris 1787.

Attenta ſupradicta atteſtatione

IMPRIMATUR.

Fr. Angelus Maria Merenda Ordinis Prædicatorum Sacræ Scripturæ Lector, ac Vicarius Generalis Sancti Officii Faventiæ.

ERRATA.	CORRIGE.
Pag. 199 lin. 8. *per tutum*	*per Tutum*

ALCUNI LIBRI
DI RECENTE DA ME STAMPATI.

Dissertazioni, Lettere, ed altre Operette del Chiarissimo Padre Anton-Maria Lupi Fiorentino a luogo a luogo illustrate con Giunte, e Annotazioni, e poste in luce da Francescantonio Zaccaria. Tomi due, il primo comprende le Materie Sacre, l' altro le Profane. In quarto.

Josephi Aloysii Anadesii in Antistitum Ravennatum Cronotaxim ab antiquissimæ ejus Ecclesiæ exordiis ad hæc usque tempora perductam Disquisitiones perpetuæ, Dissertationibus ad Historiam, & nonnullos veteris Ecclesiæ Ritus pertinentibus illustratæ. Opus postumum in tres Tomos tributum, Monumentis magna ex parte nunc primum editis auctum. Tomi tre in 4. reale.

Romani Pontificis summa Auctoritas, Jus & Præstantia, Œcumenicorum Conciliorum atque Ecclesiæ Gallicanæ Placitis asserta, defensa & vindicata: accedit Dissertatio Historica de Isidorianis Decretalibus, necnon Censura præcipuorum Auctorum, quos Justinus Febronius in suo singulari Libro cudendo consuluit. Elucubrabat P. Sangallo Minor Convent. Tomi due in 4. stragrande.

Onomasticon Rituale Selectum ad usum cum Cleri, tum studiosæ Ecclesiasticarum Antiquitatum Juventutis, Auctore Francisco Antonio Zaccaria: Præmittitur ex Cornelii Schultingii Bibliotheca Ecclesiastica Pontificiorum Decretorum de iis maxime quæ Ecclesiastica Officia attingunt, Index Historicus, cum antiquioribus aliis ejusmodi Indicibus collatus, notisque illustratus. Accedit veluti Appendix Ratio instituendi Studii Ritualis, (a nullo hactenus excogitata) Onomastici hujus usu, Auctorumque, qui ibi indicantur, præsidio. Tomi due in quarto reale.

Digitized by Google